




PROVINCIA DI PAVIA

Settore Territorio Pianificazione Strategica e Patrimonio

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

VARIANTE DI PTCP IN ADEGUAMENTO ALLA LR N.31/2014 e s.m.i.



Oggetto:	D.C.P. n. 45 del 15.11.2023	
Norme di attuazione		
Elaborato:	Scala:	Data:

Presidente della Provincia Giovanni Palli	Consigliere delegato Filippo Droschi
Ufficio di piano per la redazione della Variante di PTCP Elisabetta Pozzi (fino al 14.06.2023) Antonio Massaro (dal 15.06.2023) Vincenzo Fontana Roberto Dellagiovanna Cristina Gallina Roberta Baldiraghi Barbara Galletti Simona Galuppi	Consulenze per l'elaborazione della Variante di PTCP Augusto Allegrini Luigi Bariani Daniela Barbano Gian Luca Perinotto Gruppo Argo Associati Nuova Qualità Ambientale srl Claudio Linzola

Indice

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Capo 1. Principi e contenuti	1
Art. I-1. Natura giuridica ed ambito di applicazione	1
Art. I-2. Principi di riferimento	1
Art. I-3. Finalità del Piano.....	2
Art. I-4. Obiettivi generali e specifici.....	3
Art. I-5. Elaborati costitutivi	4
Art. I-6. Formazione del piano e partecipazione	5
Art. I-7. Varianti del piano.....	6
Art. I-8. Aggiornamenti e manutenzione del piano	6
Art. I-9. Conferenza di cui all'art. 16 comma 1 della L.r. n. 12/2005	7
Capo 2. Strumenti e modalità per l'attuazione del Piano	8
Art. I-10. Disposizioni attuative, definizioni ed efficacia	8
Art. I-11. Strumenti di attuazione	9
Art. I-12. Istruttoria e parere di compatibilità	10
Art. I-13. Contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali	11
Art. I-14. Interventi con potenziale rilevanza sovracomunale	12
Art. I-15. Concertazione sugli interventi di rilevanza sovracomunale	14
Art. I-16. Ambiti territoriali di area vasta	14
Art. I-17. Piano territoriale d'ambito	15
Art. I-18. Strumenti per la perequazione territoriale.....	16
Art. I-19. Raccordo con la pianificazione di settore provinciale.....	17
Art. I-20. Progetti strategici.....	18
Art. I-21. Monitoraggio del Piano	19
Art. I-22. Sportello di supporto a comuni e associazioni di comuni.....	19
Art. I-23. Sistema Informativo Territoriale.....	20
TITOLO II. SISTEMA AMBIENTE E PAESAGGIO	21
Capo 1. Norme generali per la tutela e la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali	21
Art. II-1. Articolazione della disciplina paesistica.....	21
Art. II-2. Efficacia delle norme e campo di applicazione	21
Art. II-3. Obiettivi della disciplina paesistica	22
Art. II-4. Contenuti minimi dei PGT ai fini della valutazione di compatibilità con il PTCP e dell'attribuzione della valenza paesistica	22
Art. II-5. Disposizioni per l'esame paesistico dei progetti	23
Art. II-6. Disposizioni generali da adottare per la pianificazione e per la realizzazione delle trasformazioni territoriali di rilevante impatto paesistico	24
Art. II-7. Aree protette esistenti.....	27
Art. II-8. Beni paesaggistici.....	27
Art. II-9. Aggiornamento dei vincoli vigenti	27
Art. II-10. Unità tipologiche di paesaggio.....	27
Art. II-11. La Rete Verde Provinciale	28
Capo 2. Indirizzi specifici relativi agli elementi costitutivi del paesaggio	29
Art. II-12. Rete idrografica naturale	29
Art. II-13. Specchi d'acqua, bacini artificiali e naturali.....	30
Art. II-14. Zone umide e aree palustri	30
Art. II-15. Paleoalvei.....	31
Art. II-16. Elementi di particolare rilevanza geomorfologica	31
Art. II-17. Boschi e foreste	31
Art. II-18. Vegetazione diffusa	32
Art. II-19. Alberi di interesse monumentale	32
Art. II-20. Tracciati interpoderali, sistema irriguo.....	33

Art. II-21. Fontanili attivi	33
Art. II-22. Relitti di centuriazione	34
Art. II-23. Viabilità storica	34
Art. II-24. Edifici e manufatti di interesse storico, architettonico e/o tipologico	35
Art. II-25. Parchi storici	35
Capo 3. Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica provinciale soggetti a disposizioni prescrittive	36
Art. II-26. Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS)	36
Art. II-27. Parco Regionale della Valle del Ticino	36
Art. II-28. Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)	36
Art. II-29. Ambito di specifica tutela del fiume Po	37
Art. II-30. Ambiti di elevata naturalità	37
Art. II-31. Corsi d'acqua di rilievo idrobiologico	39
Art. II-32. Geositi	40
Art. II-33. Centri e nuclei storici	41
Art. II-34. Ambito del Barco Certosa	42
Art. II-35. Navigli storici	42
Art. II-36. Altre aree di particolare interesse paesistico	44
Art. II-37. Luoghi dell'identità provinciale e della tradizione	45
Art. II-38. Siti di interesse archeologico	45
Art. II-39. Visuali sensibili	46
Art. II-40. Viabilità di interesse paesistico	46
Art. II-41. Percorsi per la fruizione tematica	47
Capo 4. Altri ambiti di tutela funzionali al progetto della rete verde provinciale	48
Art. II-42. Ambiti di consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici	48
Art. II-43. Aree di riqualificazione e di ricomposizione della trama paesistica	49
Art. II-44. Aree di consolidamento delle attività agricole e dei caratteri connotativi	50
Art. II-45. Varchi di permeabilità residuale da salvaguardare	50
Capo 5. Programmi di riqualificazione e/o di valorizzazione paesistica	51
Art. II-46. Riqualificazione paesaggistica di ambiti degradati e contenimento dei processi in atto e potenziali	51
Art. II-47. Programmi di azione paesaggistica	53
Art. II-48. Ambiti di concertazione delle politiche paesistico-ambientali	54
Capo 6. Aree e ambiti di degrado o compromissione paesaggistica o a rischio di degrado	54
Art. II-49. Disposizioni generali	54
Art. II-50. Ambiti e aree di degrado e azioni prioritarie	56
Art. II-51. Indirizzi per l'inserimento paesaggistico degli elementi detrattori puntuali	57
Capo 7. Sistema eco-relazionale provinciale	58
Art. II-52. Rete Ecologica Provinciale (REP)	58
Capo 8. Disposizioni per la tutela delle risorse non rinnovabili	63
Art. II-53. Principi fondamentali e obiettivi per l'utilizzo delle risorse	63
Art. II-54. Contenimento dei consumi energetici	64
Art. II-55. Risorsa acqua e contenimento dei consumi idrici	66
Art. II-56. Risorsa suolo e risorsa aria	67
Art. II-57. Criteri di localizzazione e dimensionamento degli impianti per le energie rinnovabili	68
Art. II-58. Impianti per il trattamento dei rifiuti	69
TITOLO III. GEOLOGIA E ACQUE	70
Capo 1. Difesa del suolo e geologia	70
Art. III-1. Prescrizioni e indirizzi di carattere generale	70
Art. III-2. Prescrizioni specifiche	70
Art. III-3. Aree soggette a rischio idraulico PAI: fasce A, B, C e C delimitata da un limite di progetto tra la fascia B e la fascia C progetto	71
Art. III-4. Aree caratterizzate dall'instabilità del suolo: frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, trasporti di massa sui conoidi	71
Art. III-5. Aree soggette a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare, montano e in pianura	71

Art. III-6. Aree allagabili del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)	72
Art. III-7. Ulteriori elementi di approfondimento	72
Art. III-8. Valutazione della pericolosità sismica	73
Art. III-9. Ulteriori elementi di approfondimento del PGT	73
Art. III-10. Prescrizioni particolari per le aree dismesse e per le zone ove si abbia fondata ragione di ritenere che vi sia un'alterazione della qualità delle matrici ambientali.....	75
Capo 2. Risorse idriche	75
Art. III-11. Prescrizioni e indirizzi di carattere generale	75
Art. III-12. Corpi idrici superficiali e sotterranei.....	75
Art. III-13. Invarianza idraulica - idrologica	77
Art. III-14. Ulteriori elementi di approfondimento del PGT per gli aspetti idrogeologici-idraulici	77
TITOLO IV. SISTEMA RURALE E AMBITI AGRICOLI.....	78
Art. IV-1. Definizioni, obiettivi e criteri	78
Art. IV-2. Articolazione delle disposizioni per il territorio rurale	79
Art. IV-3. Ambiti e aree agricole nella pianificazione comunale	81
Art. IV-4. Distanze da rispettare per gli impianti zootecnici	84
TITOLO V. CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO	85
Art. V-1. Definizione e strategie di area vasta.....	85
Art. V-2. Condizioni per il consumo di suolo.....	86
Art. V-3. Aspetti qualitativi del patrimonio insediativo	88
TITOLO VI. SERVIZI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE.....	89
Art. VI-1. Obiettivi specifici per i servizi	89
Art. VI-2. Poli urbani attrattori per i servizi.....	89
Art. VI-3. Funzioni di servizio con bacino di rilevanza sovracomunale	89
Art. VI-4. Piano dei servizi sovracomunali.....	90
TITOLO VII. SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO.....	91
Art. VII-1. Competitività e poli produttivi sovracomunali	91
Art. VII-2. Riqualificazione e rilancio delle aree produttive esistenti.....	92
Art. VII-3. Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di rilevanza sovracomunale	93
Art. VII-4. Condizioni di compatibilità ambientale e territoriale.....	94
Art. VII-5. Recupero aree produttive dismesse.....	95
Art. VII-6. Stabilimenti a rischio di incidente rilevante	96
TITOLO VIII. SISTEMA INSEDIATIVO DELLA LOGISTICA	98
Art. VIII-1. Insediamenti di logistica	98
TITOLO IX. SISTEMA INSEDIATIVO COMMERCIALE	100
Art. IX-1. Obiettivi specifici per il commercio	100
Art. IX-2. Grandi strutture di vendita	100
Art. IX-3. Medie strutture di vendita.....	102
Art. IX-4. Centri commerciali naturali ed esercizi di vicinato	103
TITOLO X. SISTEMA TURISTICO	105
Art. X-1. Obiettivi specifici per il turismo	105
Art. X-2. Risorse territoriali per il turismo.....	105
Art. X-3. Sistema turistico Po di Lombardia	106
Art. X-4. Servizi per il turismo	107
Art. X-5. Valutazione di impatto turistico	107
TITOLO XI. SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DELLA MOBILITÀ.....	108
Art. XI-1. Obiettivi per la mobilità	108
Art. XI-2. Nodi di interscambio modale.....	109
Art. XI-3. Mobilità ciclabile e a basso impatto	110

Art. XI-4. Insediamenti e mobilità	111
Art. XI-5. Trasporto pubblico su gomma	112
Art. XI-6. Viabilità e salvaguardie	112
Art. XI-7. Inserimento paesistico ambientale delle infrastrutture	113
Art. XI-8. Infrastrutture per trasporto dati ed energia.....	114
Art. XI-9. Rete distributiva dei carburanti	115
APPENDICI.....	116
Appendice 1. Tabella dei temi sovracomunali prioritari per i PGT (art. I-13, c. 4)	117
Appendice 2. Articolazione degli ambiti territoriali di area vasta (art. I-16)	122
Appendice 3. Disposizioni per le unità tipologiche di paesaggio	123

ALLEGATI

- Allegato N1 "Norme di tutela e valorizzazione dei corsi d'acqua di rilievo idrobiologico"
- Allegato N2: Fascicolo "Il contenimento di consumo di suolo"
- Allegato N3: Fascicolo "Verifica e revisione ambiti agricoli strategici"
- Allegato N4: Contenimento di consumo di suolo - Criteri di stima dei fabbisogni
- Allegato N5: Contenimento di consumo di suolo - Criteri di qualità per l'applicazione della soglia
- Allegato N6: Criteri per la carta di consumo di suolo del PGT
- Allegato N7: Criteri per il monitoraggio del consumo di suolo
- Allegato N8: Criteri per la rigenerazione territoriale ed urbana
- Allegato N9: Tabella 1 "Contenimento di consumo di suolo - Soglia di riduzione al 2020"
- Allegato N10: Tabella 2 "Contenimento di consumo di suolo - Soglia di riduzione incrementale al 2021"
- Allegato N11: Tabella 3 "Contenimento di consumo di suolo - Soglia di riduzione incrementale al 2022"
- Allegato N12: Tabella 4 "Contenimento di consumo di suolo - Soglia di riduzione incrementale al 2023"
- Allegato N13: Tabella 5 "Contenimento di consumo di suolo - Soglia di riduzione incrementale al 2024"
- Allegato N14: Tabella 6 "Contenimento di consumo di suolo - Soglia di riduzione incrementale al 2025"
- Allegato N15: Tabella 7 "Ambiti Agricoli strategici PAVESE - verifica quantitativa"
- Allegato N16: Tabella 8 "Ambiti Agricoli strategici LOMELLINA - verifica quantitativa"
- Allegato N17: Tabella 9 "Ambiti Agricoli strategici OLTREPÒ - verifica quantitativa"
- Allegato N18: Tabella 10 "Modifiche e rettifiche agli ambiti agricoli strategici"
- Allegato N19: Tabella 11 "Indice di urbanizzazione comunale"

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1. Principi e contenuti

Art. I-1. Natura giuridica ed ambito di applicazione

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (d'ora in avanti abbreviato con l'acronimo PTCP) è strumento di governo del territorio per la Provincia di Pavia ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., dell'articolo 1 comma 85 della L 56/2014 e ss.mm.ii. e degli articoli 2-15-16-17-18 della LR 11 marzo 2005 n.12 e ss.mm.ii.
2. Le disposizioni del PTCP hanno efficacia sull'intero territorio provinciale, o su parti definite quando specificato negli articoli della normativa. La provincia può inoltre individuare, unitamente ai comuni interessati, ai sensi dell'articolo 15 comma 7bis della LR 12/2005 e ss.mm.ii., ambiti territoriali di area vasta, di norma ma non obbligatoriamente coincidenti con le zone omogenee di cui all'articolo 1 comma 57 della L 56/2014 e ss.mm.ii., intermedi tra le scale provinciale e comunale, nei quali sviluppare azioni di coordinamento che integrano i contenuti del PTCP.
3. Il PTCP attua le indicazioni della pianificazione e programmazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi di governo del territorio per gli aspetti di interesse provinciale e sovracomunale, coordina la pianificazione dei comuni, e si raccorda ai contenuti degli altri piani territoriali e di settore mediante intese con gli enti gestori.
4. I contenuti del PTCP, ai sensi dell'articolo 15 commi 1 e 6 della LR 12/2005 ss.mm.ii., assumono efficacia paesaggistica ambientale, attuano le indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), e sono parte integrante del Piano del Paesaggio Lombardo.
5. Per il territorio compreso entro il perimetro del Parco del Ticino il PTCP della Provincia:
 - a. recepisce le indicazioni sugli aspetti paesaggistici-ambientali che sono di competenza dell'Ente gestore del Parco;
 - b. coordina mediante intese con l'Ente gestore le previsioni del PTCP che ricadano nel territorio di competenza del Parco, fermi restando i casi di prevalenza del PTCP in merito alle infrastrutture di cui all'art 18 comma 3 della LR 12/2005 ss.mm.ii.
6. Il PTCP recepisce le disposizioni del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e a seguito di specifiche intese con l'Autorità di Bacino del Fiume Po, ai sensi dell'articolo 57 del D.lgs 31 marzo 1998, n.112 ss.mm.ii., ne specifica alla scala di maggiore dettaglio le indicazioni nelle aree a rischio idrogeologico, e definisce ulteriori tutele e proposte progettuali.
7. Successivamente all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 79 lettera b) della L 56/2014 ss.mm.ii. negli articoli che seguono l'organo Giunta provinciale è da intendersi sostituito con l'organo Presidente della provincia.

Art. I-2. Principi di riferimento

1. Sostenibilità ambientale. Il PTCP viene sviluppato ed attuato in coerenza con la definizione di sostenibilità assunta a livello internazionale (Rapporto Brundtland) e attribuisce pertanto priorità alla salvaguardia delle risorse scarse e non rinnovabili, al fine di non comprometterne la disponibilità per le future generazioni. La Provincia, in coerenza con obiettivi generali del Piano di cui all'articolo I-4, definisce i livelli minimi di sostenibilità, di riferimento per la pianificazione comunale e di settore, al fine di:
 - a. non superare la capacità di carico dei sistemi territoriali e ambientali;
 - b. mantenere l'uso delle risorse non rinnovabili entro la capacità rigenerativa delle risorse stesse;
 - c. assegnare priorità al riuso rispetto al consumo di risorse nuove;
 - d. mantenere equilibrio ed integrità nei sistemi ambientali e territoriali attraverso la compensazione degli impatti residui non mitigabili.

2. Cooperazione. La provincia promuove la cooperazione territoriale tra comuni al fine di conseguire coerenza e unitarietà sugli aspetti di rilievo sovracomunale, anche attraverso il supporto tecnico alle unioni e convenzioni tra comuni per la redazione di piani e progetti integrati.
3. Integrazione multilivello. I contenuti del PTCP costituiscono quadro di riferimento per la pianificazione comunale e di settore, che viene integrato e completato a livello locale, attraverso la cooperazione con i comuni e gli altri enti e soggetti con competenza sul territorio, per tenere meglio in conto le specificità dei singoli ambiti territoriali di area vasta.
4. Coesione. La provincia persegue attraverso i contenuti e le azioni attuative del PTCP, in coordinamento con gli atti di pianificazione e programmazione dei comuni, il principio, inserito nei Trattati dell'Unione Europea, della coesione territoriale, articolandolo nelle sue tre componenti: efficienza, qualità e identità.
5. Competitività. Il PTCP assume l'indirizzo strategico della difesa, rafforzamento, manutenzione e completamento del capitale territoriale della provincia, inteso come l'insieme di risorse – naturali, artificiali, umane, ambientali, cognitive, culturali, organizzative e relazionali – che costituiscono il potenziale competitivo di un territorio.
6. Valutazione e monitoraggio. I percorsi di valutazione ambientale strategica e di valutazione d'incidenza ambientale sono strettamente integrati nel percorso di piano, sia nella fase di individuazione dei contenuti, che nella fase di attuazione attraverso il monitoraggio degli obiettivi e delle azioni.
7. Filiera decisionale. Il PTCP fornisce indicazioni per il raccordo con le valutazioni dei piani comunali e dei progetti, secondo l'obiettivo di creare disposizioni consequenziali tra livelli istituzionali, al fine di evitare duplicazioni e di migliorare la continuità di valutazione, e di controllo, degli effetti su ambiente e territorio attraverso i diversi livelli di approfondimento fino alle fasi di progettazione di dettaglio e di realizzazione degli interventi.

Art. I-3. Finalità del Piano

1. La provincia svolge la funzione di coordinamento territoriale perseguendo le seguenti finalità di base, articolate in obiettivi generali e specifici negli articoli che seguono:
 - a. riconoscimento degli ambiti territoriali di area vasta che sono presenti nell'ambito amministrativo provinciale, e tutela e valorizzazione delle identità culturali e ambientali locali che li caratterizzano;
 - b. definizione del quadro di riferimento per le reti di mobilità e tecnologiche, per il sistema dei servizi, per gli aspetti paesaggistici e ambientali, ed in generale per tutti gli aspetti che presentino potenziali ricadute sovracomunali;
 - c. precisazione, arricchimento e sviluppo delle indicazioni di carattere ricognitivo e valutativo nonché dispositivo contenute nel Piano paesaggistico regionale e definizione del quadro di riferimento per i contenuti paesaggistici di dettaglio della pianificazione comunale e per l'esame paesistico di cui al Titolo II delle presenti norme;
 - d. Promozione del territorio, delle sue potenzialità, attraverso la creazione di condizioni territoriali favorevoli allo sviluppo delle competenze imprenditoriali che si sono nel tempo formate nei comparti del primario, secondario e terziario.
 - e. Coordinamento delle strategie territoriali sovracomunali degli enti locali e di settore, attraverso la definizione di un sistema di regole e di limiti di riferimento, e la definizione di modalità di confronto cooperativo e negoziale tra istituzioni.
2. Per raggiungere le finalità di cui sopra la provincia promuove le seguenti modalità di cooperazione:
 - a. una stretta collaborazione tra provincia e comuni in tutte le fasi di predisposizione, attuazione e gestione del PTCP, prima di tutto attraverso il raccordo con gli organi della Conferenza di cui all'articolo I-9;
 - b. lo sviluppo di strumenti e modalità per supportare tecnicamente i comuni nell'attuazione delle competenze territoriali assegnate agli enti locali dalle norme nazionali e regionali;
 - c. percorsi di collaborazione con gli enti competenti affinché il PTCP assuma i valori e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, attraverso apposite intese ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12 e ss.mm.ii.;

- d. un apposito tavolo interno permanente di coordinamento intersettoriale ed interdisciplinare per raccordare i contenuti del PTCP e dei piani di settore di competenza della provincia;
- e. l'attivazione di un forum permanente per la partecipazione dei soggetti istituzionali e di tutti gli interessi organizzati che operano sul territorio, ed il coinvolgimento delle risorse intellettuali ed economiche nella formazione ed attuazione dei contenuti del piano.

Art. I-4. Obiettivi generali e specifici

- 1. Il sistema di obiettivi generali e specifici costituisce, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., riferimento per individuare le priorità sugli aspetti di rango provinciale e sovracomunale, e per valutare la compatibilità degli atti di pianificazione e programmazione territoriale dei comuni e degli altri enti.
- 2. Il PTCP persegue i seguenti obiettivi generali, intesi come le finalità di rilevanza strategica verso cui sono dirette le attività di pianificazione:
 - a. Sistema produttivo e insediativo:
 - P1. Valorizzare il posizionamento geografico strategico della Provincia rispetto alle regioni del Nord - ovest
 - P2. Favorire la creazione di condizioni per un territorio più efficiente e competitivo, per attrarre nuove attività e mantenere e rafforzare quelle esistenti
 - P3. Tutelare e consolidare le forme insediative tradizionali, nel rapporto tra città e campagna, che ancora caratterizzano gran parte del territorio della Provincia
 - P4. Valorizzare ed equilibrare il sistema dei servizi di rilevanza sovracomunale
 - P5. Favorire la multifunzionalità nelle aziende agricole esistenti, attraverso un raccordo più stretto tra attività agricola, tutela del paesaggio rurale, beni e servizi prodotti
 - P6. Mettere a sistema e valorizzare le molteplici risorse turistiche presenti sul territorio
 - P7. Organizzare una equilibrata coesistenza sul territorio di forme di commercio differenziate alle varie scale
 - b. Sistema mobilità e infrastrutture:
 - M1. Migliorare l'accessibilità e l'interscambio modale delle reti di mobilità
 - M2. Favorire l'inserimento nel territorio di funzioni logistiche intermodali
 - M3. Razionalizzare e rendere più efficiente il sistema della viabilità
 - M4. Favorire l'adozione di modalità dolci di spostamento per percorsi a breve raggio o di carattere ludico-fruitivo
 - M5. Razionalizzare le infrastrutture a rete per il trasporto dell'energia e delle informazioni
 - c. Sistema paesaggistico e ambientale:
 - A1. Recuperare, riqualificare e rifunzionalizzare le situazioni di degrado nelle aree dismesse e abbandonate
 - A2. Tutelare e valorizzare i caratteri e gli elementi paesaggistici
 - A3. Migliorare la compatibilità paesaggistica degli interventi infrastrutturali ed insediativi sul territorio
 - A4. Garantire un adeguato grado di protezione del territorio dai rischi idrogeologici, sismici e industriali
 - A5. Invertire la tendenza al progressivo impoverimento del patrimonio naturalistico e della biodiversità
 - A6. Evitare o comunque contenere il consumo di risorse scarse e non rinnovabili
 - A7. Contenere i livelli di esposizione dei ricettori agli inquinanti
 - A8. Definire modalità per un inserimento organico nel territorio degli impianti per la produzione di energia rinnovabile.

3. Per obiettivi specifici si intendono le finalità intermedie, definite spazialmente e/o temporalmente, che sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi generali. Per alcuni aspetti tematici gli obiettivi specifici sono elencati nei successivi Titoli del presente testo normativo. Il quadro completo degli obiettivi specifici, e delle corrispondenze rispetto agli obiettivi generali e alle azioni del piano, è riportato nell'elaborato Relazione generale.
4. Gli obiettivi specifici elencati nella Relazione generale trovano applicazione sul complesso del territorio provinciale. Ulteriori obiettivi specifici relativi alle caratteristiche dei singoli ambiti territoriali di area vasta possono essere definiti, ferma restando la necessaria coerenza con gli obiettivi generali di cui al comma 2 del presente articolo, attraverso la redazione dei piani territoriali d'ambito di cui all'articolo I-17.
5. L'elenco degli obiettivi generali è modificabile o integrabile unicamente attraverso la procedura ordinaria di variante di cui al comma 3 dell'articolo I-7. L'elenco degli obiettivi specifici è modificabile o integrabile attraverso la procedura semplificata o automatica di cui agli articoli I-7 o I-8, secondo le casistiche che si presentino, ferma restando la coerenza con gli obiettivi generali.

Art. I-5. Elaborati costitutivi

1. Il PTCP è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione generale;
- Relazione di variante;
- Allegati alla Relazione generale:
 - Allegato R1: Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica - Relazione;
 - Allegato R2: Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica - Tavole fuori testo;
 - Allegato R3: Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica - Tabelle fuori testo;
 - Allegato R4: Aspetti del sistema della mobilità e del governo della logistica - Relazione;
- Norme di attuazione;
- Allegati alle Norme di attuazione:
 - Allegato N1 "Norme di tutela e valorizzazione dei corsi d'acqua di rilievo idrobiologico";
 - Allegato N2: Fascicolo "Il contenimento di consumo di suolo";
 - Allegato N3: Fascicolo "Verifica e revisione ambiti agricoli strategici";
 - Allegato N4: Contenimento di consumo di suolo - Criteri di stima dei fabbisogni;
 - Allegato N5: Contenimento di consumo di suolo - Criteri di qualità per l'applicazione della soglia;
 - Allegato N6: Criteri per la carta di consumo di suolo del PGT;
 - Allegato N7: Criteri per il monitoraggio del consumo di suolo;
 - Allegato N8: Criteri per la rigenerazione territoriale ed urbana;
 - Allegato N9: Tabella 1 "Contenimento di consumo di suolo - Soglia di riduzione al 2020";
 - Allegato N10: Tabella 2 "Contenimento di consumo di suolo - Soglia di riduzione incrementale al 2021";
 - Allegato N11: Tabella 3 "Contenimento di consumo di suolo - Soglia di riduzione incrementale al 2022";
 - Allegato N12: Tabella 4 "Contenimento di consumo di suolo - Soglia di riduzione incrementale al 2023";
 - Allegato N13: Tabella 5 "Contenimento di consumo di suolo - Soglia di riduzione incrementale al 2024";
 - Allegato N14: Tabella 6 "Contenimento di consumo di suolo - Soglia di riduzione incrementale al 2025";
 - Allegato N15: Tabella 7 "Ambiti Agricoli strategici PAVESE - verifica quantitativa";
 - Allegato N16: Tabella 8 "Ambiti Agricoli strategici LOMELLINA - verifica quantitativa";
 - Allegato N17: Tabella 9 "Ambiti Agricoli strategici OLTREPO' - verifica quantitativa";

- Allegato N18: Tabella 10 “Modifiche e rettifiche agli ambiti agricoli strategici”;
- Allegato N19: Tabella 11 “Indice di urbanizzazione comunale”;
- Elaborati cartografici:
 - Tavola 1 - Tavola del Sistema della Mobilità e Logistica (scala 1:100.000);
 - Tavola 2.1 a/b/c - Carta del Paesaggio (scala 1:50.000);
 - Tavola 2.2 a/b/c - Sintesi delle previsioni paesaggistiche del PTCP (scala 1:50.000);
 - Tavola 2.3 a/b/c - Ambiti e/o fattori di degrado e compromissione paesaggistica (scala 1:50.000);
 - Tavola 3.1 - Rete Verde Provinciale (scala 1:100.000);
 - Tavola 3.2 a/b/c - Rete Ecologica Provinciale (REP) (scala 1:50.000);
 - Tavola 4 a/b/c - Ricognizione delle aree assoggettate a specifica tutela di legge (scala 1:50.000);
 - Tavola 5.1 a/b/c - Carta del dissesto e della classificazione sismica (scala 1:50.000);
 - Tavola 5.2 a/b/c - Tutela della risorsa idrica - Acque superficiali (scala 1:50.000);
 - Tavola 5.3 a/b/c - Tutela della risorsa idrica - Acque sotterranee (scala 1:50.000);
 - Tavola 6 a/b/c - Ambiti agricoli strategici (scala 1:50.000).

Art. I-6. Formazione del piano e partecipazione

1. L'atto di avvio del procedimento per la variante del PTCP disciplina, secondo quanto previsto all'articolo 17 comma 1 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., le modalità di partecipazione più appropriate in funzione della natura e dei contenuti propri dell'atto oggetto del procedimento, e provvede in contemporanea agli adempimenti di avvio del procedimento VAS previsti dalle linee guida attuative della LR 12/2005 e ss.mm.ii. (DCR n.351 del 13 marzo 2007 e ss.mm.ii., e DGR n.IX-761 del 10 novembre 2010 e ss.mm.ii.).
2. Nei casi di variante di cui al comma 3 dell'articolo I-7, la pubblicazione dell'atto di avvio del procedimento viene accompagnata da un documento che riassume i risultati del monitoraggio e lo stato di attuazione del piano vigente, e che illustri le principali motivazioni per la variante. Il documento sviluppa i seguenti contenuti:
 - a. individuazione delle banche dati di riferimento per la costruzione del quadro conoscitivo, e le relative carenze e necessità di integrazione;
 - b. sintesi qualitativa dello stato delle risorse essenziali interessate, delle situazioni di criticità riscontrate, e delle ulteriori informazioni e conoscenze da acquisire o approfondire;
 - c. descrizione delle motivazioni che rendono necessaria la variante, con riferimento alle criticità evidenziate sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai rapporti di monitoraggio, all'evoluzione del quadro normativo, all'aggiornamento del quadro conoscitivo, o alle scelte strategico politiche dell'Amministrazione;
 - d. prime indicazioni sulle strategie e gli obiettivi da sviluppare nella variante, in particolare per rispondere a criticità evidenziate e motivazioni di base, evidenziando in modo chiaro le possibili alternative che possono essere intraprese;
 - e. modalità di coinvolgimento dei cittadini e degli interessi organizzati, anche attraverso il forum permanente di partecipazione, nella discussione di obiettivi e strategie e nella definizione delle scelte di piano;
 - f. programmazione temporale e consequenzialità delle attività previste per lo sviluppo del piano;
 - g. definizione delle risorse, di personale, economiche e attrezzature, necessarie per garantire lo sviluppo dei contenuti nei tempi previsti dal documento di avvio del procedimento;
3. chiunque ne abbia interesse può presentare alla provincia contributi e proposte per la variante entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento, anche sulla base delle informazioni contenute nel documento di cui al comma 2.
4. La provincia promuove la partecipazione dei soggetti con competenze o interesse sui temi territoriali non solo nella fase di elaborazione e approvazione, ma anche nella fase di attuazione del PTCP, attraverso il forum

permanente di cui all'articolo I-3 comma 2 lettera e), e sulla base delle informazioni fornite dai rapporti periodici redatti nell'ambito del programma di monitoraggio.

Art. I-7. Varianti del piano

1. Il PTCP ha validità a tempo indeterminato ed è soggetto a verifica ed eventuale variante sulla base dei risultati che emergono dal monitoraggio del piano.
2. I contenuti degli elaborati del PTCP possono essere modificati mediante variante seguendo la procedura ordinaria o semplificata di cui ai successivi commi da 3 a 5. Possono inoltre essere modificati con aggiornamenti seguendo la procedura di manutenzione di cui all'articolo I-8.
3. Il PTCP è soggetto a variante, secondo la procedura ordinaria di adozione e approvazione prevista dall'art 17 commi da 1 a 10 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., quando le modifiche o integrazioni siano in contrasto con almeno uno:
 - a. dei principi di cui all'articolo I-2;
 - b. degli obiettivi generali di cui all'articolo I-4;
 - c. delle priorità e criteri di cui all'articolo I-13, comma 4;
 - d. dei valori obiettivo degli indicatori relativi agli obiettivi P2, P3, A3, di cui alla tabella dell'articolo I-13 comma 4, riportata in Appendice 1 alle presenti Norme;

nonché quando le modifiche agli ambiti agricoli strategici non rientrino nelle fattispecie di rettifiche, precisazioni e miglioramenti di cui all'articolo 15 comma 5 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. sulla base degli approfondimenti e criteri di cui all'articolo IV-3, commi 4 e 5.

4. Le varianti di PTCP sono approvate con procedura semplificata ai sensi dell'articolo 17 comma 11 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. in tutti i casi in cui le modifiche o integrazioni abbiano rilevanza circoscritta nei contenuti o nell'area territoriale interessata, e non incidano sulle strategie generali del piano. In particolare le modifiche o integrazioni sono approvate con procedura semplificata in tutti i casi in cui:
 - a. non si ricada nelle situazioni di contrasto o incoerenza di cui al precedente comma 3;
 - b. non si ricada nell'elenco degli aggiornamenti definiti all'articolo I-8 comma 1.
5. Le varianti soggette a procedura semplificata sono adottate con decreto presidenziale e approvate dal Consiglio Provinciale, a seguito di un procedimento avviato d'ufficio o ad istanza di parte. Vengono soggette a pubblicazione e osservazioni secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 17 commi 5 e 6 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., e non necessitano del parere della Conferenza di cui all'articolo 16 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. e della valutazione da parte della Regione. Dell'avvenuta adozione e approvazione viene data informativa al Presidente della Conferenza di cui all'articolo 16 comma 1 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., e al Presidente della Regione. Il provvedimento di adozione della variante del Piano con procedura semplificata, adottato con Decreto presidenziale, è pubblicato per un periodo di trenta giorni all'albo pretorio online della provincia e degli enti interessati e tramite deposito presso la segreteria della Provincia. Entro i successivi trenta giorni, chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni.

Art. I-8. Aggiornamenti e manutenzione del piano

1. Possono dare luogo ad atti di manutenzione del PTCP le seguenti tipologie di aggiornamenti degli elaborati, a condizione di non incorrere nelle situazioni di contrasto o incoerenza elencate al precedente articolo I-7 comma 3, le quali richiedono comunque di procedere secondo la procedura ordinaria. Gli uffici competenti della provincia verificano se la modifica rientri in uno dei casi di seguito elencati e contemporaneamente verificano l'esistenza di tali condizioni:
 - a. il recepimento di disposizioni prescrittive derivanti da atti normativi o pianificatori nazionali o regionali;
 - b. il recepimento dei contenuti dei piani di settore di competenza della provincia;
 - c. la correzione di meri errori materiali, gli aggiornamenti delle cartografie a seguito di aggiornamento delle banche dati che costituiscono la base conoscitiva del PTCP;

- d. il recepimento di modifiche ai tracciati infrastrutturali a seguito dello sviluppo di maggiore dettaglio in sede di progettazione, ferma restando la coerenza con le indicazioni strategiche sull'infrastruttura contenute negli elaborati del PTCP, nonché l'approvazione di nuovi tracciati infrastrutturali con procedura di Conferenza di Servizi ex L.r. n. 9/2001, in coerenza con le finalità stesse della disciplina ai fini dell'efficacia acceleratoria - agli effetti urbanistici, autorizzativi ed espropriativi - dei relativi provvedimenti;
 - e. il recepimento di atti di maggiore definizione del progetto di rete ecologica e delle tutele paesaggistiche sviluppati nell'ambito della pianificazione comunale e di settore;
 - f. il recepimento delle integrazioni di maggiore dettaglio ai contenuti sulla componente geologica, idrogeologica e sismica, sviluppati dai comuni attraverso lo studio geologico quando questo ha raggiunto la compatibilità ai sensi dell'articolo 18 delle N.d.A. del PAI dell'Autorità di bacino del Fiume Po;
 - g. il recepimento di rettifiche, precisazioni e miglioramenti degli ambiti agricoli strategici che rientrino nelle fattispecie di cui all'articolo 15 comma 5 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., sulla base degli approfondimenti e criteri di cui all'articolo IV-3, commi 4 e 5.
2. Costituiscono correzioni e aggiornamenti coerenti con le strategie generali del PTCP, ai sensi del comma 11 dell'articolo 17 della L.R. 12/05 e s. m. e i., tutte le variazioni finalizzate:
 - a. alla correzione di errori materiali contenuti nella documentazione prodotta;
 - b. all'aggiornamento cartografico all'effettivo stato di fatto delle aree alla data di entrata in vigore del PTCP;
 - c. al recepimento delle determinazioni a maggior definizione operate dai Comuni nei PGT, da altro ente o dalla provincia stessa in strumenti a maggior dettaglio, condivise nell'ambito della procedura di valutazione di compatibilità.
 3. Le modifiche di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), sono recepite nei documenti del PTCP con determinazione dirigenziale.
 4. Rientrano tra le modifiche di cui al comma 2, lettera c), le determinazioni e le previsioni dei comuni nei PGT - non incidenti sulle strategie di piano - riguardanti l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente,.
 5. Almeno una volta all'anno gli aggiornamenti di cui al presente articolo vengono nel loro complesso recepiti negli elaborati del PTCP. I nuovi elaborati, integrati anche con le modifiche conseguenti ad eventuali varianti approvate durante l'anno ai sensi del precedente articolo I-7, vengono pubblicati e resi disponibili sul sito internet della provincia. La notizia della pubblicazione dei nuovi elaborati sul sito internet viene pubblicata sul BURL - Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. I-9. Conferenza di cui all'art. 16 comma 1 della L.r. n. 12/2005

1. La provincia mette a disposizione della Conferenza dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti gestori delle Aree regionali protette (di seguito denominata Conferenza) il personale e gli strumenti di supporto tecnico necessari per espletare le funzioni previste dall'art. 16 comma 1 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. In particolare la provincia collabora con la Conferenza ai fini di:
 - a. definire le specifiche per l'informatizzazione dei piani e le modalità organizzative per creare una rete di interscambio e aggiornamento dei dati territoriali e ambientali;
 - b. ottimizzare le risorse per la raccolta e l'aggiornamento sistematico delle conoscenze necessarie per redigere i PGT e il PTCP;
 - c. individuare gli indicatori territoriali e ambientali cui riferirsi per il monitoraggio dei PGT e del PTCP;
 - d. predisporre il piano di settore dei servizi di livello sovracomunale, e definire più in generale le modalità di coordinamento dei comuni sui servizi.

L'elenco precedente può essere integrato attraverso specifico accordo tra provincia e Conferenza.

2. La provincia organizza le banche dati ed i tavoli di confronto per la formazione e l'attuazione del PTCP secondo gli ambiti territoriali di area vasta eventualmente previsti dalla Conferenza nel proprio regolamento. A tale fine provvede in particolare mediante:
 - a. l'organizzazione per ambiti territoriali dei tavoli di confronto con i comuni per l'individuazione dei contenuti del PTCP;
 - b. il supporto alla formazione dei contenuti degli strumenti di pianificazione di area vasta, di iniziativa dei comuni appartenenti ad un ambito territoriale;
 - c. l'organizzazione delle banche dati territoriali e ambientali secondo la suddivisione in ambiti territoriali di area vasta;
 - d. l'organizzazione dei rapporti di monitoraggio in modo da consentire una lettura degli indicatori e delle informazioni secondo gli ambiti territoriali di area vasta.

Capo 2. Strumenti e modalità per l'attuazione del Piano

Art. I-10. Disposizioni attuative, definizioni ed efficacia

1. Le disposizioni contenute nella normativa del PTCP possono avere efficacia se espressamente individuate di orientamento, indirizzo, coordinamento, prevalenza e vincolo, come previsto dall'articolo 2 comma 4 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., e di seguito definito in maggiore dettaglio:
 - a. Orientamenti (O): sono disposizioni che fissano le linee generali per lo sviluppo dei contenuti della pianificazione provinciale e che sono di riferimento sugli aspetti sovracomunali anche per i piani comunali e di settore;
 - b. Indirizzi (I): sono disposizioni volte a fissare obiettivi per le attività di pianificazione comunale, e per la pianificazione di settore, che non escludono una discrezionalità interpretativa da parte dagli enti titolari dei piani nella specificazione ed integrazione delle previsioni e nell'applicazione dei contenuti alle specifiche realtà locali, comunque nell'ambito della coerenza con i principi, e gli obiettivi generali e specifici fissati dal PTCP;
 - c. Direttive (D): sono disposizioni di coordinamento che devono essere osservate dall'ente destinatario nella elaborazione e attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione di propria competenza. Le direttive non escludono la discrezionalità dell'ente destinatario, in considerazione del fatto che la direttiva ha carattere generale ed è prevalente e vincolante solo in riferimento all'attività complessivamente considerata e non ai singoli atti. L'interpretazione data e l'eventuale scostamento, ove esistano obiettive ragioni di interesse generale, devono essere motivati adeguatamente, e devono comunque essere idonei a perseguire i principi, gli obiettivi generali e specifici, e i relativi limiti di sostenibilità di cui all'articolo 13 comma 4, come fissati dal PTCP. Le motivazioni e la relativa adeguatezza costituiscono oggetto di valutazione ai fini della compatibilità di cui all'articolo 18 comma 1 della LR 12/2005 e ss.mm.ii.
 - d. Prescrizioni (P): sono disposizioni immediatamente prevalenti sugli strumenti di pianificazione comunale e di settore, e sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Esse sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati a partire dalla data di pubblicazione sul BURL dell'informativa sull'approvazione del piano, senza necessità di preventivo recepimento nei piani comunali o di settore. Le tipologie di disposizioni prevalenti e vincolanti sono definite dalla normativa nazionale e regionale.
2. Le disposizioni della presente normativa assumono i diversi gradi di efficacia previsti al comma 1 secondo quanto specificamente indicato nei diversi articoli o commi, ed indicato accanto al numero dell'articolo o del comma con le lettere O, I, D, P, rispettivamente per orientamenti, indirizzi, direttive, prescrizioni.
3. Gli strumenti di pianificazione comunale possono rettificare le delimitazioni areali e localizzative contenute nelle tavole del PTCP per farle coincidere con la realtà dei luoghi rilevabile alla scala di maggiore dettaglio. Tali rettifiche sono integrate, qualora necessario, negli elaborati del PTCP secondo la procedura di cui al precedente articolo I-8.

Art. I-11. Strumenti di attuazione

1. Il PTCP si attua attraverso i seguenti strumenti:
 - a. pianificatori e programmatori:
 - a1. PGT e altri strumenti urbanistici comunali;
 - a2. piani di settore di competenza della provincia;
 - a3. piani delle comunità montane;
 - a4. pianificazione e programmazione degli ambiti territoriali di area vasta, tra cui le azioni di coordinamento territoriale di cui all'articolo I-16 e I-17;
 - a5. progetti strategici di rilevanza provinciale e sovracomunale;
 - b. normativi e atti di indirizzo:
 - b1. la presente normativa di attuazione;
 - b2. i regolamenti e le linee guida di cui al successivo comma 2;
 - c. finanziari:
 - c1. il piano triennale provinciale delle opere pubbliche;
 - c2. i finanziamenti appositamente dedicati ai progetti strategici di cui all'articolo I-20;
 - c3. strumenti e modalità di perequazione territoriale;
 - c4. bandi e altre modalità di finanziamento di livello europeo, nazionale e regionale;
 - d. partecipativi:
 - d1. il forum permanente per la partecipazione dei cittadini e degli interessi organizzati;
 - d2. il sito internet della provincia, attraverso pagine interattive appositamente dedicate;
 - d3. la redazione dei rapporti periodici di monitoraggio sull'attuazione del PTCP;
 - d4. le fasi di consultazione previste dall'art 17 della LR 12/2005 e ss.mm.ii.;
 - d5. le fasi di consultazione previste nel percorso di valutazione ambientale strategica, come previste dall'art 4 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., e dai relativi criteri e linee guida attuativi;
 - e. di collaborazione interistituzionale:
 - e1. accordi di programma di cui all'articolo 15 della L 241/1990 e ss.mm.ii., e altri atti di programmazione negoziata di cui alla LR 2/2003 e altre norme nazionali e regionali;
 - e2. intese con enti di settore competenti ai sensi dell'articolo 57 del D.lgs 112/1998 e ss.mm.ii., e altre modalità negoziali definite dalla normativa nazionale e regionale;
 - e3. i tavoli di lavoro con i Comuni nell'ambito della Conferenza di cui all'art 16 comma 1 della LR 12/2005 e ss.mm.ii.;
 - e4. i tavoli di lavoro sugli aspetti sovracomunali di cui all'articolo I-14;
 - e5. i tavoli di lavoro con gli enti gestori dei parchi, delle aree protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000.
2. La Provincia con Decreto del Presidente o con Deliberazione Consiliare approva specifici regolamenti e linee guida di maggiore specificazione sui seguenti argomenti:
 - a. linee guida per la perequazione territoriale di cui all'articolo I-18;
 - b. modalità per l'assistenza tecnica sui temi territoriali ai comuni e alle associazioni di comuni di cui all'articolo I-22;
 - c. linee guida per valutare e regolare le interazioni tra aree sensibili e stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di cui all'articolo VII-6;

- d. linee guida per lo sviluppo dello studio di verifica della capacità di carico della viabilità a seguito della previsione di nuovi insediamenti, di cui all'articolo XI-4.

Art. I-12. Istruttoria e parere di compatibilità

1. Ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., l'istruttoria di compatibilità ha per oggetto l'accertamento dell'idoneità del Documento di Piano ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti. L'istruttoria si conclude con un parere di compatibilità, non compatibilità, o compatibilità condizionata al recepimento negli elaborati del PGT delle prescrizioni relative alle situazioni di incoerenza con le tipologie di disposizioni di cui ai punti c) d) dell'articolo I-10 comma 1. Il parere può altresì contenere prescrizioni di carattere orientativo in relazione alle tipologie di disposizioni di orientamento e indirizzo di cui ai punti a) b) dell'articolo I-10 comma 1.
2. La provincia esprime il parere di compatibilità sul Documento di Piano entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta di parere e degli elaborati, ai sensi dell'art. 13, commi da 5 a 7, della LR 12/2005 e ss.mm.ii. Trascorso inutilmente tale termine il parere si intende espresso favorevolmente. Il termine di 120 giorni può essere sospeso una sola volta dalla provincia, per richiesta di integrazioni alla documentazione, qualora questa sia carente rispetto all'elenco previsto al successivo comma 8, o comunque ritenuta non sufficientemente dettagliata al fine di valutare i contenuti strategici elencati all'articolo I-13, e i contenuti di cui all'articolo I-14 comma 3 qualora la proposta di Documento di Piano includa un insediamento con potenziali ricadute sovracomunali.
3. Nel caso di Programmi integrati di intervento il termine di cui al precedente comma 1 per l'espressione del parere di compatibilità è ridotto a 45 giorni, come previsto all'articolo 92 comma 8 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. Nel caso di Sportelli Unici per le Attività Produttive il termine è ridotto a 90 giorni, come previsto nel DPR 447/1998 e ss.mm.ii.
4. Durante lo svolgimento dell'istruttoria viene garantito il confronto con il comune interessato. Possono inoltre essere organizzati, su iniziativa della provincia, incontri con comuni confinanti o in diretta relazione funzionale, qualora emergano dalla documentazione o durante l'istruttoria temi con potenziali ricadute sovracomunali che necessitano di una valutazione allargata anche ai comuni contermini.
5. La provincia può tenere conto nell'istruttoria di compatibilità e nell'emissione del parere di rilievi e osservazioni presentati dai comuni confinanti durante la conferenza di valutazione ai fini della procedura di valutazione ambientale strategica precedente all'adozione del PGT.
6. Qualora la documentazione comprenda proposte di insediamenti con potenziali effetti sovracomunali si procede ad apposita intesa tra provincia e comune secondo la procedura descritta all'articolo I-15.
7. Sulle proposte di modifica al PTCP espressamente presentate dai comuni in sede di richiesta di parere di compatibilità la Provincia con Decreto del Presidente si esprime in via preliminare, nell'ambito dell'istruttoria di compatibilità stessa. Nel caso di parere favorevole viene attivata la procedura di variazione, secondo le casistiche di cui ai precedenti articoli I-7 e I-8. In tale caso il comune, ai sensi dell'art 13 comma 5 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., può richiedere la conclusione dell'istruttoria, oppure decidere di sospendere l'istruttoria fino alla definitiva approvazione della modifica al PTCP. Nel primo caso le parti del Documento di Piano connesse con la modifica al PTCP acquisiranno efficacia solo alla definitiva approvazione della modifica.
8. Ai fini della richiesta di parere di compatibilità è necessario allegare la seguente documentazione:
 - a. gli elaborati del Documento di Piano, ed in particolare:
 - a1. relazione illustrativa, contenente il capitolo che illustra le correlazioni tra pianificazione comunale e di area vasta, secondo i contenuti previsti all'articolo I-13 comma 5;
 - a2. normativa di attuazione, comprensiva di schema che evidenzia le corrispondenze con gli articoli della normativa del PTCP;
 - a3. tavola delle previsioni di piano in scala almeno 1:10.000, secondo quanto previsto all'articolo 8 c.2 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., e al punto 2.1.4 della DGR 8/1681 del 29 dicembre 2005;
 - a4. documentazione relativa alla VAS, ed in particolare: Rapporto Ambientale, Dichiarazione di Sintesi, Parere motivato, e Studio di incidenza nei casi in cui richiesto per legge;

- a5. ogni altro elaborato allegato al Documento di Piano o comunque ritenuto utile ai fini dell'istruttoria di compatibilità.
 - b. gli altri atti del PGT in vigore, o che siano stati adottati assieme al Documento di Piano, fermo restando che la valutazione della provincia riguarda unicamente i contenuti del Documento di Piano previsti dall'articolo 8 della LR 12/2005 e ss.mm.ii.;
 - c. studio geologico redatto secondo le indicazioni della LR 12/2005 e ss.mm.ii. e relativi criteri attuativi regionali;
 - d. la documentazione di cui all'articolo I-14 comma 6 in caso di proposte di insediamenti con potenziali effetti sovracomunali;
 - e. lo studio di approfondimento, qualora sia dovuto, per la verifica sul carico indotto dalle proposte insediative sulla viabilità e sul traffico di cui all'articolo XI-4;
 - f. la documentazione sugli aspetti paesaggistici prevista all'articolo II-4.
9. Qualora il comune unitamente al parere di compatibilità proceda a chiedere anche il riconoscimento di atto a maggiore definizione con valenza paesaggistica, di cui all'articolo 6 del PPR, la documentazione di cui al precedente comma 8 lettera f) deve essere estesa a comprendere anche agli ambiti urbani come previsto dal comma 3 dell'articolo II-4.
10. In sede di Conferenza di Valutazione per la valutazione ambientale strategica la provincia può esprimere osservazioni e suggerimenti preliminari, inerenti i temi ambientali e territoriali sovracomunali, sulla base della documentazione resa disponibile dal comune. Osservazioni e suggerimenti presentati dalla provincia costituiscono materiale istruttorio per la verifica di compatibilità ma non vincolano la provincia nella formulazione del parere sugli elaborati del piano adottato.

Art. I-13. Contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali

1. Il PGT recepisce le disposizioni contenute nel PTCP e ne attua gli obiettivi alla scala comunale. Gli strumenti urbanistici comunali devono essere adeguati ai contenuti del presente PTCP alla scadenza del Documento di Piano in vigore al momento di approvazione del PTCP.
2. Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera d) e articolo 15 comma 2 lettere f) g) della LR 12/2005 e ss.mm.ii., il Documento di Piano individua obiettivi, temi e progetti di rilevanza sovracomunale che comportino variante al PTCP, da portare all'attenzione della provincia in sede di richiesta di parere di compatibilità per gli ulteriori adempimenti previsti all'articolo I-12 comma 7.
3. Il PTCP, con riferimento all'articolo 15 comma 2 lett c) della LR 12/2005 e ss.mm.ii., definisce elementi qualitativi, sia orientativi che prevalenti, per la pianificazione comunale. Gli aspetti prevalenti riguardano in particolare le previsioni elencate all'articolo 18 comma 2 della LR 12/2005 e ss.mm.ii.
4. I contenuti minimi degli atti del PGT sono definiti negli articoli da 7 a 14 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., e sono articolati in maggiore dettaglio dalle linee guida attuative della norma. Il PTCP, ai sensi dell'articolo 15 comma 2 lettera c) della LR 12/2005 e ss.mm.ii., definisce i contenuti minimi sugli aspetti sovracomunali da prevedere negli atti del PGT. Tali contenuti sono specificati negli articoli che compongono il Titolo II e successivi della presente normativa. La tabella riportata nell'Appendice 1 delle presenti Norme definisce gli aspetti sovracomunali considerati prioritari ai fini dell'istruttoria e del parere di compatibilità.
5. Il Documento di Piano illustra in apposito capitolo, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera f) e dell'articolo 10bis commi 3 e 4 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., gli elementi di raccordo tra le scelte di pianificazione comunale e le indicazioni della pianificazione territoriale e di area vasta, e le modalità con cui sono stati recepiti e attuati gli obiettivi e le disposizioni del PTCP, del PTR e degli altri eventuali piani territoriali e di settore che contengono aspetti di rilevanza sovracomunale che interessino il territorio comunale. Nell'apposito capitolo del Documento di Piano vengono in particolare sviluppati i seguenti argomenti:
 - a. le modalità previste per il recepimento delle prescrizioni e per l'attuazione degli obiettivi del PTCP;
 - b. le modalità previste al fine di porre in relazione le scelte strategiche della pianificazione comunale con il contesto di riferimento di area vasta, anche con riferimento agli ambiti territoriali di area vasta di cui all'articolo I-16;

- c. gli elementi di coerenza e incoerenza con gli strumenti di pianificazione degli altri comuni, con particolare riferimento a quelli confinanti o in diretto rapporto funzionale;
- d. le modalità con cui sono trattati nel PGT gli aspetti prioritari di cui al precedente comma 4;
- e. gli eventuali argomenti di competenza del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole quando questi possano avere effetti su aspetti di rilevanza sovracomunale;
- f. gli strumenti previsti per garantire la coerenza degli altri atti del PGT e dei piani e progetti attuativi con gli obiettivi e le strategie definiti nel Documento di Piano;
- g. le informazioni, dati e strategie sul contenimento del consumo di suolo, e sul bilancio energetico e delle altre risorse non rinnovabili, come da indicazioni contenute nel Capo 8 del Titolo II e nel Titolo V;
- h. eventuali indicazioni su obiettivi, indicazioni o progetti di rilevanza sovracomunale da portare all'attenzione della pianificazione provinciale, di area vasta o degli ambiti territoriali.

Art. I-14. Interventi con potenziale rilevanza sovracomunale

1. Le proposte insediative con potenziali ricadute sovracomunali devono essere soggette ad intesa con la provincia in sede di istruttoria di compatibilità sul Documento di Piano, sentiti i comuni interessati confinanti o in diretta relazione funzionale. Non rientrano in questa casistica gli insediamenti la cui procedura di approvazione e autorizzazione viene regolata da specifica norma nazionale o regionale.
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della LR 12/05 assumono rilievo sovracomunale gli insediamenti e le previsioni che interferiscono con obiettivi di assetto e tutela del territorio connessi a interessi che riguardano l'intero territorio provinciale o comunque quello di più comuni.

La dimensione sovracomunale di insediamenti e previsioni di cui al precedente comma 1 è valutata in via prioritaria rispetto ai seguenti elementi qualitativi e quantitativi:

- entità degli impatti previsti su aspetti sociali, economici;
- dimensione dei bacini d'utenza e uso del suolo per i servizi e le funzioni commerciali;
- dimensione in termini di addetti, mercato di riferimento del prodotto e uso del suolo per le funzioni produttive;
- dimensione in termini di capacità ricettiva e uso del suolo per le funzioni ricettive, terziarie direzionali;
- interferenze con lo schema di accessibilità alla rete viaria e al trasporto pubblico in rapporto alle caratteristiche degli insediamenti e dei flussi veicolari e di utenza esistenti e previsti, ed opere di adeguamento previste;
- coerenza con contenuti della programmazione e pianificazione provinciale e dei comuni potenzialmente interessati dagli effetti delle azioni di piano;
- consumo di suolo ai sensi del Titolo V;
- qualificazioni espressamente sovracomunali o prevalenti ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni del presente piano;
- localizzazione contigua o prossima al confine amministrativo di competenza;
- localizzazione esterna al tessuto urbano consolidato, ed è da questo discontinuo con potenziali effetti sulla frammentazione del tessuto agricolo o degli ecosistemi naturali;
- localizzazione lungo una delle conurbazioni lineari esistenti individuate nella Tavola 2.3; o può potenzialmente contribuire alla creazione di una conurbazione lineare lungo gli altri assi stradali della rete viabilistica individuati nella Tavola 1;
- presenta accessi o interazioni dirette con i flussi di traffico delle strade della rete viabilistica di livello regionale individuate alla Tavola 1;
- presenta interazioni dirette con elementi di pregio storico, architettonico e naturalistico individuati nel PTR o nel PTCP, o contribuisce a ridurre la sezione di uno dei varchi naturalistici lungo i corridoi della rete ecologica;

- è situato in prossimità del confine comunale, in contiguità o relazione funzionale con insediamenti residenziali o ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, verde pubblico, ecc.) esistenti o programmati nel comune confinante;
 - include previsioni residenziali, in trasformazione di aree dismesse o già urbanizzate, che complessivamente prevedano un numero di abitanti insediabili superiore contemporaneamente ad entrambe le seguenti soglie:
 - 5% della popolazione residente nel comune;
 - 500 nuovi abitanti;
 - l'insediamento prevede aree a parcheggio o di manovra per veicoli, sia autovetture che mezzi pesanti, con superficie complessiva di parcheggio e manovra, escluse le sistemazioni a verde, superiore a:
 - 5.000 mq nei comuni inferiori a 5.000 abitanti;
 - 10.000 mq nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
3. Gli insediamenti puntuali con potenziale rilevanza sovracomunale sono di seguito elencati in via orientativa:
- infrastrutture di servizio e mobilità che interessano più comuni;
 - centri congressi e funzioni annesse;
 - ospedali e centri di assistenza medica;
 - interventi terziari, direzionali ricreativi con superficie territoriale superiore a 1 ettaro;
 - attrezzature sportive e servizi che servono più comuni o che ospitano eventi di rilievo provinciale, regionale o nazionale;
 - centri direzionali ed estesi insediamenti terziari;
 - grandi strutture di vendita, e altre medie strutture di vendita quando il bacino di attrazione previsto sia prevalentemente localizzato nel territorio dei comuni esterni
 - ambiti produttivi sovracomunali;
 - ambiti produttivi ecologicamente attrezzati di cui all'articolo VII-3.
4. Gli ambiti produttivi sovracomunali sono così individuati:
- superficie territoriale superiore ai 3 ettari (se interno al tessuto consolidato a 1 ettaro);
 - presenza di attività a rischio di incidente rilevante;
 - significativa presenza di attività logistiche anche di una sola ditta con una superficie territoriale superiore a 1 ettaro;
 - presenza di accordi perequativi.
5. Interventi di carattere sovracomunale (esclusi quelli residenziali) e che interessano 2 o più comuni, potranno essere previsti esclusivamente tramite procedure di accordi di programma, accordi di pianificazione o piani associati di cui all'art. 7 comma 3 bis della l.r.12/2005.

Tali strumenti dovranno prevedere specifiche modalità di perequazione territoriale, al fine di ripartire equamente tra tutti i comuni coinvolti i vantaggi e gli oneri connessi alle scelte della trasformazione urbanistica. Potranno altresì prevedere il superamento della soglia di consumo di suolo comunale individuata nel PTCP, ferma restando la verifica del rispetto della soglia di consumo di suolo complessiva nei comuni coinvolti.

Gli interventi dovranno comunque essere finalizzati alla qualificazione del sistema produttivo provinciale, con particolare riferimento al miglioramento dell'assetto urbanistico, dell'accessibilità, delle dotazioni infrastrutturali ed ecologiche e di sostenibilità ambientale, ed essere contigui al territorio urbanizzato con caratteristiche funzionali analoghe.

6. Ai fini del tavolo di confronto di cui al precedente comma 1 il comune produce uno studio di approfondimento sugli aspetti sovracomunali che avrà i seguenti contenuti, eventualmente integrati e meglio specificati con richiesta della provincia per meglio tenere conto dei casi specifici:
 - a. quadro conoscitivo esteso all'area vasta di riferimento per le ricadute degli insediamenti proposti;
 - b. funzioni previste e relativi dimensionamenti massimi;
 - c. dimensione dei bacini di utenza e della domanda potenziale, aspetti sociali, economici, territoriali e ambientali relativi agli impatti previsti;
 - d. stima qualitativa, e quantitativa dove necessario, degli effetti indotti sui territori dei comuni interessati, ed individuazione delle situazioni di potenziale criticità;
 - e. eventuali proposte mitigative e compensative per gli impatti previsti, comprese tipologie costruttive e mezzi di trasporto eco-sostenibili;
 - f. coerenza con contenuti della pianificazione provinciale e dei comuni interessati;

Art. I-15. Concertazione sugli interventi di rilevanza sovracomunale

1. Nel caso che il Documento di Piano o altro atto di pianificazione o programmazione da sottoporre a parere di compatibilità provinciale contenga almeno un insediamento con potenziali ricadute sovracomunali, secondo le casistiche dell'articolo I-14 comma 2, la provincia individua i comuni confinanti, o in relazione funzionale, che siano direttamente coinvolti dalle ricadute degli interventi di rilevanza sovracomunale, e ne promuove il coinvolgimento in apposito percorso di confronto.
2. La proposta di Documento di Piano corredata con lo studio di cui all'articolo I-14 comma 6 viene messa a disposizione dei comuni confinanti, o in relazione funzionale, i quali possono inviare entro il termine massimo inderogabile di 30 giorni osservazioni alla provincia e al comune proponente.
3. Nei casi in cui non risultino osservazioni significative da parte dei comuni entro i 30 giorni di cui al comma 2, la provincia procede all'espressione del parere di competenza, previa stipula di intesa tra provincia e comune proponente nella quale possono essere incluse prescrizioni sugli effetti sovracomunali rilevati.
4. Nei casi diversi da quelli al comma 3 la provincia provvede a convocare apposita conferenza per il confronto con i comuni che hanno presentato osservazioni, e con gli altri comuni che ritenga siano direttamente coinvolti dalle ricadute delle previsioni di piano. Il tavolo di confronto ha valore consultivo. Gli esiti del tavolo contribuiscono alla formazione del parere che la provincia emette comunque, anche in assenza di indicazioni univoche da parte dei comuni convocati alla Conferenza, al termine dell'istruttoria di compatibilità, previa stipula di intesa tra provincia e comune proponente.
5. Ai sensi dell'articolo 13 comma 5 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., nel caso l'intervento sia potenzialmente incisivo su aspetti che richiedano variante del PTCP, come regolata da art I-7, l'intervento viene stralciato dall'istruttoria di compatibilità, ed il comune proponente ha facoltà di chiedere di continuare, successivamente all'emissione del parere da parte della provincia, la conferenza per il confronto con i comuni e la provincia per gli approfondimenti necessari. Gli eventuali accordi presi nell'ambito della conferenza successivamente all'espressione del parere provinciale potranno essere formalizzati tra i partecipanti secondo le procedure negoziali previste dalla normativa nazionale e regionale.

Art. I-16. Ambiti territoriali di area vasta

1. La provincia individua in prima istanza, secondo la mappa riportata all'Appendice 2 della presente normativa, i sette ambiti territoriali di area vasta di riferimento per l'attivazione di azioni di coordinamento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 comma 7bis della LR 12/2005 e ss.mm.ii.
2. L'articolazione degli ambiti può essere modificata in collaborazione con la Conferenza di cui al precedente articolo I-9, a seguito di richiesta di uno o più comuni interessati. Gli ambiti si possono in parte sovrapporre nel caso che uno o più comuni decidano di partecipare ai lavori di due ambiti confinanti. Di norma, ove non sia diversamente disposto, gli ambiti territoriali di area vasta coincidono con le zone omogenee di cui all'articolo 1 comma 57 della L 56/2014 e ss.mm.ii.

3. L'azione di coordinamento locale può essere promossa dalla provincia, dagli enti gestori delle aree regionali protette, dalle comunità montane o di almeno tre comuni che rappresentino complessivamente almeno i due terzi della superficie o della popolazione dell'ambito territoriale.
4. Nel rispetto del quadro di principi, obiettivi generali e specifici, e azioni previste, il PTCP può essere integrato o aggiornato, per ciascun ambito territoriale di area vasta, attraverso lo sviluppo di azioni di coordinamento territoriale che siano finalizzate a:
 - a. definire le strategie per favorire la competitività dell'ambito territoriale, attraverso azioni coordinate di promozione (marketing) territoriale, anche al fine di reperire fondi europei, nazionali e regionali;
 - b. definire le linee d'indirizzo per lo sviluppo insediativo, il contenimento del consumo di suolo e il dimensionamento insediativo tra i comuni appartenenti all'ambito territoriale;
 - c. dettagliare le tutele e ottimizzare l'uso delle risorse ambientali e territoriali non rinnovabili;
 - d. localizzare i principali poli insediativi di rilevanza provinciale e sovracomunale, produttivi e commerciali;
 - e. definire le linee di indirizzo per ottimizzare alla scala vasta il sistema dei servizi sovracomunali;
 - f. dettagliare alla scala locale il quadro degli interventi infrastrutturali e delle tutele ambientali e paesaggistiche;
 - g. sviluppo dei programmi di azione paesaggistica per la fruizione del territorio di cui all'articolo II-47;
 - h. definire le linee d'azione per l'attuazione della rete ecologica e la tutela della continuità degli spazi aperti di interesse sovracomunale;
 - i. definire progetti e azioni per il recupero degli ambiti e aree di degrado individuati dal PTCP.
5. Le azioni di coordinamento territoriale possono comportare come esito la formulazione di:
 - a. protocolli d'intesa che impegnano gli enti sottoscrittori nello sviluppo di studi di approfondimento, o a collaborare in tavoli di coordinamento interistituzionali su specifiche tematiche;
 - b. piani territoriali d'ambito che a tutti gli effetti integrano e completano i contenuti del PTCP come definito all'articolo I-17;
 - c. documenti di orientamento che definiscono le strategie dei comuni che appartengono all'ambito, da sviluppare in attesa del completamento del piano territoriale d'ambito o di sue varianti, e da condividere mediante protocolli d'intesa;
 - d. accordi di pianificazione, accordi di programma o altri strumenti di programmazione negoziata previsti dalla normativa nazionale e regionale, per dare attuazione ad azioni o interventi attuativi del PTCP.

Art. I-17. Piano territoriale d'ambito

1. I comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale di area vasta possono prevedere contenuti integrativi a quelli del PTCP attraverso lo sviluppo di un piano territoriale d'ambito da avviare con specifico protocollo d'intesa tra provincia e comuni interessati, e che viene approvato secondo le modalità di variazione del PTCP di cui all'articolo I-7. I comuni che aderiscono al piano territoriale d'ambito devono rappresentare almeno il 70% sia della superficie territoriale che della popolazione dell'ambito.
2. La provincia fornisce il supporto tecnico necessario allo sviluppo degli elaborati del piano territoriale d'ambito attraverso modalità da definire in maggiore dettaglio nell'ambito del protocollo d'intesa con il quale viene dato avvio al lavoro.
3. Al piano territoriale d'ambito, qualora comporti la variazione del PTCP o degli atti del PGT, si applicano le disposizioni relative alla Valutazione Ambientale Strategica definite dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dai connessi indirizzi regionali.
4. Attraverso le forme di associazionismo previste dalla legge, più comuni possono, anche avvalendosi della provincia mediante specifica convenzione, sviluppare la pianificazione complessiva e coordinata del proprio territorio ai sensi dell'art 13 c.4 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. o la pianificazione dei servizi ai sensi dell'art 9 c.6 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. La convenzione definisce termini e modalità per l'applicazione degli strumenti di perequazione territoriale di cui all'art I-18, ai sensi dell'art 15 c.2 lett h) della LR 12/2005 e ss.mm.ii.

5. La pianificazione complessiva e coordinata del territorio di più comuni contigui può, qualora sia definito nella relativa convenzione, assumere il valore di piano associato, il quale, ai sensi dell'art. 7 c.3bis della LR 12/2005 e ss.mm.ii., sostituisce gli atti dei PGT dei comuni partecipanti.

Art. I-18. Strumenti per la perequazione territoriale

1. La provincia, ai sensi di quanto previsto all'articolo 15 comma 2 lettera h e comma 7bis, nonché all'articolo 44 comma 19 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., promuove l'adozione di forme di perequazione territoriale finalizzate al raggiungimento di più generali condizioni di sostenibilità ambientale, territoriale e socio-economica, nonché di un'equa distribuzione tra i comuni interessati dei vantaggi e svantaggi connessi con la programmazione e realizzazione di insediamenti e infrastrutture che presentino rilevanti effetti sovracomunali.
2. Le perequazione territoriale si basa su percorsi di libera e leale cooperazione negoziale tra enti, con il coordinamento della provincia che ne garantisce la coerenza con i principi e gli obiettivi generali e specifici del PTCP. Essa può dare luogo, previa stipula di accordi ai sensi di legge, a modifiche di piani e progetti, che devono, in ogni caso, conseguire un risultato complessivamente migliorativo da un punto di vista di inserimento ambientale, territoriale e socioeconomico rispetto alla situazione esistente.
3. A supporto dei percorsi di cooperazione negoziale la provincia può prevedere forme compensative e finanziarie tra le amministrazioni interessate anche attraverso la compartecipazione dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e dai contributi di costruzione. I proventi possono essere unicamente destinati alla realizzazione di opere o di servizi di pubblica utilità, per compensare, anche parzialmente ma comunque in modo significativo e non irrisorio, le esternalità collegate con le previsioni insediative e infrastrutturali di cui al comma 1.
4. La perequazione territoriale costituisce lo strumento negoziale attraverso il quale la Provincia, i Comuni e gli altri Enti interessati definiscono un'equilibrata distribuzione dei vantaggi e dei sacrifici connessi a fenomeni urbanizzativi, infrastrutturali ed insediativi, in modo da evitare che, per conseguire risorse economiche, si diffondano operazioni comportanti consistente consumo di suolo e di risorse ambientali. La perequazione territoriale deve rispettare le condizioni di sostenibilità e puntare alla realizzazione di obiettivi ambientali quali l'attuazione della Rete verde Provinciale. La Provincia incentiva l'utilizzazione della perequazione territoriale attraverso la promozione di accordi fra i Comuni quali condizione, ad esempio, per espansioni insediative rilevanti o per il potenziamento della rete infrastrutturale provinciale.
5. La Provincia con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 67 del 22/12/2022 ha approvato i Criteri per la perequazione territoriale per insediamenti logistici.
6. I Comuni che intendano unitamente alla Provincia di Pavia adottare forme di perequazione territoriale potranno, tramite l'attivazione di protocollo d'intesa, Accordi di Programma, Convenzioni e Consorzi, così come definiti dalla legislazione vigente, in particolare dal D.Lgs. 267/2000 ed alla più recente L.R. 19/2019, definire:
 - gli assetti urbanistici delle aree oggetto direttamente o indirettamente dei progetti di interesse;
 - le modalità di ripartizione degli oneri/benefici;
 - le esigenze e le modalità per l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture;
 - le regole e gli interventi per la realizzazione di aree debitamente attrezzate al fine di garantire qualità ambientale ed ecologica delle trasformazioni e delle relative infrastrutture;
 - la costituzione, da parte della Provincia e dei Comuni interessati, di un fondo di compensazione e mitigazione per la realizzazione delle azioni di sviluppo territoriale di interesse sovracomunale. Il fondo deve essere costituito attingendo dagli oneri di urbanizzazione, dalle entrate fiscali, da oneri aggiuntivi previsti a compensazione e mitigazione relative agli sviluppi territoriali implementati all'interno delle nuove aree di trasformazione.

A titolo meramente indicativo, esemplificativo e non esaustivo, si riportano in sintesi le definizioni degli strumenti amministrativi/giuridici citati:

- Protocollo d'intesa: forma di accordo che identifica gli impegni e le responsabilità dei soggetti proponenti e può essere promosso da soggetti pubblici e privati; esso è soggetto a deliberazione degli organi collegiali di governo e può rinviare a modalità operative tramite gli strumenti attuativi;

- Accordo di Programma: previsto dall'articolo 34 del D.Lgs. 167/2000, mira ad assicurare un'azione integrata e coordinata di diversi soggetti pubblici e privati e a determinare tempi, modalità, finanziamenti ed altri connessi adempimenti; esso è promosso dall'Ente interessato e se adottato con Decreto del Presidente regionale, ha valore di Variante ai piani generali e di settore comunali e provinciali;
- Convenzione: come prevista dall'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, mira ad assicurare lo svolgimento in modo coordinato di determinati servizi e funzioni tra diversi soggetti pubblici e privati e a stabilire finalità, durata, forme di consultazione dei soggetti contraenti, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie. Il rapporto di convenzione è soggetto alla preventiva istituzione di un disciplinare – tipo.
- Consorzio: come previsto dall'articolo 31 del D.Lgs. 267/2000, mira ad assicurare la gestione associata di determinati servizi o funzioni attraverso l'approvazione di una convenzione a maggioranza assoluta dei componenti, unitamente allo statuto del Consorzio; in particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, ai soggetti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio.
- Accordi di pianificazione.

Art. I-19. Raccordo con la pianificazione di settore provinciale

1. I piani di settore redatti dalla provincia sono coerenti sugli aspetti territoriali con i principi, gli obiettivi generali e specifici, e i contenuti del PTCP e perseguono per quanto di competenza il contenimento del consumo di suolo e delle altre risorse essenziali individuate dal PTCP, nonché le priorità di cui al precedente articolo I-13 comma 4. I piani di settore possono integrare gli obiettivi specifici e le azioni del PTCP in relazione alle proprie competenze, e tali integrazioni sono recepite negli elaborati del PTCP, qualora necessario secondo le procedure di cui agli articoli I-7 e I-8.
2. La provincia si dota di appositi strumenti di coordinamento interni al fine di garantire la coerenza tra PTCP e piani di settore di competenza, ed in particolare:
 - a. un tavolo tecnico di coordinamento intersettoriale ed interdisciplinare permanente interno per verificare e raccordare i contenuti dei piani;
 - b. strumentazione hardware e applicativi software volti a valutare in sede di elaborazione dei piani le ricadute ambientali e territoriali e gli effetti reciproci tra gli aspetti settoriali dei diversi piani;
 - c. un sistema condiviso di banche dati su aspetti territoriali, ambientali e settoriali, arricchito e aggiornato dai singoli settori, in occasione di aggiornamento dei piani, secondo le rispettive competenze;
 - d. un sistema di monitoraggio che arrivi gradualmente a coprire tutti i piani della provincia, e che permetta in modo coordinato di produrre rapporti periodici che presentino lo stato complessivo di attuazione della pianificazione provinciale, e di evoluzione delle componenti territoriali ed ambientali;
 - e. un percorso metodologico condiviso ed un sistema di strumenti di supporto per gli adempimenti relativi alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione d'incidenza ambientale.
3. I seguenti atti sono piani di settore volti all'approfondimento ed attuazione del PTCP:
 - a. il Piano di indirizzo forestale;
 - b. il Piano dei servizi sovracomunali di supporto alla Conferenza di cui all'art 16 comma 1 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., e all'articolo VI-4 comma 1;
 - c. il Programma energetico provinciale, come previsto all'articolo II-54, comma 1;
 - d. il Programma di coordinamento degli orari, come specificato all'articolo II-56 comma 3. lettera e).
4. Gli altri piani di settore di competenza della provincia, o affidati in gestione, nei quali vengono approfonditi alcuni degli aspetti del PTCP sono:
 - a. Piano provinciale di gestione dei rifiuti;
 - b. Piano delle attività estrattive;
 - c. Piano ittico provinciale;
 - d. Piano del traffico e della viabilità extraurbana;

- e. Piano strategico della mobilità ciclistica;
- f. Piano provinciale del commercio;
- g. Programma di sviluppo del Sistema turistico Po di Lombardia.

Art. I-20. Progetti strategici

1. I progetti strategici sono singole azioni di progettazione o programmazione, di rilevanza sovracomunale, che la provincia considera di importanza strategica al fine di dare attuazione agli obiettivi generali e specifici del PTCP. I progetti strategici possono essere proposti in ogni momento alla provincia dai comuni, dalle comunità montane, dagli enti gestori delle aree protette. La provincia si impegna a promuovere i progetti prioritari presso le istituzioni sovraprovinciali al fine di reperire finanziamenti europei, nazionali o regionali per la loro attuazione.
2. Con apposito bando inviato ai comuni la provincia può annualmente prevedere il cofinanziamento di attività di studio e di progettazione volte a promuovere nuovi progetti strategici e attuare quelli elencati nel PTCP. Nei bandi sarà assegnata priorità alle proposte avanzate da gruppi di almeno tre comuni allo scopo associati.
3. Per l'attuazione dei progetti strategici possono essere utilizzate modalità e strumenti di perequazione territoriale di cui all'articolo I-18.
4. In via prioritaria, ma non esaustiva, le proposte per i progetti strategici possono riguardare le seguenti tipologie di iniziative, ferma restando la necessaria valenza sovracomunale delle proposte:
 - a. progetti strategici ai fini della promozione turistica, con priorità a quelli da inserire negli aggiornamenti periodici del Sistema turistico Po di Lombardia;
 - b. progetti individuati in percorsi di Agenda 21 o nell'ambito dei Piani d'azione per l'energia sostenibile (PAES) sviluppati dai comuni appartenenti ad un ambito territoriale di area vasta;
 - c. progetti per la valorizzazione del capitale territoriale e per l'attivazione di servizi di supporto alle attività produttive industriali e artigianali;
 - d. progetti per l'individuazione di aree produttive sovracomunali attraverso sperimentazione di modalità di perequazione territoriale e di criteri qualitativi per le aree produttive ecologicamente attrezzate;
 - e. progetti volti a individuare il sito per lo smaltimento dell'amianto presente sul territorio della provincia e volti a bonificare dall'amianto ancora presente nel patrimonio edilizio esistente;
 - f. progetti volti alla realizzazione di centri logistici intermodali ferro-gomma collegati alla rete ferroviaria primario o secondaria;
 - g. interventi per la difesa idrogeologica secondo le indicazioni fornite dalla programmazione regionale e dal Piano di assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino del Fiume Po;
 - h. progetti che promuovono la diffusione sul territorio di pratiche di gestione multifunzionale delle aziende agricole, con servizi di tutela ambientale e territoriale, cascate didattiche, ricettivo sostenibile, e altri in aggiunta a quelle tradizionali di produzione agricola alimentare;
 - i. progetti per la reintroduzione e il rafforzamento degli elementi che caratterizzano il paesaggio rurale tradizionale, e per il recupero di edifici e manufatti rurali tradizionali;
 - j. progetto per l'attuazione di parti della rete ecologica regionale, in conformità con le indicazioni fornite da tavole e normativa del PTCP;
 - k. progetti per il recupero di ambiti e aree degradate, per la ricomposizione di quelli compromessi, e per la prevenzione delle situazioni a rischio di compromissione.
5. Entro un anno dall'entrata in vigore del PTCP la provincia individua un primo elenco di progetti prioritari, che può successivamente essere modificato ed integrato anche sulla base delle proposte pervenute dai soggetti di cui al comma 1.

Art. I-21. Monitoraggio del Piano

1. Il programma di monitoraggio del PTCP si occupa degli aspetti ambientali e territoriali sovracomunali, compresi quelli evidenziati all'articolo I-13 comma 4, in relazione a:
 - a. evoluzione dello stato del territorio e dell'ambiente;
 - b. grado di attuazione e di efficacia delle strategie, degli obiettivi e dei contenuti del PTCP;
 - c. bilancio del consumo di suolo, delle risorse non rinnovabili e dei consumi energetici;
 - d. coerenza della pianificazione comunale con le strategie ambientali di area vasta.
2. Il programma di monitoraggio è basato, in via principale anche se non esclusiva, su un sistema sintetico di indicatori di stato e di risposta, finalizzati rispettivamente a controllare l'evoluzione delle principali tematiche territoriali e ambientali e a verificare l'efficacia attuativa delle strategie e degli obiettivi del PTCP. Gli indicatori sono preferenzialmente collegati con le priorità, i criteri e gli indicatori definiti al precedente articolo I-13 comma 4, e con i criteri per la definizione della rilevanza sovracomunale delle proposte insediative di cui all'articolo I-14 comma 2.
3. I risultati dell'attività di monitoraggio vengono periodicamente, con cadenza orientativa biennale, riportati e pubblicizzati attraverso la redazione di un rapporto di monitoraggio del PTCP.
4. Il forum pubblico di consultazione permanente per l'attuazione del piano, previsto all'articolo I-6 comma 4, formula le proprie proposte per la variazione del PTCP sulla base dei risultati che emergono dai rapporti di monitoraggio.
5. I risultati del monitoraggio costituiscono base informativa per la redazione delle prime proposte strategiche nell'ambito del documento di avvio del procedimento delle varianti del PTCP, e per gli aspetti sovracomunali da includere nel Documento di avvio del procedimento del PGT di cui all'articolo I-13 comma 5.
6. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. la provincia fornisce assistenza tecnica alla Conferenza di cui al precedente articolo I-9 al fine di ottimizzare tra i diversi enti l'organizzazione per l'acquisizione e la gestione del sistema delle conoscenze e degli indicatori sul monitoraggio.

Art. I-22. Sportello di supporto a comuni e associazioni di comuni

1. Ai sensi dell'art. 19 comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. la provincia istituisce apposito sportello di supporto ai comuni che assicura la necessaria assistenza tecnica sui temi territoriali ai comuni e alle comunità montane che ne facciano richiesta, con priorità alle attività che vengono esercitate in forma associata tra più comuni.
2. Con cadenza orientativa annuale la provincia raccoglie attraverso apposito bando rivolto ai comuni le richieste di assistenza tecnica che riguardano le competenze territoriali che le norme nazionali e regionali assegnano agli enti locali, ne valuta la pertinenza e provvede ad organizzare le attività conseguenti in funzione delle risorse disponibili, anche a seguito di finanziamenti regionali o nazionali, dando priorità alle richieste ritenute pertinenti che riguardano un'associazione tra tre o più comuni, con popolazione complessiva di almeno 10.000 abitanti, dove almeno due dei comuni partecipanti abbiano una popolazione residente inferiore a 2.000 abitanti. Le attività da svolgere potranno riguardare in via orientativa le seguenti tipologie generali, da dettagliare annualmente con atto specifico della Provincia:
 - a. seminari formativi ed informativi su aspetti territoriali di competenza degli enti locali;
 - b. supporto alla creazione e sviluppo nei comuni, soprattutto quelli di piccole dimensioni, di sistemi informativi territoriali integrati con la rete provinciale di cui al successivo articolo I-23;
 - c. assistenza tecnica alla formazione di Documento di Piano in forma associata tra tre o più comuni;
 - d. creazione di banche dati coordinate sui servizi e assistenza tecnica alla formazione del Piano dei servizi in forma associata tra tre o più comuni;
 - e. assistenza tecnica nei fini dei percorsi di valutazione ambientale strategica sugli strumenti di pianificazione comunale;
 - f. sviluppo e aggiornamento di cartografie di base da utilizzare per la pianificazione comunale.

3. La provincia individua nel bilancio apposito fondo da destinare alle attività di assistenza ai comuni di cui al presente articolo. Il fondo può essere alimentato con risorse proprie della provincia e dei comuni, con finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, o provenienti dalla perequazione territoriale di cui all'articolo I-18.
4. Una quota delle risorse annuali disponibili per le attività dello sportello di supporto ai comuni saranno dedicate specificamente all'assistenza ai comuni per lo sviluppo e l'attuazione dei piani territoriali di ambito, anche attraverso la creazione di uffici di pianificazione decentrati.

Art. I-23. Sistema Informativo Territoriale

1. La provincia promuove la creazione di una rete tra i sistemi informativi territoriali dei comuni e della provincia, strutturata in modo da permettere la condivisione e la gestione dei dati territoriali necessari alla formazione del PTCP, dei PGT e degli altri strumenti di pianificazione che trattano temi territoriali di rilevanza sovracomunale.
2. Ai fini della creazione della rete la provincia mette a disposizione le competenze tecniche specialistiche presenti nei propri uffici, ed i comuni provvedono ad aggiornare le banche dati di propria competenza, in occasione dello sviluppo di varianti al PGT.
3. Le banche dati che fanno parte della rete tra sistemi informativi territoriali costituiscono riferimento per lo sviluppo dei documenti necessari per le attività di valutazione ambientale strategica e di attuazione dei programmi di monitoraggio dei piani dei PGT.
4. Le banche dati che fanno parte della rete tra sistemi informativi territoriali vengono organizzate anche secondo l'articolazione in ambiti territoriali di area vasta di cui all'articolo I-16, al fine di favorire la formazione e attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione degli ambiti territoriali di cui all'articolo I-17.
5. In apposita voce del bilancio annuale della provincia vengono definite le risorse da dedicare alle funzioni previste nel presente articolo.

TITOLO II. SISTEMA AMBIENTE E PAESAGGIO

Capo 1. Norme generali per la tutela e la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali

Art. II-1. Articolazione della disciplina paesistica

1. Le disposizioni di cui al presente CAPO sono articolate come segue:
 - a. norme generali;
 - b. indirizzi di tutela, riferiti agli "Ambiti Unitari" o "Unità di Paesaggio" ed agli "Elementi costitutivi del paesaggio" di cui al successivo Capo 2;
 - c. norme prescrittive ai sensi dell'art. 18 comma 2 LR 12/2005, riferite agli ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza provinciale soggetti a specifiche disposizioni di tutela, di cui al successivo Capo 3.

2. Gli indirizzi di tutela sono diretti principalmente agli Enti locali per orientarne, nell'ambito della propria attività pianificatoria sia di carattere territoriale che settoriale, le scelte a specifica valenza paesaggistica.

La discrezionalità nell'applicazione degli indirizzi dovrà essere limitata alla necessità di integrarne e contestualizzarne i contenuti rendendoli coerenti con le diverse realtà territoriali, nel rispetto degli obiettivi generali e specifici del PTCP.

In assenza di norme più specifiche o di strumenti di maggior dettaglio paesistico secondo quanto previsto all'art. 6 del Piano Paesaggistico Regionale, gli indirizzi di tutela costituiscono il riferimento di base per la valutazione dell'impatto paesistico delle trasformazioni territoriali e più in generale per la determinazione della sensibilità dei luoghi ai fini dell'"Esame paesistico dei progetti" di cui al successivo articolo II-5.

3. Le norme prescrittive hanno carattere immediatamente prevalente sugli strumenti di pianificazione comunale e di settore, e sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Esse sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati a partire dalla data di pubblicazione sul BURL dell'informativa sull'approvazione del Piano, senza necessità di preventivo recepimento nei piani comunali o di settore.

A far tempo dalla data di adozione del PTCP da parte dell'Assemblea Provinciale e fino alla definitiva pubblicazione di cui sopra, le norme prescrittive sono da considerarsi "in salvaguardia".

Art. II-2. Efficacia delle norme e campo di applicazione

1. L'efficacia della disciplina paesistica del PTCP è estesa a tutto il territorio provinciale fermo restando quanto previsto al successivo comma 3 per il territorio delle aree protette di cui alla L.R. 86/83.
2. La disciplina paesistica del PTCP opera fino all'entrata in vigore di atti a specifica valenza paesistica di maggior definizione (PGT, Piani settoriali, Progetti specifici) secondo quanto disposto dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del Piano Paesaggistico Regionale.
3. Nei parchi, nelle riserve naturali e nei Siti Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS), l'atto a specifica valenza paesistica è costituito dai relativi piani di coordinamento e/o di gestione.

Art. II-3. Obiettivi della disciplina paesistica

1. I riferimenti che il PTCP assume, in materia di paesaggio, sono contenuti nella Convenzione del Paesaggio ratificata con la L. 14/2006 e ss.mm.ii., nel decreto legislativo n 42/2004 e ss.mm.ii., nella LR 12/2005 e ss.mm.ii. e nelle disposizioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale (di seguito indicato con PPR).
2. A partire dal riconoscimento del paesaggio quale componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità, si definiscono i seguenti obiettivi specifici:
 - a. la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi Pavesi, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle presistenze significative e dei relativi contesti;
 - b. il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;
 - c. la diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei cittadini.
3. Si definiscono inoltre i seguenti obiettivi specifici:
 - a. salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale a partire dal riconoscimento della struttura naturalistica principale costituita dall'ambito Vallivo del Po, del Ticino e dall'Oltrepò collinare e montano, e dei sistemi ed elementi che la compongono, per definire programmi, azioni e gestione integrata con i diversi enti competenti;
 - b. tutela e armonizzazione degli elementi costitutivi dei paesaggi in una prospettiva di sviluppo sostenibile, e pianificazione del ruolo all'interno delle trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;
 - c. articolazione della rete ecologica provinciale come scenario di riferimento per il progetto della rete verde provinciale e per le scelte localizzative degli interventi;
 - d. individuazione dei fattori di degrado in essere e potenziali, anche in relazione al contenimento del processo di antropizzazione lungo le direttrici viabilistiche principali;
 - e. valorizzazione e tutela dei Navigli e del sistema territoriale interessato, in coerenza con le indicazioni del PTRR regionale dedicato approvato con DCR n. IX/72 del 16 novembre 2010.

Art. II-4. Contenuti minimi dei PGT ai fini della valutazione di compatibilità con il PTCP e dell'attribuzione della valenza paesistica

1. I Comuni, nella elaborazione dei PGT definiscono i criteri e gli indirizzi per la pianificazione in coerenza con i contenuti dell'articolo 34 del PPR.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i PGT devono contenere:
 - a. nel Documento di Piano:
 - a1. la carta condivisa del paesaggio, non necessariamente concepita come unica tavola, che identifica l'Unità Tipologica di Paesaggio in cui il Comune è inserito, gli ambiti e i sistemi di rilevanza sovra comunale, gli ambiti di degrado, la rete verde provinciale, le aree naturali e seminaturali, gli elementi di tutela sovra comunali e le relazioni di connessione alle diverse scale e la modalità di interazione con i diversi settori o enti competenti; devono inoltre essere indicate le strategie per valorizzazione del paesaggio e determinati gli indirizzi di tutela specifici per il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole;
 - a2. una tavola che indichi le trasformazioni previste sulla Carta condivisa del Paesaggio con evidenziazione delle criticità e delle opportunità;
 - a3. i criteri di compatibilità paesaggistica degli interventi di trasformazione, declinando alla scala di maggiore definizione locale le indicazioni sul paesaggio contenute nel presente Titolo II, Capi da 2 a 6;
 - b. nel Piano dei Servizi:
 - b1. l'individuazione della rete verde comunale tenendo conto della rete verde provinciale così come definita al successivo articolo II-11 e le prescrizioni derivanti dagli indirizzi della Carta condivisa del Paesaggio, indicandone le specificità locali, i caratteri connotativi e le relative strategie d'intervento;

- c. nel Piano delle Regole:
 - c1. la classificazione vincolante dei diversi gradi di sensibilità paesaggistica del territorio con i criteri di intervento per ogni singola classe individuata, da adottare per l'esame paesistico dei progetti;
 - c2. per gli interventi di nuova edificazione o sostituzione ricadenti nelle aree di valore paesaggistico ambientale si devono rispettare i parametri definiti dall'art. 10 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. comma 3;
 - c3. l'attuazione alla scala di maggiore definizione locale, anche negli ambiti urbani, delle indicazioni sul paesaggio contenute nel presente Titolo II, Capi da 2 a 6.
3. Il PGT per il quale sia stata verificata, a seguito di esplicita richiesta del comune nell'ambito dell'istruttoria di compatibilità di cui all'articolo I-12, la rispondenza, anche per gli ambiti urbani, agli obiettivi di tutela paesaggistica e la coerenza con le indicazioni contenute nel punto 2, una volta approvato assume la natura di atto di maggiore definizione ai sensi dell'art. 6 del PPR.
4. La provincia aggiorna e integra il proprio PTCP per la parte paesaggistica, accogliendovi le indicazioni di maggior dettaglio, a specifica valenza paesaggistica del PGT stesso, con le modalità di aggiornamento di cui all'articolo I-8.

Art. II-5. Disposizioni per l'esame paesistico dei progetti

1. Ai fini dell'esame paesistico dei progetti di intervento, così come disposto nella Parte IV delle NTA del PPR, per la determinazione della sensibilità del sito, in assenza di atti a maggior definizione paesistica (art. 6 NTA del PPR) si farà riferimento ai seguenti elaborati del PTCP:
 - a. Carta del paesaggio (Tavola 2.1 PTCP);
 - b. Sintesi delle previsioni paesaggistiche del PTCP (Tavola 2.2 PTCP);
 - c. Rete verde provinciale (Tavola 3.1 PTCP);
 - d. Ricognizione delle aree assoggettate a specifica tutela di legge (Tavola 4 PTCP);
 - e. Disposizioni per le unità tipologiche di paesaggio, riportati in Appendice 3 alle presenti Norme.
2. In presenza di atti di pianificazione a maggior definizione paesistica, i riferimenti conoscitivi di cui sopra saranno integrati ed eventualmente sostituiti da quelli allegati al piano di maggior dettaglio.
3. All'interno delle aree protette (parchi e riserve) costituiscono atti di dettaglio paesistico quelli facenti parte del PTC del Parco o del Piano di gestione della Riserva.
4. Per i progetti previsti nelle zone soggette a vincolo paesistico si procede ai sensi dell'art. 146 del Decreto legislativo n 42/2004 e ss.mm.ii., rispettando comunque le prescrizioni e i criteri definiti nel presente CAPO o, qualora già adeguato, nel vigente PGT.
5. I riferimenti conoscitivi a qualsiasi scala possono essere integrati, precisati ed eventualmente rettificati mediante analisi specifiche allegate al progetto d'intervento, certificate dal progettista o da esperti settoriali quando riguardano aspetti specifici di carattere naturalistico, geomorfologico e storico-architettonico.
6. Per quanto riguarda la realizzazione delle opere ed interventi ammessi, al fine di garantire la coerenza con il contesto paesaggistico esistente i progettisti, dovranno fare riferimento oltre che agli indirizzi di tutela del Piano Paesaggistico Regionale:
 - a. ai "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006" approvati con DGR n. 2727 del 22.12.2011 e successive modifiche e integrazioni, comprensivo delle appendici A (modulistica e documentazione), e B (schede degli elementi costitutivi del paesaggio), che costituisce normativa di riferimento per gli enti ai quali sono attribuite le funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l'irrogazione delle sanzioni, rispettivamente ai sensi degli articoli 146 e 167 del Decreto legislativo n 42/2004 e ss.mm.ii.;
 - b. agli specifici indirizzi eventualmente dettati dagli atti di assoggettamento a tutela nel caso le aree interessate ricadano entro gli ambiti di elevata naturalità e siano anche assoggettate a specifica tutela paesaggistica (ex articoli 136 e 142 del Decreto legislativo n 42/2004 e ss.mm.ii.);

- c. alle linee guida per l'esame paesistico dei progetti (cfr. DGR. n 11045 dell'8 novembre 2002 - 2° supplemento straordinario del BURL del 21 novembre 2002) qualora le aree, ricadenti entro gli ambiti di elevata naturalità, non siano assoggettate a specifica tutela paesaggistica.

Art. II-6. Disposizioni generali da adottare per la pianificazione e per la realizzazione delle trasformazioni territoriali di rilevante impatto paesistico

1. Fatte salve le prescrizioni di cui al successivo CAPO, riguardanti gli Ambiti e/o elementi di rilevanza Provinciale, i progetti di trasformazione territoriale a rilevante impatto paesaggistico in ragione della tipologia e della dimensione delle trasformazioni medesime, dovranno uniformarsi ai seguenti criteri di carattere generale.

2. Recupero aree dismesse e interventi di rigenerazione urbana

Il recupero delle aree dismesse in generale, ivi comprese quelle situate in ambito urbano e periurbano, deve essere orientato non solo al recupero funzionale ed urbanistico delle stesse ma anche alla riqualificazione paesistica dell'area e del suo intorno, con specifica attenzione alla valorizzazione della dimensione pedonale e ciclopeditone del contesto, alla ricomposizione delle relazioni fisiche e percettive con il paesaggio urbano e rurale circostante, alla eventuale valorizzazione di elementi architettonici presenti, al potenziamento della rete ecopaesistica locale e provinciale.

3. Attività estrattive

Il piano cave provinciale definisce ex ante scenari di recupero complessivo delle aree oggetto delle previsioni estrattive, a cessata attività, precisando le azioni di potenziamento e valorizzazione della rete verde, di riqualificazione e valorizzazione del territorio in riferimento allo sviluppo di forme di turismo sostenibile, di tutela della biodiversità e di una corretta ricucitura delle aree con il contesto paesistico di riferimento.

4. Impianti per il trattamento dei rifiuti

I progetti relativi a nuovi impianti di trattamento rifiuti, ovunque ammessi ai sensi della normativa e della pianificazione di settore, devono prevedere adeguati interventi di sistemazione degli spazi pubblici o di pubblico affaccio e di potenziamento del verde al fine di limitare l'impatto paesaggistico e ricostruire qualificanti elementi di correlazione con il contesto. In ogni caso, e fatte salve eventuali disposizioni più restrittive contenute nelle presenti norme e nella normativa sovraordinata e/o di settore, detti impianti non possono essere collocati nelle seguenti situazioni:

- a. aree soggette a specifica tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
- b. ambiti di elevata naturalità così come definiti dalle presenti norme.

5. Grandi strutture di vendita e centri commerciali

La localizzazione di grandi strutture di vendita e di centri commerciali ed i relativi progetti devono essere valutati in relazione al contesto paesistico locale e sovralocale avendo riguardo a:

- a. qualità e quantità degli elementi verdi e dei percorsi ciclopeditoni di connessione con le reti verdi provinciali e regionali;
- b. previsione di interventi compensativi specificamente orientati alla riqualificazione e ricomposizione paesaggistica di aree all'intorno;
- c. attenta e organica progettazione degli affacci sulla viabilità pubblica con specifica cura dei prospetti architettonici e delle aree scoperte.

6. Nuove aree industriali e poli logistici

I piani ed i progetti relativi a nuove aree e impianti industriali, poli logistici e grandi impianti tecnologici, devono prevedere una specifica quota della superficie scoperta da dedicare alla realizzazione del verde di inserimento paesaggistico e ambientale, con funzione di schermatura delle parti più impattanti ma anche in un'ottica di ricostituzione o di potenziamento di sistemi ed elementi di connotazione del sistema paesaggistico di riferimento.

Per la progettazione di insediamenti logistici dovrà farsi riferimento anche ai "Criteri generali per la realizzazione di insediamenti logistici" approvati dalla Provincia con la deliberazione consiliare n. 67 del 22/12/2022.

7. Reti tecnologiche e impianti di produzione energetica

Si applicano i criteri progettuali di cui al PPR – Piano di sistema – Linee guida “Infrastrutture a rete”, integrati dalle seguenti disposizioni:

a. Linee elettriche

Nelle aree di interesse paesistico la realizzazione di nuove linee elettriche dovrà essere progettata in modo da ridurre al minimo l'interferenza con le visuali salvaguardate. In corrispondenza di aree e beni tutelati, con particolare riferimento alle lettere a) e b) dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2005, le linee dovranno possibilmente essere interrate.

b. Impianti per le telecomunicazioni

La pianificazione locale dovrà definire i criteri di localizzazione degli impianti di tele e radio comunicazione, anche in relazione alla qualità paesaggistica degli ambiti interessati. Dovrà essere il più possibile limitata l'ubicazione entro gli ambiti che costituiscono la rete verde provinciale, con divieto assoluto all'interno delle seguenti aree individuate dal PTCP:

- b1. ambiti di elevata naturalità;
- b2. aree di particolare interesse paesistico;
- b3. luoghi dell'identità provinciale;
- b4. visuali sensibili;

Sono inoltre da escludere le aree protette esistenti e proposte dal PTCP, i Siti Natura 2000, le aree e gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 Art. 136, le aree a sensibilità paesistica elevata individuate dallo strumento urbanistico comunale a seguito del suo adeguamento alle presenti norme.

c. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

L'autorizzazione all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrà essere coerente con le disposizioni di cui al vigente PEAR “Programma Energetico Ambientale Regionale”, in particolare con la individuazione delle “Aree e siti non idonei” rispetto alle diverse tipologie di impianti, effettuata in attuazione di quanto disposto dal DM 10 settembre 2010 e della DGR IX-3298/2012, e nel rispetto di specifici provvedimenti regionali e nazionali.

Fermo restando quanto sopra, per gli impianti ammessi a istruttoria valgono le seguenti disposizioni:

- c1. Gli impianti a pannelli fotovoltaici e/o solare termico a diretto servizio dei fabbricati, dovranno essere di tipo “totalmente integrato” (se interessano gli ambiti di cui al successivo punto c), o comunque posizionati in aderenza alla falda di copertura (ambiti non inclusi nella casistica di cui al successivo punto c), con eventuali sistemi di accumulo collocati nel sottotetto;
- c2. Impianti di cui alla lettera a) non destinati al diretto servizio dei fabbricati, e impianti eolici: l'ubicazione dovrà essere preceduta da un'accurata indagine finalizzata ad individuare siti di limitata percezione dal sistema della viabilità e dei percorsi di fruizione del territorio. La valutazione degli impatti visivi dovrà tenere in particolare considerazione le visuali dai percorsi e dai luoghi di valenza panoramica, prevedendo, se del caso, l'attuazione di idonee misure di mitigazione.
- c3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa, e ferme restando le competenze e le procedure ivi riportate, è da considerarsi particolarmente critica la realizzazione di impianti di cui al precedente punto b) nei seguenti ambiti o in diretto rapporto visivo con i medesimi:
 - aree e beni tutelati, con particolare riferimento alle lettere a) e b) dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2005;
 - nuclei di antica formazione;
 - luoghi della memoria e della tradizione;
 - edifici/elementi di particolare valenza tipologica/architettonica
 - aree a sensibilità paesistica molto alta;

In sede di procedimento, anche in relazione a quanto disposto dalle “Linee guida” approvate con D.M. 10.09.10, si dovrà tenere conto delle esigenze di tutela e di salvaguardia di questi ambiti; l'eventuale

autorizzazione dovrà in particolare verificare che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non compromettano e/o non interferiscano negativamente con la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio e, per le zone agricole e/o di salvaguardia ambientale, anche con la tutela della biodiversità e con la valorizzazione del settore agricolo, in particolare quello caratterizzato da tradizioni agroalimentari locali.

- d. Impianti idroelettrici: la criticità per questi tipi di impianti è fortemente relazionata alla consistenza degli impianti medesimi ed all'entità della risorsa idrica utilizzata. Per gli interventi di modesta entità, micro e mini idrico, è importante che le opere di presa abbiano caratteristiche architettoniche coerenti con la morfologia del corso d'acqua e con eventuali opere di regimazione esistenti (traverse). Ove possibile, le parti fuori terra di dette opere dovranno essere rivestite con materiale lapideo recuperato in sito. Le condotte interrato non costituiscono di per sé elemento intrusivo dal punto di vista paesaggistico. In relazione al tracciato individuato è tuttavia possibile che le condotte interagiscano con elementi di interesse (difese spondali, vegetazione di ripa ecc.) che, pertanto, dovranno essere opportunamente ripristinati e/o risarciti attraverso interventi di compensazione ambientale. I fabbricati di centrale dovranno avere dimensioni limitate al minimo ingombro (in relazione alle esigenze funzionali dell'impianto), e dovranno avere caratteristiche tipologiche e costruttive (materiali) analoghe a quelle tradizionalmente utilizzate nel contesto paesistico di riferimento.

8. Nuove infrastrutture per la mobilità

Si applicano i criteri progettuali di cui al Piano di sistema allegato al PPR – "Tracciati guida paesaggistici" e relative "Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture per la mobilità", integrati dalle disposizioni che fanno seguito.

La previsione e la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità, deve essere corredata da approfondimenti tematici relative agli aspetti paesistici del contesto interessato, e da specifiche indicazioni progettuali volte a garantire:

- la salvaguardia delle componenti paesaggistiche di maggior connotazione del contesto;
- la non occlusione di visuali significative;
- la minor compromissione possibile di corridoi verdi ed ecologici;
- l'introduzione e la contestualizzazione di significativi equipaggiamenti verdi nelle fasce laterali e la ricostituzione di alberate e di macchie boschive;
- la riqualificazione di situazioni di degrado e compromissione paesaggistica dei territori attraversati;
- l'individuazione, d'intesa con gli enti locali, di interventi compensativi prioritariamente finalizzati al miglioramento del paesaggio in riferimento all'inserimento dell'infrastruttura.

Eventuali tronchi dismessi devono essere oggetto di recupero e valorizzazione paesistica. Nel caso di reliquari residui non riutilizzabili in tal senso, dovranno essere attuati interventi di rimozione e di ripristino di adeguata copertura vegetale.

Sono fatte salve in ogni caso le indicazioni di maggior dettaglio relative alla viabilità di interesse storico e paesistico.

I progetti relativi ad interventi straordinari sulla rete viaria provinciale, dovranno impegnare una percentuale dell'importo complessivo stanziato, per opere di valorizzazione e di riqualificazione paesaggistica dei contesti interessati. Tale percentuale sarà definita nell'ambito del Piano del traffico e della viabilità extraurbana (PTVE) in relazione alla tipologia ed all'importo dell'opera.

Art. II-7. Aree protette esistenti

1. All'interno dei confini del Parco Regionale del Ticino trovano applicazione le disposizioni di cui al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco medesimo, ferme restando le azioni di coordinamento previste dalla LR n. 86/83 – Art. 17.
2. Nelle restanti aree protette trovano applicazione le disposizioni dei relativi Piani di gestione (Riserve naturali, Rete Natura 2000) o dei Piani pluriennali degli interventi (PLIS), con le eventuali precisazioni ed integrazioni di cui al presente Titolo II.
3. In sede di pianificazione locale dovrà essere prevista una protezione dei territori contigui alle aree protette attraverso una normativa di tutela ambientale e la regolamentazione delle attività estrattive, di caccia, pesca e raccolta rifiuti, raccordando tale normativa con gli obiettivi e con la funzionalità della Rete Verde e della Rete Ecologica Provinciale.

Qualora un'area protetta interessi più Comuni, in sede di VAS dovranno essere assicurate le necessarie forme di collaborazione intercomunale al fine di garantire una corretta politica di tutela e di valorizzazione del bene interessato.

4. Sono in ogni caso richiamate le disposizioni di carattere generale e procedurale di cui alla LR n. 86/1983.

Art. II-8. Beni paesaggistici

1. Per i Beni Paesaggistici di cui alla PARTE III del D.Lgs. n. 42/2004, ferme restando le procedure e le competenze previste dalla citata norma nonché dal Titolo V della L.R. 12/05, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 bis del Piano Paesaggistico Regionale, con le eventuali precisazioni ed integrazioni di cui al presente Titolo II.

Art. II-9. Aggiornamento dei vincoli vigenti

1. In relazione ai caratteri paesistici del territorio così come emersi dagli studi del PTCP, tenuto conto degli obiettivi specifici di tutela del Piano e di quelli della vigente normativa in materia, la Provincia d'intesa con gli Enti territorialmente competenti procederà entro 18 mesi dall'approvazione della variante di aggiornamento PTCP ad elaborare una proposta sistematica di revisione dei Vincoli paesistici vigenti, onde renderli coerenti con i reali valori del territorio.

Art. II-10. Unità tipologiche di paesaggio

1. Le unità tipologiche rappresentano l'articolazione del territorio provinciale in macro aree caratterizzate da una costante di contenuti e di forme e da una loro congruenza paesistica, come risultato di implicazioni naturali e antropiche strettamente relazionate.
2. Gli indirizzi di tutela individuati per ciascuna unità costituiscono il primo inquadramento paesistico da adottare negli atti di pianificazione territoriale e settoriale.
3. Ai PGT ed ai Piani di settore, in relazione all'approfondimento delle conoscenze paesistico-ambientali effettuato rispetto ai contenuti del PTCP, e ferma restando la coerenza con gli indirizzi specifici e con le prescrizioni di cui ai successivi articoli è demandata l'articolazione degli indirizzi generali e la definizione di condizioni operative adeguate alle specificità del territorio.
4. Le unità tipologiche di paesaggio sono individuate in Tavola 2.1.c del PTCP. La descrizione dei caratteri connotativi, gli obiettivi da perseguire e gli indirizzi da applicare sono riportate nell'Appendice 3 delle presenti norme.
5. La tabella sinottica seguente dettaglia le Unità Tipologiche di Paesaggio Regionali - individuate negli ambiti geografici del PPR - mediante la loro suddivisione in unità tipologiche di scala provinciale; queste ultime sono state caratterizzate in aree di conservazione, aree della evoluzione e aree della trasformazione paesaggistica.

	Unità tipologiche di paesaggio PPR	Unità tipologiche di paesaggio PTCP
Bassa pianura	Paesaggi delle fasce fluviali	1. Valle dei principali corsi d'acqua: Po e Sesia (aree della conservazione paesaggistica)
	Paesaggi della pianura irrigua	2. Pianura irrigua Lomellina (Aree della evoluzione paesaggistica) 3. Pianura irrigua Pavese (Aree della evoluzione paesaggistica) 4. Colline Banine (aree della conservazione paesaggistica)
Oltrepò pavese	Paesaggi della pianura pedeappenninica e dei primi contrafforti della collina	5. Pianura Oltrepadana (aree della trasformazione paesaggistica)
	Valli e dorsali collinari appenniniche	6. Valli e dorsali della bassa (aree in evoluzione paesaggistica) 7. Valli e dorsali della media collina – settore orientale (aree in evoluzione paesaggistica) 8. Valli e dorsali della media collina – settore occidentale (aree in evoluzione paesaggistica)
	Valli e dorsali collinari appenniniche Montagna Appenninica	9. Valli e dorsali dell'alta collina (Aree della conservazione paesaggistica)
	Montagna appenninica	10. Montagna Appenninica (aree della conservazione paesaggistica)

Art. II-11. La Rete Verde Provinciale

1. Il PTCP in coerenza con l'articolo 24 del PPR contestualizza a livello provinciale le previsioni sovraordinate della Rete Verde Regionale, la cui articolazione è rappresentata nella Tavola 3.1 del PTCP.
2. La Rete Verde Provinciale prevista dal PTCP relaziona i sistemi paesaggistici esistenti e di progetto con la Rete Ecologica Provinciale, aggregandoli in un disegno organico finalizzato alla qualificazione e ricomposizione paesaggistica del territorio, alla tutela dei valori ecologici e naturalistici presenti, al contenimento del consumo di suolo ed alla fruizione del paesaggio.
3. La Rete verde è costituita dai seguenti ambiti e/o elementi:
 - elementi della Rete Verde Regionale:
 - Ambito di specifica tutela paesaggistica del Fiume Po;
 - Parco del Ticino;
 - Oltrepò collinare e montano;
 - Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Siti di importanza comunitaria (SIC);
 - Zone di Protezione Speciale (ZPS);
 - Parchi, riserve e monumenti naturali;
 - ulteriori elementi per la Rete Verde Provinciale:
 - ambiti di elevata naturalità;
 - aree di particolare interesse paesaggistico;
 - elementi puntuali di particolare interesse paesaggistico;
 - PLIS istituiti;
 - nuovi PLIS proposti;
 - aree di consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici;
 - aree di riqualificazione e ricomposizione della trama paesistica;
 - aree di consolidamento delle attività agricole e dei caratteri connotativi;

- idrografia principale;
- percorsi di fruizione paesistica:
 - tracciati guida paesaggistici;
 - percorsi di interesse panoramico e ambientale;
 - percorsi ciclopeditoni di interesse Regionale e Provinciale.

Per i suddetti ambiti trovano applicazione le norme di tutela e/o di valorizzazione di cui ai successivi Capi 3 e 4 del presente Titolo II.

4. Dal punto di vista funzionale gli elementi della Rete Verde Provinciale sono articolati in:

- a. Struttura naturalistica primaria;
- b. Nodi;
- c. Corridoi;
- d. Varchi di permeabilità;

organizzati secondo lo schema rappresentato nella Tavola 3.1 del PTCP.

5. Il PTCP assume gli elementi della Rete Verde Provinciale come aree preferenziali per orientare contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore.
6. I piani e i progetti che assumono specifico valore paesaggistico, definiti nell'articolo 24 comma 6, del PPR, dovranno coordinarsi con lo schema della Rete Verde Provinciale, rendendo ad essa compatibile finalità e articolazione.
7. I piani e i progetti che interagiscono con elementi della Rete Ecologica Provinciale non dovranno comprometterne ruolo e prestazione ecologica, ambientale e paesistica. Apposite misure mitigative devono essere previste nel caso in cui gli interventi presentino impatti, anche temporanei, sulle sensibilità ecologiche ed ambientali delle aree.

Capo 2. Indirizzi specifici relativi agli elementi costitutivi del paesaggio

Art. II-12. Rete idrografica naturale

1. Gli indirizzi di tutela di cui ai commi successivi, si applicano a tutti i corpi idrici naturali e/o naturalizzati, ad eccezione di quelli di "Rilievo idrobiologico" individuati nella tavola delle "Previsioni di Tutela" del PTCP, per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo II-31.
2. L'obiettivo da perseguire è il mantenimento dei caratteri naturali e delle modalità di evoluzione dei sistemi acquatici e di ripa in essi presenti garantendo un adeguato polmone idraulico, la cura dei fondali e delle sponde per favorire l'avifauna acquatica e, infine, la possibilità di fruizione compatibile del corso d'acqua a fini ricreativi.
3. Quando non esplicitato nelle tavole del PTCP, l'ambito di tutela sarà determinato in sede di pianificazione locale principalmente in base alle caratteristiche idro-geomorfologiche del corso d'acqua (alveo attivo e aree di esondazione delimitate da versanti, scarpate morfologiche o da argini artificiali), con inclusione dei sistemi vegetazionali connessi.
4. In questi ambiti sono da ritenersi incompatibili i seguenti interventi:
 - a. espansioni urbane e nuova edificazione anche puntuale;
 - b. discariche di ogni tipo;
 - c. attività estrattive quando non giustificate da necessità di regimazione idraulica.

5. Qualsiasi intervento lungo i corsi d'acqua deve tenere conto degli ecosistemi fluviali e del rapporto dinamico tra corso d'acqua e territorio e in particolare deve essere verificata la compatibilità con:
 - a. studi di idraulica ed idrologia delle caratteristiche e del comportamento idrogeologico del territorio;
 - b. Studio del rischio idrogeologico dovuto a fenomeni di piena e alluvionali.
6. Devono inoltre essere adottate modalità di intervento per la salvaguardia, la difesa e la sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua che minimizzino l'impatto ambientale e paesaggistico, anche mediante tecniche di ingegneria naturalistica, si devono introdurre opere di mitigazione laddove indicazioni tecniche richiedano la realizzazione di opere con impatto significativo.
7. Compatibilmente con le esigenze di regimazione e di sicurezza idraulica, è da incentivare la colonizzazione delle biocenosi naturali lungo tutto il corso dei corpi idrici con la formazione di fasce di vegetazione di ampiezza variabile, in funzione della dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante.

Vanno altresì incentivati gli interventi di controllo sugli scarichi liquidi e le tecniche colturali meno inquinanti sulle aree agricole limitrofe.

Art. II-13. Specchi d'acqua, bacini artificiali e naturali

1. La salvaguardia degli specchi d'acqua naturali o naturalizzati, deve garantire il mantenimento ed il miglioramento dell'assetto idrologico e morfologico naturale e le caratteristiche paesistiche.
2. Va salvaguardata la possibilità di creare fasce di rispetto, di misura variabile, da riservare alla colonizzazione naturale di specie arboree e arbustive.
3. Sono da vietare le discariche e l'accumulo di materiali in luogo mentre vanno incentivati gli interventi di controllo sugli scarichi liquidi e le tecniche colturali meno inquinanti sulle aree agricole limitrofe.
4. È da ritenersi compatibile il mantenimento e la nuova realizzazione di attrezzatura leggera per la pesca, il ricovero di imbarcazioni, l'osservazione naturalistica e il tempo libero purché realizzati secondo precisi piani di utilizzazione e gestione degli specchi d'acqua.

Art. II-14. Zone umide e aree palustri

1. Le zone umide e le aree palustri individuate nella Tavola 2.1 costituiscono biotopi di elevato interesse ecologico e naturalistico di rilevanza provinciale.
2. Nei casi in cui gli elementi siano ricompresi in aree non assoggettate a specifica tutela, di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n 42 del 2004 e ss.mm.ii., le norme seguenti sono da intendersi integrative delle stesse.
3. Le zone umide e palustri assumono la funzionalità di nodi della Rete Verde Provinciale di cui all'art. II-11.
4. Il PGT nel Documento di Piano:
 - a. verifica e integra a scala di maggior dettaglio le aree umide individuate dal PTCP nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi;
 - b. non consente interventi di carattere edificatorio e interventi di trasformazione o di manomissione diretta ed indiretta sino ad un intorno di minimo 50 m dal confine dell'area umida;
 - c. non consente azioni o interventi che possano compromettere le risorse idriche superficiali e sotterranee, in particolare le alterazioni del sistema idraulico ad eccezione delle normali operazioni di manutenzione;
 - d. non consente opere di bonifica per fini agricoli o per la sistemazione del terreno in un intorno minimo di 25 m;
 - e. definisce criteri di compensazione e di mitigazione per eventuali interventi, e incentiva interventi di rinaturalizzazione e fruibilità.

Art. II-15. Paleoalvei

1. L'individuazione e la salvaguardia di questi elementi deve perseguire la sopravvivenza dell'assetto morfologico e idrologico dei luoghi, i valori di memoria storica e la testimonianza scientifica del fenomeno.
2. A tal fine sono da ritenersi incompatibili gli interventi antropici che possono modificare o rendere non più riconoscibile tale assetto, così come il disboscamento, il rimodellamento, l'escavazione e la nuova edificazione all'interno di una congrua fascia di rispetto.

Art. II-16. Elementi di particolare rilevanza geomorfologica

1. Oltre ai geositi individuati come siti di rilevanza provinciale, costituiscono elemento di interesse paesistico da individuare in sede di pianificazione locale, i seguenti elementi:
 - a. i dossi emergenti sul piano fondamentale della pianura;
 - b. le scarpate morfologiche definite;
 - c. le pareti rocciose;
 - d. gli affioramenti ofiolitici ed i massi erratici;
 - e. le grotte;
 - f. i fronti fossiliferi;
 - g. le linee di crinale.
2. Il principio generale da adottare rispetto a questi elementi è quello della conservazione dei caratteri morfologici e della valorizzazione paesistica. Sono pertanto da escludersi tutti gli interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra significativi, impianti vari, infrastrutture, introduzione di elementi di interferenza visuale, cancellazione dei caratteri specifici.
3. Nei PGT, nei piani settoriali e nei progetti dovranno essere adottate scelte coerenti con tali indicazioni prevedendo, fra l'altro:
 - a. idonei ambiti di rispetto delle emergenze, con preclusioni insediative;
 - b. destinazioni d'uso coerenti con la vocazione del luogo;
 - c. conservazione e ripristino delle condizioni di naturalità.
4. Eventuali deroghe al principio conservativo possono essere valutate in relazione agli approfondimenti della pianificazione locale e settoriale, in presenza di situazioni già oggetto di alterazioni o di adattamenti antropici.
5. Gli interventi ammessi devono in ogni caso perseguire il recupero ambientale dei luoghi garantendo la coerenza sia formale che paesistica con il contesto interessato.

Art. II-17. Boschi e foreste

1. Ferme restando le disposizioni nazionali e regionali in materia e le norme relative ai vincoli paesaggistici, i boschi sono da assoggettare a tutela per l'elevato valore ecologico e paesaggistico che questi elementi rivestono nel paesaggio Provinciale.
2. Le attività di governo e/o di trasformazione sono da definire attraverso Piani di Indirizzo Forestale o Piani di assestamento e/o di gestione, che dovranno tenere conto delle caratteristiche fitosanitarie delle diverse biocenosi presenti e dei fattori geopedologici e climatici delle medesime.
3. Per i territori nei quali è vigente un Piano di Indirizzo Forestale il PTCP:
 - a. recepisce le ricognizioni effettuate e l'individuazione delle aree qualificate a bosco, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia, e rimanda ai relativi indirizzi normativi;
 - b. promuove gli interventi di riqualificazione e sviluppo delle aree boscate, indicati negli indirizzi e nelle disposizioni del PIF, che costituisce specifico piano di settore del PTCP, ne favorisce il recupero e la riqualificazione in correlazione con la definizione della Rete Verde e della Rete Ecologica Provinciale.

4. Per i territori non interessati dal PIF, e in attesa che per i medesimi vengano adottati gli strumenti di pianificazione e di programmazione forestale previsti dalla LR 31/2008 – art. 47, valgono le definizioni, gli obiettivi e le modalità di intervento previste dalla citata LR 31/2008, con le eventuali ulteriori disposizioni previste dal PTCP per gli ambiti di particolare interesse naturalistico e/o paesistico.
5. Il PGT nelle sue diverse componenti:
 - a. recepisce i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale - se vigente - che costituiscono automaticamente variante agli strumenti urbanistici in quanto immediatamente esecutivi;
 - b. verifica e integra a scala di maggiore dettaglio i boschi individuati nei Piani di Indirizzo Forestale, nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando per questi ultimi disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi;
 - c. in assenza del Piano di Indirizzo Forestale vigente, individua le formazioni forestali e le sottopone a tutela regolamentandone l'utilizzo e le eventuali trasformazioni secondo quanto disposto dalla LR 31/2008;
 - d. individua interventi di rimboschimento prioritariamente nei varchi della rete verde secondo le indicazioni del Piano di Indirizzo Forestale;
 - e. definisce criteri di compensazione e di mitigazione per eventuali interventi sulle aree limitrofe ai boschi.
6. Le compensazioni forestali vengono individuate in coerenza con le indicazioni del Piano di Indirizzo Forestale se vigente, tenendo conto in via prioritaria delle informazioni e indicazioni contenute nella Rete Ecologica Provinciale. Le compensazioni a seguito di trasformazione del bosco sono stabilite ai sensi della DGR 675/2005.

Art. II-18. Vegetazione diffusa

1. Sono compresi in questa categoria: le biocenosi frammentarie di consistenza e dimensioni minori rispetto a quelle dei popolamenti forestali, la vegetazione di ripa lungo i canali, la vegetazione interpodereale, i filari e gli esemplari isolati quando presentano elevato interesse tipologico e botanico.

Questi elementi assumono un'importanza non marginale nel paesaggio agrario sia dal punto di vista ecologico-funzionale sia sotto il profilo paesaggistico.
2. L'individuazione puntuale e la regolamentazione è demandata alla pianificazione locale tenuto conto dell'assetto paesistico-ambientale delle diverse zone del territorio e degli indirizzi generali delle presenti norme, con l'obiettivo primario della tutela dell'esistente, nel rispetto delle esigenze fitosanitarie e biologiche delle cenosi e con riferimento all'assetto ecosistemico paesaggistico complessivo della zona.
3. I livelli di tutela possono essere differenziati in relazione alla valenza paesistica ed ecologica dei diversi elementi, nonché al contesto paesistico di riferimento (rarietà, valore testimoniale, valore botanico, appartenenza ad un sistema definito) prevedendo azioni conservative piuttosto che sostitutive o alternative.

Art. II-19. Alberi di interesse monumentale

1. Il PTCP afferma l'importanza di questi elementi del paesaggio, promuovendo il censimento del patrimonio arboreo per la valorizzazione degli esemplari monumentali individuati in apposito elenco da istituire. I comuni attraverso il Documento di Piano, le associazioni o singoli cittadini attraverso il forum permanente, definito nell'articolo I-11, comma 1, lettera d), ne segnalano la presenza.
2. Ai sensi dell'art. 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e ss.mm.ii., per albero monumentale si intendono:
 - a. l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
 - b. i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

- c. gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
3. L'inclusione di alberi e alberate nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo è svolta anche al fine di proporre la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo n 42/2004 e ss.mm.ii., come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo n 63/2008 e ss.mm.ii.
4. Il Comune, in sede di pianificazione locale coerentemente con le apposite linee guida regionali di cui alla DGR 1044 del 22 dicembre 2010:
 - a. individua gli alberi proposti come monumentali e recepisce quelli eventualmente individuati nell'elenco provinciale;
 - b. tutela gli esemplari individuati attraverso la definizione di una opportuna fascia di rispetto e normando le attività in essa consentite;
 - c. non consente di danneggiare o abbattere gli alberi individuati, ed eseguire lavori sul suolo, in una fascia di rispetto individuata dalla proiezione della chioma dell'albero al suolo e di ampiezza comunque non inferiore a 7 metri misurati a partire dal piede dell'albero;
 - d. definisce le condizioni entro cui l'abbattimento può avvenire prevedendo esclusivamente le esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie. L'abbattimento è autorizzato dal comune, previa acquisizione di una perizia tecnica presentata dal proprietario dell'area.

Art. II-20. Tracciati interpoderali, sistema irriguo

1. La pianificazione locale individua e sottopone a salvaguardia gli ambiti caratterizzati da tessiture che assumono valore documentativo, storico, culturale e funzionale.
2. Gli interventi dovranno essere compatibili con i segni e le memorie dell'antica organizzazione agraria, evitando sostanziali trasformazioni della morfologia, dell'assetto irriguo e infrastrutturale.
3. Gli interventi di miglioramento fondiario dovranno essere subordinati a specifici studi e/o progetti di dettaglio volti a coniugare le nuove esigenze dell'agricoltura con la lettura della trama storica che caratterizza l'ambito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità irrigua e di sicurezza idraulica del reticolo e del territorio sotteso.

Art. II-21. Fontanili attivi

1. Ai sensi dell'articolo 21 comma 7 del PPR i fontanili ancora attivi sono da salvaguardare e valorizzare in riferimento alla loro funzionalità idrica ed ecosistemica, alla particolare connotazione vegetazionale e al significato simbolico e testimoniale che rivestono nel sistema paesistico rurale, tenendo conto di quanto indicato nella scheda n 2.1.4 dell'allegato B alla DGR 2727/2011 " Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della LR 12/2005 e ss.mm.ii.,".
2. Al fine di valorizzare il ruolo storico e le valenze paesaggistiche e ambientali dei fontanili si promuove:
 - a. il recupero e la riqualificazione, in correlazione con la definizione della Rete Verde Provinciale e con riferimento alla promozione di percorsi di fruizione paesaggistica del territorio e alla realizzazione di punti di sosta nel verde;
 - b. la tutela dell'alimentazione idrica, limitando, ove necessario, i prelievi delle acque sotterranee all'intorno e prevedendo modalità efficaci di corretta e costante manutenzione.
3. La pianificazione comunale e i piani di settore prevedono la tutela dei fontanili attivi allo scopo di mantenerne e migliorarne i caratteri ecosistemici e la stabilità biologica e, ove ne ricorrano le condizioni, anche il ruolo di testimonianza storica.
4. E' vietata l'immissione nelle teste e nelle aste di:
 - a. reflui di qualsiasi entità ed origine, compresi quelli occasionalmente veicolabili da sfioratori di reti di fognatura e collettamento;
 - b. canalizzazioni provenienti da altri sistemi naturali o artificiali;

- c. drenaggi o colature di terreni agricoli ove si utilizzino fertilizzanti ed ammendanti di qualsiasi natura, pesticidi o fitofarmaci o che comunque non siano interessati da una copertura vegetale permanente.
5. Entro una fascia minima di 10 m dal limite della incisione morfologica della testa e lungo l'asta del fontanile deve essere mantenuta la vegetazione spontanea ed eventualmente può essere riqualficata con vegetazione autoctona; in questa fascia possono essere realizzati esclusivamente percorsi pedonali nel massimo rispetto delle caratteristiche ecosistemiche dei siti.
6. L'ambito dei fontanili e le relative aree di rispetto, per le quali è vietata ogni opera di trasformazione, sono definiti da una fascia non inferiore a 50 m misurati dall'orlo della testa e non inferiore a 10 m dalle sponde dei primi 200 m dell'asta.
7. Fermo restando quanto prescritto al precedente comma 4, nei fontanili sono da ritenersi incompatibili i seguenti interventi ed attività:
 - a. opere che alterino l'assetto idraulico, con particolare riferimento alle strutture trasversali, fisse o mobili, che possano determinare incrementi anche temporanei del tirante idrico, diminuzione della velocità di corrente, aumento della sedimentazione o fenomeni anche modesti di rigurgito delle acque;
 - b. manutenzioni idrauliche, comprese quelle di sfalcio delle macrofite sommerse ed emergenti, che possano determinare l'allargamento e l'appiattimento delle sezioni trasversali ovvero l'innalzamento della quota di massima incisione dell'alveo.

Art. II-22. Relitti di centuriazione

1. L'obiettivo di tutela è riferito in particolare alle zone, più o meno estese ed omogenee, nelle quali l'organizzazione territoriale ed in particolare quella agricola ricalca la struttura centuriata, della quale sopravvivono i segni, localizzati o diffusi.
2. Ogni intervento da attuare in queste zone deve essere complessivamente coerente con l'organizzazione centuriata, con gli orientamenti obbligati e le suddivisioni che ne tramandano la suggestione e l'impronta.
3. In sede di pianificazione locale:
 - a. vengono individuati e tutelati gli elementi salienti della struttura, quali: tracciati stradali (compresi quelli interpoderali), canali di scolo posti lungo gli assi principali della centuriazione, case coloniche, tabernacoli posti agli incroci degli assi, relitti di filari antichi;
 - b. vengono individuati e tutelati gli ambiti caratterizzati da tessiture che assumono valore documentativo, storico, culturale e funzionale.
4. Gli interventi dovranno essere compatibili con i segni e le memorie dell'antica organizzazione agraria, evitando sostanziali trasformazioni della morfologia, dell'assetto irriguo e infrastrutturale.

Art. II-23. Viabilità storica

1. Si considera viabilità storica quella che ricalca i tracciati già presenti nella cartografia I.G.M. 1/25.000 di 1° impianto. Essa è comprensiva degli slarghi e delle piazze.

L'obiettivo da perseguire è la salvaguardia e la valorizzazione paesistica sia del percorso che degli elementi accessori. La tutela dovrà riguardare principalmente:

 - a. i percorsi o i tracciati per i quali è ancora riscontrabile (almeno in parte) la struttura storica (sede viaria, elementi complementari, alberature ecc.)
 - b. la traccia di percorsi storici riconoscibili quale "calco" negli orientamenti culturali, edilizi ecc.
 - c. i manufatti e le opere d'arte connesse (ponti, dogane, caselli, edicole ecc.).
2. Con riferimento all'articolo 26 del PPR il sistema della viabilità storica individuato dal PTCP si articola in:
 - a. Viabilità storica di rilevanza Provinciale;
 - b. Viabilità storica di interesse locale.

3. La viabilità storica di interesse locale, va individuata negli strumenti di pianificazione e assoggettata a norme di tutela che potranno essere differenziate in relazione alla rilevanza degli elementi da valutarsi secondo i seguenti criteri:
 - a. leggibilità del contesto territoriale;
 - b. appartenenza ad un sistema;
 - c. consistenza e continuità del tracciato;
 - d. valenza tipologica;
 - e. valenza testimoniale e documentativa.

Art. II-24. Edifici e manufatti di interesse storico, architettonico e/o tipologico

1. Questa categoria di elementi va estesa, oltre che agli edifici e ai manufatti già oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (castelli, fortificazioni, borghi, edifici per il culto, edifici signorili, parchi storici, ecc.), alle testimonianze della evoluzione della vita contadina (vecchie corti, dimore contadine, cascine isolate, mulini, riserie, ecc.), agli edifici di archeologia industriale, ai luoghi e scenari, tramandati da scrittori e pittori, o legati all'immaginario collettivo e alle tradizioni popolari più significative.
2. La salvaguardia di questo patrimonio diffuso e spesso poco noto, richiede un sistematico approfondimento dei dati conoscitivi del PTCP e la redazione di un Repertorio da allegare al PGT con la classificazione dei diversi "elementi" sia in relazione alla tipologia che alla loro rilevanza da valutarsi in base ai seguenti fattori:
 - a. originalità e rarità tipologica e formale;
 - b. appartenenza ad un sistema definito;
 - c. pregio architettonico;
 - d. importanza storico-culturale;
 - e. identificazione nell'immaginario collettivo;
 - f. evidenza paesistica e percettiva.
3. In relazione alla rilevanza dei singoli edifici/manufatti ed alla loro contestualizzazione, la salvaguardia dovrà trovare adeguato riscontro anche nelle aree limitrofe con la definizione e la regolamentazione di adeguate aree di rispetto.
4. Le modalità d'intervento previste dovranno favorire il riuso dei beni interessati, ricercando elementi di compatibilità fra le funzioni ammesse e la valorizzazione dei caratteri peculiari dei beni stessi.

Art. II-25. Parchi storici

1. I parchi storici, indipendentemente dal titolo attuale di proprietà, dal soggetto gestore o dallo stato di frazionamento del bene, costituiscono insiemi unitari di tutela della memoria storica.
2. Il riconoscimento di un nuovo parco storico deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
 - vincolo specifico (articoli 10, 11, 136 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii.);
 - riconoscimento per citazioni bibliografiche (citazioni in testi di storia dell'architettura, anche contemporanea);
 - storicità: l'ambito è rilevabile nella prima levata IGM ed è possibile riconoscerne le persistenze;
 - intenzionalità progettuale, l'assetto è riconducibile ad un impianto compositivo ben riconoscibile;
 - collocazione in sistemi di interesse paesaggistico.

In sede di pianificazione locale devono essere valutati gli elementi che connotano il parco e le relazioni con le aree contigue ai fini dell'inserimento in ambiti di maggiore tutela di interesse sovracomunale.

Capo 3. Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica provinciale soggetti a disposizioni prescrittive

Art. II-26. Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS)

1. La Rete Natura 2000, istituita a seguito della Direttiva 92/42/CEE Habitat, costituisce la Rete ecologica europea, la cui funzione è di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo. La Rete Natura 2000 si compone di Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e Zone di Protezione Speciale (ZPS).
2. Il PTCP promuove la tutela e la valorizzazione dei siti di cui al comma 1, considerando SIC/ZSC e ZPS parte integrante e strutturale della rete ecologica e della rete verde di livello provinciale.
3. La provincia, attraverso i tavoli di lavoro previsti nell'articolo I-11, comma 1, lettera e), punto e5, sentite le associazioni ambientaliste e gli interessi organizzati competenti, in coerenza con i Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, provvede alla delimitazione delle aree contigue ai Siti Natura 2000 e le recepisce nel PTCP, con la procedura indicata nell'articolo I-8.
4. Nel Documento di Piano dei PGT dei comuni interessati dai siti della Rete Natura 2000, dovrà essere prevista la protezione dei territori contigui attraverso una normativa di tutela ambientale e attraverso la regolamentazione delle attività estrattive, di caccia, pesca e di raccolta dei rifiuti, individuata anche con gli enti territoriali interessati, sentite le associazioni ambientaliste e gli interessi organizzati competenti, e in coerenza con la Rete ecologica e con la funzionalità nelle rete verde. In sede di conferenza VAS nel caso in cui un sito della Rete Natura 2000 interessi più comuni dovranno essere assicurate le necessarie forme di collaborazione intercomunale ai fini della sua corretta pianificazione e gestione.

Art. II-27. Parco Regionale della Valle del Ticino

1. I confini del Parco Lombardo della valle del Ticino e del Parco naturale ai sensi della L. 394/1991 e ss.mm.ii., sono riportati nella Tavola 2.2.
2. Il PTCP della provincia e il PTC del Parco si raccordano secondo le indicazioni generali di cui all'articolo I-1 comma 5, e le indicazioni sugli ambiti agricoli strategici di cui all'articolo IV-1 comma 5.
3. (I) Nel Documento di Piano dei PGT dei comuni contermini al Parco Regionale della Valle del Ticino dovrà essere prevista la protezione dei territori contigui attraverso una normativa di tutela ambientale, anche in relazione alla funzionalità della Rete Ecologica Provinciale.
4. (O) Per quanto riguarda le previsioni del PTCP nell'ambito del territorio di competenza del Parco Regionale della Valle del Ticino, occorre fare specifico riferimento alle apposite discipline del PTC del Parco medesimo. Al fine di condividere e concordare i contenuti di comune interesse, nell'ambito di un documento d'intesa, verrà predisposto apposito tavolo di lavoro.

Art. II-28. Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)

1. I PLIS esistenti e proposti sono individuati nella Tavola 2.2 e sono normati ai sensi dell'articolo 34 della LR 12/2011 e ss.mm.ii.
2. I PLIS sono funzionali alla Rete Verde Provinciale e possono rappresentare i Corridoi Verdi, di cui all'Art. II-11.
3. Per l'Istituzione di nuovi PLIS si fa riferimento all'articolo 34 commi 3, 4, 5, 6 della LR 12/2011 e ss.mm.ii., che sostituisce l'articolo 34 della LR 86/1983 e ss.mm.ii.
4. I PLIS sono parchi comprendenti strutture naturali, aree verdi periurbane, zone di connessione con parchi regionali, riserve e monumenti naturali, possono essere costituiti da elementi di interesse sovra comunale o da aree situate in posizione strategica rispetto al potenziale sviluppo di contesti paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati. I PLIS non possono essere individuati all'interno dei parchi naturali o regionali e delle riserve naturali.

5. La provincia concorre con la regione e i comuni, in conformità ai criteri definiti dal Piano Regionale delle Aree Protette (PRAP), alla realizzazione degli interventi previsti dai piani pluriennali di cui all'articolo 6, lettera a) della LR 12/2011 e ss.mm.ii.
6. Fino all'istituzione dei PLIS proposti i comuni consentono nuove edificazioni o trasformazioni urbanistiche solo se congruenti con le caratteristiche dell'ambito, non possono essere ampliati gli edifici esistenti, eccetto la ristrutturazione al solo fine di garantirne un adeguamento funzionale.

Art. II-29. Ambito di specifica tutela del fiume Po

1. L'ambito di specifica tutela del Fiume Po individuato nell'apposita tavola, è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 20, commi 7 e 8 della normativa del Piano Paesaggistico del PPR.

L'ambito soggetto a tutela paesaggistica riguarda la fascia di ampiezza 150 m misurata dall'argine maestro e, dove questo manchi, risulta assoggettata a tutela l'intera area golenale (fascia di esondazione).

2. Oltre alle norme di cui al comma 1, e per quanto non in contrasto con le medesime, all'interno dell'Ambito di specifica tutela si applicano altresì le disposizioni prescrittive e/o di indirizzo riguardanti gli ambiti, elementi e/o sistemi individuati dal PTCP nella Tavola 2.2 "Sintesi delle previsioni paesaggistiche del PTCP".
3. Ai fini dell'inserimento paesaggistico delle opere si deve fare riferimento alla "Direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione di programmi di manutenzione" approvata con Deliberazione n. 1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino in data 15/04/1998.
4. Per gli aspetti tecnici progettuali delle opere e per i materiali ecocompatibili si deve fare riferimento al "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti – Quaderno delle Opere tipo" realizzato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po.
5. L'area perifluviale è un elemento della struttura naturalistica primaria della Rete Verde Provinciale, Art. II-11 del presente testo normativo.
6. Il PTCP promuove progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle aree fluviali e perifluviali, prioritariamente laddove queste intersecano o lambiscono i centri urbani, e riconosce il ruolo di presidio del territorio da parte del mondo agricolo attraverso gli strumenti di attuazione previsti nell'articolo I-11 e i programmi di azione paesaggistica così come definiti nell'articolo II-47.
7. Il PTCP promuove il coordinamento territoriale attraverso i tavoli di lavoro con i comuni, di cui all'articolo I-11, per l'attuazione di progetti definiti secondo le indicazioni contenute nella "Norma di indirizzo per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e di aree protette" di cui alla delibera n.1/6 del 14.03.97 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.
8. Ogni intervento di rinaturazione previsto all'interno delle fasce A e B deve essere definito da un progetto e sottoposto ad apposita autorizzazione amministrativa, previa espressione di una valutazione tecnica vincolante da parte dell'Autorità di Bacino.

Art. II-30. Ambiti di elevata naturalità

1. Sono individuate nella Tavola 2.2 "Sintesi delle previsioni paesaggistiche del PTCP" e riguardano:
 - a. ambiti nei quali fattori fisici, ambientali e/o storico-insediativi, hanno contenuto la pressione antropica favorendo la permanenza di un elevato grado di naturalità;
 - b. aree già assoggettate ad attività antropica nelle quali sono riscontrabili consolidati fenomeni di rinaturalizzazione.

Essi, ai sensi del 4° comma dell'art. 17 delle NTA del PPR, rappresentano la contestualizzazione a livello Provinciale degli Ambiti di elevata naturalità di cui alla Tavola D del PPR medesimo.

2. Obiettivi della tutela:
 - a. conservazione dei valori che caratterizzano l'area e degli equilibri ecologici esistenti, favorendo l'evoluzione dei dinamismi naturali in corso;
 - b. riqualificazione ecosistemica delle aree senza alterare le dinamiche ecologiche in atto;

- c. consolidamento delle attività agro-silvo-pastorali nelle forme compatibili con la tutela dei caratteri ambientali, quali elementi di presidio e di salvaguardia del territorio;
- d. valorizzazione dell'ambiente attraverso forme di turismo sostenibile.

Ogni intervento in queste aree deve essere compatibile con i suddetti obiettivi.

3. Per tali Ambiti valgono le seguenti disposizioni:

- a. non sono ammesse nuove attività di cava e di discarica nonché di impianti per la gestione dei rifiuti. Per quelle in atto e/o previste nel Piano Provinciale vigente, dovranno essere attuati interventi di recupero, coerenti con i caratteri naturalistici e paesistici dell'ambito interessato;
- b. negli ambiti di cui al presente articolo, non è consentita la circolazione fuori strada, a scopo diportistico, di mezzi motorizzati. Sulla viabilità Agro silvo pastorale – VASP – il transito dei mezzi motorizzati è regolato dalla LR 31/2008, ivi compresa la possibilità di deroga di cui all'Art. 59 comma 4 bis.”;
- c. il taglio dei boschi è soggetto alle norme della L.R. 31/2008 e del D.lgs. n. 34/2018;
- d. non è ammessa la posa di nuovi cartelloni pubblicitari, ma unicamente la segnaletica stradale e quella direzionale a servizio delle attività insediate nei territori interessati. Sono altresì ammessi i cartelli volti alla valorizzazione del territorio attraversato e delle sue peculiarità, solo se installati da Enti pubblici e/o da altri soggetti istituzionalmente preposti, previa parere favorevole della Commissione del Paesaggio del Comune interessato e fatte comunque salve le autorizzazioni sia edilizie che paesaggistiche previste dalle vigenti disposizioni;
- e. per la cartellonistica esistente, le limitazioni di cui sopra trovano applicazione alla prima scadenza della relativa concessione;
- f. la realizzazione di nuove infrastrutture dovrà essere progettata in modo da ridurre al minimo l'interferenza con il contesto paesaggistico interessato. In corrispondenza di aree e beni tutelati, con particolare riferimento alle lettere a) e b) dell'art. 136 del D.lgs. n. 42/2005, le linee elettriche dovranno preferibilmente essere interrato;
- g. per le opere infrastrutturali ed altre opere pubbliche, compresi gli interventi per il risanamento idrogeologico, si terrà conto altresì del “Manuale di ingegneria naturalistica” assunto dalla Regione Lombardia con DGR 04.04.94 n. 50989.

4. Non sono soggette a specifiche limitazioni per effetto del presente articolo le seguenti attività:

- a. gli interventi conservativi sul patrimonio edilizio esistente;
- b. l'utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali connesse all'attività agricola e la residenza dell'imprenditore agricolo, nelle aree attualmente in uso e nelle forme tradizionali;
- c. opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti;
- d. opere ordinarie relative alla difesa idraulica, alla difesa del suolo, nonché tutti gli interventi di difesa della pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali;
- e. viabilità interpodereale o a servizio delle attività silvo-pastorali.

5. I Comuni, in fase di revisione e di adeguamento dei propri strumenti urbanistici alle presenti norme, oltre a recepire le disposizioni di cui ai punti precedenti, dovranno rispettare i seguenti criteri:

- a. va disincentivata l'edificazione sparsa a scopo insediativo a vantaggio e consolidamento dei nuclei o centri esistenti; per questi si deve conseguire principalmente il recupero edilizio ed il completamento dell'esistente, previa ridefinizione del perimetro del C.E. secondo i criteri di cui al D.M. 2/4/68;
- b. non sono ammessi nuovi ambiti di espansione edilizia;
- c. possono essere individuate zone o interventi in funzione ricreativa, turistica e sportiva nel pieno rispetto degli obiettivi di tutela dei caratteri dell'area interessata. Tali interventi dovranno in ogni caso essere subordinati a specifiche valutazioni ambientali (da allegare al PGT) che dimostrino la compatibilità con le condizioni ecologiche attuali e potenziali dell'area interessata, e gli accorgimenti da adottare per scongiurare la perdita degli elementi di naturalità che caratterizzano il contesto;

- d. la realizzazione di nuove strutture aziendali connesse all'attività agricola, anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo, potrà essere ammessa sulla base di apposita regolamentazione, che definisca specifici criteri di compatibilità ambientale, facendo riferimento all'entità e alla natura degli allestimenti previsti;
 - e. va previsto lo sviluppo delle tipologie e delle tecnologie tipiche dei luoghi, con particolare attenzione al recupero delle situazioni compromesse (linguaggio, architettonico improprio);
 - f. il PGT deve essere integrato da apposito repertorio delle tecnologie, tipologie (anche per le recinzioni) e gamme cromatiche ammesse.
6. Le aree appartenenti a tali ambiti sono da considerarsi ad elevata sensibilità nel procedimento di valutazione paesistica dei progetti.
 7. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici locali alle norme di cui sopra sono ammessi soltanto gli interventi edilizi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, relativi a:
 - a. ambiti che alla data di entrata in vigore del PTCP risultino edificati con continuità (tessuto urbano consolidato), compresi i lotti previsioni contenute in piani urbanistici attuativi già convenzionati, o in programmi di intervento già beneficiari di finanziamenti pubblici e situazioni di diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente piano.
 8. Tutti gli interventi anche se non ricadenti in aree soggette a vincolo paesistico, devono essere realizzati secondo i criteri per l'esercizio della sub-delega in materia paesistica di cui alla d.g.r. n. 9/2727 del 22 dicembre 2011, così come eventualmente integrati dalle presenti Norme.

Art. II-31. Corsi d'acqua di rilievo idrobiologico

1. Il ruolo svolto dai corsi d'acqua di rilievo idrobiologico nell'ambito della REP e della RVP presuppone il mantenimento o il ripristino di una buona funzionalità lungo fasce contigue agli alvei incisi di ampiezza superiore a quella strettamente necessaria alla salvaguardia dei soli ecosistemi acquatici e del loro valore paesaggistico. Fermi restando i condizionamenti da imporre alle porzioni immediatamente adiacenti all'idrografia, lungo tali fasce, che, di norma, per i corpi idrici di pianura, devono avere lungo ciascuna sponda un'ampiezza di almeno dieci volte quella dell'alveo inciso, vanno promossi usi dei suoli idonei ad assicurare, oltre che la copertura vegetale permanente, adeguate dotazioni arboree ed arbustive e massima distribuzione di unità ad assetto naturale.
2. Ai fini della tutela delle condizioni ecologiche e paesaggistiche dei corsi d'acqua di rilievo idrobiologico si applicano:
 - a. le disposizioni del "Regolamento Provinciale per la tutela degli ecosistemi acquatici", approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38/2010, cui si conformano i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni di programmazione, progettazione ed autorizzazione delle attività disciplinate dal Regolamento stesso, nonché gli esecutori delle attività medesime;
 - b. le "Norme di tutela e valorizzazione dei corsi d'acqua di rilievo idrobiologico" di cui all'Allegato N1 alle presenti Norme.
3. Le presenti disposizioni di salvaguardia dei corsi d'acqua di rilievo idrobiologico, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera e) e 42, comma 3, delle N.d.A. del PTUA della Regione Lombardia, specificano ed articolano i contenuti della pianificazione della tutela delle acque, coordinandoli con gli aspetti ambientali e paesistici, e individuano ulteriori corpi idrici, con le relative fasce di pertinenza, su cui prevedere specifiche misure di tutela in relazione agli obiettivi di valorizzazione e salvaguardia delle aree e delle risorse idriche interessate.
4. Il comune, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica stabilite dai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione competenti, tenendo conto delle indicazioni del Regolamento provinciale per la tutela degli ecosistemi acquatici di cui al Piano Ittico Provinciale (Delibera del Consiglio Provinciale n.38 del 24 giugno 2010) nei propri atti di pianificazione:
 - a. verifica e integra a scala di maggior dettaglio i corsi d'acqua individuati dal PTCP nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi;

- b. verifica che l'individuazione di nuovi ambiti di trasformazione in corrispondenza dei corsi d'acqua individuati dal PTCP non ne pregiudichi la naturalità;
 - c. definisce criteri di compensazione e/o di mitigazione per eventuali interventi ammessi;
 - d. applica quanto disposto all'articolo 20 della normativa del PPR, ed in particolare: procede ad una analisi dettagliata, recependo le indicazioni regionali relative alla definizione del reticolo idrico principale, e mettendo in evidenza la struttura ed il grado di efficienza, la funzione svolta nel contesto del sistema idrico sovralocale, riferendosi in modo coerente alle indicazioni del Documento direttore per la bonifica, il riordino irriguo e il territorio rurale secondo la DGR n 6/44128 del 9 luglio 1999.
5. A far data dall'approvazione della presente variante al PTCP fino all'adeguamento dei PGT alle disposizioni di cui sopra, le limitazioni di cui all'art. 9, comma 5, delle norme di cui all'Allegato N1 si applicano all'alveo attivo ed alle relative aree di divagazione delimitate da versanti, scarpate morfologiche o da argini artificiali, normalmente corrispondenti alle aree di deflusso delle acque in condizioni di piena ordinaria nonché a quelle potenzialmente interessate da piene straordinarie (T 200 anni) come desumibili dagli studi geologici allegati ai PGT.

Art. II-32. Geositi

1. I geositi di prevalente interesse paleontologico e mineralogico sono normati dall'articolo 22 del PPR, fatte salve eventuali disposizioni vigenti in forza della Parte II del decreto legislativo n 42/2004 e ss.mm.ii., e sono oggetto di assoluto divieto di manomissione e richiedono la predisposizione di efficaci misure di limitazione all'accesso e di vigilanza per garantirne l'integrità, impedendo sottrazioni di materiale che possano depauperarne il valore.
2. Il PTCP recepisce quanto definito dalla pianificazione regionale, e ne approfondisce i contenuti perimetrando con maggior dettaglio e specificando le caratteristiche dei geositi presenti sul territorio ed aventi rilevanza sovralocale. Le azioni di tutela sono differenziate in relazione alle caratteristiche areali ed alle specificità dei siti così come riportate nel repertorio di cui allo studio geologico allegato alla Relazione generale, che costituisce articolazione e precisazione dei siti individuati nella tavola 2. In particolare, in relazione all'estensione degli areali valgono le seguenti disposizioni:
 - a. Geositi ad ampia scala territoriale – GAST. Si tratta di geositi che rappresentano un processo geologico non comune, non ripetitivo, di estensione areale notevole. L'individuazione di questi areali, proprio in relazione alla loro dimensione, non presuppone una tutela generalizzabile a priori, ma ha principalmente valore cognitivo e di riferimento per la successiva pianificazione locale, attraverso la quale dovranno essere effettuati opportuni approfondimenti per individuare situazioni puntuali e/o di maggior dettaglio (ad es. affioramenti significativi) o realmente definibili con precisione, da sottoporre a specifiche norme di tutela e di valorizzazione in base alle caratteristiche specifiche di seguito riportate:
 - a1. I geositi di prevalente interesse geografico, geomorfologico, paesistico, naturalistico, idrogeologico, sedimentologico dovranno essere oggetto di attenta e specifica salvaguardia al fine di preservarne la conformazione e connotazione.
 - a2. I geositi di prevalente interesse geologico-stratigrafico, geominerario, geologico-strutturale, vulcanologico e petrografico devono essere salvaguardati nelle loro potenzialità scientifiche e didattiche, garantendo l'accessibilità e la visitabilità delle esposizioni esistenti; sono pertanto da escludersi gli interventi sullo stato dei luoghi che possono nascondere alla vista le esposizioni o impedirne di fatto la possibilità di accedervi e visitarli
 - a3. I geositi di prevalente interesse paleontologico, fatte salve eventuali disposizioni vigenti in forza della Parte II del decreto legislativo n 42/2004 e ss.mm.ii., e mineralogico rivestono rilevante valore scientifico. Dovranno pertanto essere oggetto di assoluto divieto di manomissione e richiedono la predisposizione di efficaci misure di limitazione all'accesso e di vigilanza per garantirne l'integrità, impedendo sottrazioni di materiale che possano depauperarne il valore. La loro più precisa localizzazione cartografica e l'apposizione di segnaletica informativa e didattica è assolutamente subordinata all'effettiva messa in atto delle azioni di controllo suddette da parte degli enti locali e dei gestori dei siti, fatte salve situazioni motivatamente escluse in quanto non a rischio di compromissione dello specifico valore scientifico.

La perimetrazione di maggior dettaglio e la puntuale individuazione delle situazioni locali di particolare interesse è demandata alla pianificazione locale che, in ogni caso, dovrà prevedere specifiche azioni di tutela e di valorizzazione dei beni in funzione della loro peculiarità (riferimento ai precedenti punti a.1, a.2, a.3).

Qualora all'interno di questi areali il PTCP individui altri elementi di interesse naturalistico o paesistico (es. emergenze naturalistiche, aree di elevato contenuto naturalistico, ecc.) vengono richiamate anche le rispettive norme di tutela.

- b. Contesti areali diffusi – CAD. Trattasi di luoghi di elevato interesse geologico per i quali il PTCP riporta una perimetrazione indicativa in quanto riferiti ad un contesto areale diffuso, non ad un sito specifico perimetrabile con precisione, quali ad es. tratti di corsi d'acqua con particolari caratteristiche geomorfologiche. La perimetrazione di maggior dettaglio e la puntuale individuazione delle situazioni locali di particolare interesse è demandata alla pianificazione locale che, in ogni caso, dovrà prevedere specifiche azioni di tutela e di valorizzazione dei beni in funzione della loro peculiarità (riferimento ai precedenti punti a.1, a.2, a.3). Anche in questi areali possono essere individuati ulteriori elementi di interesse naturalistico e/o paesistico (es. emergenze naturalistiche, aree di elevato contenuto naturalistico, ecc.) per i quali valgono in ogni caso le rispettive norme di tutela.
 - c. Dissesto – DISS. Questi geositi rivestono un particolare significato per le loro caratteristiche geomorfologiche ed evolutive che conferiscono loro una notevole valenza didattica oltre che significato geologico – geomorfologico applicato. Questi siti, per i quali già valgono limitazioni d'uso in relazione alla loro condizione di rischio geologico, sono da considerare “emergenze naturalistiche” e da assoggettare alle disposizioni di cui al Titolo II cui si potrà derogare unicamente per gli interventi di risanamento idrogeologico e/o a presidio del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente. In sede di pianificazione locale dovranno essere previste opportune fasce di rispetto dei siti individuati.
 - d. Ambiti perimetrali – PERIM. Trattasi di oggetti geologici fisicamente ben definiti, per i quali il PTCP ha operato una individuazione di dettaglio. Questi ambiti sono equiparati alle emergenze naturalistiche e sottoposti alla specifica normativa di cui al Titolo II. Potranno derogare alle limitazioni previste modeste attività di cava all'interno del geosito “Ex. Cava S. Michele” esclusivamente finalizzate alla produzione di concii per il restauro della Basilica di S. Michele in Pavia per la cui originaria realizzazione sembra sia stato utilizzato materiale proveniente da questo sito. In sede di pianificazione locale, oltre a recepire le prescrizioni di cui sopra, tese ad evitare ogni modificazione o alterazione del bene geologico, si dovranno prevedere interventi per la valorizzazione e per la fruizione pubblica dei siti.
 - e. Elementi puntuali – PUNT. Trattasi di situazioni puntuali, di ridottissima estensione territoriale (es. fontane, fonti ecc.), cartograficamente individuati come tali nel PTCP. Questi elementi sono oggetto di specifica tutela per garantirne la conservazione e valorizzazione. In sede di pianificazione locale deve essere individuata un'adeguata fascia di rispetto rapportata alla situazione morfologica e/o territoriale locale, per garantire la salvaguardia e la corretta fruibilità del bene. All'interno di tale fascia troveranno applicazione le limitazioni d'uso di cui al precedente punto d).
 - f. Per tutti i geositi individuati, gli strumenti di pianificazione locale e di programmazione settoriale, dovranno prevedere interventi per la loro fruizione didattica – scientifica (es. aree di sosta, piazzole, punti panoramici, recinzioni, cartellonistica ecc.) nonché fissare regole di compatibilità' per le attività in atto o per le strutture esistenti.
3. Nel caso di sovrapposizione con Siti Natura 2000 e/o Aree protette ai sensi della L.r. n. 86/1983 e s.m.i. prevalgono, per quanto non in contrasto con il presente articolo, le indicazioni contenute nei rispettivi piani di gestione ai sensi dell'art. 22 comma 8 del PPR.

Art. II-33. Centri e nuclei storici

1. I centri e i nuclei storici sono individuati nella Tavola 2.2 del PTCP sulla base degli insediamenti riportati nella prima levata delle tavolette IGM 1:25000, e comprendendo gli spazi aperti interclusi. Eventuali scostamenti rispetto a tale delimitazione possono essere proposti nel PGT sulla base di cartografie di maggior dettaglio o di altre motivazioni adeguatamente documentate.
2. Le norme di attuazione dei PGT comunali individueranno specifiche modalità di intervento conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa Regionale. Tali modalità dovranno ricercare elementi di compatibilità con le risorse ambientali, storiche e culturali dei nuclei interessati, favorendone al contempo il riuso e la valorizzazione dei caratteri originari.

In particolare nei centri rurali, il recupero del paesaggio storico, dell'impianto e del tessuto edificato, va perseguito ricercando modalità di intervento che rispondano alle esigenze nuove dell'attività agricola senza degradare i fondamentali caratteri storici e ambientali dell'insediamento e del paesaggio circostante.

3. Per le eventuali nuove edificazioni e/o sostituzioni ammesse, si dovranno individuare criteri atti a conseguire un corretto inserimento sia formale che funzionale. A tal fine gli strumenti urbanistici comunali dovranno dare precise indicazioni in ordine a:
 - a. caratteristiche tipologiche, morfologiche ed architettoniche;
 - b. materiali e tecniche costruttive;
 - c. indici e parametri;
 - d. allineamenti e/o elementi di continuità da rispettare (es. connessioni funzionali, ecologiche, paesistiche);
 - e. eventuali interventi di integrazione paesaggistica.
4. Per i nuclei o centri con valenza tipologica e morfologica individuati nel PPR o individuati a livello locale, il Documento di Piano del PGT dovrà prevedere uno sviluppo urbanistico coerente con la matrice di origine (centri di sommità, di versante, di terrazzo orografico ecc.), da controllare mediante previsioni planivolumetriche sufficientemente dettagliate nello strumento attuativo.
5. Dovranno essere previste, all'interno delle programmazioni settoriali e nel Documento di Piano dei PGT, misure di sostegno per gli interventi finalizzati a:
 - a. recuperare l'architettura identitaria, anche attribuendo agli immobili vocazione turistica, di servizio, di promozione sociale e culturale;
 - b. riadattare e far rinascere gli spazi pubblici comunitari quali le piazze, i luoghi della socializzazione e i mercati tradizionali;
 - c. riattivare le botteghe artigiane e gli antichi mestieri, reinterpretandoli secondo i canoni della contemporaneità;
 - d. promuovere la salubrità, la sicurezza e la qualità della vita nell'abitato mediante interventi di messa a norma, di adeguamento igienico-sanitario, di rimozione delle barriere architettoniche e di riqualificazione con modalità rispettose dell'identità.
6. Al fine di valorizzare i caratteri tipici dei luoghi il comune può predisporre un piano del colore che definisca materiali, componenti edilizie, colori utilizzabili.

Art. II-34. Ambito del Barco Certosa

1. Il limite dell'ambito del Barco Certosa è definito nella Tavola 2.2.b ed è recepito dall'articolo 18 del PPR.
2. La disciplina di tutela paesaggistica è demandata al Piano Paesistico di Dettaglio approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n 41 del 29.09.2005 e successivo aggiornamento approvato con Deliberazione del C.P. N. 34 del 27.10.2020.

Art. II-35. Navigli storici

1. Coerentemente con la pianificazione di livello sovraordinato, in particolare con l'articolo 21 (Infrastruttura idrografica artificiale della pianura: Principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua) del PPR, il PTCP valorizza a tutela il sistema territoriale dei Navigli e riconosce quale sistema di specifica connotazione il Naviglio di Pavia, il Naviglio Sforzesco e il Naviglio di Bereguardo.
2. Sono da perseguire i seguenti obiettivi specifici:
 - a. valorizzazione del sistema territoriale e dei valori ambientali, attraverso forme di sviluppo sostenibile, compatibili con le esigenze di tutela delle risorse storico culturali che caratterizzano il sistema stesso (pubblicizzazione, corretta fruizione, governo delle trasformazioni);
 - b. tutela del patrimonio storico-ambientale e più in generale del contesto paesaggistico, garantendo una corretta integrazione fra Navigli e territori contermini, con specifico riferimento agli ambiti oggetto di tutela

paesaggistica, ai sensi della Parte III del decreto legislativo n 42/2004 e ss.mm.ii., e relativa disciplina di dettaglio, e con particolare attenzione a continuità e coerenza dei sistemi verdi, al rapporto con percorsi storici e di fruizione del paesaggio, al rapporto storicamente consolidato tra insediamenti, residenze nobiliari e via d'acqua.

3. All'interno degli ambiti del Naviglio di Pavia e del Naviglio di Bereguardo, così come delimitati nella Tavola 2.2 del PTCP, trovano applicazione le disposizioni del PTR (piano territoriale regionale d'area) "Navigli Lombardi", redatto ai sensi dell'articolo 20 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., e, per quanto non in contrasto con gli obiettivi del PTR, le disposizioni di cui al presente articolo e di quelle contenute nella Rete Verde Provinciale.
4. In particolare per i Navigli Storici sono richiamate le seguenti disposizioni:
 - a. All'interno di una fascia di profondità non inferiore a m 100 dalle sponde del naviglio non possono essere previste nuove edificazioni, è vietato realizzare nuovi interventi per grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti di gestione dei rifiuti, ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti industriali. Per gli interventi già previsti negli strumenti di pianificazione locale, che si interfacciano direttamente con il naviglio, dovranno essere attuate adeguate opere di mitigazione consistenti in filari alberati ed impianti a verde di mitigazione e di ricucitura paesistica lungo il naviglio. Tali sistemazioni dovranno avere le seguenti profondità minime:
 - m 25 all'interno dell'abitato consolidato;
 - m 50 negli ambiti di trasformazione;
 - sono ammesse deroghe solo in caso di allineamenti in atto e di cortine edilizie esistenti.
 - b. Devono essere salvaguardati:
 - la fruibilità e la percorribilità del sistema;
 - i manufatti originari quali conche, chiuse, incili, alzaie, ponti, molini e opifici;
 - il sistema dei derivatori e degli adduttori;
 - la vegetazione di margine;
 - le ville ed i parchi in affaccio;
 - le visuali sul paesaggio agrario.
 - c. Per i territori compresi in una fascia di 10 metri, lungo entrambe le rive, sono ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione dei navigli e il recupero di manufatti idraulici e opere d'arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione del verde, con specifica attenzione alla fruizione ciclo-pedonale delle alzaie e alla massima limitazione di percorsi e aree di sosta per mezzi motorizzati.
5. Il comune recepisce negli elaborati del PGT la fascia di 100 metri del PTR per i Navigli di Bereguardo e Pavese, eventualmente perfezionandola con modifiche al perimetro a seguito di apposita indagine paesaggistica ai sensi delle disposizioni degli articoli 76 e 77 della LR 12/2005 e ss.mm.ii..
6. La Tavola 2.2 del PTCP individua la fascia di 500 m dalle sponde dei Navigli di Bereguardo e Pavese, esterna al tessuto urbano consolidato, entro cui gli interventi di trasformazione devono essere coerenti con obiettivi e indirizzi di cui all'obiettivo 2 "valorizzare il sistema rurale e paesistico-ambientale" sezione Territorio del PTR, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio ed il consolidamento delle attività agricole.
7. In sede di pianificazione locale dovranno essere definiti i criteri localizzativi e costruttivi per eventuali nuovi attraversamenti, al fine di contenere al minimo la frammentazione dell'infrastruttura, ed individuare le migliori condizioni di inserimento nel sistema paesistico. Inoltre, nel Piano delle Regole devono essere definiti:
 - a. allineamenti, tipologie e cromatismi da adottare nella nuova edificazione e nel recupero di quella esistente;
 - b. soluzioni varie di arredo e di segnaletica, limitando la cartellonistica pubblicitaria a quella strettamente connessa alla valorizzazione dei tracciati.
8. Per la riqualificazione delle conche, dei manufatti idraulici e degli edifici agricoli esistenti lungo il Naviglio di Bereguardo e il Naviglio Pavese si deve fare riferimento alle disposizioni contenute nella sezione sul paesaggio del PTR.

9. In sede di progettazione di eventuali opere di attraversamento dei Navigli di Bereguardo e Pavese dovranno essere applicate le "Linee guida per l'esame paesaggistico dei progetti" di cui alla DGR 11045/2002 e le "Linee guida per la progettazione paesaggistica e la valorizzazione delle infrastrutture per la mobilità di cui alla DGR 8837/2008, garantendo allo stesso tempo la salvaguardia delle condizioni di residua navigabilità dei Navigli secondo l'allegato "Azioni di sviluppo della navigazione" di cui alla sezione 2 Turismo del PTR.
10. Le opere a scavalco di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione devono essere progettate e realizzate con franco idraulico atto a consentire il passaggio di natanti adibiti a navigazione collettiva e l'impiego di idonee imbarcazioni per le operazioni di manutenzione del corso d'acqua.

Art. II-36. Altre aree di particolare interesse paesistico

1. Le disposizioni di cui al presente comma riguardano aree di particolare valore paesistico per la presenza leggibile di elementi organizzativi (impianto, modellamenti del suolo, sistema dei percorsi, presidi), e per l'alto valore percettivo dei siti interessati.

Comprendono:

- a. aree già assoggettate a disposizioni di tutela dal D.Lgs. n. 42/04 art. 136 comma 1 lettere "c" e "d";
 - b. nuove aree per le quali il PTCP propone l'estensione del vincolo sopracitato.
2. In queste zone dovranno essere salvaguardati e recuperati gli elementi caratterizzanti, (compreso il tipo e l'impianto colturale) promuovendo, anche mediante incentivi economici, la produttività agricola dell'area in forma tradizionale o comunque compatibile con la salvaguardia di cui sopra.

Gli interventi di trasformazione che incidano sull'assetto paesaggistico devono in ogni caso:

- a. conservare gli elementi tipici quale: presidi agricoli, percorsi interpoderali, muri a secco, terrazzi, impianti agricoli ecc.;
 - b. salvaguardare le macchie boschive ed i filari esistenti, quali importanti elementi di organizzazione percettiva e di "corridoio ecologico".
3. Attraverso i piani di sviluppo agricolo dovranno essere valorizzate le attività svolte secondo i criteri di cui al precedente punto 2) con consolidamento e miglioramento delle produzioni esistenti, nonché il recupero delle aree agricole dismesse per le quali non siano già in atto fenomeni consolidati di rinaturalizzazione. Vanno altresì incentivate le attività complementari di tipo turistico ricettivo (Agriturismo) anche mediante il recupero e l'adattamento degli accessori rurali esistenti.
 4. Il PGT dovrà prevedere specifiche norme volte a:
 - a. controllare le trasformazioni in relazione all'alta sensibilità paesistica e panoramica degli ambiti (sono da ritenersi incompatibili le attività di cava, discarica e/o deposito);
 - b. disincentivare l'edificazione sparsa a vantaggio dei nuclei o centri esistenti;
 - c. ridimensionare le aree di espansione in rapporto a reali esigenze e previsioni socio-economiche.
 - d. promuovere lo sviluppo di tipologie edilizie (anche in ordine ai volumi) tipiche dei luoghi; a tal fine il PGT dovrà essere accompagnato da repertorio delle tecnologie e delle gamme cromatiche ammesse.
 5. In questi ambiti, anche all'esterno delle aree soggette a vincolo paesistico, si dovranno estendere i criteri progettuali di cui alla DGR n. 30194 del 25.07.97 di cui alla L.R. 12/2005 e della DGR n. 8/2121 del 15.03.2006 per l'esercizio della sub-delega in materia paesistica (L.R. 18/97). Inoltre:
 - a. non è ammessa la posa di nuovi cartelloni pubblicitari, ma unicamente la segnaletica stradale e quella direzionale a servizio delle attività insediate nei territori interessati. Sono altresì ammessi i cartelli volti alla valorizzazione del territorio attraversato e delle sue peculiarità, solo se installati da Enti pubblici e/o da altri soggetti istituzionalmente preposti, previa parere favorevole della Commissione del Paesaggio del Comune interessato e fatte comunque salve le autorizzazioni sia edilizie che paesaggistiche previste dalle vigenti disposizioni;
 - b. per la cartellonistica esistente, le limitazioni di cui sopra trovano applicazione alla prima scadenza della relativa concessione;

- c. la realizzazione di nuove linee elettriche dovrà essere progettata in modo da ridurre al minimo l'interferenza con il contesto paesaggistico interessato. In corrispondenza di aree e beni tutelati, con particolare riferimento alle lettere a) e b) dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2005, le linee dovranno possibilmente essere interrato;
- d. l'edificazione dovrà rapportarsi in modo particolarmente attento al contesto paesistico di riferimento sia per quanto riguarda "la scala" che per l'articolazione dei volumi, nonché per i cromatismi, i materiali, ecc.;
- e. per le opere infrastrutturali ed altre opere pubbliche, compresi gli interventi per il risanamento idrogeologico, si terrà conto altresì del "Manuale di ingegneria naturalistica" assunto dalla Regione Lombardia con DGR 04.04.94 n. 50989, compatibilmente con la funzionalità e con l'efficacia anche in termini di durata delle opere medesime;
- f. le aree appartenenti a tali ambiti sono da considerarsi ad elevata sensibilità nel procedimento di valutazione paesistica dei progetti.

Art. II-37. Luoghi dell'identità provinciale e della tradizione

1. Trattasi di luoghi, edifici, elementi che, per l'elevato contenuto intrinseco o relazionale, rappresentano un indubbio fattore di identità storica e culturale a livello Provinciale.
2. Tali luoghi/manufatti, individuati con apposito simbolo nella apposita Tavola 2.2 del PTCP e nel Repertorio allegato, qualora non soggetti ad altre norme di salvaguardia vigenti o previste dal PTCP stesso, devono essere salvaguardati nella loro integrità fisica e soggetti a specifiche azioni di valorizzazione attraverso la pianificazione locale, che dovrà altresì individuare adeguati ambiti di rispetto e di visuale.

Art. II-38. Siti di interesse archeologico

1. Rientrano in questa categoria le aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti. Queste aree si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica.

Obiettivo del PTCP è la valorizzazione dei singoli beni archeologici e del relativo sistema di relazione con il contesto direttamente interessato.

2. I siti sono individuati con apposito simbolo puntuale o areale nella Tavola 2.2 del PTCP, e sono suddivisi rispettivamente in:
 - a. areali di ritrovamento
 - b. areali di rischio
3. Nelle aree così individuate, ogni attività di trasformazione urbanistica, o che comporti escavazione di profondità superiore a cm 50, anche ai fini dell'esecuzione di indagini geologiche dirette, deve essere sottoposta al parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici.
4. E' sempre esclusa la possibilità di realizzare impianti per la gestione dei rifiuti, come definito dalla DGR 10360/2009, ivi compresi i recuperi ambientali di cui all'articolo 5, DM 5/2/1998 e ss.mm.ii.
5. Non sono soggette a limitazioni per effetto del presente articolo, anche in assenza dei piani di settore di cui al comma 2, le seguenti attività:
 - a. interventi direttamente connessi alle attività di studio e di ricerca sui siti, da parte degli enti e degli istituti scientifici autorizzati;
 - b. interventi di manutenzione e di risanamento conservativo delle infrastrutture e del patrimonio edilizio esistente;
 - c. l'ordinaria utilizzazione agricola dei suoli secondo gli ordinamenti culturali in atto.

Art. II-39. Visuali sensibili

1. Il PTCP recepisce l'articolo 27 del PPR relativo ai punti di osservazione individuati nella tavola A del piano e nel volume i Paesaggi di Lombardia.
2. Nella Tavola di riferimento sono inoltre individuati:
 - a. i punti di osservazione che consentono ampie e significative panoramiche sui paesaggi Pavesi, consentendone di coglierne una significativa visione d'insieme;
 - b. i siti e le aree che, per fattori relazionali con elementi di particolare significato paesistico e per sensibilità percettiva, necessitano di una specifica salvaguardia.
3. In sede di pianificazione locale dovranno essere previste norme specifiche atte a garantire:
 - a. la corretta fruizione degli elementi paesistici cui la visuale si riferisce, e il mantenimento o miglioramento delle caratteristiche delle aree stesse;
 - b. Il mantenimento dei con visivi lungo i percorsi di riferimento attraverso la regolamentazione delle altezze dell'edificato, i tracciati delle linee elettriche che devono evitare di seguire il profilo dei crinali montani e collinari, sviluppando in tutti i casi dove tecnicamente fattibile la soluzione in interramento.

Per quanto concerne gli aspetti tipologici e gli interventi ammessi, si fa riferimento alle norme di cui al precedente articolo II-36 e successivo articolo II-40.

Art. II-40. Viabilità di interesse paesistico

1. Il sistema della viabilità di interesse paesistico definito dal PTCP recepisce, con le opportune verifiche ed approfondimenti, i tracciati di livello Regionale (rif.to Tav. E del PPR), integrandoli con ulteriori percorsi di interesse provinciale. Tale sistema è costituito da:
 - a. rete viaria di struttura (comprende i tracciati di grande comunicazione regionale e nazionale, quelli che collegano i principali centri urbani provinciali o che conducono alle provincie confinanti, i principali assi di penetrazione valliva fino ai passi Appenninici);
 - b. percorsi di fruizione panoramica e ambientale (dai quali è possibile fruire il paesaggio con ampie e ricorrenti visuali; tracciati che attraversano per tratti significativi zone dotate di particolari caratteri paesistico – ambientali (paesaggi agrari, zone boschive, parchi e riserve, ambiti fluviali ecc.); che appartengono ad un sistema specifico; che conducono a siti di rilievo paesistico (sia a carattere naturalistico che storico) o anche semplicemente a mete di interesse turistico. I percorsi di fruizione ambientale, oltre a recepire i “Tracciati guida paesistici” di livello Regionale (PPR), comprendono la rete escursionistica di media/lunga percorrenza, fruibile con mezzi ecologicamente compatibili (es. greenway; altre piste ricavate su sedimi dimessi sulle alzaie/argini ecc.).
2. Rispetto alla viabilità come sopra definita, il Piano persegue la conservazione e la valorizzazione dei caratteri di panoramicità e di fruibilità del paesaggio; il controllo delle trasformazioni volto a garantire l'ordine ed il decoro delle aree che si affacciano su tali percorsi.
3. Le aree sulle quali si affacciano questi percorsi sono da considerarsi ad elevata sensibilità nel procedimento di valutazione paesistica dei progetti.
4. La rete viaria di struttura
 - a. A prescindere dalla specificità dei territori attraversati, assume importanza paesistica per l'elevato grado di fruizione e di comunicazione che determina rispetto ai medesimi.
 - b. I PGT dovranno prevedere specifiche regolamentazioni per le aree prospicienti i tracciati, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - controllo qualitativo dei nuovi insediamenti teso a conseguire un razionale ed ordinato affaccio dei medesimi (anche con previsioni planivolumetriche);
 - arretramenti rispetto alle sedi viarie;
 - sistemazione delle fasce libere per un corretto inserimento ambientale e di mitigazione degli interventi. In particolare si dovrà impedire la disordinata disseminazione lungo tali percorsi, di manufatti eterogenei

disposti casualmente rispetto alla strada, imponendo ragionevoli standard di qualità edilizia agli edifici di prima linea, ed adeguati schemi di piantumazione e di arredo, anche in riferimento agli spazi di sosta e aree di servizio;

- limitazione della cartellonistica pubblicitaria, con divieto assoluto di posizionamento nei seguenti tratti:
 - che attraversano aree soggette a specifica tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
 - che attraversano o che determinano un rapporto visivo diretto con ambiti di rilievo paesistico.

c. Quando la viabilità di struttura, in relazione ai contesti paesistici interessati, assume la valenza di percorso di fruizione ambientale, sarà assoggettata anche alle disposizioni di cui ai successivi commi.

5. Percorsi di fruizione paesistica ed ambientale

- a. Vanno salvaguardati e valorizzati rispetto alle loro specificità (tracciati di interesse panoramico, naturalistico-escursionistico) così come desumibili dagli elaborati descrittivi e valutativi del PTCP.
- b. La Provincia, d'intesa con gli Enti territoriali competenti, promuove specifici progetti di valorizzazione dei percorsi, avendo particolare riguardo, oltre che alla percorribilità, alle attrezzature per la sosta, alla segnaletica, all'arredo, alle barriere e ai limitatori di traffico laterali al fine di contenerne l'impatto privilegiando, nelle situazioni di maggiore naturalità, soluzioni e materiali ecocompatibili.
- c. I progetti di intervento migliorativo sulla viabilità in oggetto, dovranno, di norma, ricomprendere le valorizzazioni di cui al punto precedente.

d. I PGT, oltre a recepire e salvaguardare i tracciati individuati dal PTCP, dovranno regolamentare in generale i seguenti aspetti:

- individuazione delle visuali sensibili su luoghi di particolare interesse, oltre a quelle già indicate dal PTCP, da salvaguardare (anche con esclusione dell'edificabilità) in relazione al rapporto visivo che si determina dal percorso interessato;
- individuazione di fasce di rispetto da mantenere in condizioni di ordine e di decoro da parte dei proprietari interessati.

e. Oltre a quanto sopra, nei tratti di interesse panoramico (aree esterne al centro abitato) dovranno essere regolamentate le altezze dell'edificio rispetto alla sede stradale, al fine di garantire la corretta fruibilità delle vedute dal percorso.

Nei tratti di interesse naturalistico dovranno essere altresì previste specifiche limitazioni per le emissioni acustiche al fine di ridurre l'impatto sulla fauna interessata.

f. Nelle aree che si interfacciano con il sistema dei percorsi di fruizione paesistica e ambientale, non è ammessa la posa di nuovi cartelloni pubblicitari, ma unicamente la segnaletica stradale e quella direzionale a servizio delle attività insediate nei territori interessati. Sono altresì ammessi i cartelli volti alla valorizzazione del territorio attraversato e delle sue peculiarità, solo se installati da Enti pubblici e/o da altri soggetti istituzionalmente preposti, previa parere favorevole della Commissione del Paesaggio del Comune interessato e fatte comunque salve le autorizzazioni sia edilizie che paesaggistiche previste dalle vigenti disposizioni. Per la cartellonistica esistente, le limitazioni di cui sopra trovano applicazione alla prima scadenza della relativa concessione.

6. Alle strade di cui al presente articolo si applicano inoltre gli indirizzi di cui al Piano di Sistema (sez. tracciati base paesistici) allegato al PPR.

Art. II-41. Percorsi per la fruizione tematica

1. Interessano ambiti e/o sistemi che, per caratteristiche, estensione, fattori relazionali, assumono rilevanza paesistico-ambientale di livello sovracomunale, contribuendo a definire l'immagine più qualificata e l'identità del territorio Provinciale.

Essi concorrono, in relazione alle rispettive caratteristiche e vocazioni, alla definizione della "Rete verde" delle presenti Norme.

2. Gli ambiti ed i sistemi di cui sopra sono quelli individuati nella Tavola 2.2 del PTCP.

3. La Provincia, la Comunità Montana, i Comuni provvedono nell'ambito della prima revisione generale dei PGT ad adeguare i propri strumenti di pianificazione (urbanistica e settoriale) alle disposizioni di cui al presente CAPO, precisando e rettificando, ove necessario, le indicazioni grafiche del PTCP al solo scopo di renderle maggiormente coerenti con la realtà dei luoghi e con elementi tangibili dell'organizzazione territoriale (a titolo esemplificativo: strade, carrarecce, reticolo idrico, orli di terrazzo, argini, limiti colturali, partizioni agrarie).

Capo 4. Altri ambiti di tutela funzionali al progetto della rete verde provinciale

Art. II-42. Ambiti di consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici

1. A questi ambiti è riconosciuta una specifica valenza strutturale e funzionale per la Rete Ecologica Provinciale e per la Rete Verde Provinciale e riguardano:
 - a. gli ambiti di fondovalle e lungo i principali corsi d'acqua;
 - b. i versanti collinari a morfologia più accentuata e/o ad esposizione meno favorevole, quindi meno inclini all'utilizzo intensivo dei suoli;
 - c. i versanti della montagna appenninica a morfologia più blanda e quindi interessati da destinazioni agricole, comunque poco intensive e pertanto compatibili con il mantenimento di una buona complessità ecosistemica;
 - d. altre aree di pianura ove fattori soprattutto strutturali hanno limitato la pressione agricola, favorendo la conservazione di taluni elementi residuali dell'ecosistema (es. area dei dossi lomellini; la collina Banina; ecc.).
2. L'insieme complessivo degli elementi fisici strutturanti i diversi ambiti concorrono alla definizione di areali funzionali alle connessioni ecologiche di livello locale e sovralocale, garantendo, al contempo, il mantenimento delle permeabilità ecologiche e percettive nei territori della pianura.
3. Per gli ambiti di pertinenza dei corsi d'acqua di rilievo idrobiologico, così come definiti e delimitati ai sensi delle presenti Norme trovano applicazione le disposizioni del relativo articolo.
4. Obiettivi specifici:
 - a. tutela degli elementi ecosistemici e paesistici ancora presenti negli ambiti interessati;
 - b. consolidamento dei caratteri connotativi, ovvero incremento del patrimonio di naturalità e paesistico presenti, attraverso interventi di rinaturazione polivalente in grado di aumentarne le capacità di servizio per uno sviluppo sostenibile del territorio;
 - c. valorizzazione degli ambiti incentivandone la funzione di servizio ecosistemico al territorio e la fruizione umana in forma ecosostenibile;
 - d. controllo e orientamento delle attività e delle trasformazioni secondo criteri di compatibilità.
5. Le modificazioni territoriali dovranno essere attuate coerentemente con gli obiettivi di cui sopra, tenendo conto delle specificità che caratterizzano e gli indirizzi specifici di tutela dei singoli elementi e previa verifica di compatibilità ambientale.
6. Il principio da adottare per qualsiasi attività o intervento è quello del riconoscimento, mantenimento e ripristino dei caratteri ecosistemici e paesistici presenti, la ricostituzione degli habitat naturali, il potenziamento degli elementi strutturali, anche attraverso la diversificazione delle attività agricole e l'adozione di tecniche colturali ecocompatibili. Sono vietate le attività antropiche che inducano alla frammentazione della continuità riconosciuta tramite l'ambito. Queste aree devono essere considerate prioritarie ai fini di attuare interventi compensativi ai sensi dell'articolo 43 comma 2bis della LR 12/2005 e ss.mm.ii.
7. Dovranno essere previsti adeguati criteri di mitigazione e di compensazione atti a favorire l'inserimento degli interventi nel contesto ambientale di riferimento. Per quanto riguarda in particolare le attività estrattive previste dal vigente piano di settore dovranno essere previsti interventi di recupero rispondenti alle seguenti finalità:
 - a. continuità paesistica con le aree circostanti. Quando queste presentano caratteri di precarietà o di degrado, le stesse dovranno essere incluse in più esteso progetto di recupero paesistico volto a ripristinare aspetti tipici del contesto di appartenenza;

- b. valorizzazione dei siti e loro utilizzo secondo funzioni compatibili (didattiche, ricreative, turistiche);
 - c. nuovi interventi estrattivi potranno essere previsti dalle future pianificazioni di settore solo con le finalità di cui sopra;
 - d. non sono ammessi nuovi impianti di gestione dei rifiuti, nuove discariche o luoghi di deposito anche temporaneo per materiali dimessi, né impianti per il trattamento e la gestione dei rifiuti;
 - e. solo nel caso di aree degradate da attività estrattiva è consentita la realizzazione di discariche per inerti e interventi di recupero ambientale ex articolo 5 del DM 5/2/1998 e ss.mm.ii. se finalizzati al recupero paesaggistico-ambientale e alla rinaturalizzazione del sito;
 - f. sono consentite varianti sostanziali all'impiantistica esistente solo ove vengano previste opere di mitigazione e interventi di inserimento paesaggistico-ambientale dell'intero comparto;
 - g. le trasformazioni da incentivare sono quelle che prevedono la multifunzionalità delle aree agricole;
 - h. possono essere individuate zone o interventi in funzione ricreativa, turistica e sportiva nel rispetto degli obiettivi di tutela dei caratteri prevalenti dell'area stessa, e fermo restando il rispetto dei limiti e dei criteri insediativi di cui ai commi successivi.
8. Le previsioni insediative dei PGT, devono essere correlate al soddisfacimento di reali fabbisogni e privilegiare soluzioni volte al completamento e alla razionalizzazione dell'esistente. Nuovi ambiti di trasformazione, ferme restando le limitazioni relative agli ambiti agricoli strategici previsti dal PTCP e quelle relative al consumo di suolo previste dalla vigente normativa, potranno essere ammessi all'interno di queste aree unicamente se dimostrata in sede di pianificazione l'impossibilità di assecondare esternamente alle aree medesime il soddisfacimento delle esigenze insediative espresse a livello locale.
9. Eventuali opere infrastrutturali dovranno prevedere specifici interventi di deframmentazione e di compatibilizzazione ecologica nei punti di conflitto indotto, nonché di mitigazione dell'impatto paesistico rispetto al contesto di riferimento.
10. I piani settoriali competenti, compatibilmente con le esigenze produttive del settore agricolo, dovranno prevedere specifiche disposizioni tese a:
- a. migliorare qualitativamente e quantitativamente i boschi esistenti (rimboschimenti, metodi di governo ecc.), privilegiando la messa a dimora e lo sviluppo delle specie autoctone;
 - b. incentivare la naturalizzazione delle aree agricole dismesse, o il loro riuso secondo criteri di compatibilità ambientale;
 - c. favorire la progressiva riconversione delle colture agricole pregiudizievoli per gli equilibri e per la qualità dell'ambiente interessato, con particolare riguardo alle zone interessate da dissesto idrogeologico (in atto o potenziale).
11. Gli interventi di miglioramento e di riconversione delle attività pregiudizievoli attuati in questi ambiti potranno costituire titolo prioritario ai fini della individuazione di forme incentivanti nel settore agricolo ed ambientale.

Art. II-43. Aree di riqualificazione e di ricomposizione della trama paesistica

- 1. Gli ambiti di riqualificazione ecosistemica individuati nella Tavola 2.2 del PTCP sono aree la cui connotazione ed i cui contenuti risultano banalizzati o compromessi da un punto di vista paesistico a seguito della pressione antropica attuata nel tempo.
- 2. La riqualificazione delle aree è finalizzata alla ricomposizione della Rete Verde Provinciale attraverso:
 - a. la salvaguardia degli elementi ecosistemici e paesistici ancora presenti sul territorio, garantendo, al contempo, il relativo ruolo funzionale dell'ambito per il sistema delle connessioni comunali e sovracomunali;
 - b. l'incremento attivo del patrimonio di naturalità e, pertanto, delle strutture esistenti, attraverso nuovi interventi di rinaturazione in grado di aumentarne le capacità di servizio per uno sviluppo sostenibile, e concorrendo alla riduzione dei punti di debolezza dell'ecosistema attuale in modo da offrire maggiori prospettive per un suo riequilibrio.

3. Gli ambiti di riqualificazione ecosistemica vanno considerati prioritari ai fini di attuare interventi compensativi ai sensi dell'articolo 43 comma 2bis della LR 12/2005 e ss.mm.ii.
4. I comuni in sede di pianificazione locale, possono proporre limitate modifiche ai perimetri degli ambiti individuati dal PTCP, ai soli fini di una migliore contestualizzazione dei medesimi alla realtà locale, e a condizione che venga garantita la funzionalità rispetto al disegno provinciale della rete verde, e venga a tal fine concordata la modifica con le realtà comunali limitrofe.
5. Per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra, si applicano a queste aree le disposizioni di cui al precedente articolo II-42.

Art. II-44. Aree di consolidamento delle attività agricole e dei caratteri connotativi

1. Riguardano vasti ambiti agricoli del territorio Pavese nei quali fattori strutturali, storici e socio economici, hanno favorito la conservazione di un assetto ecosistemico diversificato associato ad un significativo interesse paesistico. In questi ambiti, dovrà essere consolidata ed incentivata l'attività agricola in atto, sia per il suo valore produttivo che paesistico.
2. I PGT compatibilmente con le esigenze di produttività agricola e nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno prevedere incentivi e norme tese a:
 - a. accrescere la complessità dell'ecosistema prevedendo la conservazione e l'incremento delle biocenosi frammentarie (filari, boscaglie ecc.);
 - b. controllare gli aspetti insediativi in relazione alle preesistenze, specie nelle zone collinari di forte sensibilità percettiva. In particolare i PGT, nella definizione delle nuove previsioni insediative, dovranno privilegiare la compattazione dei nuclei esistenti;
 - c. individuare norme ed incentivi per il recupero degli insediamenti tipici (cascine, casali), prevedendo anche usi complementari, purché compatibili con l'attività agricola e con le tipologie interessate (agriturismo, centri di ricerca e di sperimentazione agricola, centri di divulgazione e di informazione connessi a circuiti di valorizzazione agricola, turistica ed ambientale in genere);
 - d. adottare norme per l'uso di tipologie, materiali, cromatismi coerenti con il contesto paesistico di riferimento;
 - e. controllare l'impatto paesistico dei progetti con particolare riferimento a quelli relativi ad opere infrastrutturali ed a quelli di risanamento idrogeologico.

Art. II-45. Varchi di permeabilità residuale da salvaguardare

1. Il PTCP individua nella Tavola 3.1 i varchi territoriali minacciati da potenziale occlusione indotta da fenomeni insediativi e infrastrutturali.
2. Obiettivi specifici:
 - a. tutela della continuità funzionale per la Rete Verde Provinciale (RVP), attraverso la salvaguardia delle aree libere e delle conseguenti connessioni funzionali;
 - b. salvaguardia delle visuali sensibili o riconosciute verso paesaggi non urbani significativi;
 - c. consolidamento delle delimitazioni tra urbanizzato e ambiti liberi periurbani, con conseguente contributo alla conservazione delle identità dei diversi abitati.
3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 2, in corrispondenza dei Varchi individuati valgono le seguenti disposizioni:
 - a. deve essere evitata l'individuazione di nuove edificazioni, concorrendo di fatto al contenimento delle possibilità di saldatura dell'urbanizzato e al mantenimento contestuale dello spazio utile a garantire le funzionalità ecopaesistiche locali e sovralocali;
 - b. va evitata l'alterazione e/o la perdita degli elementi naturali, paranaturali e morfologici strutturanti l'attuale assetto ecopaesistico;
 - c. vanno evitate ulteriori artificializzazioni della trama paesistica esistente o potenziale;

- d. per le nuove infrastrutture viabilistiche, qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste efficaci misure di contenimento dei fattori di alterazione/perdita ecosistemica, morfologica, percettiva e funzionale; i progetti delle opere dovranno essere accompagnati da uno specifico studio di compatibilizzazione ecopaesistica e prevedere interventi di compensazione;
 - e. devono essere previsti interventi sistemici, anche intensivi, al fine di riqualificare e migliorare la funzionalità ecopaesistica dei luoghi;
4. Il Comune nei propri atti di pianificazione:
- a. procede alla perimetrazione, a scala di maggior dettaglio, degli ambiti dei Varchi coerentemente con gli obiettivi di cui al precedente comma 2;
 - b. condivide gli esiti dell'analisi e perimetrazione di dettaglio con la Provincia e con i comuni eventualmente interessati dal medesimo Varco;
 - c. applica le disposizioni di cui al precedente comma 3.

Capo 5. Programmi di riqualificazione e/o di valorizzazione paesistica

Art. II-46. Riqualificazione paesaggistica di ambiti degradati e contenimento dei processi in atto e potenziali

1. Il PTCP, a fronte della qualità e delle peculiarità paesistico-ambientali degli ambiti di rilievo provinciale riconosciuti e assoggettati a specifica tutela, individua le principali situazioni di degrado paesistico in atto e/o potenziali, al fine di promuovere azioni di riqualificazione delle stesse e/o di prevenzione rispetto alle trasformazioni possibili.
2. Sono in generale riconosciuti quali ambiti soggetti a rischio di degrado/compromissione paesistica i seguenti contesti:
 - a. ambiti che si affacciano sulla viabilità di interesse paesistico così come individuata al precedente articolo II-40, con particolare riferimento alla viabilità di struttura ed ai tracciati guida paesistici;
 - b. ambiti appartenenti alla rete ecopaesistica in ambito pianiziale, con particolare riferimento alle "aree di consolidamento dei caratteri naturalistici", soprattutto per effetto della pressione esercitata dall'attività agricola intensiva e dalla crescente richiesta insediativa ed infrastrutturale;
 - c. varchi di permeabilità residuale;
 - d. aree di particolare interesse paesistico (articolo II-36) per effetto della loro elevata caratterizzazione e sensibilità;
 - e. ambiti soggetti a specifica tutela: Fiume Po, Barco Certosa, Oltrepò pavese, quest'ultimo in particolare per i significativi fenomeni di dissesto idrogeologico e di abbandono in essere e/o potenziali.
3. Sono altresì riconosciuti quali specifici ambiti a rischio di degrado/compromissione paesistica, e come tali individuati sulla Tavola 2.3 del PTCP:
 - a. ambiti interessati da dissesto idrogeologico;
 - b. aree di esondazione;
 - c. aree per attività estrattive;
 - d. processi conurbativi e/o di frammentazione urbana;
 - e. insediamenti di particolare impatto (logistiche, termovalorizzatori ecc.);
 - f. aree dismesse;
 - g. ambito interessato dal progetto dell'autostrada regionale Broni – Mortara.

4. Per gli ambiti di cui al precedente comma 3, si applicano le seguenti azioni prioritarie:
- a. **Ambiti interessati da dissesto idrogeologico:**
attenzione paesaggistica nella definizione dei programmi di manutenzione e gestione dei territori a rischio e nelle azioni conseguenti di consolidamento e messa in sicurezza - creazione di barriere o deviazioni naturali tramite ripristino, creazione e mantenimento di filari, siepi, boschi e interventi di regimazione delle acque.
 - b. **Aree di esondazione:**
ripristino e riqualificazione degli ambiti di naturalità dei corsi d'acqua e recupero dei manufatti di valore storico collegati ai corsi d'acqua.
 - c. **Aree per attività estrattive:**
integrazione degli aspetti paesaggistici nei piani settoriali e comunali con l'obiettivo di contribuire alla riqualificazione della Rete Verde Provinciale e della rete ecologica, sinergie con le politiche di difesa del suolo e di valorizzazione dei sistemi fluviali.
 - d. **Processi conurbativi e/o di frammentazione urbana:**
salvaguardia e potenziamento dei varchi esistenti e delle relazioni interne ai sistemi degli spazi aperti per il rafforzamento della Rete Verde Provinciale; salvaguardia e potenziamento dei varchi esistenti e chiara disincentivando l'occupazione di nuove aree per garantire la massima continuità degli spazi aperti naturali e agricoli.
 - e. **Insedimenti di particolare impatto (logistiche, termovalorizzatori ecc):**
attenta localizzazione degli interventi e indicazioni di obiettivi di qualificazione estesi alla sistemazione delle aree contermini attraverso la definizione di elementi di correlazione paesistica con il contesto.
 - f. **Aree dismesse:**
promozione di progetti integrati di uso multiplo degli spazi agricoli interventi di riqualificazione finalizzati al potenziamento delle reti verdi provinciali, valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di valore storico-testimoniale anche in funzione di usi turistici e fruitivi sostenibili.
 - g. **Ambito interessato dal progetto dell'autostrada Broni – Mortara:**
il progetto definitivo dell'infrastruttura, oltre a recepire le indicazioni di cui allo studio ambientale allegato, dovrà garantire:
 - la salvaguardia delle componenti paesaggistiche di maggior connotazione del contesto;
 - la non occlusione di visuali significative;
 - la minor compromissione possibile degli elementi della rete ecopaesistica;
 - la "ricucitura" e/o la ricomposizione degli elementi organizzativi del paesaggio, interrotti dal tracciato;
 - l'introduzione e la contestualizzazione di significativi equipaggiamenti verdi nelle fasce laterali e la ricostituzione di alberate e di macchie boschive;
 - la riqualificazione di situazioni di degrado e compromissione paesaggistica dei territori attraversati;
 - l'individuazione, d'intesa con gli enti locali, di interventi compensativi prioritariamente finalizzati al miglioramento del sistema eco paesistico in riferimento all'inserimento dell'infrastruttura.
5. Rispetto ai fenomeni di degrado paesistico in essere, il PTCP assume quali situazioni prioritarie per le quali individuare politiche ed azioni di riqualificazione, quelle che interessano direttamente o indirettamente gli ambiti appartenenti alla Rete ecopaesistica provinciale, con particolare riferimento alle "Aree di riqualificazione e ricomposizione della trama paesistica".
6. Questi ambiti, risultano banalizzati e a tratti compromessi da un punto di vista ecopaesistico a seguito della pressione antropica esercitata nel tempo; in essi si è significativamente semplificata la struttura ambientale con abbondante perdita delle unità ecosistemiche e dei caratteri paesistici un tempo presenti. L'importanza di questi ambiti nel quadro generale del sistema ecopaesistico provinciale, quali elementi di connettivo e di continuità del

sistema stesso, richiede, oltre alla salvaguardia della permeabilità e degli elementi connotativi residuali, specifiche azioni di riqualificazione e di integrazione paesistico – ambientale.

7. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo II-43 delle presenti Norme per quanto riguarda gli "Ambiti di riqualificazione e ricomposizione della trama paesistica".
8. La pianificazione comunale, oltre a recepire le disposizioni di cui ai precedenti commi, dovrà individuare le situazioni locali di degrado e di rischio, prevedendo azioni specifiche tese al recupero paesistico ed alla prevenzione rispetto a fenomeni potenziali di compromissione, dandone specifica evidenza all'interno del Documento di Piano.
9. Analoga evidenza dovrà essere data nel rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per interventi ricadenti all'interno di ambiti soggetti a specifica tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04, all'efficacia dei progetti di trasformazione rispetto alle esigenze di recupero o di prevenzione del rischio di compromissione paesistica evidenziata dal PTCP e dai PGT.
10. Nella valutazione delle opere compensative relative ad interventi che riguardano territori afferenti o limitrofi agli ambiti di riconosciuto degrado paesistico, una quota specifica degli oneri per le suddette opere compensative deve essere destinata alla riqualificazione paesistica del contesto.
11. Nella definizione della Carta della sensibilità paesistica da allegare agli atti di pianificazione locale, sia gli ambiti interessati da fenomeni di degrado/banalizzazione che quelli soggetti a rischio di compromissione, così come individuati nel presente articolo, dovranno assumere un valore non inferiore a quello "elevato" o "molto elevato" a seconda delle caratteristiche del contesto. Di conseguenza dovrà attentamente essere valutata l'incidenza dei progetti di trasformazione e gli interventi migliorativi del progetto stesso e di mitigazione da porre in atto.

Art. II-47. Programmi di azione paesaggistica

1. Previsti dall'articolo 32 del PPR tali programmi interessano interventi attivi di recupero e qualificazione paesaggistica. Essi si attuano innanzitutto con azioni strategiche che perseguono obiettivi, i quali, per loro natura, non possono essere conseguiti attraverso i soli strumenti di carattere normativo e i controlli amministrativi, ma richiedono l'adesione di più soggetti, disponibili a cooperare a un progetto comune di tutela e valorizzazione paesistico-ambientale.
2. Il percorso per la definizione del programma di azione paesaggistica si attua con gli strumenti di partecipazione e di collaborazione interistituzionale previsti da specifiche norme di legge da definire in maggiore dettaglio nell'ambito di intesa preliminare tra i soggetti istituzionali competenti.
3. L'elenco che segue individua le azioni programmatiche che ai sensi dell'articolo 32 comma 3 del PPR la provincia intende promuovere all'attenzione della regione ai fini dell'inserimento nel Programma Regionale di Sviluppo:
 - a. Valorizzazione dell'Ambito Vallivo del Po, che utilizzi tecniche di sensibilizzazione, linee guida e modelli dimostrativi per salvaguardare gli elementi naturalistici, geologici e storico culturali del paesaggio vallivo, conservazione della biodiversità e prevenzione del danno paesistico-ambientale, consultando e coinvolgendo attivamente nella loro conservazione e valorizzazione l'Autorità di Bacino, i comuni dell'ambito, i proprietari terrieri e i settori dell'energia, del turismo e della gestione delle acque.
 - b. Promozione del ruolo della risicoltura e della viticoltura nei territori della Lomellina e dell'Oltrepò collinare nella gestione dei paesaggi e degli habitat semi-naturali in ottica di mantenimento della diversità biologica e della fruizione sostenibile del territorio, sulla base delle risorse economiche messe a tale fine a disposizione nell'ambito del PSR.
 - c. Promozione di collaborazione interistituzionale con comuni, organizzazioni professionali agricoltori e associazioni all'interesse turistico dei luoghi esistenti mediante azioni di sostegno nella direzione della multifunzionalità agricola.
 - d. Promozione di una rete, in collaborazione con i parchi e i settori interessati, con le istituzioni locali e le associazioni ambientaliste, di iniziative di educazione ambientale sul tema della biodiversità e per l'applicazione di tecniche realizzative, gestionali atte a tutelare o ripristinare i processi ecologici alterati.
 - e. Azioni innovative per lo sviluppo turistico e per una maggior sensibilità sociale ai temi ambientali e naturalistici.

- f. Promozione di azioni di coordinamento paesistico per l'Ambito dell'Oltrepò pavese e per le colline Banine.
- g. Attivazione di un progetto organico e unitario, relativo al complesso del territorio provinciale o per stralci riferiti agli ambiti territoriali di area vasta di cui all'articolo I-16, per la fruizione turistica del territorio a partire dai tracciati guida paesaggistici, dai tracciati storici, panoramici e tematici.

Art. II-48. Ambiti di concertazione delle politiche paesistico-ambientali

1. Sono così definiti gli ambiti che, per estensione e collocazione geografica, per rapporto di reciprocità strutturale, percettiva, storico-culturale o naturalistico-ambientale, costituiscono unità paesistiche inscindibili o comunque strettamente correlate con ambiti limitrofi appartenenti ad altre realtà Provinciali o facenti parte di territori soggetti a specifica tutela (aree dei Parchi).

Trattasi in particolare dei seguenti sistemi:

- a. ambiti golenali del Po e della Sesia;
 - b. collina Banina;
 - c. ambiti di contiguità con il Parco Sud Milano;
 - d. ambiti di contiguità con il Parco del Ticino;
 - e. ambiti del sistema interregionale delle "Dorsali Appenniniche Nord-Occidentali".
2. Relativamente a queste aree la Provincia attiverà iniziative di coordinamento delle previsioni di Piano con gli strumenti di pianificazione e di programmazione dei territori contermini al fine di:
 - a. rendere coerenti le previsioni di tutela delle risorse presenti;
 - b. concertare le azioni volte alla valorizzazione delle risorse stesse.

Capo 6. Aree e ambiti di degrado o compromissione paesaggistica o a rischio di degrado

Art. II-49. Disposizioni generali

1. Il PTCP individua alla Tavola 2.3, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 28 del PPR, gli ambiti e le aree di degrado, in atto e potenziali, che assumono rilevanza sovracomunale. Ne definisce la disciplina d'uso e i programmi e le azioni da mettere in atto sugli aspetti che possano essere affrontati attraverso competenze specifiche della provincia, che riguardano in particolare secondo l'articolo 28 comma 9 del PPR: attività agricole, attività estrattive, smaltimento rifiuti, attività commerciali nell'esercizio di grande distribuzione, strade di interesse provinciale, interventi nel demanio lacuale, trasformazioni del bosco, linee elettriche e impianti/opere per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Il PTCP definisce disposizioni per l'adozione da parte dei comuni di azioni di riqualificazione o di prevenzione sulle situazioni di competenza. Tali disposizioni assumono valore di direttiva o prescrizione quando riguardino la tutela e valorizzazione degli elementi paesaggistici e l'attuazione della rete ecologica.
3. Il PGT verifica e specifica alla scala di maggiore dettaglio, in applicazione del criterio di maggiore definizione di cui all'articolo 6 del PPR, gli ambiti e le aree di degrado o compromissione paesaggistica, in essere e potenziale. Il Documento di Piano definisce le azioni di riqualificazione o di prevenzione, assumendo le disposizioni di cui all'articolo 28 del PPR, e facendo riferimento alle indicazioni prioritarie sugli aspetti sovracomunali contenute all'articolo I-14 ed agli indirizzi per l'inserimento paesaggistico degli elementi detrattori puntuali riportati nelle diverse parti della presente normativa, come specificato all'articolo II-51.
4. Gli interventi di recupero, riqualificazione, contenimento e prevenzione delle situazioni di degrado, in essere o potenziali, dovranno in via prioritaria essere concentrati sulle situazioni dove si manifesta la contemporanea presenza di: contesti paesaggistici particolarmente sensibili, come definiti nel complesso degli articoli del presente Titolo II, e condizioni di maggiore pressione connessa ai processi trasformativi in corso per cause antropiche e al rischio per calamità naturali.

5. La Provincia procede entro un anno ad approvare specifico studio di approfondimento, come previsto all'articolo 28 comma 8 del PPR, volto a verificare con i comuni gli ambiti e le aree di degrado o di compromissione, in atto o potenziali, e a definire nel dettaglio le azioni da intraprendere, secondo le competenze della provincia e dei comuni, a seconda che ambiti e aree siano compromessi, degradati, o a rischio di degrado o compromissione. Lo studio sarà articolato nei seguenti contenuti:
 - a. individuazione degli ambiti di degrado dove è necessario intervenire, definizione di azioni ed interventi di recupero e riqualificazione necessari, e delle modalità per la loro attuazione attraverso l'utilizzo di: programmi di azione paesaggistica di cui all'articolo II-47, progetti strategici di cui all'articolo I-20, strumenti di perequazione territoriale di cui all'articolo I-18, percorsi di concertazione di cui all'articolo I-15 e piani territoriali d'ambito di cui all'articolo I-17;
 - b. verifica di localizzazione e perimetrazione delle aree di degrado, distinguendo tra quelle che possono essere affrontate con le competenze di area vasta della provincia e quelle per le quali è di competenza della pianificazione comunale determinare le azioni da intraprendere;
 - c. definizione delle azioni e modalità di intervento su ambiti, aree di degrado ed elementi detrattori per i casi di competenza della pianificazione territoriale e di settore della provincia;
 - d. definizione di disposizioni volte ad indirizzare la pianificazione comunale nel recupero e riqualificazione delle situazioni di degrado che assumano rilevanza sovracomunale;
 - e. individuazione, tra le situazioni di degrado, di quelle che incidono su potenziali risorse turistiche, sia puntuali che diffuse, e che incidono negativamente sull'immagine del territorio e sulle sue potenzialità di attrazione turistica. Definizione delle azioni da intraprendere, anche mediante il coinvolgimento degli strumenti e delle risorse del Sistema turistico Po di Lombardia;
 - f. individuazione di interventi sulla rete verde e di misure e azioni prioritarie di riqualificazione, ripristino o ricomposizione paesaggistica, da realizzare unitamente ai comuni mediante progetti sostenuti attraverso le modalità di perequazione territoriale di cui all'articolo I-18, e secondo le indicazioni dell'articolo 28 comma 15 del PPR.
6. In attesa del completamento dello studio di approfondimento di cui al precedente comma 5, si applicano i seguenti indirizzi per gli interventi negli ambiti e aree di degrado:
 - a. indicazioni per l'attuazione di azioni coordinate di riqualificazione paesaggistica di cui all'articolo 28 comma 12 del PPR;
 - b. indicazioni sulle azioni prioritarie di cui all'articolo II-50 e sugli elementi detrattori di cui all'articolo II-51;
 - c. priorità negli interventi di recupero del degrado va assegnata alle situazioni:
 - che possono incidere sull'immagine del territorio e sulle sue potenzialità di attrazione turistica;
 - che interferiscono con la continuità della rete verde e della rete ecologica;
 - d. il Rapporto Ambientale per la valutazione ambientale strategica del PGT individua gli ambiti e le aree degradate prioritarie e gli interventi di recupero che è necessario attuare;
 - e. riconoscimento e recupero dei caratteri del contesto paesaggistico in cui l'intervento viene a collocarsi;
 - f. recupero o mantenimento di situazioni di equilibrio tra spazi aperti e costruiti, e potenziamento degli aspetti naturalistici attraverso l'attuazione della Rete Verde Provinciale;
 - g. mantenimento di aree permeabili in percentuale adeguata a non alterare il deflusso delle acque superficiali e a mantenere la capacità del terreno di assorbire gli eventi meteorici;
 - h. utilizzo delle aree incluse nelle fasce del Codice della Strada per la creazione di una fascia verde di transizione e mitigazione degli insediamenti e delle aree a parcheggio, e di protezione dei percorsi ciclabili e pedonali.

Art. II-50. Ambiti e aree di degrado e azioni prioritarie

1. Il PTCP individua nell'elenco di cui al comma 2 le principali tipologie di ambiti e aree di degrado che interessano il territorio della provincia. Per ciascuna tipologia sono definite le azioni prioritarie. L'elenco può essere integrato attraverso i piani territoriali d'area di cui all'articolo I-17 oppure tramite lo studio di approfondimento di cui all'articolo II-49 comma 5.
2. Principali tipologie di ambiti e aree di degrado o compromissione paesaggistica individuati dal PTCP sulla base delle indicazioni contenute nella Parte IV degli Indirizzi di tutela del PPR:
 - a. dissesti idrogeologici:
 - a1. frane ed erosione in Oltrepò pavese; azioni prioritarie: attenzione paesaggistica nella definizione dei programmi di manutenzione e gestione dei territori a rischio e nelle azioni conseguenti di consolidamento e messa in sicurezza - creazione di barriere o deviazioni naturali tramite ripristino, creazione e mantenimento di filari, siepi, boschi e interventi di regimazione delle acque;
 - a2. esondazioni fluviali che interessano principalmente il fiume Po, il Fiume Ticino in corrispondenza della città di Pavia e i Torrenti Staffora, Coppa, Versa e Curone; azioni prioritarie: ripristino e riqualificazione degli ambiti di naturalità dei corsi d'acqua e recupero dei manufatti di valore storico collegati ai corsi d'acqua;
 - b. conurbazione lineare continua lungo i principali tracciati di collegamento tra Mortara e Vigevano, tra Alessandria - Voghera e Bosnasco/Arena Po, tra Pavia - San Martino Siccomario e Bressana Bottarone, lungo la Vigentina SP 205 tra Pavia e Zeccone, lungo la SP 234 tra Corteolona e Miradolo, e diffusione puntiforme dell'edificato in pianura e nei sistemi collinari; azioni prioritarie: salvaguardia e potenziamento dei varchi esistenti e delle relazioni interne ai sistemi degli spazi aperti per il rafforzamento della Rete Verde Provinciale, salvaguardia e potenziamento dei varchi esistenti e chiara disincentivando l'occupazione di nuove aree per garantire la massima continuità degli spazi aperti naturali e agricoli;
 - c. centri e nuclei storici soggetti a perdita d'identità e riconoscibilità dovuta a trasformazioni urbanistiche e sostituzioni edilizie, o a chiusura dei piccoli esercizi di vendita e pubblici esercizi; azioni prioritarie: iniziative per prevenire la perdita di vitalità dei centri e nuclei storici e la realizzazione di opere non compatibili, regole per prevenire la realizzazione di elementi incongrui;
 - d. piccoli centri, nuclei edificati e edifici tradizionali diffusi (con particolare riferimento all'edilizia rurale storica) in abbandono; azioni prioritarie: impostazione di politiche e interventi di recupero e di valorizzazione dei caratteri identitari di matrice storica all'interno di scenari di sistema più ampi legati agli usi multifunzionali dell'agricoltura, alla promozione del turismo sostenibile, alla soluzione di problematiche insediative, alla formazione della rete verde e dei percorsi di fruizione paesaggistica;
 - e. aree industriali-logistiche, soprattutto localizzate nel Vigevanese e lungo le direttrici di conurbazione connotate dalla presenza quasi esclusiva di capannoni per la produzione o lo stoccaggio delle merci, contigui ad ambiti agricoli o urbanizzati; azioni prioritarie: attenta localizzazione degli interventi e indicazioni di obiettivi di qualificazione estesi alla sistemazione delle aree contermini attraverso la definizione di elementi di correlazione paesistica con il contesto;
 - f. ambiti estrattivi in attività presenti soprattutto nelle fasce fluviali del Po e del Ticino; azioni prioritarie: integrazione degli aspetti paesaggistici nei piani settoriali e comunali con l'obiettivo di contribuire alla riqualificazione della Rete Verde Provinciale e della rete ecologica, sinergie con le politiche di difesa del suolo e di valorizzazione dei sistemi fluviali;
 - g. impianti di smaltimento, recupero e trattamento dei rifiuti diffusi sul territorio; azioni prioritarie: interventi di mitigazione degli effetti di disturbo durante l'attività orientati al miglioramento della qualità paesistico-ambientale del contesto per gli impianti di maggior estensione, interventi di rilocalizzazione delle attività di raccolta e lavorazione quando intrusivi o particolarmente incidenti per estensione in contesti di particolare rilevanza paesaggistica, accompagnati da interventi di ricomposizione delle aree non più utilizzate;
 - h. aree a colture specializzate, vigneti e risaie dove si registrano modificazioni dell'assetto tradizionale non compatibili con le caratteristiche del paesaggio; azioni prioritarie: favorire il potenziamento della pluralità di funzioni di alto valore (culturale, sociale, economica, di difesa del suolo) anche connesse all'utilizzo del paesaggio come fattore di valorizzazione del prodotto, promozione di studi per verificare gli effetti indotti sui cambiamenti di giaciture, orientamenti, pendenze e dimensioni anche in relazione ai rapporti consolidati dei

diversi paesaggi, tenendo conto delle esigenze produttive al fine di definire linee guida per gli interventi sostenibili da diversi punti di vista;

- i. aree agricole dismesse diffuse vicino ad alcuni centri urbani e nelle zone collinari; azioni prioritarie: promozione di progetti integrati di uso multiplo degli spazi agricoli interventi di riqualificazione finalizzati al potenziamento delle reti verdi provinciali, valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di valore storico-testimoniale anche in funzione di usi turistici e fruitivi sostenibili;
- j. corsi e specchi d'acqua fortemente inquinati, il fenomeno riguarda in particolare le valli fluviali dei fiumi Olona e Lambro Meridionale con perdita di valore ecosistemico e fruitivo delle aree spondali; azioni prioritarie: integrazione degli aspetti paesaggistici e eco sistemici negli interventi volti al miglioramento della qualità delle acque e definizione di scenari strategici integrati e condivisi nei processi volti a perseguire obiettivi di qualità delle acque e di sicurezza idraulica contestualmente a quelli di tutela e valorizzazione paesistica dei sistemi fluviali, promozione e supporto a iniziative sovracomunali volte a leggere i sistemi fluviali nel loro insieme.

Art. II-51. Indirizzi per l'inserimento paesaggistico degli elementi detrattori puntuali

1. Il PTCP assume il recupero delle situazioni di degrado e la prevenzione delle situazioni di degrado potenziale come obiettivo strategico da affrontare con azioni trasversali, che coinvolgono tutte le componenti programmatiche del piano. Vengono quindi definite le seguenti disposizioni per gli interventi da attivare sugli elementi detrattori puntuali, in aggiunta o a maggiore specificazione di quelli elencati all'articolo 28 comma 12 del PPR:
 - a. indicazioni per la localizzazione degli impianti per le energie rinnovabili, fotovoltaici e a biomassa, di cui all'articolo II-6 e le indicazioni per l'inserimento paesaggistico di cui al medesimo articolo al comma 7, lettera c);
 - b. indicazioni per la localizzazione di discariche ed impianti di smaltimento rifiuti, come da vigente Piano provinciale di gestione dei rifiuti;
 - c. indicazioni per la prevenzione dal degrado derivante dagli eventi calamitosi nelle zone a rischio idrogeologico, di cui al Capo 1 del Titolo III;
 - d. indicazioni per la qualificazione ed il rafforzamento degli elementi che caratterizzano il paesaggio rurale di cui al Titolo IV su sistemi rurali e ambiti agricoli;
 - e. valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali e paesaggistiche significative per il turismo di cui all'articolo X-2;
 - f. disposizioni volte ad incentivare la ricollocazione di aree produttive in situazioni non compatibili con le situazioni al contorno di cui all'articolo VII-1, alla riqualificazione delle aree produttive esistenti di cui all'articolo VII-2, al miglioramento della compatibilità ambientale e territoriale degli insediamenti produttivi di cui all'articolo VII-4;
 - g. disposizioni per il recupero delle aree produttive dismesse, articolo VII-5;
 - h. indicazioni per la localizzazione e l'inserimento territoriale e paesaggistico degli insediamenti di logistica, articolo VIII-1;
 - i. individuazione degli elementi ambientali e territoriali vulnerabili in relazione agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, articolo VII-6;
 - j. indicazioni per la localizzazione e l'inserimento nel tessuto territoriale, nel sistema urbano e nel paesaggio delle strutture commerciali, grandi e medie strutture, di cui agli articoli IX-2 e IX-3;
 - k. indicazioni per il rafforzamento e la valorizzazione dei centri commerciali naturali e degli esercizi di vicinato, di cui all'articolo IX-4;
 - l. indicazioni volti alla qualificazione delle aree delle stazioni e fermate del trasporto su ferro e su gomma che svolgono importante funzione di interscambio, articolo XI-2;
 - m. indicazioni volte a creare un rapporto più organico tra sviluppo insediativo e mobilità, evitando il crearsi di situazioni di congestione e inquinamento, articolo XI-4;
 - n. inserimento paesaggistico delle infrastrutture lineari di cui all'articolo XI-7;

- o. indicazioni per l'inserimento nel territorio e nel paesaggio delle infrastrutture per trasporto dati ed energia, articolo XI-8 comma 2 e comma 5;
 - p. orientare i progetti di recupero delle cave al miglioramento della qualità paesaggistica e al recupero degli aspetti naturalistici, con priorità agli interventi che possano essere di supporto all'attuazione delle Rete Ecologica Provinciale;
 - q. mitigazione degli impatti sul paesaggio dei siti di cava con l'introduzione di fasce verdi nell'intorno del sito di escavazione, compresi gli eventuali accumuli per depositi di materiali;
 - r. valorizzazione ambientale delle aree contermini ai tracciati stradali, anche ai fini di evitarne il progressivo abbandono o la coltivazione di prodotti agricoli per fini alimentari;
 - s. massimizzare la continuità degli spazi aperti evitando di saldare le aree urbane continue, e lo sviluppo di conurbazioni lineari lungo le principali arterie stradali;
 - t. realizzazione delle mitigazioni a verde anteriormente all'avvio della fase di cantiere compatibilmente con le esigenze di gestione dei lavori e delle opere di cantierizzazione;
 - u. la realizzazione di impianti per telefonia e radiofonia deve essere limitata nelle aree soggette a tutela dell'articolo 136 del Decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii., individuando alla scala di dettaglio della pianificazione comunale i criteri di esclusione.
2. Nel caso specifico delle infrastrutture lineari come elemento detrattore per la funzionalità e qualità del territorio, le disposizioni fanno riferimento alle indicazioni contenute nell'articolo XI-7 delle presenti Norme.

Capo 7. Sistema eco-relazionale provinciale

Art. II-52. Rete Ecologica Provinciale (REP)

1. La Rete Ecologica Provinciale (REP), illustrata nella Tavola 3.2, costituisce il riferimento per la tutela, il consolidamento e l'incremento della biodiversità e degli ecosistemi funzionali.
La REP contestualizza a livello provinciale la Rete Ecologica Regionale (RER) del Piano Territoriale Regionale.
2. La Rete Ecologica Provinciale si prefigge i seguenti obiettivi prioritari:
 - a. migliorare i processi ecologici e il sistema relazionale tra:
 - i Siti della Rete ecologica Natura 2000;
 - le Aree protette ed istituti di tutela ai sensi della L.r. n. 86/1983 e s.m.i.;
 - gli elementi della Rete Ecologica Regionale;
 - gli ecosomaici di rilievo ecostrutturale e funzionale;
 - i biotopi di particolare interesse naturalistico;
 - b. rappresentare una rete territoriale tramite cui mettere in atto misure per il riequilibrio ecologico del territorio e la riduzione delle criticità ambientali attuali e potenziali;
 - c. rappresentare lo strumento di riferimento e di confronto per i processi decisionali della pianificazione e programmazione territoriale e di settore, nonché per la definizione dei progetti e degli interventi.
3. In riferimento al precedente comma 2, la REP fornisce:
 - a. alla pianificazione e programmazione territoriale e di settore ed alle opere che ne discendono, alle diverse scale di governo, un quadro organico degli ambiti territoriali a maggiore valenza ecologica reale o potenziale, di riferimento per la definizione e per la localizzazione delle azioni previste, al fine di poterne verificare o definire la più ampia compatibilità e sinergia con esigenze e funzionalità ecologico-naturalistica del territorio;
 - b. alla pianificazione territoriale comunale in particolare, il quadro di riferimento prioritario per la definizione della Rete Ecologica Comunale;

- c. alle autorità competenti delle procedure di Valutazione Ambientale (VAS, VIA e Valutazione di Incidenza), uno strumento di riferimento per le analisi e le valutazioni di piani, programmi, progetti ed interventi;
 - d. a tutti i soggetti interessati ad azioni di tutela, valorizzazione e incremento del patrimonio ecologico-naturalistico del territorio, specifiche indicazioni di priorità per eventuali interventi di strutturazione ecosistemica.
4. La REP sviluppa la propria strategia attraverso i seguenti elementi che la compongono:
- a. Gangli primari;
 - b. Ambiti di connessione ecologica;
 - c. Aree di interesse naturalistico in ambito pianiziale;
 - d. Aree Prioritarie di Intervento (API);
 - e. Corsi d'acqua di rilievo idrobiologico;
 - f. Ambito di transizione;
 - g. Varchi di permeabilità residuale;
 - h. Ambito collinare-montano;
 - i. Ambiti urbani e periurbani.
5. (P) I "Gangli primari" sono costituiti dai Siti Natura 2000 e da ambiti spaziali, anche privi di istituto di tutela, che per dimensione e natura dell'ecomosaico componente sono in grado di rappresentare caposaldo funzionale nel territorio provinciale. Tali elementi rappresentano i fulcri nodali della REP in ambito pianiziale, collinare e montano, per i quali è riconosciuta la funzione sorgente di biodiversità, a livello anche sovralocale.

La salvaguardia della qualità delle componenti ambientali, della loro struttura ecosistemica e della biodiversità, per garantirne il pieno svolgimento delle le funzioni ecologiche, deve essere assoluta.

Al loro interno vanno, pertanto, evitate trasformazioni che possano alterare le attuali dotazioni ecosistemiche e le funzioni ecologiche svolte.

6. (P) Gli "Ambiti di connessione ecologica" rappresentano la contestualizzazione a livello provinciale dei Corridoi ecologici e degli Elementi di Primo livello della RER, e rappresentano gli ambiti territoriali più idonei al mantenimento delle relazioni funzionali e quindi alla connessione ecologica dei "Gangli primari" di cui al precedente comma 5.

La REP individua tali Ambiti al fine del perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- salvaguardia, valorizzazione e gestione sostenibile degli elementi ecosistemici e geomorfologici ancora presenti sul territorio, al fine di mantenere il loro attuale ruolo ecologico per il sistema delle connessioni locali e sovralocali;
- incremento della dotazione quantitativa e miglioramento qualitativo del patrimonio di naturalità, attraverso la realizzazione di nuove unità ecosistemiche ed una loro gestione più sostenibile;
- orientamento delle attività umane alla sostenibilità e alla riduzione delle pressioni attuali.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati, per tali Ambiti valgono le seguenti disposizioni:

- a. le scelte pianificatorie, programmatiche e i progetti/interventi devono rispondere al principio della integrazione, intesa come riconoscimento, mantenimento e fornitura di garanzie di sviluppo delle strutture ecosistemiche e geomorfologiche esistenti (es. orli di scarpata di paleoalvei, dossi);
- b. devono essere mantenute le permeabilità attuali all'interno dell'Ambito, attraverso il riconoscimento della continuità ecosistemica con le aree circostanti, specialmente nei casi di precarietà e/o di degrado; qualsiasi scelta pianificatoria, programmatica, progettuale o di intervento diretto che produca o aggravi condizioni di frammentazione dovrà prevedere specifiche risposte idonee al mantenimento o miglioramento delle attuali permeabilità. Va, inoltre, evitata la perdita di varchi locali di permeabilità laterale lungo i corsi d'acqua, garantendo il mantenimento di uno spazio tra eventuali previsioni insediative tale da poter permettere la continuità degli scambi ecologici tra elemento idrografico ed aree ad esso esterne.

7. (P) Le "Aree di interesse naturalistico in ambito pianiziale" sono rappresentate da unità di rilievo locale, talvolta anche di dimensioni contenute, che costituiscono emergenze di specifico valore ecologico-naturalistico. Molte di esse rappresentano lo stato evolutivo di aree un tempo soggette ad attività antropica (specialmente estrattiva), in cui le dinamiche ecologiche intercorse hanno portato ad un assetto ecosistemico di rilevante interesse naturalistico reale o potenziale.

Per tali Aree valgono le seguenti disposizioni:

- a. conservare i valori che caratterizzano l'area e gli equilibri ecologici esistenti, favorendo l'evoluzione dei dinamismi naturali in corso;
- b. riqualificare le strutture ecosistemiche esistenti senza alterare le funzioni e le dinamiche ecologiche in atto;
- c. evitare trasformazioni della loro struttura ecosistemica interna;
- d. evitare trasformazioni ambientali al loro contorno che configurino condizioni di pressione sul sito e/o aggravino le eventuali condizioni di isolamento.
- e. ove il Comune reputi che non vi siano condizioni di rilievo ecologico e/o naturalistico in un'Area, potrà chiedere alla Provincia la rettifica totale o parziale dell'area cartografata negli elaborati della REP, tramite la fornitura dei seguenti documenti analitico-giustificativi:
 - e1. nel caso di superfici completamente alterate da trasformazioni antropiche, occupate da coltivazioni (erbacee e legnose) e/o da impermeabilizzazioni/ingombri di elementi architettonici e di urbanizzazioni: un rilievo fotografico dettagliato e completo dell'area, con planimetria dei punti di ripresa;
 - e2. nel caso di superfici occupate da incolti, da habitat idrici, da habitat umidi, da habitat vegetazionali, o mosaico di habitat naturali e seminaturali:
 - un rilievo fotografico dettagliato e completo dell'area, con planimetria dei punti di ripresa;
 - una relazione specialistica con analisi floristica e vegetazionale di tutta l'area, svolta in stagione idonea;
 - una relazione specialistica con analisi faunistica di tutta l'area, svolta in stagioni idonee; dovranno essere indagati tutti i gruppi faunistici invertebrati e vertebrati presenti e potenziali, e definito l'uso degli habitat presenti e delle relazioni funzionali con le aree esterne (es. eventuali punti di passaggio faunistico).

La Provincia eseguirà specifiche verifiche, anche sulla base di rilievi di campo e dell'analisi delle fotografie satellitari disponibili riferite agli anni precedenti alla richiesta di rettifica.

- f. Nel caso di Aree di grande dimensione interamente occupate da bacini con acque di falda permanentemente emerse derivanti da pregresse attività estrattive, il Comune potrà richiedere l'eventuale utilizzo della superficie idrica e delle sponde per lo svolgimento di attività ludico-ricreative o per l'installazione di elementi flottanti funzionali alla produzione di energia rinnovabile, a condizione che nell'area complessiva non siano presenti elementi di rilievo ecologico-naturalistico strutturale e/o funzionale, che dovranno essere verificati tramite la fornitura dei documenti richiesti alla precedente let. e.2.

La Provincia eseguirà specifiche verifiche, anche sulla base di rilievi di campo e dell'analisi delle fotografie satellitari disponibili riferite agli anni precedenti alla richiesta di rettifica.

8. (D) Le "Aree Prioritarie di Intervento (API)", approvate con DGR n. 2423 del 11/11/2019, rappresentano le unità spaziali all'interno delle quali Regione Lombardia ha identificato, ai sensi dell' art. 3, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE, condizioni rilevanti per il prioritario rafforzamento delle connessioni ecologiche a garanzia e coerenza di Rete Natura 2000 e del territorio in cui è stata segnalata la presenza di specie faunistiche di interesse comunitario.

L'obiettivo connesso a tali Aree è rivolto al mantenimento delle attuali strutture ecosistemiche e geomorfologiche, e allo sviluppo degli elementi strutturali secondo gli Schemi Direttori di intervento definiti per ciascuna API ed allegati alla suddetta Deliberazione regionale di riconoscimento.

9. (P) I "Corsi d'acqua di rilievo idrobiologico" rappresentano gli elementi idrografici di pregio ecologico ed ittico.

Per tali elementi ne è riconosciuta la rilevanza ambientale ed il pubblico interesse, con la conseguente necessità di tutelare o ripristinare le loro caratteristiche ecologiche e di identità culturale.

Per tali corsi d'acqua valgono le disposizioni di cui al precedente articolo II-31 e Allegato N1 alle presenti Norme.

Deve essere, inoltre, garantito:

- a. il mantenimento di fasce libere da urbanizzazioni, infrastrutturazioni ed altre tipologie di ingombro lungo i lati esterni del corso d'acqua;
 - b. il mantenimento di varchi di continuità tra il corso d'acqua e le aree ad esso esterne, evitando urbanizzazioni e infrastrutturazioni ed altre tipologie di ingombro che eliminino o riducano significativamente gli attuali spazi liberi e i varchi di permeabilità residuale.
10. (P) L' "Ambito di transizione" costituisce l'areale fondamentale per la continuità ecologica tra gli ecosistemi pianiziali e quelli collinari e montani.

L'Ambito si estende a cavallo dall'asse infrastrutturale della Strada Padana inferiore (SS10), limitato a nord dal tracciato dell'Autostrada A21, quale principale elemento di frammentazione presente in ambito oltrepadano provinciale, ed il limite meridionale del piano basale dei rilievi appenninici al bordo della pianura. Tale delimitazione è stata definita al fine di integrare tutte le aree rimaste intercluse nel complesso quadro infrastrutturale locale e di conurbazione insediativa, al fine di garantirne il mantenimento e di conservare i residui elementi ecosistemici strutturali ed i varchi di permeabilità.

In tale Ambito valgono le seguenti disposizioni:

- a. tutelare i residui elementi ecosistemici naturali e seminaturali, presenti in contesto pianiziale e collinare, aumentando ove possibile la dotazione strutturale locale;
 - b. mantenere le permeabilità attuali all'interno dell'Ambito, anche se fortemente destrutturate e scarsamente funzionali, attraverso il riconoscimento della continuità ecosistemica con le aree circostanti; tale criterio dovrà essere integrato in qualsiasi scelta pianificatoria, programmatica, progettuale o di intervento diretto, ed eventuali nuove infrastrutture per la mobilità, ove produca o aggravi condizioni di frammentazione, dovrà prevedere specifiche risposte idonee al mantenimento o miglioramento delle attuali permeabilità.
11. (P) I "Varchi di permeabilità residuale" sono definiti a specifica integrazione dell'"Ambito di transizione" di cui al precedente comma 10 e rappresentano i principali casi di permeabilità residuale tra i sistemi pianiziale e collinare-montano, per i quali è richiesto un rigoroso mantenimento e, ove possibile, miglioramento delle funzioni intrinseche.

I Varchi sono aree attualmente libere, attorno alle quali sono intercorsi nel tempo significativi processi di urbanizzazione, il cui eventuale ulteriore sviluppo potrebbe pregiudicare in modo definitivo le permeabilità ecologiche residuali.

Tali aree si configurano, pertanto, come varchi a rischio da preservare, pena un possibile pregiudizio per lo sviluppo della REP.

In tali Varchi valgono le seguenti disposizioni:

- a. evitare l'individuazione di nuove urbanizzazioni, concorrendo di fatto al contenimento delle possibilità di saldatura dell'urbanizzato e al mantenimento contestuale dello spazio utile a garantire le funzionalità ecologiche locali e sovralocali;
- b. evitare l'alterazione e/o la perdita degli elementi naturali, seminaturali e morfologici strutturanti l'attuale assetto ecosistemico;
- c. per le nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie, qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste efficaci misure di contenimento dei fattori di alterazione/perdita ecosistemica e morfologica; i progetti delle opere dovranno essere accompagnati da uno specifico studio di compatibilità ecologico-naturalistica e prevedere, se necessario, interventi di compensazione esclusivamente dedicati all'incremento delle strutture funzionali alle permeabilità locali.

I Comuni, in sede di PGT, potranno proporre correzioni e adeguamenti dei margini laterali dei Varchi, fornendo alla Provincia un'analisi delle attuali condizioni delle aree interessate dalla proposta e una giustificazione su base esclusivamente ecologica del mantenimento delle funzioni ecologico-naturalistiche reali e potenziali del Varco a seguito delle modifiche proposte.

12. (P) L'“Ambito collinare-montano” rappresenta l'ampio ecosistema di elevato valore ecologico-naturalistico del territorio provinciale, che svolge la funzione di matrice naturale primaria, costituente serbatoio di biodiversità e sorgente di diffusione per elementi di interesse di rilievo sovralocale.

L'Ambito ospita al suo interno le emergenze dei “Gangli primari” di cui al precedente comma 5 e ne rappresenta il tessuto connettivo esterno funzionale.

In tali Ambiti è da prevedersi una specifica attenzione per tutte le tipologie di scelte pianificatorie, programmatiche, progettuali e di intervento diretto, ma anche di attività temporanee (occupazioni, eventi, manifestazioni, ecc.) che possono rappresentare fattore di specifica pressione sul sistema, con conseguenze potenzialmente problematiche anche permanenti.

All'interno di tale Ambito valgono le seguenti disposizioni:

- a. evitare la destrutturazione ecosistemica connotativa dei luoghi;
 - b. evitare l'introduzione di elementi di conflitto permanente e temporaneo per le specie animali sensibili e per i loro habitat funzionali;
 - c. evitare l'introduzione di elementi di frammentazione del territorio e dei corridoi di spostamento faunistico;
 - d. evitare la perdita di varchi locali di permeabilità laterale lungo i corsi d'acqua;
 - e. evitare la perdita di varchi locali di permeabilità tra gli insediamenti presenti lungo i crinali.
13. (D) Gli “Ambiti urbani e periurbani” sono gli ambiti che saranno interessati prevalentemente dalle maggiori trasformazioni. Ciò li rende strategici per un riequilibrio ecologico del territorio e per lo sviluppo dei servizi ecosistemici. Questi ambiti devono pertanto essere oggetto di particolare e specifica attenzione da parte delle Amministrazioni per lo sviluppo della rete ecologica multifunzionale comunale.

In questi ambiti l'attuazione della Rete Ecologica Comunale non può che essere associata anche alle trasformazioni e dovrà essere costituita da infrastrutture verdi; pertanto, tutte le trasformazioni ed interventi, privati e pubblici, dovranno privilegiare l'utilizzo di Nature-based solutions (NBS).

I PGT e le relative varianti dovranno prevedere una qualificazione ecologica dei tessuti attuali e delle aree oggetto di previsione insediativa, tramite le seguenti misure:

- a. mantenimento delle unità ecosistemiche strutturali esistenti nelle aree oggetto di intervento trasformativo che già svolgono uno o più servizi ecosistemici, che dovranno essere riconosciute ed integrate nella fase di definizione della proposta di intervento;
 - b. presenza di superfici permeabili pari almeno al 30% della superficie territoriale nei comparti insediativi di qualunque funzione esistenti e di previsione;
 - c. le superfici permeabili dovranno essere strutturate a verde, con praterie in grado di favorire lo stoccaggio della CO₂ nel suolo e con unità ecosistemiche funzionali all'infiltrazione delle acque meteoriche delle coperture;
 - d. eventuali ulteriori sistemi di drenaggio delle acque meteoriche dovranno essere realizzati facendo ricorso a soluzioni basate sulla natura (NBS);
 - e. realizzazione di unità vegetazionali arboree e arbustive in grado di fornire contestualmente servizi di regolazione della qualità dell'aria, del microclima di zona e dell'impollinazione, nonché di supporto per la fauna invertebrata e vertebrata.
14. (P) I Comuni, in sede di predisposizione, di revisione e di variante dei PGT, o con provvedimento specifico, riconoscono e dettagliano la Rete Ecologica Provinciale di cui al presente articolo e inseriscono nei rispettivi piani urbanistici norme idonee a tutelarne la riconoscibilità e i rapporti con il contesto, tenuto conto del ruolo ambientale e delle caratteristiche del territorio.

La Rete Ecologica Comunale (REC) dovrà prevedere le seguenti azioni:

- a. verifica dell'adeguatezza del quadro conoscitivo disponibile sulla base delle indicazioni fornite dal progetto di RER e REP;
- b. recepimento delle indicazioni di livello provinciale e loro precisazione alla scala comunale, curando anche il coordinamento e la continuità con le indicazioni delle amministrazioni comunali limitrofe;

- c. riconoscimento e mappatura degli ambiti che dovranno essere sottoposti a regime di tutela, e loro valorizzazione attraverso funzioni compatibili, in ambito urbano ed extra-urbano;
- d. definizione di concrete azioni per sviluppare la REC, anche attraverso l'introduzione dei meccanismi di perequazione e compensazione o forme di convenzione, con coinvolgimento anche del tessuto urbano e delle aree urbanizzabili;
- e. individuazione e mappatura delle aree da destinare alle compensazioni naturalistiche connesse ad interventi insediativi ed infrastrutturali previsti dal PGT o da altri soggetti operanti sul territorio;
- f. individuazione e mappatura dei varchi ecologici locali necessari per garantire la continuità delle connessioni ecologiche, ed indicazioni volte a consolidare tale funzione rafforzando le delimitazioni tra urbanizzato ed aree non edificate.

Gli elaborati tecnici da produrre per la Rete Ecologica Comunale sono:

- uno schema direttore allegato al Documento di Piano, in scala adeguata tale da consentire anche il raffronto delle relazioni con i comuni contermini, che sulla base degli elementi della REP presenti nel territorio comunale e attiguo, specifichi gli elementi prioritari di struttura e funzione della REC;
- una carta della REC da allegare al Piano delle Regole, con dettaglio degli elementi costituenti, la localizzazione cartografica delle azioni previste per la sua attuazione e le discipline specifiche aggiuntive alle presenti.

Capo 8. Disposizioni per la tutela delle risorse non rinnovabili

Art. II-53. Principi fondamentali e obiettivi per l'utilizzo delle risorse

1. Le risorse ambientali e territoriali scarse e non rinnovabili sono beni comuni, ed in quanto patrimonio della comunità la provincia ne promuove la tutela e ne regola l'utilizzo in coerenza con il principio di sviluppo sostenibile di cui all'articolo I-2 comma 1. In particolare, le risorse ambientali e territoriali che sono oggetto del PTCP comprendono:
 - a. aria, acqua, suolo;
 - b. ecosistemi naturali e seminaturali;
 - c. paesaggio e beni culturali;
 - d. fonti energetiche scarse o non rinnovabili;
 - e. sistemi urbani e relativi servizi collettivi;
 - f. sistemi produttivi di eccellenza e consolidati;
 - g. infrastrutture di trasporto;
 - h. risorse e servizi per il turismo.
2. (l) A maggiore specificazione dell'obiettivo generale A6 di cui all'articolo I-4, e con riferimento alle risorse di cui al comma 1, tutte le azioni di attuazione del PTCP perseguono i seguenti obiettivi specifici:
 - a. gli effetti delle azioni non devono impoverire in modo significativo e non reversibile le risorse non rinnovabili o superare la capacità di carico delle componenti ambientali e territoriali cui appartengono;
 - b. le risorse non rinnovabili possono essere utilizzate solo nel caso che venga dimostrata l'impossibilità di soluzione alternative, comunque entro i limiti di cui al precedente punto a);
 - c. previsione di adeguate compensazioni ambientali o territoriali per gli impatti residui che non siano mitigabili utilizzando le migliori tecniche e metodi disponibili;
 - d. le compensazioni ambientali e territoriali vengono realizzate, compatibilmente con le esigenze di gestione dei lavori e delle opere di cantierizzazione, in via preventiva rispetto alla realizzazione degli interventi;

- e. in ogni caso, dove non sia dimostrata l'inapplicabilità per motivi tecnici, viene data priorità al riuso o riorganizzazione delle risorse esistenti in luogo del consumo di ulteriori risorse, se necessario anche attivando strategie di area vasta in associazione con i comuni contermini o in diretta relazione funzionale;
 - f. le azioni di coordinamento locale di cui all'articolo I-16 hanno come condizione di base, imprescindibile, la realizzazione di situazioni più sostenibili per l'uso delle risorse territoriali e ambientali.
3. Di norma la valutazione degli effetti delle azioni sulle risorse di cui al comma 1 viene effettuata all'interno del percorso di valutazione ambientale strategica del PTCP, oppure del PGT o dei piani di settore, come previsto dall'articolo 4 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. Per alcune risorse indicazioni specifiche per svolgere la valutazione sono contenute negli articoli della presente normativa, come da elenco seguente, fermo restando che la valutazione complessiva degli effetti sulle risorse è effettuata nell'istruttoria di compatibilità di cui all'articolo I-12:
- a. effetti delle azioni sul patrimonio di risorse e sui servizi necessari per valorizzare le potenzialità turistiche del territorio, con riferimento all'articolo X-5 e in generale ai contenuti del Titolo X;
 - b. effetti delle azioni sulla funzionalità dei sistemi urbani, dalla mobilità ai servizi erogati, intesi come patrimonio della collettività ed elementi cardine per la competitività e qualità dei territori, con riferimento alle indicazioni contenute nel Titolo VI e all'articolo XI-4;
 - c. effetti su consumi energetici e idrici attraverso lo sviluppo di bilanci energetici e bilanci idrici;
 - d. effetti sul patrimonio dei beni culturali e sul paesaggio, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano paesaggistico regionale, come specificati negli articoli del Titolo II;
 - e. effetti sui sistemi commerciali al dettaglio, sull'organizzazione del mondo agricolo, e sui sistemi di piccole e medie imprese artigianali e industriali.
4. (D) Al fine di valutare e tenere in adeguata considerazione gli effetti cumulativi dovuti all'attuazione del complesso dei piani comunali e di settore, la provincia, ai sensi dell'art 18 comma 1 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., definisce limiti di sostenibilità alla scala provinciale e modalità per articularli alla scala comunale e verificarli nell'ambito dell'istruttoria di compatibilità.

Art. II-54. Contenimento dei consumi energetici

1. (O) La provincia assicura il perseguimento degli obiettivi di contenimento dei consumi energetici e di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili secondo gli impegni presi nei trattati internazionali e le indicazioni della regione, e a tale fine si dota di Programma energetico provinciale che sviluppa i seguenti principali contenuti:
 - a. quantificazione dei consumi di energia nei comparti agricolo, produttivo secondario, commercio, terziario, e residenziale, sia esistenti che previsti sulla base delle previsioni della pianificazione provinciale e comunale;
 - b. individuazione degli obiettivi e delle misure volte a contenere il consumo energetico da fonti non rinnovabili entro i valori dei trattati internazionali e gli obiettivi assegnati dalla regione, e verifica quantitativa del risultato previsto;
 - c. individuazione delle modalità e delle misure per incrementare l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei limiti previsti e fino al raggiungimento dei valori dei trattati internazionali e agli obiettivi assegnati dalla regione, e verifica quantitativa del risultato previsto;
 - d. linee guida per la redazione dei regolamenti edilizi energetici e per la pianificazione comunale, al fine di perseguire gli obiettivi previsti dai trattati internazionali e le indicazioni della regione.
2. (D) Il Rapporto Ambientale del Documento di Piano sviluppa apposito bilancio energetico nel caso che il PGT contenga trasformazioni che comportino l'utilizzo di suolo agricolo, oppure trasformazioni che interessino aree dismesse o riorganizzazione del tessuto edilizio consolidato per una superficie lorda di pavimento complessivamente superiore a:
 - a. 50.000 m² per i comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
 - b. 30.000 m² per i comuni con popolazione residente compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti;
 - c. 20.000 m² per i comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti.

Il bilancio energetico dimostra, quantitativamente, che il PGT ha assunto misure, eventualmente anche sul patrimonio edilizio esistente, volte a compensare l'incremento di consumo energetico da fonti non rinnovabili dovuto alla maggiore pressione insediativa.

3. (D) Nell'eventualità che tre o più comuni tra loro associati elaborino un unico PGT o Documento di Piano, ed in almeno uno di essi si superi la soglia di cui al comma 2, il bilancio energetico, e gli obblighi di cui al comma 1, possono essere riferiti all'intero territorio associato. Gli interventi compensativi in termini di risparmio energetico possono in modo indifferenziato essere realizzati nel territorio di uno dei comuni associati, ove necessario anche tramite utilizzo degli strumenti di perequazione territoriale di cui all'articolo I-18.
4. (O) La provincia supporta tecnicamente la redazione dei Piani d'azione per l'energia sostenibile (PAES) sovracomunali che comprendano almeno il 50% dei comuni appartenenti ad uno degli ambiti territoriali di area vasta di cui all'articolo I-16.
5. (D) Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai comuni aderenti al Patto dei Sindaci, partecipanti ad uno dei PAES sovracomunali di cui al comma 4, che sono dotati di Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) in vigore, e che sono in linea con il relativo programma di attuazione.
6. (D) Costituiscono contenuti minimi sovracomunali dei PGT sugli aspetti energetici, da sviluppare nel Rapporto Ambientale del Documento di Piano e successivamente dettagliare secondo competenze negli altri atti del PGT e nella pianificazione attuativa:
 - a. definizione degli accorgimenti da adottare nelle trasformazioni edilizie sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa nazionale e regionale (LR 24/2006 e s.m.i, e successivi regolamenti attuativi);
 - b. definizione delle soglie dimensionali degli interventi oltre le quali siano da prevedere misure di risparmio energetico aggiuntive rispetto a quelle del precedente punto a), compresa la realizzazione, o contribuzione alla realizzazione, di interventi nei centri storici o sul patrimonio edificato esistente al fine di compensare il maggiore consumo energetico indotto dalle nuove previsioni insediative;
 - c. gli interventi da richiedere per il risparmio energetico dovranno comportare un impegno economicamente crescente in funzione della dimensione dell'insediamento, e quindi del carico aggiuntivo indotto sul consumo di risorse;
 - d. definizione di soglie dimensionali e condizioni oltre le quali siano da prevedere la realizzazione di reti di teleriscaldamento o l'allaccio a reti esistenti;
 - e. individuazione degli insediamenti dove siano da prevedere impianti di cogenerazione, di recupero di calore, o geotermici, per il riscaldamento o il condizionamento;
 - f. almeno il 70% del fabbisogno energetico per il riscaldamento di acqua per usi civili nei nuovi insediamenti deve essere garantito attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
 - g. almeno una parte del fabbisogno energetico, con soglie da definire in funzione del tipo di intervento, deve essere coperto con pannelli fotovoltaici, fatti salvi i casi di provata impossibilità tecnica o della presenza di vincoli paesaggistici;
 - h. eventuale previsione di soglie più restrittive per il contenimento del consumo energetico, alle quali associare incentivazioni in termini di scomputo di oneri o di incrementi volumetrici, i quali ultimi sono comunque da computare nei bilanci energetici di cui al precedente comma 2;
 - i. adozione di camini di luce con utilizzo di fibre ottiche per contribuire all'illuminazione naturale degli ambienti più interni;
 - j. adozione di sistemi di illuminazione degli spazi collettivi delle aree private alimentati con energia rinnovabile;
 - k. sviluppo del piano dell'illuminazione pubblica comunale con adozione di accorgimenti tecnici e gestionali volti a contenere i consumi energetici, senza comunque abbassare i requisiti di sicurezza degli spazi aperti.

Art. II-55. Risorsa acqua e contenimento dei consumi idrici

1. (O) La provincia persegue obiettivi di tutela qualitativa e di contenimento del consumo di risorsa idrica potabile, attraverso disposizioni rivolte alla pianificazione comunale, e l'adozione di un apposito programma provinciale con i seguenti contenuti:
 - a. stima dei consumi idrici potabili nei comparti agricolo, produttivo secondario, commercio, terziario, e residenziale, sia esistenti che previsti sulla base delle previsioni della pianificazione provinciale e comunale;
 - b. individuazione degli obiettivi e delle misure volte a contenere il consumo idrico potabile, e verifica quantitativa del risultato previsto;
 - c. orientamento, mediante misure e accorgimenti tecnici, al contenimento del consumo delle risorse idriche potabili nella pianificazione comunale.
2. (D) In sede di conferenza per la valutazione ambientale strategica gli interventi previsti nei PGT vengono verificati nella loro congruenza rispetto alla capacità di carico dell'acquedotto e dell'adeguatezza dimensionale e tecnologica della rete di scarico e degli impianti di trattamento. In caso di mancata congruenza il PGT non potrà prevedere interventi che implicino consumo di suolo agricolo. La realizzazione degli interventi sul tessuto edilizio deve nel PGT essere condizionata al soddisfacimento preliminare delle condizioni di congruenza.
3. (D) Il Rapporto Ambientale del Documento di Piano sviluppa il bilancio idrico nel caso che il PGT contenga trasformazioni che comportino l'utilizzo di suolo agricolo, oppure trasformazioni che interessino aree dismesse o riorganizzazione del tessuto edilizio consolidato per una superficie lorda di pavimento complessivamente superiore a 50.000 m². Il bilancio idrico dimostra, quantitativamente, che il PGT ha assunto misure, eventualmente anche sul patrimonio edilizio esistente, che portino a ridurre progressivamente negli anni il consumo idrico medio pro capite comunale.
4. (D) Nell'eventualità che tre o più comuni tra loro associati elaborino un unico PGT o Documento di Piano, ed in almeno uno di essi si superi la soglia di cui al precedente comma 2, il bilancio idrico può essere riferito all'intero territorio associato. Gli interventi compensativi in termini di risparmio idrico possono in modo indifferenziato essere realizzati nel territorio di uno dei comuni associati, ove necessario anche tramite utilizzo degli strumenti di perequazione territoriale di cui all'articolo I-18.
5. (D) Costituiscono contenuti minimi sovracomunali dei PGT sugli aspetti di risparmio idrico, da sviluppare nel Rapporto Ambientale, e successivamente dettagliare negli elaborati del PGT e nella pianificazione attuativa:
 - a. le nuove costruzioni o gli interventi di restauro o di riuso del tessuto esistente devono dimostrare mediante apposita relazione tecnica il raggiungimento di una diminuzione del consumo pro capite di risorsa idrica potabile di almeno il 20% rispetto al valore medio per abitante riscontrato nel comune;
 - b. definizione delle soglie dimensionali degli interventi oltre le quali siano da prevedere misure di risparmio idrico aggiuntive rispetto a quelle del precedente punto a), compresa la realizzazione, o contribuzione alla realizzazione, di interventi sul tessuto urbano consolidato al fine di compensare il consumo idrico indotto dalle nuove previsioni insediative;
 - c. gli interventi da richiedere per il risparmio idrico dovranno comportare un impegno economicamente crescente in funzione della dimensione dell'insediamento, e quindi del carico aggiuntivo nel consumo di risorse;
 - d. gli interventi che implicino consumo di suolo agricolo dovranno prevedere, in aggiunta alla condizione prevista al punto a), interventi sul patrimonio edilizio esistente volti a contenere il consumo idrico tali da bilanciare i consumi aggiuntivi indotti dai nuovi interventi, o in alternativa equivalenti interventi compensativi sugli impianti esistenti volti a creare reti duali o a favorire l'utilizzo di acque meteoriche per usi non potabili;
 - e. definizione di indicazioni su modalità e accorgimenti tecnici per il risparmio idrico nelle unità abitative e nei condomini, e negli spazi esterni per il recupero ed il riuso delle acque meteoriche, la creazione di reti duali, e la realizzazione di tetti verdi e vasche volano.

Art. II-56. Risorsa suolo e risorsa aria

1. (D) Il mantenimento della permeabilità del suolo è obiettivo strategico sovracomunale in considerazione delle condizioni di elevato rischio idrogeologico che interessano il territorio della provincia. I comuni contribuiscono al raggiungimento di tale obiettivo attraverso l'adozione nel PGT delle indicazioni di seguito elencate, o altre disposizioni equivalenti in termini di efficacia tenendo conto della distribuzione esistente delle superfici artificiali impermeabili e delle specifiche condizioni locali di rischio:
 - a. per i nuovi interventi che comportino il consumo di suolo agricolo o di suolo permeabile, il progetto prevede il mantenimento di una superficie scoperta e drenante pari ad almeno il 30% della superficie territoriale dell'area interessata dall'intervento, metà della quale occupata da interventi a verde; la percentuale di superficie drenante è elevata al 50% per gli interventi con una superficie impermeabile complessiva superiore a 10.000 m²;
 - b. per gli interventi di riuso di aree produttive o commerciali dismesse, o comunque di aree con superficie artificiale, il progetto prevede il recupero della permeabilità mediante l'introduzione di sistemazioni a verde al posto delle pavimentazioni su almeno il 20% della superficie territoriale;
 - c. le aree di parcheggio o di manovra superiori a 1.000 m² vengono realizzate con l'utilizzo di superfici pavimentate drenanti o l'interposizione di spazi verdi al fine di permettere l'assorbimento in luogo delle acque meteoriche;
 - d. per aree di parcheggio superiori a 5.000 m² viene data priorità alla realizzazione di soluzioni interrato o multipiano, in modo di abbattere di almeno il 50% il suolo consumato per la realizzazione dei parcheggi; l'impossibilità di ottemperare la presente disposizione può essere motivata unicamente con l'esistenza di vincoli paesaggistici o tutele di natura idrogeologica; sono inoltre da prevedersi bacini a carattere simil-naturale per la laminazione degli eventi eccezionali;
 - e. in presenza di superfici impermeabili superiori a 5.000 m² viene sviluppata apposita relazione che illustri come la soluzione adottata sia, tra quelle tecnicamente fattibili, la più cautelativa ai fini del contenimento delle superfici impermeabili e di garantire l'assorbimento delle acque meteoriche, o lo smaltimento in sicurezza di eventi meteorici eccezionali.
2. Il mantenimento della permeabilità del suolo è altresì perseguito attraverso le regole per il contenimento del consumo di suolo e per le relative compensazioni ambientali sviluppate al successivo Titolo V.
3. (I) La Provincia assicura il perseguimento degli obiettivi di contenimento delle emissioni in atmosfera secondo gli impegni presi nei trattati internazionali e gli obiettivi fissati dalla regione, e a tale fine prevede apposite azioni nell'ambito del programma energetico provinciale di cui all'articolo II-54:
 - a. sviluppo nel piano energetico del bilancio quantitativo delle emissioni aggiuntive e di quelle sottratte, con riferimento ai principali inquinanti, a seguito degli interventi di pianificazione e programmazione dei diversi enti che hanno competenza sul territorio provinciale;
 - b. indicazioni nel piano energetico su obiettivi perseguibili per la riduzione delle emissioni, programmazione temporale dell'attuazione, e azioni da prevedere nel piano della mobilità provinciale e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della provincia;
 - c. priorità nella pianificazione e programmazione ad azioni per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale, e l'utilizzo del trasporto pubblico attraverso l'ottimizzazione dei servizi e dell'interscambio tra le diverse modalità di trasporto;
 - d. il coordinamento tra le previsioni insediative dei comuni ai fini di fare emergere gli effetti cumulativi e di bilanciare le nuove emissioni con interventi sottrattivi da realizzare anche nei comuni confinanti attraverso l'utilizzo degli strumenti di perequazione territoriale di cui all'articolo I-18;
 - e. sviluppo di piano degli orari per la provincia, di coordinamento ed indirizzo per i piani degli orari dei singoli comuni o loro associazioni.
4. (D) Sono previste le seguenti indicazioni sui contenuti minimi sovracomunali da sviluppare nei PGT ai fini del contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera:
 - a. il Rapporto Ambientale del PGT sviluppa il bilancio quantitativo delle ulteriori emissioni previste a seguito del carico insediativo indotto dagli interventi previsti, e delle misure adottate per diminuire le emissioni esistenti;

- b. definizione dei requisiti tecnici per l'abbattimento delle emissioni dagli impianti degli insediamenti residenziali e terziari, in misura progressivamente più impegnativa da un punto di vista tecnico ed economico in funzione della crescente dimensione dell'insediamento;
 - c. le emissioni aggiuntive dei nuovi interventi insediativi vengono compensate con interventi sul patrimonio edilizio esistente volti a migliorare l'efficienza degli impianti di produzione di calore e di condizionamento, l'efficienza energetica degli edifici, o l'adozione di reti urbane di teleriscaldamento;
 - d. il PGT sviluppa apposito Piano degli orari finalizzato a contenere le emissioni nel caso che le trasformazioni programmate comportino la realizzazione di una superficie lorda di pavimento complessivamente superiore a 50.000 m². Il piano degli orari può essere sviluppato da almeno tre comuni associati, qualora in almeno uno di essi si superi la soglia di cui sopra, e gli interventi di contenimento possono tramite apposito accordo essere realizzati anche in uno dei comuni facenti parte dell'associazione, anche mediante utilizzo di modalità e strumenti di perequazione territoriale di cui all'articolo I-18;
5. (D) I PGT prevedono nella propria normativa disposizioni per i nuovi interventi insediativi, o per quelli di recupero e riuso delle aree dismesse, con superficie lorda di pavimento superiore a 20.000 m², finalizzate a compensare le nuove emissioni introdotte in atmosfera con azioni che permettano di diminuire di pari quantità le emissioni rispetto alla situazione esistente. Le azioni possono essere realizzate anche in altre zone del comune, e possono riguardare anche la qualificazione del patrimonio edilizio esistente o la razionalizzazione della mobilità. Nel caso di redazione di PGT associato tra almeno tre comuni, gli interventi compensativi possono essere realizzati anche in altro comune tra quelli associati, utilizzando ove necessario modalità e strumenti di perequazione territoriale di cui all'articolo I- 18.
6. (D) La disposizione di cui al comma 5 si applica anche agli impianti di produzione per le energie rinnovabili, fatta eccezione per quelli inferiori ad 1 MgW di potenza ad esclusivo servizio dell'attività dell'azienda agricola, qualora il ciclo produttivo comporti emissioni in atmosfera. In via prioritaria la compensazione può riguardare l'attivazione di un impianto di cogenerazione con recupero di calore, eventualmente unito a rete di teleriscaldamento, che sostituisca equivalenti emissioni di impianti ad energia fossile esistenti e funzionanti. Le compensazioni possono riguardare altre parti del territorio comunale, oppure un contesto sovracomunale nell'ambito di un PGT associato tra almeno tre comuni, anche utilizzando modalità e strumenti di perequazione territoriale di cui all'articolo I-18.
7. (D) In coerenza con le indicazioni di cui al DPCM 8 luglio 2003 e ss.mm.ii., al fine di contrastare i possibili effetti di lungo termine dei campi elettromagnetici, nei luoghi con permanenza media superiore a quattro ore, e nelle aree di gioco per l'infanzia, ricreative e adibite alla formazione scolastica, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 T, inteso come mediana dei valori nell'arco di 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. Tale valore viene abbassato come obiettivo al valore di qualità di 3 T per la realizzazione di nuovi elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz. Per frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, i valori di attenzione e di qualità coincidono e sono pari a 6 V/m per l'intensità di campo elettrico e a 0,016 A/m per il campo magnetico.
8. (D) I comuni sono tenuti a dotarsi del Piano di illuminazione pubblica ai sensi dell'articolo 4 della LR 17/2000 e ss.mm.ii., e forniscono nel PGT indicazioni per la progettazione degli impianti di illuminazione, anche privati, in spazi aperti con le finalità di garantire la sicurezza degli spazi, di minimizzare gli sprechi energetici, e di contenere l'interferenza con le aree naturalistiche. Adeguato approfondimento deve essere redatto dai comuni tenuti dalla normativa regionale allo sviluppo dello studio per la valutazione di incidenza ambientale.

Art. II-57. Criteri di localizzazione e dimensionamento degli impianti per le energie rinnovabili

1. (I) Per la localizzazione degli impianti fotovoltaici dovrà farsi riferimento alle specifiche disposizioni regionali e nazionali all'atto della richiesta, e, in via prioritaria, in considerazione dell'impatto visivo di tali impianti e della ricchezza paesaggistica del territorio provinciale, si dovrà nei PGT e nelle autorizzazioni tenere conto anche dei seguenti indirizzi:
 - a. realizzazione degli impianti sulle coperture di centri commerciali, impianti di logistica, impianti produttivi, o in aree industriali dismesse, o in terreni marginali di difficile coltivazione, nel rispetto delle cautele idrogeologiche e della stabilità dei versanti, e della tutela della biodiversità;
 - b. al termine del ciclo produttivo utile l'impianto che interessa suolo agricolo, se non sostituito con uno più aggiornato, viene dismesso con integrale ripristino dei luoghi;

- c. per gli interventi collocati su suolo agricolo si devono prevedere indicazioni paesaggistiche, anche con inserimenti a verde, volte a migliorare l'inserimento visivo degli impianti rispetto a manufatti storici o elementi del paesaggio rurale e naturalistici.
2. (D) La localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di biometano dovrà fare riferimento alle norme di settore nazionali e regionali vigenti.
3. (D) Nella localizzazione di impianti eolici nelle zone collinari e montuose dell'Oltrepò si deve evitare l'interazione con zone di particolare sensibilità paesistico ambientale come quelle soggette a vincoli nazionali o del PTR, o più in generale alle aree nell'intorno delle linee di crinale montane.

Art. II-58. Impianti per il trattamento dei rifiuti

1. (D) Le zone non idonee, nonché le zone idonee, per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, sono individuate nel Piano provinciale per la gestione dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Regione, sulla base delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e delle previsioni di cui all'articolo 199 comma 3 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
2. (D) Per la localizzazione degli impianti valgono inoltre tutte le indicazioni fornite per le diverse tipologie da norme e atti del Piano territoriale di coordinamento (PTC) del Parco del Ticino.
3. (D) In via transitoria, fino all'adeguamento del Piano provinciale per la gestione dei rifiuti al Piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato con DGR 1990/2014, rimangono in vigore le limitazioni sulle aree per la localizzazione di impianti che sono contenute nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti vigente.

TITOLO III. GEOLOGIA E ACQUE

Capo 1. Difesa del suolo e geologia

Art. III-1. Prescrizioni e indirizzi di carattere generale

1. Fatto salvo quanto già normato e definito in merito dai vigenti Piani di Bacino dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (PSFF, PAI, PS267, PGRA), dalla DGR 30 novembre 2011, n. IX/2616 e s.m.i.), dalla DGR 19/06/2017, n. X/6738 come integrata dalla DGR 02/08/2018 - n. XI/470, nonché dalle norme vigenti sovraordinate, il presente PTCP, in funzione delle peculiarità del proprio territorio provinciale e al fine della sua tutela geologica e sismica, fornisce ulteriori prescrizioni per la predisposizione degli studi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica dei piani di governo dei territori comunali (PGT), definisce il ruolo del PTCP in materia geologica e sismica, le procedure di coordinamento dell'attività istruttoria, i compiti dei comuni e le competenze degli enti territoriali in merito a tali aspetti, perimetra i geositi e definisce le modalità di coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione provinciale con interconnessioni con la componente geologica.
2. Nella Tavola 5.1 del PTCP sono riportati gli elementi individuati dal PAI e dal PGRA normati specificatamente dalle Norme di Attuazione del PAI, così come integrate dalla Variante approvata con D.P.C.M. del 22/02/2018 per il PGRA, che qui si richiamano integralmente; tali elementi sono soggetti normativamente ad aggiornamento periodico, pertanto l'individuazione cartografica deve intendersi riferita alla versione aggiornata pubblicata sul Geoportale della Lombardia. È inoltre riportata la classificazione sismica di ogni comune ove a livello di PGT devono essere effettuati gli approfondimenti previsti al punto 1.4 dell'Allegato B alla DGR 30 novembre 2011, n. IX/2616 e s.m.i., fermo restando che gli studi geologici a corredo dei PGT devono comunque ovviamente ottemperare ai requisiti minimi della DGR sopra citata. Dovranno inoltre considerare le seguenti indicazioni: gli studi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio (PGT); ruolo del PTCP, procedure di coordinamento dell'attività istruttoria, compiti dei comuni e competenze della Provincia e Regione.
3. Per ciò che riguarda il raccordo tra gli strumenti di pianificazione comunale (PGT) e quelli sovraordinati, con particolare riferimento ai Piani stralcio di Bacino, si fanno proprie per i rispettivi aspetti le Parti 2, 3 e 4 dell'Allegato B alla DGR 30 novembre 2011, n. IX/2616 e s.m.i. e il Capitolo 6 dell'Allegato A della DGR 19/06/2017, n. X/6738, così come aggiornati dalla DGR 26/04/2022 - n. XI/6314.
4. Al fine di migliorare il livello di comprensione ed applicazione a fini urbanistici dei risultati dello studio per la componente geologica di PGT, il Piano delle Regole deve obbligatoriamente riportare in una specifica matrice di correlazione la compatibilità tra classi (ed eventuali sotto-classi) di fattibilità geologica per le azioni di piano e i singoli interventi di possibile trasformazione urbanistica e edilizia come definiti dal vigente Testo unico sull'edilizia, dal PAI per quanto riguarda dissesti e fasce fluviali e dal PGRA per quanto riguarda le aree allagabili, specificandone le eventuali prescrizioni particolari derivanti da un maggior livello di conoscenza del territorio.
5. Gli elaborati del PTCP vengono integrati con le indicazioni di maggiore dettaglio derivanti dagli studi geologici dei comuni che hanno raggiunto la compatibilità ai sensi dell'articolo 18 delle N.d.A. del PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po. Tali integrazioni vengono assunte mediante la procedura di cui all'art. I-8.

Art. III-2. Prescrizioni specifiche

1. Per gli elementi riportati nella Tavola 5.1 del PTCP valgono inoltre le seguenti norme specifiche, a meno che i vigenti strumenti urbanistici comunali non risultino già conformati al PAI e alla DGR 30 novembre 2011, n. IX/2616 e s.m.i., nonché ai contenuti (classificazioni e norme) derivanti dal PGRA, dalla variante normativa al PAI e dalle disposizioni della DGR 19/06/2017, n. X/6738, integrate dalla DGR 02/08/2018 - n. XI/470 e dalla DGR 26/04/2022 - n. XI/6314.

Art. III-3. Aree soggette a rischio idraulico PAI: fasce A, B, C e C delimitata da un limite di progetto tra la fascia B e la fascia C progetto

1. Per le aree soggette a rischio idraulico PAI: fasce A, B, C e C delimitata da un limite di progetto tra la fascia B e la fascia C valgono le norme del PAI relative al Titolo II, con particolare riferimento alle attività consentite e vietate di cui agli art. 29, 30, 31, 38 bis e 39. Nello studio geologico di PGT per ognuna di queste aree deve essere attribuita la classe di fattibilità geologica in coerenza a quanto definito al Punto 3 "Fase di proposta" della Parte 1 dell'Allegato B della D.G.R. 30 novembre 2011, n. IX/2616 e s.m.i., previa esecuzione degli accertamenti di dettaglio da effettuare ai sensi del citato Allegato come integrato dalle presenti Norme.

Art. III-4. Aree caratterizzate dall'instabilità del suolo: frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, trasporti di massa sui conoidi

1. Per le aree caratterizzate dall'instabilità del suolo (frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, trasporti di massa sui conoidi soggette a rischio idraulico), così distinte:
 - a. Area di frana attiva (Fa);
 - b. Area di frana quiescente (Fq);
 - c. Area di frana stabilizzata (Fs);
 - d. Area di frana attiva non perimetrata (Fa);
 - e. Area di frana quiescente non perimetrata (Fq);
 - f. Area di esondazioni a pericolosità molto elevata (Ee);
 - g. Area di esondazioni a pericolosità elevata (Eb);
 - h. Area di esondazioni a pericolosità media o moderata (Em);
 - i. Area di esondazioni a pericolosità molto elevata (Ee);
 - j. Area di conoide attivo non protetta (Ca);
 - k. Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn);

valgono le norme del PAI relative al Titolo I, con particolare riferimento all'art. 9 per ciò che concerne le limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico.

2. Nello studio geologico di PGT per ognuna di queste aree deve essere attribuita la classe di fattibilità geologica in coerenza a quanto definito al Punto 3 "Fase di proposta" della Parte 1 dell'Allegato B della D.G.R. 30 novembre 2011, n. IX/2616 e s.m.i., previa esecuzione degli accertamenti di dettaglio da effettuare ai sensi del citato Allegato come integrato dalle presenti norme.

Art. III-5. Aree soggette a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare, montano e in pianura

1. Nella Tavola 5.1 del PTCP, sono evidenziate le aree soggette a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare, montano e in pianura, così distinte:
 - a. Area di frana instabile o che presenta un'elevata probabilità di coinvolgimento dal fenomeno in tempi brevi (Frana - Zona 1);
 - b. Area di frana potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta rispetto ai danni potenziali sui beni esposti (Frana - Zona 2);
 - c. Area di esondazione instabile o che presenta una elevata probabilità di coinvolgimento dal fenomeno in tempi brevi (Esondazione - Zona 1);
 - d. Area di esondazione potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta rispetto ai danni potenziali sui beni esposti (Esondazione - Zona 2);

- e. Area potenzialmente interessata da inondazioni per eventi di piena con tempi di ritorno inferiore o uguale a 50 anni (Esondazione - Zona I).
2. Nelle aree di cui al comma 1 si applicano le norme del PAI relative al Titolo IV, con particolare riferimento agli articoli dal 48 al 54 per ciò che concerne le limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico.
3. Nello studio geologico di PGT per ognuna delle aree di cui al comma 1 deve essere attribuita la classe di fattibilità geologica in coerenza a quanto definito al Punto 3 "Fase di proposta" della Parte 1 dell'Allegato B della D.G.R. 30 novembre 2011, n. IX/2616 e s.m.i., previa esecuzione degli accertamenti di dettaglio da effettuare ai sensi del citato Allegato come integrato dalle presenti Norme (vedi articoli successivi).

Art. III-6. Aree allagabili del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)

1. Nella Tavola 5.1 del PTCP, sono evidenziate le aree allagabili così distinte:
 - a. Ambito territoriale RP (Reticolo principale di pianura e di fondovalle):
 - aree interessate da alluvioni frequenti P3/H
 - aree interessate da alluvioni poco frequenti P2/M
 - aree interessate da alluvioni rare P1/L
 - b. Ambito territoriale RSP (Reticolo secondario di pianura):
 - aree interessate da alluvioni frequenti P3/H
 - aree interessate da alluvioni poco frequenti P2/M
 - aree interessate da alluvioni rare P1/L
 - c. Ambito territoriale RSCM (Reticolo secondario collinare e montano):
 - aree interessate da alluvioni frequenti P3/H
 - aree interessate da alluvioni poco frequenti P2/M
 - aree interessate da alluvioni rare P1/L
 - d. Area a Potenziale Rischio Significativo (APFR)
2. Nelle aree di cui al comma 1 si applicano le norme del PAI relative al Titolo V, con particolare riferimento agli articoli dal 57 al 64 per ciò che concerne le limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico, nonché le disposizioni del capitolo 3 dell'Allegato A della DGR 18/12/2017, n. X/7581, come integrate dalla DGR 02/08/2018 - n. XI/470.
3. Nello studio geologico di PGT per ognuna delle aree di cui al comma 1 deve essere attribuita la classe di fattibilità geologica in coerenza a quanto definito al Punto 3 "Fase di proposta" della Parte 1 dell'Allegato B della D.G.R. 30 novembre 2011, n. IX/2616 e s.m.i., assumendo il criterio di analogia con le fasce fluviali PAI, previa esecuzione degli accertamenti di dettaglio da effettuare ai sensi del citato Allegato come integrato dalle presenti Norme.

Art. III-7. Ulteriori elementi di approfondimento

1. Nella Tavola 5.1 del PTCP, sono inoltre riportati i seguenti elementi:
 - a. classificazione a livello comunale della tipologia del dissesto (conoide, esondazione, fluvio- torrentizia, frana, ecc.);
 - b. classificazione a livello comunale delle classi di rischio, così distinte:
 - R1 - Moderato: sono possibili danni sociali ed economici marginali;
 - R2 - Medio: sono possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e lo svolgimento delle attività socio-economiche;

- R3 - Elevato: sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l'interruzione delle attività socio- economiche, danni al patrimonio culturale
 - R4 - Molto elevato: sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, la distruzione di attività socio- economiche;
 - c. classificazione SCAI (Comuni della Provincia di Pavia nei quali sono presenti centri abitati interessati da provvedimento di risanamento, consolidamento o trasferimento segnalati dal Progetto di Studio sui Centri Abitati Instabili);
 - d. classificazione Geoiffi (Comuni della Provincia di Pavia nei quali sono presenti fenomeni franosi e aree soggette a crolli, fenomeni di franosità o sprofondamenti segnalati nell'Inventario delle frane e dei dissesti idrogeologici della Regione Lombardia).
2. Nello studio geologico di PGT in funzione delle classificazioni di cui al comma 1 devono essere effettuati specifici accertamenti ed approfondimenti onde attribuire la classe di fattibilità geologica in coerenza a quanto definito al Punto 3 "Fase di proposta" della Parte 1 dell'Allegato B della D.G.R. 30 novembre 2011, n. IX/2616 e s.m.i., come integrata dalle presenti norme (articoli seguenti del Capo 8).

Art. III-8. Valutazione della pericolosità sismica

1. Nella Tavola 5.1 del PTCP sono inoltre riportati i seguenti elementi, per ogni Comune:
- a. Zona Sismica (ZS) di appartenenza dei comuni (desunta da Allegato A della D.G.R. 11/07/2014 n. X/2129):
 - Comune il cui territorio è classificato in zona sismica 3;
 - Comune il cui territorio è classificato in zona sismica 4;
 - b. Accelerazione massima (AgMax) presente nei territori dei comuni (desunta da Allegato A della D.G.R. 11/07/2014 n. X/2129).
2. Nello studio geologico di PGT, in funzione della classificazione sismica comunale, devono essere effettuate specifiche analisi della pericolosità sismica locale in coerenza a quanto definito al Punto 1.4 "Analisi della pericolosità sismica" dell'Allegato B della D.G.R. 30 novembre 2011, n. IX/2616 e s.m.i. e successivo Allegato 5, onde considerare anche il rischio sismico nella pianificazione urbanistica comunale.

Art. III-9. Ulteriori elementi di approfondimento del PGT

1. Nei commi del presente articolo vengono definiti gli ulteriori elementi di approfondimento specifici negli studi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio per i comuni in cui sono segnalate situazioni di dissesto idrogeologico, anche interferenti con le infrastrutture viarie fondamentali e a salvaguardia delle stesse, nonché in riferimento all'uso agrario del suolo. I Comuni in cui sono segnalate situazioni di dissesto idrogeologico sono quelli che comprendono:
- a. aree caratterizzate dall'instabilità del suolo: frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, trasporti di massa sui conoidi;
 - b. aree soggette a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare, montano ed in pianura;
 - c. aree in dissesto segnalate nel Progetto di Studio sui Centri Abitati Instabili (SCAI);
 - d. aree inserite nell'inventario delle frane e dei dissesti idrogeologici della Regione Lombardia (GEOIFFI);
 - e. aree circostanti a quelle individuate dal censimento effettuato dalla Divisione LL.PP. e Protezione Civile, Settore Lavori Pubblici della Provincia di Pavia delle situazioni di dissesto che hanno interessato la viabilità provinciale a seguito di eventi meteorologici;
 - f. situazioni segnalate in studi di settore predisposti o in corso (si fa in particolare riferimento allo "Studio dei fenomeni franosi innescati a seguito dell'evento del 27 aprile 2009 in Oltrepò pavese e redazione di Linee Guida per una corretta gestione dei versanti" promosso dalla Regione Lombardia, Provincia di Pavia, da parte del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Pavia e gli Inventari dei dissesti franosi innescati in concomitanza di diversi eventi meteorologici intensi - periodo 2009-2019 -, redatti nell'ambito

del Progetto ANDROMEDA [A New integrated Hydrogeological Model to assess landslides and flood prone Areas in Oltrepò Pavese – Un nuovo modello idrogeologico integrato per l'individuazione delle aree soggette a frane e alluvioni nell'Oltrepò Pavese] attualmente in corso, a cura del Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente e del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura dell'Università di Pavia e CNR- IRPI).

La consultazione di tali elaborati nelle loro versioni più aggiornate è obbligatoria nella fase di ricerca storica e bibliografica definita dalla D.G.R. 30 novembre 2011, n. IX/2616 e s.m.i. oltre a quanto già richiesto in merito da quest'ultima.

2. Come infrastrutture viarie fondamentali si intendono tutte le strade provinciali nonché quelle ritenute strategiche dai Comuni in sede di redazione del PGT.
3. Al fine della salvaguardia delle infrastrutture viarie fondamentali di cui al precedente comma 2, i Comuni di cui al precedente comma 1 e nel caso in cui lo studio geologico da redigere a supporto del PGT evidenzia diretta o potenziale interferenza tra situazioni di dissesto idrogeologico di cui al precedente comma 1 (e/o situazioni confrontabili evidenziate dalle analisi di maggior dettaglio effettuate nello studio geologico di cui sopra) e tali infrastrutture, provvedono ad integrare lo studio geologico di cui sopra con la redazione di specifici "Piani di Assetto di Versante (PAV)" con i contenuti di cui al successivo comma 4 e in analogia al "Piano di Assetto di Versante Tipo" che sarà elaborato dalla Provincia di Pavia, Settore LL.PP.;
4. Il "Piano di Assetto di Versante (PAV)" ha la finalità di definire l'assetto del territorio compatibile, in termini di drenaggio delle acque superficiali e profonde, con l'equilibrio del pendio, con l'erosione del terreno e con il consolidamento del versante, con particolare riferimento alla salvaguardia delle infrastrutture viarie fondamentali di cui al precedente comma 2. Per versante si intende l'area composta da uno o più sotto- bacini idrografici chiusi ad una significativa sezione di valle. Il "Piano di Assetto di Versante (PAV)" integra la componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT individuando, su cartografia in scala almeno 1:5000 o 1:10000 corredata da apposito capitolo descrittivo nella relazione:
 - a. gli elementi geomorfologici caratteristici, quali impluvi e crinali /dossi spartiacque, movimenti franosi presenti (attivi o quiescenti), dissesti idraulici (erosioni, esondazioni, alluvionamenti, conoidi), ecc.;
 - b. le infrastrutture viarie provinciali, comunali e interpoderali presenti, evidenziando quelle fondamentali di cui al precedente comma 2 e le relative opere esistenti di presidio idraulico (cunette, fossi, diversori, tombini, caditoie, sottopassi, ecc.);
 - c. il reticolo idrico nel suo complesso (principale, minore e secondario, considerando all'interno di quest'ultimo quello privato, interpoderale, ecc.) alla scala di dettaglio ritenuta utile a tal fine (in ogni caso non inferiore a 1:5000), integrando quello eventualmente già vigente con l'esistente rete di drenaggio superficiale e sotterranea dei singoli appezzamenti e con i dispositivi regolanti la raccolta e lo scarico o recapito delle acque intercettate dalle strutture viarie provinciali, comunali e minori presenti;
 - d. sulla base delle risultanze e analisi critica del censimento di cui sopra, si provvederà a valutare l'efficacia degli esistenti sistemi di controllo del ruscellamento, erosione superficiale e stabilità, considerando la densità di drenaggio superficiale e sotterranea o profonda necessaria ed evidenziandone le eventuali criticità e relative possibili soluzioni, definendo un assetto della rete drenante del versante compatibile con la locale sicurezza idrogeologica. Come densità di drenaggio superficiale si intende la frequenza dei canali di scolo delle acque aventi pendenza prossima all'1%, mentre per quella sotterranea o profonda si intende quella ove necessaria nel caso di reimpianto di vigneti. In funzione di ciò, saranno evidenziate le fasce di rispetto del reticolo idrico nel suo complesso e quelle della viabilità pubblica e privata in conformità alla vigente normativa in materia, considerando inoltre che:
 - la rete di drenaggio superficiale e sotterranea o profonda deve recapitare mediante opportune opere di intercettazione in impluvi stabili senza arrecare problematiche di dissesto; è comunque esclusa la possibilità di recapito delle acque di tale drenaggio nelle cunette di pertinenza della viabilità pubblica;
 - nelle fasce di rispetto del reticolo idrico e delle infrastrutture viarie pubbliche sono vietate le operazioni che comportano il dissodamento del terreno (scasso, aratura, fresatura, ecc.);
 - spetta alla provincia, ai comuni e ai privati la manutenzione delle opere di presidio idraulico della viabilità e delle aree di rispettiva competenza;
 - è vietato alterare le opere idrauliche di presidio della viabilità pubblica senza specifico nulla- osta da parte dell'ente gestore.

5. Al fine di attuare una corretta gestione agraria del territorio volta a prevenire il dissesto idrogeologico, i Comuni collinari e montani dell'Oltrepò Pavese, con riferimento ai territori posti a meridione della S.P. ex S.S. n. 10, potranno adottare, come allegato al PGT, uno specifico "Regolamento di Polizia Rurale (PPR)", le cui linee essenziali sono riportate nel regolamento tipo approvato dal Consiglio Provinciale (DCP n.95 del 21 dicembre 2012) e che detta i comportamenti da adottare per l'impianto e la gestione dei vigneti, la gestione dei seminativi nonché delle aree di vigneto abbandonate o gerbide in generale.

Art. III-10. Prescrizioni particolari per le aree dismesse e per le zone ove si abbia fondata ragione di ritenere che vi sia un'alterazione della qualità delle matrici ambientali

1. Per i siti contaminati o potenzialmente tali (procedure ex DM 471/1999 e ss.mm.ii., D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e situazioni confrontabili pre DM 471/1999 e ss.mm.ii.) ad esclusione dei siti già indagati con verifica di assenza di contaminazioni o già bonificati, con area svincolata e/o con certificato provinciale di avvenuta bonifica già emesso senza vincoli, ogni intervento è subordinato al recepimento delle risultanze e delle eventuali prescrizioni dell'istruttoria conclusa. Tali aspetti devono essere esplicitati nella cartografia di PGT e riportati nel certificato di destinazione urbanistica, in coerenza a quanto prescritto al comma 2, art. 251 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nella cartografia di PGT sono anche segnalati i casi di iter in corso ex art. 242 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
2. I siti non ancora indagati, comprensivi di tutte le ex aree industriali dismesse, gli ex distributori di carburanti, le aree ove sono stati presenti stoccaggi di idrocarburi e comunque in ogni caso in cui la storia del sito e le attività condotte su esso può far supporre una alterazione delle matrici ambientali, devono essere soggetti a preventiva indagine preliminare con i contenuti richiesti a quest'ultima dall'articolo 242 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Capo 2. Risorse idriche

Art. III-11. Prescrizioni e indirizzi di carattere generale

1. Fatto salvo quanto già normato e definito in merito dal vigente Programma di Tutela e Uso delle Acque, denominato PTUA 2016, adottato con Deliberazione n. 6862 del 12 luglio 2017 e approvato con Delibera n. 6990 del 31 luglio 2017, nonché dal Regolamento regionale 23/11/2017 n.7 e ss.mm.ii, il presente PTCP, in funzione delle peculiarità del proprio territorio provinciale e al fine della tutela delle risorse idriche fornisce ulteriori indicazioni da considerare in fase di predisposizione degli studi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica dei piani di governo dei territori comunali (PGT).

Art. III-12. Corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Nella Tavola 5.2 e nella Tavola 5.3 del PTCP, nonché negli elaborati cartografici dell'Allegato R2 "Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica - Tavole fuori testo" sono riportati gli elementi normati specificatamente dalle Norme di Attuazione del PTUA 2016, che qui si richiamano integralmente.
2. Nella Tavola 5.2 del PTCP sono riportati i corpi idrici superficiali e i relativi bacini drenanti definiti dal PTUA 2016. Nella Tabella 4.2 dell'Allegato R3 "Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica - Tabelle fuori testo" di ciascun corpo idrico superficiale sono riportate le seguenti informazioni:
 - a. Codice identificativo PTUA 2016 e Nome del corpo idrico;
 - b. Bacino e Sottobacino;
 - c. Area protetta (ai sensi della Direttiva 2000/60/CE);
 - d. Zona vulnerabile da nitrati di origine agricola;
 - e. Stato ecologico e livello di confidenza della classificazione ecologica;
 - f. Obiettivo dello stato ecologico;
 - g. Stato chimico e livello di confidenza della classificazione chimica;
 - h. Obiettivo dello stato chimico.

Il PTCP recepisce le disposizioni relative ai corpi idrici superficiali e concorre al raggiungimento degli obiettivi del PTUA 2016.

3. Nella Tavola 5.2 del PTCP sono individuati i reticoli idrografici di competenza dei Consorzi di Bonifica (RIB) che interessano la Provincia di Pavia, vale a dire l'Associazione Irrigazione Est Sesia e il Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi (individuati dall'ALL. C della D.G.R. 18 dicembre 2017 - n. X/7581). Il PTCP prende atto degli obiettivi, dei programmi e delle azioni del Piano Comprensoriale di Bonifica, Irrigazione e Tutela del Territorio Rurale dell'Associazione Irrigazione Est Sesia (in fase di approvazione e attualmente in regime di salvaguardia) per il reticolo consortile di competenza. Analogamente il PTCP prende atto del Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi per il reticolo consortile di competenza.
4. Nella Tavola 5.3 del PTCP sono individuati i corpi idrici sotterranei definiti dal PTUA 2016, distinti in base alle idrostrutture di appartenenza:
 - a. idrostruttura sotterranea superficiale (ISS);
 - b. idrostruttura sotterranea intermedia (ISI);
 - c. idrostruttura sotterranea profonda (ISP).

A supporto delle attività di pianificazione, anche a scala comunale, nella Tavola 5.3 del PTCP e negli elaborati cartografici dell'Allegato R2 "Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica - Tavole fuori testo" sono indicate le seguenti aree:

- a. area di ricarica per l'idrostruttura sotterranea superficiale ISS;
- b. area di ricarica/scambio per l'idrostruttura sotterranea intermedia ISI e profonda ISP;
- c. area designata per l'estrazione di acqua per il consumo umano per l'idrostruttura sotterranea intermedia ISI e profonda ISP;
- d. zona di riserva per l'idrostruttura sotterranea intermedia ISI e profonda ISP;
- e. macroarea di riserva per l'idrostruttura sotterranea intermedia ISI e profonda ISP;
- f. zona vulnerabile da nitrati di origine agricola.

Nella Tabella 4.1 dell'Allegato R3 "Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica - Tabelle fuori testo" del PTCP di ciascun corpo idrico superficiale sono riportate le seguenti informazioni:

- a. Codice identificativo PTUA 2016 e Nome del corpo idrico;
- b. Tipologia del corpo idrico e sistema di circolazione;
- c. Area ad uso potabile;
- d. Area protetta (ai sensi della Direttiva 2000/60/CE);
- e. Area sensibile (ai sensi della Direttiva 2000/60/CE);
- f. Zona vulnerabile da nitrati di origine agricola;
- g. Stato quantitativo e livello di confidenza della classificazione quantitativa;
- h. Obiettivo dello stato quantitativo;
- i. Stato chimico e livello di confidenza della classificazione chimica;
- j. Obiettivo dello stato chimico.

Il PTCP recepisce le disposizioni relative ai corpi idrici sotterranei e concorre al raggiungimento degli obiettivi del PTUA 2016.

Art. III-13. Invarianza idraulica - idrologica

1. Nella Tavola 5.2 del PTCP è riportata la classificazione di ogni comune della provincia in base alla criticità idraulica individuata dal Regolamento regionale 23/11/2017 n.7 e ss.mm.ii, in funzione della quale il regolamento detta specifiche direttive.
2. Il PTCP fa propri i criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica, dettati dal Regolamento, che devono essere anche utilizzati dai regolamenti edilizi comunali. Gli esiti dello studio comunale del rischio idraulico e, per i comuni a bassa criticità, gli esiti del documento semplificato del rischio idraulico, devono essere recepiti nel PGT comunale.
3. Il PTCP fornisce indicazioni in merito alle soluzioni di drenaggio sostenibile che si possono utilizzare per la laminazione degli afflussi meteorici in ottemperanza al Regolamento regionale 23/11/2017 n.7 e s.m.i., in attuazione della L.R. 4/2016, indicazioni che devono essere declinate a scala di maggiore dettaglio nel PGT comunale, in base alle caratteristiche e agli usi dei suoli e alla soggiacenza della falda.
4. Il PTCP inoltre promuove la programmazione per la graduale conversione dei sistemi di raccolta delle acque reflue in sistemi duali separati, uno per le acque nere fognarie e bianche contaminate e uno per le acque meteoriche.
5. Il PTCP favorisce il coordinamento intercomunale degli interventi di drenaggio delle acque meteoriche, anche con la programmazione sovracomunale di progetti di invarianza idraulica e idrologica di cui all'articolo 10 del Regolamento regionale n.7/2017 tra comuni appartenenti allo stesso ATO, per ottimizzare la gestione della risorsa idrica ai fini del risparmio e del riutilizzo delle acque.

Art. III-14. Ulteriori elementi di approfondimento del PGT per gli aspetti idrogeologici-idraulici

1. I comuni, nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, coerentemente a quanto previsto nella DGR IX/2616 del 30/11/2011 e smi, con riferimento alle informazioni riportate nella Tavola 5.2 e nella Tavola 5.3 del PTCP, nonché negli elaborati cartografici dell'Allegato R2 "Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica - Tavole fuori testo" del PTCP:
 - a. definiscono l'assetto litostratigrafico e idrogeologico alla scala comunale, dettagliando in particolare i rapporti idrostratigrafici locali assumendo come riferimento le suddivisioni proposte nelle sezioni idrogeologiche ricostruite per il bacino Po-Ticino nell'Allegato 3 dell'Elaborato 2 "Caratterizzazione, monitoraggio e classificazione dei corpi idrici sotterranei" del PTUA 2016;
 - b. sviluppano un'analisi storica delle oscillazioni piezometriche, al fine di stabilire l'entità delle escursioni minime e massime stagionali della falda, anche con riferimento alle informazioni del deflusso piezometrico riportate nel PTUA 2016 e nel Geoportale Regionale;
 - c. sviluppano un'analisi della vulnerabilità degli acquiferi in particolare in rapporto a potenziali centri di pericolo per l'inquinamento della falda;
 - d. individuano i ricettori che ricevono e smaltiscono le acque meteoriche di dilavamento, siano essi corpi idrici superficiali naturali o artificiali, quali laghi e corsi d'acqua naturali o artificiali, o reti fognarie;
 - e. delimitano le aree soggette ad allagamento per effetto della conformazione morfologica del territorio e/o per insufficienza della rete fognaria;
 - f. individuano le porzioni del territorio comunale non adatte o poco adatte all'infiltrazione delle acque pluviali nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, quali:
 - aree caratterizzate da falda subaffiorante;
 - aree con terreni a bassa permeabilità;
 - zone instabili o potenzialmente instabili;
 - zone suscettibili alla formazione, all'ampliamento o al collasso di cavità sotterranee;
 - aree caratterizzate da alta vulnerabilità della falda acquifera;
 - aree con terreni contaminati.

TITOLO IV. SISTEMA RURALE E AMBITI AGRICOLI

Art. IV-1. Definizioni, obiettivi e criteri

1. (P) La Tavola 6 del PTCP individua gli ambiti agricoli di interesse strategico, in conformità con le indicazioni contenute nella DGR 8-8059 del 19 settembre 2008. Tale individuazione assume, ai sensi dell'art 15 c.5 e 18 c.2 della LR 12/2005 e smi, efficacia prescrittiva e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunale, fino all'approvazione del PGT di adeguamento al presente PTCP.
2. (D) Negli ambiti agricoli di interesse strategico si applicano le disposizioni di cui al titolo terzo della parte seconda della LR 12/2005 e smi. Il PTCP fornisce indicazioni ulteriori integrative di tali disposizioni anche ai fini di dare attuazione, attraverso la pianificazione comunale e di settore, alle indicazioni di tutela paesaggistica ed ecologica contenute nel Piano Paesaggistico Regionale.
3. (I) Il suolo agricolo, all'interno del quale vengono individuati gli ambiti agricoli di interesse strategico, è riconosciuto, ai sensi dell'art 4 quater della LR 31/2008 e ss.mm.ii., come bene comune, come spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente, alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità dell'aria e dell'acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione e quale elemento costitutivo del sistema rurale.
4. (D) L'individuazione o variazione degli ambiti agricoli di interesse strategico, e la relativa disciplina d'uso, devono essere coerenti con i criteri di seguito elencati:
 - a. significativa rilevanza ai fini della valorizzazione del sistema produttivo agricolo, inteso come comparto produttivo strategico per la provincia, e mantenimento delle aziende agricole insediate ed attive, evitando la frammentazione dei fondi e la riduzione delle dimensioni al di sotto dei parametri di competitività;
 - b. valutazione medio-alta o elevata nell'attribuzione della classe di valore agroforestale, per la quale si può fare riferimento all'allegato 2 della DGR 8-8059 del 19 settembre 2008;
 - c. mantenimento della continuità territoriale di scala sovracomunale, anche ai fini di garantire una dimensione produttiva adeguata a tutelare e valorizzare specifiche filiere agro-silvo-pastorali e produzioni tipiche;
 - d. mantenimento di forme urbane compatte e della riconoscibilità dei margini urbani, contenimento dei fenomeni di conurbazione e saldatura tra abitati contigui;
 - e. promozione della multifunzionalità delle aziende agricole, assegnando priorità alla valorizzazione delle vocazioni fruttive e turistiche, con particolare riferimento a quelle funzionali alle attività all'Expo 2015;
 - f. mantenimento dei caratteri paesaggistici integrati con la produzione agricola, quando questi assumano valore storico testimoniale della tradizione rurale;
 - g. tutela degli elementi del territorio rurale che svolgono funzione di supporto ecologico ed ecosistemico, con riferimento alla rete ecologica regionale e provinciale;
 - h. tutela del reticolo irriguo e della risorsa idrica necessaria per la funzionalità del sistema agricolo;
 - i. tutela delle colture tipiche presenti sul territorio: risaie, viticole, alcune varietà di frutti e di ortaggi.
5. (I) Gli ambiti agricoli di interesse strategico individuati nel territorio del Parco del Ticino hanno valore di proposta fino al momento in cui non siano state raggiunte le specifiche intese per il coordinamento tra PTCP e PTC del Parco.
6. (I) La modifica del perimetro delle zone IC del Parco del Ticino, una volta assentita dal Parco ed approvata nel PGT, comporta adeguamento automatico del perimetro degli ambiti agricoli strategici proposti dal PTCP.
7. (P) Eventuali sovrapposizioni tra ambiti agricoli strategici e previsioni insediative dei PGT vigenti al momento dell'approvazione del PTCP sono da considerare come errori materiali. In tali casi gli ambiti agricoli strategici del PTCP vengono modificati con determinazione dirigenziale, per riportarli in coerenza con quanto previsto nel PGT e non costituiscono variante al PTCP.

Art. IV-2. Articolazione delle disposizioni per il territorio rurale

1. (P) Gli ambiti agricoli di interesse strategico individuati nella Tavola 6 del PTCP si articolano, a seconda delle vocazioni significative presenti, in:
 - a. Agricoli strategici a prevalente interesse produttivo, indicate negli elaborati grafici con l'acronimo AGR, che sono individuati nelle parti del territorio rurale dove si verificano una o più delle seguenti condizioni: presenza di suoli di valore agronomico elevato, idoneità alla produzione alimentare per tradizione o specializzazione, presenza di coltivazioni di prodotti tipici o ad origine controllata o protetta.
 - b. Agricoli strategici con valenza paesaggistica, indicate negli elaborati grafici con l'acronimo OLT e PAE, suddivisi in ambiti di pianura e di collina-montagna, dove produzione agricola, elementi e valori naturali ed antropici, e morfologia dei luoghi si integrano strettamente determinando caratteri territoriali di particolare rilievo dal punto di vista paesaggistico e storico testimoniale delle tradizioni rurali. Tale integrazione è particolarmente evidente per le zone collinari e montane, dove le colture legnose di pregio sono spesso associate a filiere e produzioni tipiche, e ne costituisce carattere distintivo da tutelare anche rispetto alle modifiche dell'assetto agrario determinato da finalità produttive.
 - c. Agricoli strategici di interazione con il sistema ecologico e naturalistico, indicate negli elaborati grafici con l'acronimo ECO, dove il territorio rurale svolge, oltre alla primaria funzione produttiva agricola, anche funzione di tutela e potenziamento degli aspetti ecologici ed ecosistemici, e concorre all'attuazione della rete ecologica regionale e provinciale, ove queste siano presenti.
2. (D) Per gli ambiti agricoli di cui al comma 1 sono previsti specifici criteri di tutela e valorizzazione:
 - a. in particolare, per gli ambiti strategici a prevalente interesse produttivo di cui al comma 1 lettera a) si applicano i seguenti specifici criteri di tutela e valorizzazione:
 - a1. mantenimento delle aziende agricole insediate sul territorio, e della continuità con le zone agricole esistenti nei comuni confinanti, anche ai fini della valorizzazione del comparto produttivo agricolo come opportunità occupazionale;
 - a2. priorità alla produzione agricola per uso alimentare, che utilizzi le migliori tecniche e metodi per limitare l'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla qualità delle acque ed al risparmio della risorsa idrica potabile;
 - a3. adozione di misure per favorire le aziende multifunzionali, orientate all'offerta di servizi agroambientali, ecosistemici, ricreativi e turistici, e alla realizzazione di infrastrutture verdi;
 - a4. valorizzazione delle produzioni tipiche, di pregio, e di nicchia, promuovendo la qualità dei prodotti e la filiera corta;
 - a5. sono ammesse le attività di fruizione pubblica del territorio agricolo, attraverso la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili ed equestri e percorsi turistici culturali ed enogastronomici;
 - a6. limitazione delle attività diverse da quelle necessarie per l'attività agricola ai casi in cui siano di interesse pubblico e non siano fattibili soluzioni alternative, in particolare se possano compromettere la qualità dei suoli, delle acque, e la continuità funzionale dei fondi. Tali attività devono comunque essere sviluppate in modo da garantire coerenza con i caratteri rurali del territorio;
 - a7. adozione delle migliori tecniche e modalità possibili ai fini di limitare la frammentazione poderale dovuta alla realizzazione di infrastrutture, anche attraverso la promozione di piani ed iniziative volte a favorire la ricomposizione fondiaria;
 - a8. adozione delle migliori tecniche e modalità possibili ai fini di limitare gli impatti delle coltivazioni agricole su ecosistemi naturali e altre componenti dell'ambiente, declinando alla scala locale le indicazioni in materia della regione, come delineate al Capitolo 4.5 della Relazione generale di PTCP;
 - a9. per gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto i comuni fissano una maggiorazione del contributo di costruzione di cui al comma 2bis dell'art 43 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., in una percentuale variabile tra 1,5 e 5 per cento, in funzione del valore produttivo, paesaggistico ed ambientale delle superfici sottratte;
 - a10. le attività di spandimento di fanghi per uso agricolo dovranno seguire le indicazioni contenute nelle apposite linee guida provinciali (Delibera di Consiglio Provinciale n. 42 dell'11 giugno 2012);

- a11. Ai sensi dell'articolo 96 del RD 523/1904 le attività agricole non sono ammesse all'interno della fascia di 10 m di distanza dai corsi d'acqua, come definiti nell'elenco regionale delle acque pubbliche, allegato D della DGR 7/7868 del 25 gennaio 2002;
- b. per gli ambiti strategici con valenza paesaggistica di cui al comma 1 lettera b) si applicano i seguenti specifici criteri di tutela e valorizzazione, in aggiunta a quelli già elencati al precedente punto a):
- b1. priorità allo sviluppo di attività agricole che siano ambientalmente sostenibili e che caratterizzino l'identità paesaggistica del territorio;
 - b2. priorità alle colture che costituiscono carattere identitario per il territorio e che siano funzionali a filiere e produzioni tipiche;
 - b3. nelle aree dedicate a monocoltura intensiva si dovranno adottare iniziative volte a ricostituire il paesaggio rurale tradizionale con interventi di reintroduzione di siepi, filari arborei e fasce filtro, anche sulla base delle risorse economiche disponibili attraverso il PSR;
 - b4. tutela e valorizzazione degli elementi storico testimoniali del paesaggio rurale, compresi impianti idraulici, edicole, ed altri impianti tecnici e elementi architettonici minori, anche con riferimento alle iniziative previste all'art. X-3 in relazione al Sistema turistico Po di Lombardia;
 - b5. chiara definizione dei margini urbani, qualificando il rapporto tra città e campagna attraverso l'inserimento di filari e macchie boscate, anche sulla base delle risorse economiche disponibili attraverso il PSR;
 - b6. divieto di collocazione di cartelli pubblicitari, fatta eccezione per quelli di interesse pubblico relativi all'informazione ed orientamento sul territorio;
 - b7. gli impianti per la trattazione e gestione dei rifiuti sono consentiti solo se funzionali al soddisfacimento del fabbisogno aziendale;
 - b8. la viabilità sovracomunale è consentita solo se non sono fattibili diverse soluzioni di localizzazione dei tracciati e dei manufatti. Si dovranno prevedere idonei progetti di inserimento ambientale delle opere che riconoscano e valorizzino i caratteri paesaggistici esistenti nell'intorno dell'opera. L'ampiezza dell'intorno è da intendersi variabile in funzione della distanza alla quale l'opera è visibile;
 - b9. gli interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità collegati con l'incremento del contributo di costruzione di cui al comma 2bis dell'articolo 43 della LR 12/2005 dovranno svolgere anche una funzione di valorizzazione dei caratteri del paesaggio, ed essere localizzati in via prioritaria nelle zone interessate dai progetti di valorizzazione del territorio rurale ai fini fruitivi e turistici individuati nel Piano di Sviluppo Turistico del Po di Lombardia;
 - b10. gli interventi di nuova costruzione (esclusi gli interventi infrastrutturali per cui si rimanda alla specifica disciplina) che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto, oltre alla maggiorazione percentuale del contributo di costruzione di cui al comma 2bis dell'articolo 43 della LR 12/2005, devono prevedere interventi di compensazione da realizzarsi con interventi di qualificazione del paesaggio (siepi, filari, fasce filtro, aree boscate) su una superficie almeno pari a due volte la superficie agricola sottratta. Le superfici devono essere messe a disposizione dal proponente e trasferite al demanio pubblico del comune. Gli interventi possono essere realizzati anche su territorio già di proprietà pubblica, ed in tale caso si svilupperà apposito accordo con il comune per interventi di qualificazione del paesaggio più estesi per un impegno economico equivalente a quello che sarebbe stato necessario per l'acquisto delle aree.

Per le zone di collina-montagna, come individuate nella Tavola 6 del PTCP, si applicano in aggiunta ai precedenti anche i seguenti criteri:

- b11. mantenimento delle coltivazioni esistenti viticole e frutteti, che costituiscono elementi identitari del paesaggio collinare e del territorio;
- b12. mantenimento degli alpeggi e delle aree verdi a pascolo che rientrano nelle filiere corte per la realizzazione dei prodotti tipici di elevata qualità;
- b13. organizzazione e gestione degli impianti viticoli e dei frutteti devono essere tali da contribuire, sulla base delle caratteristiche e della morfologia dei luoghi, alle funzioni di protezione dei versanti, degli alvei fluviali e delle sponde;

- b14. salvaguardia dei punti di vista panoramici e delle visuali sensibili, come individuati nella tavola 2 del PTCP e ulteriormente specificati nei PGT;
- c. Per gli ambiti strategici di interazione con il sistema ecologico e naturalistico di cui al comma 1 lettera c) si applicano i seguenti specifici criteri di tutela e valorizzazione, in aggiunta a quelli per la Rete Ecologica dettagliati all'art. II-52, e a quelli già elencati al precedente punto a):
- c1. priorità alle colture biologiche, o che comunque adottino le migliori tecniche disponibili ai fini della sostenibilità ambientale delle coltivazioni;
 - c2. l'attività agricola dovrà essere attuata nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento agli aspetti relativi al mantenimento e alla riqualificazione dell'assetto eco sistemico compatibile con la pratica colturale in ragione della particolare valenza attribuita (standard 4.4 della DGR IX/4613 del 28 dicembre 2012);
 - c3. introduzione, sulla base delle condizionalità e delle incentivazioni rese disponibile con il PSR, di fasce filtro, para-naturali di protezione, tra corridoi e aree naturalistiche e le zone interessate dalle produzioni agricole, definendo percentuali adeguate di suolo da destinare alla realizzazione di tali fasce in funzione degli impatti potenziali e dei valori ambientali interessati;
 - c4. adozione di tecniche e metodi per valorizzare gli elementi della rete ecologica regionale e provinciale, secondo quanto individuato al Capitolo 4.3 della Relazione generale di PTCP;
 - c5. introduzione, sulla base delle condizionalità e delle incentivazioni rese disponibili con il PSR, di fasce verdi di transizione, con siepi e alberi di alto fusto, ai margini urbani per favorire il collegamento ecologico tra le aree verdi interne all'abitato e il territorio rurale;
 - c6. gli impianti per lo smaltimento e gestione dei rifiuti sono consentiti solo se funzionali al soddisfacimento del fabbisogno aziendale;
 - c7. la viabilità sovracomunale è consentita solo se non sono fattibili diverse soluzioni di localizzazione dei tracciati e dei manufatti. Dovrà comunque essere dotata di idonee soluzioni di deframmentazione ecologica per assicurare la continuità negli spostamenti della fauna;
 - c8. gli interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità collegati con l'incremento del contributo di costruzione di cui al comma 2bis dell'articolo 43 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., dovranno essere realizzati in via prioritaria nelle zone interessate dai progetti di valorizzazione del territorio rurale ai fini fruitivi e turistici individuati nel Piano di Sviluppo Turistico del Po di Lombardia;
 - c9. gli interventi di nuova costruzione (esclusi gli interventi infrastrutturali per cui si rimanda alla specifica disciplina) che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto, oltre alla maggiorazione percentuale del contributo di costruzione di cui al comma 2bis dell'articolo 43 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., devono prevedere modalità di compensazione da realizzarsi con interventi di qualificazione naturalistica ecologica su una superficie almeno pari a quattro volte la superficie agricola sottratta. Le superfici devono essere messe a disposizione dal proponente e trasferite al demanio pubblico del comune. Gli interventi possono essere realizzati anche su territorio già di proprietà pubblica, ed in tale caso si svilupperà apposito accordo con il comune per interventi di qualificazione del paesaggio più estesi per un impegno economico equivalente a quello che sarebbe stata necessario per l'acquisto delle aree.

Art. IV-3. Ambiti e aree agricole nella pianificazione comunale

1. (D) I Comuni individuano nel PGT le aree agricole, anche prevedendone un'articolazione in sub-ambiti più dettagliata rispetto agli ambiti agricoli di interesse strategico del PTCP come individuati nella Tavola 6, in modo da tenere conto delle specificità locali in merito a territorio e sistema agricolo, esigenze di tutela e valorizzazione paesaggistica e naturalistica, e interazione tra aree rurali e urbanizzate. Per l'individuazione delle aree agricole si fa riferimento ai criteri indicati all'allegato 5 della DGR VIII-8059 del 19 settembre 2008. Si devono inoltre assicurare la continuità con le aree agricole dei PGT vigenti nei comuni confinanti, con gli interventi per la Rete Ecologica regionale e provinciale, e contrastare le tendenze alla saldatura e conurbazione tra abitati. Nel Documento di Piano vengono evidenziate, attraverso apposita tabella delle corrispondenze, le relazioni intercorrenti tra aree agricole individuate dal PGT e ambiti agricoli di interesse strategico individuati nei PGT.

2. (D) Le disposizioni normative dei PGT sulle aree agricole comunali dovranno essere coerenti con principi e obiettivi di cui ai precedenti articoli I-2 e I-4 e svilupperanno i seguenti contenuti minimi di rilevanza sovracomunale:
 - a. specificazione per ciascuno dei sub-ambiti delle modalità d'uso, di valorizzazione e salvaguardia in conformità con quanto previsto al titolo terzo parte seconda della LR 12/2005 e smi, e con quanto previsto al comma 2 dell'art. V-2;
 - b. per le aree ricadenti negli ambiti agricoli strategici con valenza paesaggistica e negli ambiti agricoli di interazione con il sistema ecologico e naturalistico, il PGT detta, ai sensi dell'art 10 c.4 lett.b) della LR 12/2005 e smi, ed in attuazione di indicazioni paesaggistiche del PTR, del Titolo II del PTCP, e del PTC del Parco del Ticino, ulteriori regole di salvaguardia e di valorizzazione, eventualmente finalizzate a imporre limiti più restrittivi rispetto a quelli previsti dal titolo terzo parte seconda della LR 12/2005 e smi. Una disciplina più restrittiva all'attività edilizia agricola deve comunque essere tale da non impedire nei fatti lo svolgimento o la competitività dell'attività dell'imprenditore agricolo;
 - c. verifica, aggiornamento e maggiore specificazione dei beni storico testimoniali e degli elementi che caratterizzano il paesaggio individuati al Titolo II del PTCP;
 - d. individuazione degli elementi che caratterizzano il paesaggio agrario, definendone prescrizioni ed indicazioni volte alla loro tutela, ripristino e valorizzazione; gli elementi individuati possono essere proposti alla Provincia ai fini dell'inserimento nelle risorse turistiche del Sistema Turistico del Po di Lombardia;
 - e. individuazione delle colture agricole che contribuiscono in modo significativo a caratterizzare l'identità paesaggistica locale, così come di quelle che sono funzionali alla realizzazione di filiere corte per i prodotti tipici;
 - f. individuazione degli edifici esistenti che non sono più adibiti ad uso agricolo, dettandone le norme di uso e trasformazione, e rispettandone i caratteri rurali storico testimoniali presenti;
 - g. definizione nel Documento di Piano degli interventi da attuare nel territorio comunale sulla base della maggiorazione percentuale del contributo di costruzione per i nuovi interventi insediativi e infrastrutturali che sottraggono superfici agricole negli ambiti agricoli strategici; definizione delle modalità di attuazione degli interventi, anche attraverso il Fondo Aree Verdi gestito dalla Regione.
3. (D) Il PGT recepisce nel Piano delle Regole gli ambiti agricoli di interesse strategico, così come espressi nel PTCP.
4. La normativa regionale vigente consente al PTCP di disciplinare modalità semplificate per l'approvazione di modifiche concernenti:
 - a. la correzione di errori materiali e l'aggiornamento cartografico, nonché lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi da esso previsti e gli aspetti di ambito locale che non incidano sulle strategie generali del piano;
 - b. le modifiche per consentire l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente, localizzati all'interno del tessuto urbano consolidato (TUC) o anche all'interno degli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione - così come previste dai disposti della LR 18/2019, purché non incidano sulle strategie generali del piano.

Per questo tipo di modifiche, si sensi della normativa regionale vigente, non devono essere richiesti né il parere della conferenza (dei comuni), né la valutazione da parte della Regione.
5. Costituiscono correzioni e aggiornamenti coerenti con le strategie generali del PTCP, ai sensi della normativa regionale vigente, tutte le variazioni finalizzate:
 - a. alla correzione di errori materiali contenuti nella documentazione prodotta;
 - b. all'aggiornamento dello stato di fatto operato dai Comuni nei PGT, da altro ente o dalla provincia stessa in strumenti a maggior dettaglio;
 - c. al recepimento delle determinazioni a maggior definizione operate dai Comuni nei PGT, da altro ente o dalla provincia stessa in strumenti a maggior dettaglio, condivise nell'ambito della procedura di valutazione di compatibilità.
6. Le modifiche di cui al precedente comma 5 punto a) sono recepite nei documenti del PTCP a cura e a responsabilità del Dirigente competente. Viene data conoscenza al primo Consiglio provinciale utile.

7. Rientrano tra le modifiche di cui al precedente comma 5 punto b) gli aggiornamenti ai temi del quadro conoscitivo e ricognitivo presenti negli elaborati di PTCP (N.B.: eventualmente evidenziando gli elaborati di PTCP coinvolti).
8. Rientrano tra le modifiche di cui al precedente comma 5 punto c) le determinazioni e le previsioni dei PGT comunali, non incidenti sulle strategie di piano, riguardanti:
 - a. gli adeguamenti al contenimento di consumo di suolo;
 - b. l'attuazione della rigenerazione urbana e territoriale comunale;
 - c. la coerenza morfologica e attuativa tra aree urbanizzate e urbanizzabili e porzioni limitate di ambiti agricoli strategici.

In questi casi le modifiche e le rettifiche agli ambiti agricoli strategici non dovranno superare complessivamente il 5% della somma tra le aree urbanizzate e urbanizzabili del comune (così come ricavabile dai dati allegati -Tabella 10- al presente documento) fino al valore di tale somma pari a ha 500 (5% = 25 ha di modifiche e rettifiche agli ambiti agricoli strategici). All'interno della soglia indicata sarà possibile procedere in termini di bilancio algebrico.

Nei comuni in cui tale somma è maggiore di ha 500 verrà riconosciuto un'ulteriore 1% della quota di somma eccedente i 500 ha.

Per i comuni ricompresi nel PTC del parco della Valle del Ticino restano vigenti i disposti normativi propri del Parco. Relativamente agli Ambiti agricoli con valenza paesaggistica [PAE], di interazione con il sistema ecologico e naturalistico [ECO], con valenza paesaggistica collina e montagna [OLT] le superfici massime di modifica vengono ridotte del 50%. La soglia è costante far data dall'approvazione della variante del PTCP con i dati disponibili a quel momento e le azioni di rettifica e modifica suddette rientrano nei monitoraggi dell'attuazione del PTCP.

9. Le varianti di PGT che comprendono le modifiche contemplate nei commi 8.a, 8.b, 8.c, dovranno essere accompagnati da:
 - a. documentazione cartografica di dettaglio in scala adeguata (1:5.000 – 1:2000) dimostrativa delle variazioni richieste;
 - b. elaborati di confronto;
 - c. verifiche quantitative;
 - d. relazione puntuale di esclusione dalle aree indicate al successivo comma 10 del presente articolo;
 - e. relazione agronomica atta a dimostrare la scarsa qualità dei suoli.
10. (P) Le modifiche potranno essere proposte esclusivamente nelle seguenti condizioni:
 - a. in aderenza al perimetro del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) vigente alla data di entrata in vigore del PTCP;
 - b. all'esterno delle seguenti aree:
 - aree a rischio alluvionale e di dissesto secondo il PAI ed il PGRA;
 - aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del RD n. 3267/1923;
 - aree ed elementi di rilievo geomorfologico;
 - Siti Natura 2000 e al relativo contorno;
 - Aree di Elevata Naturalità di cui art. 17 della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale;
 - Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS);
 - Gangli primari, Aree di interesse naturalistico in ambito pianiziale, Varchi di permeabilità residuale della Rete Ecologica Provinciale di cui all'art. II-52;
 - Beni paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1, let. c) del D.lgs. n. 42/2004;
 - Visuali sensibili;
 - Ambito Barco Certosa e Navigli storici: sono richiamate le limitazioni esplicitamente previste nei relativi PPD e Piano d'Area;

- c. senza creare porzioni isolate di Ambiti Agricoli Strategici e di dimensioni non più economicamente vantaggiose per la conduzione agricola;
 - d. senza frammentare la continuità, l'accessibilità alle parcelle agricole e le funzioni delle aziende agricole;
 - e. senza frammentare e ridurre la continuità cartografica e funzionale degli Ambiti agricoli con valenza paesaggistica [PAE], di interazione con il sistema ecologico e naturalistico [ECO], con valenza paesaggistica di collina e montagna [OLT].
11. Per quanto riguarda l'analisi dello stato di fatto delle Aree Agricole Strategiche, si faccia riferimento all'Allegato N3 Fascicolo "Verifica e revisione ambiti agricoli strategici" e alle Tabelle riportate nei seguenti Allegati alle presenti Norme:
- Allegato N15: Tabella 7 "Ambiti Agricoli strategici PAVESE - verifica quantitativa";
 - Allegato N16: Tabella 8 "Ambiti Agricoli strategici LOMELLINA - verifica quantitativa";
 - Allegato N17: Tabella 9 "Ambiti Agricoli strategici OLTREPO' - verifica quantitativa";
 - Allegato N18: Tabella 10 "Modifiche e rettifiche agli ambiti agricoli strategici".
12. Le tavole di riferimento per quanto riguarda le aree agricole strategiche sono le seguenti:
- Tavola 6a: Ambiti agricoli strategici LOMELLINA;
 - Tavola 6b: Ambiti agricoli strategici PAVESE;
 - Tavola 6c: Ambiti agricoli strategici OLTREPO.
13. Le modifiche agli Ambiti Agricoli Strategici proposte dai Comuni con dimensioni superiori o eccedenti alla soglia di cui al precedente comma 8, nonché proposte da interventi privati, si configurano come modifica sostanziale del PTCP e ricadono, pertanto, nella fattispecie di cui al precedente articolo I-7 relativo alle varianti del Piano provinciale. Per tali casi valgono inoltre le condizioni e le verifiche di cui al precedente comma 10.
14. Ai sensi della vigente normativa regionale e dei "Criteri per la definizione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico nei piani territoriali di coordinamento provinciale (comma 4 dell'art. 15 della L.R. 12/05)" approvati con deliberazione della giunta Regione Lombardia n. VIII/008059 del 19.09.2008, per i Comuni è comunque sempre possibile richiedere una nuova definizione degli ambiti agricoli strategici di propria competenza.

Art. IV-4. Distanze da rispettare per gli impianti zootecnici

1. Il Comune provvede nel PGT a definire apposite norme che assicurino distanze minime dei nuovi impianti zootecnici e degli ampliamenti di quelli esistenti dalle aree edificate, per usi residenziali, commerciali o terziari, secondo quanto previsto dai regolamenti locali ATS. In assenza di regolamento ATS si può fare riferimento alle linee guida regionali ("Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale", DDG 20109 del 29.12.2005, pubblicate sul BURL del 10.2.2006 3° supplemento).
2. La distanza viene calcolata a partire dal perimetro del fabbricato adibito a ricovero di animali o delle strutture adibite alla raccolta e lo stoccaggio dei reflui zootecnici o similari.
3. Nel caso di comuni che non abbiano alternative nelle direzioni di espansione insediativa possono essere previste distanze inferiori in deroga a quelle dell'ATS, inserendo nella normativa del PGT indicazioni per le soluzioni impiantistiche che permettano di contenere la diffusione degli odori, previo studio di approfondimento sulle specifiche situazioni, in accordo con le strutture competenti di ATS.
4. Le distanze devono essere applicate reciprocamente sia nei confronti degli impianti zootecnici che degli usi del suolo esistenti o previsti nel Comune, e si applicano anche tra comuni confinanti o limitrofi.

TITOLO V. CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO

Art. V-1. Definizione e strategie di area vasta

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della LR 31/2014 e ss.mm.ii., il suolo, risorsa non rinnovabile, è bene fondamentale di importanza per l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola finalizzata alla alimentazione umana e animale, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico.
2. Le disposizioni vengono riferite alla soglia di riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche definite nel PTR (Piano territoriale regionale) in attuazione del comma 1 dell'articolo 5 della LR 31/2014. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 della LR 31/2014, durante la fase di transizione i comuni possono approvare unicamente varianti e piani attuativi in variante al PGT che non comportino nuovo consumo di suolo.
3. La provincia adotta modalità e regole per contenere il consumo di suolo nella pianificazione comunale in ragione del rilievo sovracomunale che assume l'utilizzo di una risorsa che è scarsa e non rinnovabile.
4. Per la definizione di consumo di suolo occorre far riferimento al Glossario contenuto nell'Allegato N2 Fasciolo "Il contenimento di consumo di suolo" delle presenti Norme.
5. Il suolo soggetto a tutela dal PTCP e dai PGT è costituito dalle superfici non edificate dotate di strato organico superficiale e da tutte le superfici funzionali o potenzialmente funzionali all'attività agricola al momento dell'approvazione del PTCP, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dal loro effettivo utilizzo ai fini agricoli.
6. (D) I comuni individuano nel PGT le trasformazioni localizzandole in via prioritaria nell'ambito delle aree dismesse o comunque all'interno del tessuto urbanizzato consolidato esistente, o riorganizzando le previsioni non attuate dei piani precedenti. Nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti secondo quanto previsto al successivo art. V-2 comma 11.
7. Il PTR suddivide il territorio della provincia di Pavia in 3 Ambiti Territoriali Omogenei [ATO] Pavese, Lomellina, Oltrepò.
8. Per quanto riguarda il Contenimento di consumo di suolo, si richiamano i "Criteri per orientare la riduzione del consumo di suolo per Ato" contenuti nell'integrazione del PTR, precisando che la soglia di riduzione è applicata in riferimento alle superfici urbanizzabili degli ambiti di trasformazione su suolo libero del PGT vigente al 2/12/2014 (come indicato nei criteri dell'integrazione del PTR) e si faccia riferimento ai seguenti allegati:
 - a. Allegato N2: Fasciolo "Il contenimento di consumo di suolo";
 - b. Allegato N4: Contenimento di consumo di suolo - Criteri di stima dei fabbisogni;
 - c. Allegato N5: Contenimento di consumo di suolo - Criteri di qualità per l'applicazione della soglia;
 - d. Allegato N6: Criteri per la carta di consumo di suolo del PGT;
 - e. Allegato N7: Criteri per il monitoraggio del consumo di suolo;
 - f. Allegato N8: Criteri per la rigenerazione territoriale ed urbana;
 - g. Allegato N9: Tabella 1 "Contenimento di consumo di suolo - Soglia di riduzione al 2020";
 - h. Allegato N10: Tabella 2 "Contenimento di consumo di suolo - Soglia di riduzione incrementale al 2021";
 - i. Allegato N11: Tabella 3 "Contenimento di consumo di suolo - Soglia di riduzione incrementale al 2022";
 - j. Allegato N12: Tabella 4 "Contenimento di consumo di suolo - Soglia di riduzione incrementale al 2023";
 - k. Allegato N13: Tabella 5 "Contenimento di consumo di suolo - Soglia di riduzione incrementale al 2024";
 - l. Allegato N14: Tabella 6 "Contenimento di consumo di suolo - Soglia di riduzione incrementale al 2025";
 - m. Allegato N19: Tabella 11 "Indice di urbanizzazione comunale".

Art. V-2. Condizioni per il consumo di suolo

1. (D) Fermo restando quanto specificato all'art. V-1 comma 4, in assenza di una o più delle condizioni di seguito elencate, il comune potrà procedere unicamente alla redazione di varianti per il riutilizzo e la riorganizzazione del tessuto edilizio esistente e di quanto già programmato e non ancora attuato nel piano vigente:
 - a. coerenza con le indicazioni e i criteri sui contenuti minimi relativi agli aspetti sovracomunali prioritari di cui all'art. I-13 comma 4;
 - b. i comuni che rientrano nell'elenco di quelli polo attrattore dei servizi, di cui all'art. VI-2, devono prevedere ed attuare almeno un progetto strategico che rientri nelle categorie elencate all'articolo I-20;
 - c. compensazione tra maggiori consumi e risparmi energetici attraverso lo sviluppo del bilancio energetico di cui al comma 2 dell'art. II-54;
 - d. congruenza delle previsioni insediative del PGT rispetto alla capacità di carico dell'acquedotto e all'adeguatezza dimensionale e tecnologica della rete di scarico e degli impianti di trattamento esistenti e programmati, anche coinvolgendo, qualora necessario, l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale;
 - e. adozione nel PGT del regolamento di polizia rurale sviluppato secondo le caratteristiche locali del territorio a partire dal regolamento tipo della provincia.
2. (D) I nuovi impegni di suolo, operati secondo le definizioni di cui al successivo art. V-2 comma 11, dovranno comunque concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme, nonché alla prevenzione e al recupero del degrado ambientale e funzionale. A tale fine si prevedono le seguenti modalità compensative minime, tra loro alternative, da definire nel dettaglio nella normativa del PGT in funzione delle caratteristiche e necessità locali e da attuare in contemporanea con l'effettivo consumo del suolo programmato:
 - a. realizzazione di aree boscate o di aree di valenza naturalistica in attuazione del progetto di rete ecologica, nella misura minima di 3 ettari per ciascun ettaro di superficie di nuova urbanizzazione;
 - b. in alternativa alla superficie naturalistica si potranno realizzare filari arborei, in zone agricole e di rilievo paesaggistico, per una lunghezza minima di 3 km per ciascun ettaro di nuova urbanizzazione;
 - c. in alternativa alle compensazioni di cui ai punti a) b) si potranno realizzare fasce verdi o fasce tampone, di ampiezza pari ad almeno 20 metri, di rinforzo dei caratteri naturalistici, per una lunghezza di 2 km per ciascun ettaro di nuova urbanizzazione.

Le misure minime di cui al presente comma possono essere incrementate nel PGT sulla base di un'analisi di dettaglio sui costi locali delle azioni compensative. Gli interventi a verde devono essere realizzati preventivamente all'avvio della realizzazione degli interventi insediativi.

3. (I) In aggiunta alle compensazioni ambientali di cui al comma 2 il comune può prevedere con apposito atto l'incremento degli oneri di urbanizzazione per i nuovi insediamenti che comportino impegno di suolo, destinando attraverso il PGT tali proventi al miglioramento delle reti tecnologiche, degli edifici e degli spazi pubblici nei centri storici o nei quartieri esistenti limitrofi ai nuovi insediamenti, secondo quanto previsto all'art. 43 comma 2 bis e 2 sexies della LR 12/2005.
4. (D) In presenza di conurbazioni lineari l'intesa fra comuni comprende tutti i comuni direttamente interessati dal fenomeno conurbativo lungo l'asse stradale, ed è finalizzata a definire gli interventi per risolvere la situazione di congestione, limitare le espansioni insediative lungo l'asse, e prevedere interventi di riqualificazione paesaggistica, e recupero di un maggiore equilibrio tra edificato e aree agricole o naturali. Gli eventuali oneri di cui al precedente comma 3 vengono dedicati a tali finalità. Le conurbazioni lineari esistenti ed individuate, sono le seguenti: ex-SS10 tra Voghera – Stradella e Bosnasco/Arena Po, ex-SS 35 tra Pavia e Bressana Bottarone, ex-SS 494 tra Vigevano e Mortara, SP 205 tra Pavia e Zeccone, SP 234 tra Corteolona e Miradolo;
5. Per la destinazione "Prevalentemente residenziale", in conformità con quanto previsto dal vigente PTR, si utilizza la soglia di riduzione del consumo di suolo (entro il 2020) del 20% applicata su superficie non urbanizzata estesa a tutti i comuni della Provincia di Pavia.
6. Per la destinazione "Altre funzioni urbane", in conformità con quanto previsto dal vigente PTR, si utilizza la soglia di riduzione del consumo di suolo (entro il 2020) del 20% applicata su superficie non urbanizzata estesa a tutti i comuni della Provincia di Pavia.

7. La quantità di risparmio di suolo agricolo verificato a livello comunale contribuisce al risparmio globale d'ATO.
8. La soglia di riduzione individuata da Regione Lombardia per la Provincia di Pavia è riferita per l'anno 2020. A partire dall'approvazione della presente variante di PTCP, i Comuni dovranno applicare un aggiornamento della soglia, prevista per il 2020, aumentata linearmente del 2,6% annuo al fine di raggiungere l'ideale obiettivo regionale di "consumo zero" al 2050. Il riferimento temporale da considerare ai fini dell'applicazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo indicate dal PTCP ai diversi anni 2020-2025 è la data di avvio del procedimento di adeguamento del PGT; le quantità di riduzione del consumo di suolo indicate per ogni Comune sono contenute nelle tabelle degli Allegati N9-N14 delle presenti Norme.
9. I Comuni, nelle verifiche di contenimento di consumo di suolo, potranno computare gli stralci di area in diminuzione già attivati su precedenti varianti di PGT intervenute dopo il 02 dicembre 2014, data di entrata in vigore della L.R. 31/2014.
10. Il risparmio complessivo di suolo agricolo potrà essere valutato anche in compensazione tra le due macrodestinazioni urbanistiche di riferimento (Prevalentemente residenziale – Altre funzioni urbane).
11. La soglia di riduzione del consumo di suolo è applicata anche in considerazione dei fabbisogni insediativi rilevati. In linea con l'art. 2 comma 3 della L.R. 31/2014, in applicazione dei criteri, indirizzi e linee tecniche di cui al comma 2 (ovvero definite dal PTR), gli strumenti comunali di governo del territorio prevedono consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui il documento di piano abbia dimostrato l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate, prioritariamente mediante l'utilizzo di edilizia esistente inutilizzata o il recupero di aree dismesse nell'ambito del tessuto urbano consolidato o su aree libere interstiziali. Sono comunque garantite le misure compensative di riqualificazione urbana previste dal piano dei servizi], laddove i fabbisogni dimostrati dai Comuni non possano essere soddisfatti dalla rigenerazione urbana nell'arco di vigenza o di riferimento temporale del PGT, o a seguito dell'applicazione della soglia di riduzione del consumo di suolo, ne è comunque ammesso il soddisfacimento su superficie agricola o naturale con i seguenti limiti:
 - a. nei Comuni con indice di urbanizzazione $\geq 50\%$, esistente o insorgente a seguito delle nuove previsioni di trasformazione, il consumo di suolo ammissibile deve essere rapportato al fabbisogno stimabile nel solo periodo di vigenza del Documento di Piano revisionato (quinquennio successivo alla revisione);
 - b. nei Comuni con indice di urbanizzazione $\leq 35\%$, esistente o insorgente a seguito delle nuove previsioni di trasformazione, il consumo di suolo ammissibile deve essere rapportato al fabbisogno stimabile indicativamente a due cicli di vigenza del Documento di Piano (decennio);
 - c. per i Comuni con indice di urbanizzazione $< 50\%$ e $> 35\%$ (valore intermedio tra i valori di cui sopra), possono essere soddisfatti i fabbisogni intermedi (interpolazione lineare);
 - d. nei Comuni con indice di suolo utile netto $\leq 25\%$, esistente o insorgente a seguito delle nuove previsioni di trasformazione, il consumo di suolo ammissibile deve essere rapportato al fabbisogno stimabile nel solo periodo di vigenza del Documento di Piano revisionato (quinquennio successivo alla revisione), a prescindere dal valore registrato o assunto dall'indice di urbanizzazione.
12. Le varianti di cui all'art. 97 della L.R. 12/2005 (Progetti presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive comportanti variante al PGT), a esclusione di quelle per attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie agricola o naturale di superficie territoriale superiore a 5.000 m², sono da considerare quali componenti del fabbisogno di "Altre funzioni urbane" e sono comunque ammissibili ancorché comportanti consumo di suolo.
13. Le varianti riguardanti esigenze di ampliamento e/o completamento di attività appartenenti alla filiera produttiva e di distribuzione/stoccaggio merci già esistenti sul territorio comunale, saranno ritenute ammissibili, ancorché comportanti consumo di suolo, esclusivamente se saranno fornite adeguate motivazioni di incremento produttivo e occupazionale, se non saranno altrove localizzabili (per esigenze di filiera produttiva, distributiva, ecc.) e se ne sarà dimostrata la compatibilità ambientale dell'intervento proposto.
14. Il PGT dovrà essere corredato, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 lettera e-bis) della L.R. 12/2005 e s.m.i. della Carta del Consumo di Suolo e della relativa Carta della qualità dei suoli liberi. Tale documentazione dovrà essere redatta ai sensi dei seguenti allegati delle presenti Norme:
 - a. Allegato N5 "Contenimento di consumo di suolo - Criteri di qualità per l'applicazione della soglia" (con particolare riferimento alla tutela del sistema rurale e dei valori ambientali e paesaggistici);
 - b. Allegato N6 "Criteri per la carta di consumo di suolo del PGT";

- c. oltre che ai sensi dell'articolato ambientale e paesaggistico del PTCP.
- 15. La Provincia, sulla base di quanto previsto dal PTR e riportato nell'Allegato N7 "Criteri per il monitoraggio del consumo di suolo" delle presenti Norme, provvederà alla raccolta informativa dei dati sul consumo di suolo a livello di ATO su scala provinciale.
- 16. Il PTCP assume i parametri e le definizioni introdotte dal PTR (rif. Allegati N2 e N6 delle presenti Norme), riferiti in particolare alla "Superficie Urbanizzata" e "Superficie Urbanizzabile". Il PTCP assume, senza introdurre ulteriori specificazioni, le modalità introdotte dall'integrazione del PTR per la stima degli obiettivi di sviluppo dei PGT (rif. "Stima dei fabbisogni" dei criteri dell'integrazione PTR), che vengono richiamati nell'Allegato N4 del PTCP.

Art. V-3. Aspetti qualitativi del patrimonio insediativo

- 1. Nella previsione di nuovi insediamenti e di interventi sui margini del tessuto urbano consolidato si dovrà operare in modo da decrementare rispetto all'esistente il valore dell'indicatore di dispersione insediativa della forma urbana, che esprime il rapporto tra perimetro dell'area urbanizzata e perimetro del cerchio di area corrispondente alla superficie urbanizzata. La condizione non si applica nel caso che gli interventi riguardino unicamente la riorganizzazione di aree già urbanizzate.
- 2. Nella redazione del PGT si applicano le seguenti disposizioni volte a migliorare e compattare la forma urbana:
 - a. utilizzare in via prioritaria aree dismesse o già urbanizzate, lotti o aree intercluse;
 - b. evitare la saldatura tra centri abitati contigui;
 - c. evitare la creazione di insediamenti lineari continui lungo le strade locali o interurbane, e lungo le aste dei corsi d'acqua;
 - d. mantenere i varchi non edificati necessari alla realizzazione di corridoi della Rete Ecologica Provinciale;
 - e. collocare i nuovi insediamenti in adiacenza, con almeno uno o due lati, alle aree urbanizzate esistenti, evitando di aggravare la dispersione insediativa o di costruire insediamenti isolati;
 - f. mantenere gli spazi necessari tra due insediamenti contigui al fine di realizzare progetti di inserimento paesaggistico adeguatamente attrezzati con inserimenti a verde;
 - g. ricomporre i fronti urbani al fine di ricreare margini riconoscibili tra città e campagna, nei casi dove la diffusione insediativa ne abbia fatto perdere la leggibilità;
 - h. i progetti sui margini devono costituire occasione per la progettazione di sistemi a verde che consentano di potenziare la connessione ecologica tra le aree a verde interne al tessuto edificato e le aree agricole e naturalistiche esterne.

TITOLO VI. SERVIZI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE

Art. VI-1. Obiettivi specifici per i servizi

1. La provincia persegue i seguenti obiettivi specifici per il coordinamento dei servizi di rilevanza sovracomunale:
 - a. valorizzare la strutturazione policentrica del sistema insediativo, integrando a rete le polarità urbane e mantenendo allo stesso tempo le differenze che le caratterizzano;
 - b. favorire la cooperazione tra gli enti ai diversi livelli al fine di affrontare gli aspetti insediativi che presentino potenziali ricadute di interesse sovracomunale;
 - c. riequilibrare e razionalizzare la distribuzione delle funzioni e dei servizi, concentrando le funzioni che richiedono una rilevante massa critica nelle polarità urbane di riferimento, decentrando in modo policentrico le funzioni necessarie allo sviluppo complessivo del territorio, e mantenendo i servizi essenziali nei comuni più piccoli;
 - d. favorire l'incremento dei servizi destinati a fornire supporto alle attività produttive, e a rafforzare il sistema di servizi offerti per il turismo.

Art. VI-2. Poli urbani attrattori per i servizi

1. Il PTCP individua, ai sensi dell'art. 9 comma 5 della L.r. n. 12/2005 e s.m.i., i seguenti comuni che svolgono funzione di polo attrattore di riferimento per l'organizzazione dei servizi nell'ambito territoriale di area vasta di appartenenza:
 - a. scala provinciale o di ambito territoriale: Pavia, Vigevano, Voghera, Mortara, Stradella, Varzi;
 - b. scala sovralocale: Belgioioso, Broni, Casorate Primo, Casteggio, Garlasco, Godiasco-Salice Terme, Mede, San Martino Siccomario, Sannazzaro de' Burgondi, Sizzano.
2. (D) Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati e integrati nell'ambito della predisposizione del Piano territoriale d'ambito di cui all'articolo I-17. I servizi che si riferiscono ad un bacino sovracomunale esteso a comprendere l'intero ambito territoriale, o parti maggioritarie di esso, possono trovare collocazione solo nei comuni di cui al comma 1 lettera a).
3. I comuni nell'elenco di cui al comma 1 sviluppano nella relazione del Documento di Piano apposito capitolo che quantifichi l'offerta e la domanda di servizi di interesse sovracomunale presenti nel comune, fornendo un bilancio della situazione e portando all'attenzione della provincia le eventuali situazioni di offerta critiche, sia in termini quantitativi che qualitativi, ed eventuali correlate proposte di intervento. Lo studio dovrà anche quantificare la mobilità indotta dalla domanda di servizi di utenti gravitanti non residenti. Il Piano dei Servizi del PGT prevede una dotazione congrua di servizi in relazione alle specificità sulle attività prevalenti evidenziate nel piano dei servizi sovracomunali, oppure in assenza di questo ultimo evidenziate nel Documento di Piano.

Art. VI-3. Funzioni di servizio con bacino di rilevanza sovracomunale

1. (D) Nel caso il PGT preveda un nuovo insediamento per servizi collettivi che ricade nell'elenco di cui all'articolo I-14 comma 2, esso viene sottoposto al percorso previsto all'articolo I-15 e la relazione allegata al Documento di Piano contiene, in aggiunta a quanto previsto all'articolo I-14 comma 6, anche i seguenti approfondimenti:
 - a. identificazione del bacino di provenienza dell'utenza e quantificazione dei flussi prevalenti sovracomunali, e verifica sull'adeguato dimensionamento degli accessi veicolari o tramite trasporto pubblico;
 - b. vicinanza e collegamento diretto pedonale con stazioni o fermate del trasporto pubblico, ferroviario o su gomma, che siano integrate con la rete che serve il potenziale bacino di captazione;
 - c. collegamento, ove possibile in considerazione delle condizioni orografiche, con la rete ciclabile cittadina;

- d. dotazione di parcheggi adeguata all'utenza prevista, con convenzioni per altri usi pubblici dei parcheggi nei periodi od orari in cui l'area di parcheggio non viene utilizzata dagli utenti dei servizi;
- e. verifica interferenza con i flussi veicolari nelle strade di scorrimento veloce, e modalità di innesto sulla viabilità principale, anche attraverso la previsione di strade di disimpegno che collegano più accessi tra loro;
- f. verifica delle maggiori pressioni indotte dalla funzione di polo attrattore su ecosistemi naturali ed elementi della Rete Ecologica Regionale e della Rete Ecologica Provinciale;
- g. nelle situazioni complesse da stimare e valutare in sede progettuale si potranno prevedere appositi programmi di monitoraggio per i primi due anni dall'entrata in esercizio, al fine di valutare eventuali interventi per migliorare l'accessibilità;
- h. sicurezza degli incroci di accesso, ed interventi necessari per risolvere situazioni di pericolo esistenti o per rendere più sicuro l'accesso ciclabile e pedonale;
- i. sistemazione paesaggistica con verde arboreo nelle fasce di rispetto stradale, dove la collocazione dei parcheggi è di norma da evitare, fatte salve le situazioni dove sia dimostrata l'impossibilità di soddisfare in modo differente la dotazione di aree a parcheggio;
- j. la domanda di spazi per servizi viene prioritariamente soddisfatta attraverso l'utilizzo di spazi già edificati o urbanizzati dei quali si preveda la trasformazione fisica o funzionale. Nuove urbanizzazioni dedicate ai servizi sono ammesse solo a seguito della dimostrata assenza di spazi già urbanizzati o soluzioni alternative all'interno del tessuto edificato consolidato.

Art. VI-4. Piano dei servizi sovracomunali

1. La provincia sviluppa apposito piano di settore sui servizi sovracomunali, finalizzato a definire un quadro conoscitivo e programmatico complessivo della situazione dei servizi di interesse sovracomunale, fornendo indirizzi per l'ottimizzazione della situazione e per la creazione di collaborazioni ed economie di scala tra i comuni. Il piano avrà di massima i seguenti contenuti:
 - a. individuazione dei servizi di interesse sovracomunale e definizione dei bacini di riferimento;
 - b. individuazione delle attività prevalenti per ciascuno dei comuni polo urbano di cui all'articolo VI-2 e degli specifici servizi di interesse sovracomunale da prevedere nel Piano delle Regole;
 - c. elaborazione del quadro di offerta quantitativa e qualitativa, e individuazione situazioni di criticità rispetto alla domanda;
 - d. definizione della domanda di mobilità intercomunale indotta e verifica dell'offerta di trasporto pubblico;
 - e. indirizzi volti ad ottimizzare i servizi e favorire la collaborazione tra comuni;
 - f. programmazione e localizzazione dei servizi di competenza della provincia;
 - g. indicazioni per i servizi di rilievo provinciale e sovra provinciale.
2. Il piano dei servizi viene sviluppato in collaborazione con la Conferenza di cui all'articolo 16 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., eventualmente attraverso la preventiva elaborazione del tema nei piani territoriali di ambito di cui all'articolo I-17. Il piano dei servizi viene approvato con delibera del Consiglio Provinciale.
3. Il piano dei servizi viene dotato di apposito programma di monitoraggio e la Provincia provvede ad istituire apposito osservatorio sui servizi con il compito di sovrintendere all'aggiornamento delle banche dati necessarie per attuare e aggiornare il piano.

TITOLO VII. SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO

Art. VII-1. Competitività e poli produttivi sovracomunali

1. (O) La provincia contribuisce alla valorizzazione e potenziamento del capitale territoriale di livello sovracomunale attraverso le azioni di qualificazione territoriale, ambientale e paesaggistica promosse dal complesso del PTCP, e attraverso le seguenti specifiche azioni dedicate al comparto produttivo industriale e artigianale:
 - a. lo sviluppo di progetti strategici di cui all'articolo I-20 volti a favorire la realizzazione di servizi di supporto per le imprese;
 - b. la promozione, unitamente ai comuni, di localizzazioni per la realizzazione di nuove aree produttive di rilevanza sovracomunale;
 - c. lo sviluppo delle linee guida per la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate (nel prosieguo individuate con l'acronimo APEA);
 - d. la definizione delle aree produttive esistenti che hanno rilevanza sovracomunale;
 - e. la definizione dei criteri per individuare le aree produttive che non siano più compatibili con gli usi del contesto urbano;
 - f. la definizione dei criteri per la riqualificazione ambientale delle aree produttive esistenti.
2. (I) Il Documento di Piano del PGT contiene un apposito capitolo nella relazione volto a descrivere le strategie del comune per il sostegno alla competitività delle attività produttive esistenti e alla riconversione delle aree dismesse. In particolare la relazione si concentrerà sulle azioni messe in campo, anche in collaborazione o come proposte per altri enti, per valorizzare il capitale territoriale, definito come l'insieme delle opportunità e delle risorse a carattere territoriale, che costituiscono il potenziale competitivo di un territorio. Le azioni vengono riferite alle diverse componenti del capitale territoriale così individuate:
 - a. sul capitale insediativo: infrastrutture di mobilità, logistica, struttura del sistema urbano, ambiente, localizzazioni produttive per attività presenti da rilocalizzare;
 - b. sul capitale cognitivo: tutela e potenziamento delle competenze professionali, formazione, servizi di supporto specialistico professionale alle imprese;
 - c. sul capitale culturale e identitario: paesaggio, natura, cultura, prodotti tipici; marketing territoriale;
 - d. sul capitale sociale e relazionale: relazioni esterne con altre istituzioni ai diversi livelli, relazioni interne, associazionismo, capacità di azione collettiva.
3. (I) Provincia e comuni collaborano, anche attraverso gli strumenti di perequazione territoriale di cui all'articolo I-18, al fine di favorire il trasferimento delle attività produttive in poli di interesse sovracomunale più efficienti, accessibili ed ambientalmente compatibili, nei casi in cui le localizzazioni esistenti non siano più funzionali o siano incompatibili con gli usi al contorno.
4. (D) Le nuove attività produttive industriali o artigianali possono essere collocate nei poli produttivi di interesse sovracomunale, nuovi o esistenti, o in aree produttive esistenti al momento di approvazione del PTCP che siano compatibili con il contesto, come da indicazioni agli articoli VII-2 e VII-3. Nuovi poli produttivi sovracomunali possono essere individuati con variante del PTCP, anche su un'area produttiva esistente che ne abbia le caratteristiche, mediante:
 - a. i piani territoriali di ambito di cui all'articolo I-17;
 - b. lo sviluppo del Documento di Piano tra tre o più comuni associati;
 - c. il percorso di confronto interistituzionale e intesa di cui all'articolo I-15, a seguito di proposta di un comune, con il coinvolgimento di almeno altri quattro comuni territorialmente contigui.
5. (D) Per la realizzazione del polo produttivo sovracomunale si possono utilizzare gli strumenti di perequazione territoriale di cui all'articolo I-18 al fine di ridistribuire gli effetti positivi e negativi derivanti dalla realizzazione degli interventi. I comuni che intendono presentare alla provincia una proposta per l'individuazione di un polo

produttivo sovracomunale, su localizzazione nuova o su area produttiva esistente, sviluppano uno studio di fattibilità con i seguenti contenuti:

- a. localizzazione, dimensionamento, schema organizzativo di massima, e tipologia delle attività insediabili, anche sulla base delle informazioni richieste per soddisfare i criteri di cui al successivo comma 6;
 - b. verifica della eventuale disponibilità di aree produttive dismesse, abbandonate o sottoutilizzate per effettuare l'intervento senza consumo di suolo;
 - c. nel caso di area produttiva esistente che viene proposta come polo produttivo sovracomunale, verifica delle condizioni di compatibilità ambientale e territoriale di cui all'articolo VII-4 comma 2, ed eventuali interventi previsti per il raggiungimento delle caratteristiche di APEA di cui all'articolo VII-3;
 - d. nel caso di localizzazione nuova, verifica delle caratteristiche di APEA di cui all'articolo VII-3;
 - e. definizione di modalità e quote perequate tra i comuni promotori del polo produttivo sovracomunale, per la realizzazione, attuazione e gestione del sito;
 - f. impegno di ciascuno dei comuni partecipanti a trasferire nel polo produttivo sovracomunale il proprio fabbisogno locale per attività produttive, incluso quanto necessario per la rilocalizzazione delle attività produttive situate in localizzazioni non compatibili.
6. (I) La provincia utilizza i seguenti criteri per valutare il rilievo sovracomunale dell'area produttiva:
- a. dimensione territoriale degli insediamenti
 - b. numerosità delle aziende presenti
 - c. numero di addetti per 1.000 m² di SLP
 - d. percentuale di aziende che operano nei settori di riferimento provinciale, con significativa presenza di innovazione tecnologica e ricerca scientifica
 - e. dimensione delle relazioni economiche
 - f. potenziale di sviluppo socioeconomico
 - g. dotazione infrastrutturale (acquedotti, depuratori, reti telematiche, ecc)
 - h. modalità di connessione al sistema della mobilità e dei trasporti

Art. VII-2. Riqualificazione e rilancio delle aree produttive esistenti

1. (I) I comuni attraverso i PGT perseguono la finalità strategica prioritaria di salvaguardare la consolidata tradizione imprenditoriale e migliorare la capacità competitiva del sistema produttivo attraverso la razionalizzazione, l'aggiornamento e l'innovazione del sistema delle aree produttive presente sul territorio provinciale. A tale fine il Documento di Piano:
 - a. Censisce le aree produttive esistenti e le classifica in compatibili o non compatibili, rispetto alle funzioni di contesto, secondo i criteri di cui all'articolo VII-4 comma 1.
 - b. Individua le condizioni per migliorare la compatibilità ambientale e territoriale delle aree produttive esistenti classificate come compatibili attuando le indicazioni di cui all'articolo VII-4 comma 2.
 - c. Nelle situazioni di incompatibilità con il contesto territoriale, o per motivate ragioni di funzionalità, favorisce la rilocalizzazione delle attività produttive in poli produttivi di rilievo sovracomunale.
2. (D) Per le aree produttive dove siano presenti attività compatibili, e ove le condizioni al contorno lo consentano, il PGT può ammettere un ampliamento, che non può comunque superare il 10% della superficie lorda di pavimento (SLP) esistente, e che non è ripetibile, da dedicare unicamente al soddisfacimento di dimostrate esigenze di ristrutturazione dei cicli produttivi per le attività produttive già insediate al momento di approvazione del PTCP. Tale ampliamento dovrà comunque fare riferimento ai criteri del PTR relativamente agli obblighi di cui all'articolo V-2. Il PGT attraverso la propria normativa di attuazione condiziona l'ampliamento al recupero di eventuali situazioni di degrado e al miglioramento complessivo delle condizioni di inserimento ambientale e territoriale degli impianti, con riferimento ai criteri di cui all'articolo VII-4 comma 2.

3. (D) Per le aree dove sono presenti attività produttive non compatibili con le funzioni presenti nel contesto territoriale, il PGT definisce misure volte a favorire il trasferimento di tali attività in altri siti e a recuperare tali aree, una volta dismesse, ad altre attività produttive o altri usi compatibili. Le misure possono includere incentivi, nella forma di incrementi volumetrici fino al 20%, che si attivano solo a seguito di trasferimento in polo produttivo sovracomunale. Nel caso di trasformazioni parziali di aree produttive esistenti ad altri usi non produttivi si deve evitare la creazione di situazioni di contiguità tra usi produttivi esistenti e nuovi usi residenziali, o comunque situazioni, anche temporanee, di incompatibilità tra usi confinanti o limitrofi.

Art. VII-3. Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di rilevanza sovracomunale

1. (D) In via transitoria fino all'emanazione di specifiche disposizioni in materia di APEA da parte della regione, i nuovi poli produttivi di rilevanza sovracomunale perseguono le seguenti priorità strategiche:
 - a. Accessibilità alla rete viabilistica principale e dove necessario alla rete ferroviaria per il trasporto delle merci via ferro.
 - b. Accessibilità alle fermate e stazioni del trasporto pubblico su gomma o su ferro.
 - c. Definizione di siti che favoriscano la rilocalizzazione delle attività produttive che si trovano in situazioni di incompatibilità con le funzioni presenti nei siti dove sono attualmente localizzate.
 - d. Trasferimento nei siti sovracomunali delle quote di domanda locale comunale per attività produttive, in modo da evitare un'eccessiva frammentazione e contenere il consumo di suolo.
 - e. Contiguità e continuità con aree urbanizzate già esistenti, evitando in ogni caso la costruzione di nuovi siti produttivi isolati con conseguente frammentazione del tessuto agricolo.
 - f. Evitare la collocazione in ambiti agricoli strategici con valenza paesaggistica e di interazione con il sistema ecologico e naturalistico, e assegnare priorità alle collocazioni nelle aree dismesse o abbandonate, o negli ambiti agricoli periurbani.
 - g. Evitare l'interazione con parchi, riserve naturali, siti d'importanza comunitaria e regionale e altre aree di interesse naturalistico, come identificate nelle tavole 2 e 3 del PTCP.
 - h. Evitare l'interazione funzionale e visiva con i beni di rilevanza storica e architettonica di cui alle tavole 2, 3 e 4 del PTCP.
 - i. Evitare l'interferenza con le visuali di pregio paesaggistico come definite al Titolo II del PTCP.
 - j. Evitare di interessare aree a rischio idrogeologico come da tavola 5 del PTCP.
 - k. In generale, coerenza con i criteri di compatibilità ambientale e territoriale di cui al successivo articolo VII-4.
2. (D) Le aree produttive esistenti dichiarate di interesse sovracomunale definiscono un programma temporale, anche esso oggetto dell'accordo, con gli impegni per il raggiungimento della piena coerenza con le priorità strategiche di cui al precedente comma 1.
3. (I) Gli incentivi volumetrici di cui all'articolo VII-2 comma 3 possono essere dai comuni elevati fino al valore del 40% nel caso che l'attività produttiva venga trasferita in polo produttivo sovracomunale che sia in possesso della qualifica di APEA.
4. (I) Le aree produttive ecologicamente attrezzate vengono soggette periodicamente, al massimo ogni tre anni, su iniziativa della provincia o dei comuni territorialmente interessati, alla verifica di mantenimento dei requisiti di base. Nel caso che tale verifica non sia soddisfatta si dovranno prevedere gli interventi necessari a ripristinare le condizioni base per la qualifica di area produttiva ecologicamente attrezzata, senza la quale non possono essere inserite nuove attività produttive, o sostituite quelle esistenti.

Art. VII-4. Condizioni di compatibilità ambientale e territoriale

1. (I) La compatibilità ambientale e territoriale dei siti destinati ad attività produttiva è determinata dalla provincia per i siti di rilievo sovracomunale, e dai comuni per i siti di rilievo comunale, con riferimento ai seguenti criteri:
 - a. Urbanistico, in relazione al disturbo arrecato dalla presenza di attività produttive nei confronti di limitrofe destinazioni residenziali o pubbliche, o in relazione alle eccessive limitazioni funzionali indotte alle attività produttive dalla presenza di altri usi all'intorno.
 - b. Ambientale, in relazione all'impossibilità di rispettare le normative vigenti di settore sugli aspetti ambientali e di rischio, o alla presenza di industrie insalubri di classe I.
 - c. Sicurezza, per il rischio indotto dalle attività presenti sugli usi residenziali o pubblici limitrofi, o per l'incremento del rischio di incidentalità sulla rete viabilistica.
 - d. Paesaggistico, in relazione all'interferenza con zone di interesse paesaggistico, o di manufatti di interesse storico architettonico, o di zone a rischio archeologico.
 - e. Ecologico, in relazione all'interferenza del sito produttivo, e del traffico indotto, con importanti aree o connessioni ecologiche presenti nella zona.
 - f. Rischio idrogeologico, in relazione alla localizzazione in zone di rischio di esondazione o da frana secondo le indicazioni fornite dal PTC e dalla pianificazione di settore della Regione e delle Autorità di Bacino.
 - g. Accessibilità, in relazione all'interferenza dei flussi di mezzi pesanti con i flussi di traffico locale, o per la difficoltà di accesso diretto alle infrastrutture primarie per i flussi di mezzi pesanti.
2. (D) Ai fini degli accordi di cui all'articolo VII-1 comma 5 si deve dimostrare la compatibilità ambientale e territoriale delle attività previste nel sito, secondo i criteri di cui al successivo comma 3 e prevedere la realizzazione di interventi aggiuntivi di miglioramento ambientale relativamente ai seguenti punti, da specificare in maggiore dettaglio nel testo dell'accordo:
 - a. Ampliamenti e nuovi edifici devono essere realizzati in continuità stretta con quelli esistenti e con il tessuto urbanizzato.
 - b. Adozione di misure mitigative e comportamentali per riportare i livelli di rumore entro quelli previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale.
 - c. Adozione di misure mitigative, riorganizzative dei cicli produttivi o comportamentali volte a ridurre le emissioni in atmosfera e gli impatti olfattivi e a non superare i valori di attenzione previsti dalla legge.
 - d. Adozione di pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici su almeno il 50% della superficie piana di copertura degli edifici, e adozione di fonti geotermiche ed altre forme energetiche rinnovabili.
 - e. Adozione di modalità di raccolta delle acque piovane per usi secondari non potabili, preferenzialmente attraverso la realizzazione di bacini con caratteri semi-naturali, e delle migliori tecnologie disponibili nei cicli produttivi per limitare il consumo idrico potabile.
 - f. Adozione di sistemi filtro con bacini semi-naturali e vegetazione al contorno per l'affinamento delle acque depurate e l'assorbimento delle acque meteoriche.
 - g. Adozione del principio di invarianza idraulica, garantendo che non vi sia un aggravio della portata di piena del reticolo ricevente i deflussi superficiali attraverso la realizzazione di un bacino di laminazione per eventi meteorici eccezionali ed uno scarico delle acque adeguatamente dimensionati.
 - h. Inserimento di interventi di sistemazione paesaggistica con ampie fasce a verde, in particolare sui perimetri che sono a contatto con contigue funzioni residenziali.
 - i. Mantenimento degli elementi di naturalità presenti all'interno e in contiguità con le aree produttive, anche adottando forme di tutela durante la fase di cantiere.
 - j. Sistemazione a verde sia interne all'insediamento che lungo i margini a contatto con le aree agricole naturalistiche esterne all'abitato, al fine di favorire i collegamenti ecologici tra aree verdi interne ed esterne all'abitato. Le sistemazioni a verde devono essere realizzate in via preventiva alla realizzazione degli insediamenti.

- k. Adozione di superfici pavimentate permeabili, e interrotte da sistemazioni a verde, per almeno il 30% delle aree di manovra e di parcheggio esistenti.
 - l. Adozione di soluzioni del tipo “tetti verdi” o “pareti verdi” con funzioni di inserimento visivo, mitigazione microclimatica, e laminazione delle acque meteoriche.
 - m. Previsione di collegamenti ciclopedonali con le aree residenziali e con i centri urbani in presenza di numeri significativi di addetti.
3. (D) Nelle aree produttive dove siano presenti o meno attività produttive non compatibili in attesa di rilocalizzazione in siti più idonei, il PGT e gli altri strumenti di pianificazione comunale individuano le trasformazioni necessarie al fine di migliorare la configurazione fisica dei luoghi, da realizzarsi in occasione di interventi di ristrutturazione o avvicendamento delle attività produttive. A tale fine i PGT seguono e specificano in maggiore dettaglio i seguenti indirizzi, ove applicabili:
- a. Conseguimento di rapporti adeguatamente equilibrati tra spazi coperti, scoperti e volumi edificati, attraverso l’incremento ed il miglioramento degli spazi scoperti, anche ai fini di fruizioni di interesse pubblico o collettivo.
 - b. Adozione di una quota significativa di superfici permeabili, anche interrotte da inserti a verde, nelle zone adibite a parcheggi e spazi di manovra.
 - c. Raggiungimento di una maggiore articolazione funzionale attraverso l’inserimento di attività di servizio per le imprese, per gli addetti, attività commerciali ed espositive connesse con i beni prodotti, attrezzature tecnologiche per la tutela ambientale, per il contenimento dei rischi, e per il risparmio energetico e di risorsa idrico potabile.
 - d. Introduzioni di quote significative di pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici sulle coperture piane degli edifici produttivi.
 - e. Miglioramento dell’accessibilità ai siti con interventi di razionalizzazione delle immissioni volte a risolvere eventuali situazioni di pericolosità degli incroci o a eliminare gli impatti sui flussi di traffico della viabilità principale.
 - f. In presenza di un numero significativo di addetti, inserimento di percorsi pedonali e ciclabili protetti di collegamento verso le zone residenziali e commerciali, verso i centri urbani, e verso le fermate del trasporto pubblico.
 - g. L’inserimento di sistemazioni a verde arborate, utilizzando specie certificate autoctone, per migliorare l’inserimento paesaggistico, per migliorare la leggibilità dei margini e della forma urbana, e per contribuire alla realizzazione dei progetti di Rete Ecologica Provinciale e locale.
 - h. Fasce di sistemazione a verde di adeguata ampiezza dovranno essere previste anche per separare visivamente le aree produttive da eventuali contigue aree residenziali.
 - i. Realizzazione degli interventi a verde preventivamente alla realizzazione degli interventi.
 - j. In presenza di contigue aree residenziali, adozione di misure mitigative e comportamentali per riportare i livelli di rumore entro quelli previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale.
 - k. Adozione di misure mitigative, riorganizzative dei cicli produttivi o comportamentali volte a ridurre le emissioni in atmosfera e gli impatti olfattivi.

Art. VII-5. Recupero aree produttive dismesse

1. (D) Le aree dismesse possono essere destinate ad usi diversi da quello produttivo, che siano comunque compatibili con il contesto nel quale si inseriscono, anche sulla base delle indicazioni di cui all’articolo VII-4, e a condizione che siano coerenti con i seguenti criteri, sulla base dei quali i PGT sviluppano specifiche indicazioni attuative di maggiore dettaglio:
- a. Riorganizzazione di spazi scoperti, coperti e volumi edificati in modo da conseguire un rapporto più equilibrato e l’inserimento di spazi scoperti attrezzati per fruizioni di interesse pubblico o collettivo.

- b. Incremento significativo delle superfici permeabili, attraverso l'adozione di pavimentazioni appositamente progettate, l'inserimento di sistemazioni a verde, e la previsione di percentuali significative di parcheggi in strutture interrato o multipiano.
 - c. Adozione di sistemazioni plurifunzionali coerenti e sinergiche con le funzioni presenti nel contesto urbano di riferimento.
 - d. Introduzione di quote significative di pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici sulle coperture degli edifici, adozione di misure di contenimento energetico, e dove economicamente fattibile introduzione di sistemi di teleriscaldamento, anche a servizio delle aree urbane esistenti limitrofe.
 - e. Miglioramento dell'accessibilità ai siti con interventi di razionalizzazione delle immissioni volte a risolvere eventuali situazioni di pericolosità degli incroci o a eliminare gli impatti sui flussi di traffico della viabilità principale.
 - f. Creazione di percorsi pedonali e ciclabili verso le zone commerciali, le fermate del trasporto pubblico, le scuole, gli uffici e gli altri servizi urbani di interesse generale.
 - g. Realizzazione dei nuovi edifici in continuità fisica, e coerenza estetica e dimensionale con l'edificato delle aree urbane contigue.
 - h. Inserimento di sistemazioni a verde arborate, utilizzando specie certificate autoctone, per migliorare l'inserimento paesaggistico, per migliorare la leggibilità dei margini e della forma urbana, e per contribuire alla realizzazione dei progetti di Rete Ecologica Provinciale e locale.
 - i. Mantenimento dei fabbricati e manufatti industriali di interesse storico architettonico prevedendone nel recupero il mantenimento delle caratteristiche strutturali ed estetiche.
2. (D) Il riuso delle aree dismesse per funzioni diverse da quella produttiva è soggetto a verifica rispetto al carico indotto sui flussi di traffico e sulla capacità portante della rete viabilistica esistente, ed include anche l'individuazione delle misure progettuali necessarie per fare fronte agli impatti, che dovranno essere realizzate contestualmente all'intervento e completate prima dell'entrata in esercizio dell'intervento stesso.
3. (P) Preliminarmente all'attuazione di interventi di riconversione e recupero di aree produttive dismesse si deve verificare l'eventuale compromissione di matrici ambientali da parte delle attività pregresse e, qualora necessario, dovranno essere eseguite in fase di progettazione le indagini ambientali previste dal Titolo V del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Art. VII-6. Stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. La provincia individua nell'elenco che segue gli elementi ambientali e territoriali vulnerabili ai fini della valutazione degli effetti indotti dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui agli articoli 6 e 8 del D.lgs 334/1999 e ss.mm.ii.:
- a. Aree residenziali, anche ad uso misto, e centri o nuclei storici
 - b. Scuole, asili, ospedali, case di cura, luoghi di culto, cinema, teatri, attrezzature sportive, e altri servizi di interesse generale con afflusso di pubblico
 - c. Parchi, riserve, SIC, ZPS, ZSC, boschi, altre aree naturali protette o di pregio, elementi della rete ecologica regionale e provinciale
 - d. Zone agricole di pregio: produzioni biologiche, produzioni Dop, Igp, Stg, Doc, Docg, Igt, Produzioni tradizionali
 - e. Beni soggetti a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii., "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e altre aree di pregio paesaggistico individuate nel PTCP alla tavola 4
 - f. Aree a rischio sismico medio ed elevato, a rischio idrogeologico o da incendi
 - g. Aree di ricarica della falda profonda, aree di risorgiva, e zone di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile
 - h. Risorse idriche superficiali, e di falda profonda in situazioni di elevata permeabilità dei terreni
 - i. Medie strutture di vendita, centri commerciali naturali, mercati stabili o periodici

- j. Infrastrutture per la mobilità sovracomunale su gomma e su ferro, con particolare riferimento ai luoghi di stazione, di fermata e le connesse funzioni di interscambio, ai caselli autostradali, alle stazioni di servizio e a tutti i luoghi di sosta di persone
 - k. Reti tecnologiche di rilievo sovracomunale
2. I comuni che sono sede di stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui agli articoli 6 e 8 del D.lgs 334/1999 e ss.mm.ii., come da elenco aggiornato pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia, provvedono alla redazione e approvazione dell'elaborato tecnico sul rischio di incidenti rilevanti (di seguito denominato ERIR) sulla base del DM 9 maggio 2001 e ss.mm.ii., e delle indicazioni contenute nelle apposite linee guida regionali di cui alla DGR 3753 dell'11 luglio 2012. I comuni definiscono e riportano nelle cartografie del PGT le aree di danno riferite agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, e trasmettono l'elaborato ERIR approvato alla provincia, come previsto al punto 3.3 della DGR sopra richiamata.
 3. I comuni verificano, aggiornano ed integrano alla scala di maggiore dettaglio del PGT gli elementi ambientali e territoriali vulnerabili elencati al comma 1 e individuati nelle tavole del PTCP, e ne trasmettono informazione agli uffici della provincia che provvede ad aggiornare le proprie banche dati territoriali.
 4. I comuni individuano nel Documento di Piano le situazioni di interazione con gli usi esistenti e programmati, anche sulla base dell'elenco degli elementi vulnerabili, e definiscono specifiche regolazioni e limitazioni d'uso ai sensi del DM 9 maggio 2001 e ss.mm.ii., e successivo regolamento attuativo. In ogni caso il comune dovrà dare priorità alla ricerca con il gestore dell'impianto di soluzioni che prevedano la delocalizzazione dello stabilimento in area idonea o la realizzazione di barriere fisiche o altre misure volte a minimizzare il rischio.
 5. I nuovi impianti produttivi a rischio di incidente rilevante, o gli impianti esistenti da rilocalizzare, dovranno in via prioritaria essere localizzati nell'ambito di aree produttive ecologicamente attrezzate di rilievo sovracomunale appositamente predisposte. Qualora tale soluzione sia dimostrata tecnicamente non perseguibile, lo stabilimento potrà essere localizzato unicamente in aree industriali esistenti. A seguito di istanza di parte i comuni valutano la compatibilità territoriale e ambientale del nuovo stabilimento, o della modifica al ciclo produttivo di uno stabilimento esistente, rispetto alle indicazioni del PGT, del PTCP e degli altri strumenti di pianificazione vigenti. La valutazione viene effettuata sulla base del rapporto preliminare di sicurezza di cui al decreto legislativo 334 /1999 e ss.mm.ii., e all'articolo 3 della LR 19/2001 e ss.mm.ii., oltre che con riferimento ai requisiti dell'articolo VII-4, e nel caso di nulla osta di fattibilità il comune avvia le procedure di variante urbanistica.
 6. Nel caso che le aree di danno o gli scenari incidentali ricadano nel territorio di comuni limitrofi, il comune sede dello stabilimento a rischio trasmette le informazioni ai comuni interessati e alla provincia al fine di individuare eventuali situazioni d'incompatibilità territoriale e ambientale anche con gli usi e le destinazioni presenti e programmate negli altri comuni, e di attivare il tavolo di confronto e la conferenza di servizi prevista al punto 3.3.1 della DGR 3753 dell' 11 luglio 2012 e ss.mm.ii.
 7. Con successivo documento, la provincia, ricevuti dai comuni gli studi ERIR approvati, riporta le aree di danno sulle cartografie del PTCP e sviluppa linee guida di dettaglio per valutare e regolare le situazioni di interazione con gli elementi ambientali e territoriali sensibili di cui al comma 1.

TITOLO VIII. SISTEMA INSEDIATIVO DELLA LOGISTICA

Art. VIII-1. Insediamenti di logistica

1. (D) Il sistema della logistica afferente al territorio provinciale è individuato nella Tavola 1, nella quale sono localizzate le logistiche esistenti, nel contesto della rete autostradale, stradale primaria e locale, esistente e di previsione.
2. (P) I Comuni, nell'ambito dei propri Piani di Governo del Territorio, individuano e dimensionano specificamente le aree, esistenti e previste, nelle quali sono ammesse le funzioni di logistica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera 'e-sexies' e dell'articolo 10-bis, comma 1, della LR n.12 del 2005 e ss.mm.ii.
3. (D) Le funzioni di logistica devono perseguire una compatibilità e sostenibilità, territoriale, ambientale e paesaggistica, rispetto alle reti, agli insediamenti e alle aree agricole e naturalistiche preesistenti.

Le funzioni di logistica devono perseguire una compatibilità con il sistema della mobilità ai vari livelli, ed essere connesse alla rete autostradale mediante la rete stradale primaria, adeguata sia nelle aste che nelle intersezioni ai flussi di traffico esistenti e previsti, e non passante nei confini dei centri abitati, come individuati ai sensi del D.Lgs n.285 del 1992.

La compatibilità territoriale, ambientale e paesaggistica, e la compatibilità con il sistema della mobilità, costituiscono le discriminanti per le scelte localizzative delle funzioni logistiche.

I Comuni, nell'ambito dei propri Piani di Governo del Territorio, oltre a documentarne la compatibilità con il territorio, l'ambiente e il paesaggio, e con il sistema della mobilità, per le funzioni di logistiche devono dettare specifiche disposizioni finalizzate a realizzare, preventivamente o contestualmente, anche all'esterno delle aree di pertinenza, interventi di sostenibilità ambientale in ragione del contesto di riferimento, con riguardo specifico a:

- a. il contenimento del consumo di suolo;
 - b. il contenimento dei fattori di inquinamento atmosferico;
 - c. il contenimento dei disturbi acustici;
 - d. il risparmio idrico e la gestione ecosostenibile delle acque meteoriche;
 - e. il risparmio energetico;
 - f. il sistema delle reti verdi e il sistema delle reti ecologiche;
 - g. il sistema viabilistico, della mobilità dolce e dell'utenza debole;
 - h. l'inserimento paesaggistico ed ecologico-naturalistico.
 - i. la realizzazione di tipologie costruttive ecosostenibili;
 - j. l'utilizzo di mezzi di trasporto ecosostenibili;
4. (D) Fermo restando quanto disposto dall'Articolo I-14 "Interventi con potenziale rilevanza sovracomunale e consumo di suolo", la localizzazione e il dimensionamento delle aree con funzioni logistiche di nuova previsione deve sempre essere supportata da un apposito Studio di approfondimento, con i seguenti contenuti minimi:
 - a. un quadro conoscitivo dello stato di fatto ambientale esteso ai comuni contermini, e a una fascia di territorio lungo la rete viaria interessata dal traffico generato dalle previsioni di logistica individuata attraverso il riconoscimento delle aree potenzialmente esposte ai fattori di impatto ambientale generato, con individuazione del quadro delle preesistenze ambientali, che analizzi nel dettaglio gli aspetti e le criticità del sistema territoriale e antropico, riferito alle sensibilità e ai fattori di rischio già esistenti, delle acque superficiali e sotterranee, del clima e della qualità dell'aria, del suolo, degli ecosistemi e della biodiversità, del paesaggio esistenti;
 - b. un quadro conoscitivo dello stato di fatto territoriale esteso ai comuni contermini con: l'individuazione e il dimensionamento delle aree di rigenerazione urbana e territoriale, delle aree produttive, e delle aree di logistica esistenti; l'analisi funzionale della rete della mobilità esistente, dei tracciati e delle intersezioni; uno studio di traffico, che fornisca i dati del traffico medio giornaliero e delle ore di punta, sia leggero che

pesante, sulla rete stradale esistente, nel contesto territoriale esteso oltre i confini comunali sino alle principali direttrici di livello sovralocale e sovraprovinciale;

- c. un quadro di previsione con: l'individuazione e il dimensionamento delle aree destinate ad attività logistiche di progetto; l'analisi funzionale della rete della mobilità prevista, dei tracciati e delle intersezioni, e del loro eventuale adeguamento; uno studio di impatto del traffico indotto sulla rete stradale esistente, prevista e adeguata, sulla base della quantificazione dei mezzi a massimo regime e cumulativamente con il traffico atteso dalle previsioni urbanistiche pianificate e previste nel contesto territoriale esteso oltre i confini comunali sino alle principali direttrici di livello sovralocale e sovraprovinciale;
- d. un'analisi di sostenibilità ecologica, che individui le ricadute ambientali delle attività di logistica esistenti e di previsione, e predisponga, dimensionandoli e qualificandoli, gli interventi finalizzati ad assicurare la minimizzazione, mitigazione e compensazione degli impatti generati, attraverso l'impiego di adeguate tecnologie NBS (Nature Based Solutions).

Lo Studio di approfondimento costituisce allegato sostanziale del Piano di Governo del Territorio adottato, anche ai fini della compatibilità delle previsioni comunali al PTCP, ai sensi dell'art.13 comma 5 della l.r.12 del 2005 e ss.mm. ii.

5. (D) Fermo restando quanto disposto dai precedenti commi, sulla base dello Studio di approfondimento di cui al precedente comma 4, le funzioni di logistica sono ammesse nei seguenti casi localizzativi, realizzando gli adeguamenti delle connessioni esistenti alla rete stradale primaria e alla rete autostradale, al fine di sostenere il traffico indotto nel cumulo del traffico esistente e previsto:
 - a. negli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale, come definiti e individuati ai sensi della legislazione vigente in materia
 - b. in corrispondenza di interscambi ferro-gomma esistenti;
 - c. in aree accessibili a una distanza massima di 3 km dai caselli autostradali esistenti;
 - d. in corrispondenza della rete stradale primaria esistente, come individuata nella Tavola 1.
6. (D) Nei casi diversi da quelli di cui al precedente comma 5, le funzioni di logistica sono ammesse solo mediante Accordi di programma, Piani associati di cui all'art.7 comma 3bis, o Accordi di pianificazione, ai sensi dell'articolo 15 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., sulla base dello Studio di approfondimento di cui al precedente comma 4.

L'Accordo di pianificazione è sottoscritto da parte del Comune proponente, dei Comuni limitrofi e della Provincia, prima dell'adozione del PGT o di sua variante, e costituisce allegato sostanziale del Piano di Governo del Territorio.
7. (D) La Provincia promuove il monitoraggio delle logistiche esistenti e previste, con particolare riguardo agli effetti territoriali e ambientali relativi al traffico stradale e all'inquinamento atmosferico.

TITOLO IX. SISTEMA INSEDIATIVO COMMERCIALE

Art. IX-1. Obiettivi specifici per il commercio

1. Il PTCP persegue nella pianificazione e organizzazione del commercio i seguenti obiettivi specifici:
 - a. Mantenimento di un'equilibrata coesistenza tra le forme di commercio alle diverse scale, dando priorità alla tutela degli esercizi di vicinato.
 - b. Tutela e rivitalizzazione degli esercizi di vicinato esistenti, anche attraverso forme organizzate come centri commerciali naturali o mercati periodici, intesi come elementi essenziali per garantire sicurezza, qualità e vitalità di centri storici, quartieri e piccoli centri urbani.
 - c. Realizzazione di medie strutture di vendita unicamente quando queste costituiscano occasione per la qualificazione del tessuto insediativo in cui si collocano.
 - d. Realizzazione di grandi strutture di vendita unicamente quando sia dimostrato che non entrino in conflitto con gli obiettivi ai punti a) b), con criteri e indicatori di cui all'articolo I-13 comma 4, e con le disposizioni di cui all'articolo IX-2.
 - e. Limitazione per le medie e grandi strutture di vendita nei contesti sensibili dal punto di vista paesaggistico e naturalistico.
2. Localizzazione e funzionamento delle strutture commerciali sono regolate dalle apposite norme di settore nazionali e regionali, alle quali il comune e i proponenti degli interventi devono fare riferimento. Negli articoli del presente Titolo IX sono riportate disposizioni che hanno valore di contenuti minimi sugli aspetti sovracomunali per i PGT, e che costituiscono, unitamente agli obiettivi del comma 1, riferimento per la provincia nel parere di compatibilità di cui all'art 13 comma 5 della LR 12/2005 e ss.mm.ii., e nel parere di competenza reso nell'ambito dell'istruttoria regionale per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita.

Art. IX-2. Grandi strutture di vendita

1. (P) Le grandi strutture di vendita vengono localizzate e autorizzate nell'ambito dell'apposita conferenza dei servizi ai sensi del D.lgs 114/1998 e ss.mm.ii., e secondo le indicazioni di cui alla DGR 1193 / 2013 e ss.mm.ii. In presenza di impatti negativi sui comuni contermini il proponente sviluppa lo studio di cui all'articolo I-14 comma 6 integrato con gli approfondimenti necessari sui seguenti temi:
 - a. Analisi dell'impatto socioeconomico sull'occupazione locale e sulla rete degli esercizi commerciali di vicinato, sui centri commerciali naturali, e sugli esercizi presenti nei centri storici. L'analisi va riferita al contesto di area vasta interessato dal bacino di utenza.
 - b. Analisi della compatibilità con i diversi usi nel contesto urbano di riferimento, ad evitare situazioni di conflitto funzionale, di impatto ambientale, o effetti negativi su ricettori sensibili o di rilievo sovracomunale.
 - c. Priorità al riuso di aree dismesse o già urbanizzate, anche come occasioni di recupero di manufatti storici o di archeologia industriale, con attenzione alla possibilità di recuperare la permeabilità di una parte significativa dei suoli, non inferiore al 30% della superficie territoriale dell'intervento, attraverso l'inserimento di aree a verde e di sistemi di pavimentazione permeabili.
 - d. Priorità alla localizzazione nei comuni individuati come polo attrattore per i servizi, di cui all'articolo VI-2, ferma restando la necessità di verificare comunque tutte le condizioni di compatibilità previste al presente articolo e alla presente normativa di attuazione.
 - e. Rispetto dei limiti di consumo di suolo attribuiti al comune per il quinquennio di validità del Documento di Piano, come definiti all'articolo V-2.
 - f. Localizzazione lungo le principali arterie di traffico, con valutazione degli effetti sulla viabilità locale e sovracomunale e definizione dei conseguenti interventi viabilistici a carico di proponente e comune, e degli effetti territoriali e ambientali indotti da questi ultimi.

- g. Preferenza a localizzazioni che possano essere facilmente raggiunte da stazioni e fermate del trasporto pubblico, anche attraverso collegamenti protetti pedonali e ciclabili.
 - h. Inibizione alle localizzazioni che fronteggino o siano limitrofe lungo la stessa arteria ad altre grandi strutture di vendita, ad evitare effetti conurbativi e eccessivo aggravio di traffico sulla viabilità.
 - i. Divieto di collocazione all'interno o in prossimità, in termini di relazione visiva, dalle seguenti zone protette: Parco del Ticino, ad esclusione della zona IC, parchi naturali, riserve naturali, SIC e ZPS, componenti della rete ecologica regionale, parchi locali di interesse sovracomunale, siti di interesse archeologico, zone di protezione delle risorse idriche destinate ad uso potabile, aree di rischio idrogeologico.
 - j. Divieto di collocazione negli ambiti agricoli di interesse strategico definiti nella Tavola 6 del PTCP e successivamente recepiti alla scala di maggiore dettaglio della pianificazione comunale.
 - k. Rischi idrogeologici connessi con l'impermeabilizzazione di ampie superfici di terreno.
2. (l) In presenza di esternalità positive o effetti negativi dovuti all'intervento si prevede l'utilizzo di modalità di perequazione territoriale, che possono includere la distribuzione ai comuni contermini, come compensazione degli impatti, di almeno il 40% degli oneri di urbanizzazione e dei contributi di costruzione. Le risorse economiche ricavate saranno preferenzialmente utilizzate per interventi di riqualificazione di centri storici, o per il potenziamento del commercio di vicinato e dei centri commerciali naturali, o per interventi per servizi pubblici di riequilibrio socioeconomico. Ai fini del presente comma in sede di prima seduta della conferenza dei servizi si prevede il coinvolgimento dei comuni contermini, secondo i criteri e le procedure previste alla DGR 1193/2013.
3. (D) Nell'istruttoria di autorizzazione per le grandi strutture di vendita la provincia esprime il parere sulla base delle indicazioni contenute nella normativa nazionale e regionale, assegnando particolare rilevanza e priorità ai seguenti aspetti in quanto direttamente correlati con le caratteristiche del territorio provinciale:
- a. Studio sull'accessibilità all'area con viabilità di gronda locale, ad evitare l'accesso diretto alle grandi arterie o alla viabilità locale e agli incroci con livello di servizio critici già nella situazione esistente.
 - b. Progetti delle mitigazioni necessarie a separare visivamente e funzionalmente rispetto a limitrofe destinazioni residenziali o ad altre funzioni pubblico o collettive ad elevato afflusso di utenti.
 - c. Progetto di inserimento paesaggistico, e rispetto dei caratteri morfologici, delle visuali, dei materiali e della vegetazione che caratterizzano il contesto territoriale. Il progetto deve essere riferito non solo ai manufatti edilizi, ma anche alle aree di pertinenza, ai parcheggi, alla cartellonistica e alle insegne.
 - d. Verifica degli impatti degli insediamenti e del traffico indotto sugli elementi della Rete Ecologica Regionale e Provinciale.
 - e. Realizzazione di condizioni di integrazione con le funzioni esistenti qualora la struttura sia realizzata in ambito urbano, con la definizione di una adeguato mix funzionale di residenza, terziario, servizi e spazi ricreativi di uso pubblico.
 - f. Realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali adeguatamente protetti di collegamento con le aree residenziali limitrofe.
 - g. Previsione di una quota almeno superiore al 50% della dotazione di parcheggi in strutture multipiano o interrato. Le nuove superfici a parcheggio esterne alla struttura devono essere realizzate con soluzioni di pavimentazione semipermeabili, ed interrotte con l'inserimento di vegetazione.
 - h. Adozione nei progetti di misure di contenimento dell'utilizzo di risorsa idrica, anche mediante raccolta acque meteoriche per usi secondari.
 - i. Realizzazione di soluzione tipo tetti verdi e pareti verdi per la mitigazione microclimatica e come supporto alla laminazione degli eventi meteorici. Inserimento di bacini semi-naturali con vegetazione al contorno per affinamento depurazione delle acque e filtrazione acque meteoriche.
 - j. Previsione di pannelli fotovoltaici e solari termici che interessino almeno il 70% della superficie delle coperture degli edifici, anche nel caso che la copertura sia destinata a parcheggio.
 - k. Per i progetti che si collocano ai margini dell'abitato, inserimento di aree a verde funzionali al miglioramento delle connessioni tra verde urbano e aree agricole o naturalistiche esterne all'abitato.

- l. Sviluppo di progetto di inserimento paesaggistico dell'intervento, comprendendo anche la realizzazione di fasce a verde di separazione di parcheggi ed edifici della struttura commerciale rispetto alle aree residenziali contigue.
 - m. Realizzazione delle compensazioni ambientali sugli impatti residui.
 - n. Gli interventi a verde devono essere realizzati in via preventiva alla realizzazione degli insediamenti.
 - o. Dotazione di impianti per la raccolta delle acque meteoriche, anche con funzione di laminazione in caso di eventi eccezionali, prevedendone il riutilizzo per fini non potabili, eventualmente anche per usi pubblici da concordare con il comune qualora la disponibilità ecceda le necessità interne del sito per usi non potabili.
4. (D) L'ampliamento delle grandi strutture di vendita è ammesso secondo quanto previsto dalla normativa, e la provincia verifica, per quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti commi.
5. (D) Non è ammessa la contiguità tra più medie strutture vendita, esistenti o programmate, con le quali si possano nel territorio creare condizioni di funzionamento, carico sul traffico ed impatto paragonabili a quelle di una grande struttura di vendita. In tale evenienza la proposta deve essere trattata e valutata come grande struttura di vendita.

Art. IX-3. Medie strutture di vendita

1. (I) Le nuove medie strutture di vendita sono preferenzialmente localizzate in aree dismesse o urbanizzate, o in aree interne, o contigue e continue, al tessuto urbano consolidato, anche con la finalità di contribuire al recupero di situazioni di degrado urbano, ivi compreso il rilancio dei negozi di vicinato, e un significativo miglioramento della qualità urbana, ambientale e sociale dei quartieri e del tessuto insediativo in cui vengono collocate. A tale fine i comuni possono prevedere di introdurre nel PGT la richiesta di sviluppare nel progetto alcuni o tutti gli approfondimenti elencati al successivo comma 4.
2. (P) Ai sensi della L 14 / 1999 e ss.mm.ii., per medie strutture di vendita si intendono gli interventi compresi tra 250 m² e 2.500 m² di superficie di vendita, nel caso di localizzazione in comuni di popolazione superiore a 10.000 abitanti. Per comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti le medie strutture di vendita sono comprese tra 150 m² e 1500 m² di superficie di vendita.
3. (I) I comuni di minori dimensioni possono assumere i seguenti limiti dimensionali massimi per le medie strutture di vendita alimentari in considerazione del crescere dell'impatto e della rilevanza sovracomunale al decrescere delle dimensioni insediative del comune: fino a 1.000 m² per comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e fino a 600 m² per comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.
4. (D) Qualora la struttura assuma carattere sovracomunale secondo i parametri previsti al punto 3 paragrafo 2.9 della DGR 6024/2007, si applica quanto previsto al punto 2 della medesima DGR in merito alla necessità da parte del comune sede dell'intervento di acquisire il parere dei comuni contermini nell'ambito del procedimento autorizzatorio. In tale caso il progetto dell'intervento dovrà sviluppare adeguate valutazioni di fattibilità e sostenibilità in merito ai seguenti aspetti:
- a. Impatti sugli esercizi commerciali di vicinato, in particolare nei centri storici, e sulle forme organizzate come centro commerciale naturale. Approfondimento su sinergie e capacità di attrazione attivabili ai fini del potenziamento a rete degli esercizi di vicinato.
 - b. Nel caso di recupero di aree dismesse o già urbanizzate, con attenzione alla possibilità di recupero alla permeabilità di una parte significativa dei suoli, non inferiore al 30% della superficie territoriale dell'intervento, attraverso l'inserimento di aree a verde e di sistemi di pavimentazione permeabili.
 - c. Realizzazione di interventi per il recupero di eventuali situazioni di degrado nel tessuto urbano in cui si va a collocare l'intervento, anche attraverso la previsione di funzioni residenziali o terziarie, o la costituzione di luoghi centrali di aggregazione.
 - d. Realizzazione di soluzione tipo tetti verdi e pareti verdi per la mitigazione microclimatica e come supporto alla laminazione degli eventi meteorici.
 - e. Indicazioni progettuali al fine di migliorare l'inserimento della struttura nel contesto urbano e paesaggistico.
 - f. Verifica sull'accessibilità all'area e sugli effetti indotti sul traffico della viabilità locale e di interesse sovracomunale, ed interventi da prevedere in contemporanea alla realizzazione dell'intervento.

- g. Previsione di una quota almeno pari al 50% della dotazione di parcheggi in strutture multipiano o interrato. Le nuove superfici a parcheggio esterne alla struttura devono essere realizzate con soluzioni di pavimentazione semipermeabili, ed interrotte con l'inserimento di vegetazione.
 - h. Approfondimento sull'inserimento paesaggistico dell'intervento, comprendendo anche la realizzazione di fasce a verde di separazione di parcheggi ed edifici della media struttura rispetto alle aree residenziali contigue.
 - i. Realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali adeguatamente protetti di collegamento con le aree residenziali limitrofe.
 - j. Adozione nei progetti di misure per il contenimento dell'utilizzo di risorsa idrica, anche mediante raccolta delle acque meteoriche per usi secondari, e per l'utilizzo di energia da fonti non rinnovabili. Gli impianti di raccolta delle acque possono avere anche funzione di laminazione dei fenomeni meteorologici eccezionali.
 - k. Per i progetti che si collocano ai margini dell'abitato, inserimento di aree a verde funzionali al miglioramento delle connessioni tra verde urbano e aree agricole o naturalistiche esterne all'abitato.
 - l. Gli interventi a verde devono essere realizzati in via preventiva alla realizzazione degli insediamenti.
 - m. Previsione di pannelli fotovoltaici che interessino almeno il 50% delle coperture degli edifici anche in caso che la copertura sia destinata a parcheggio.
5. (l) Nel caso di media struttura con ricadute sovracomunali di cui al comma 4, una percentuale pari o superiore al 30% di oneri di urbanizzazione e contributi di costruzione viene ripartita tra i comuni interessati direttamente dagli impatti per la qualificazione dei centri commerciali naturali e del commercio di vicinato.

Art. IX-4. Centri commerciali naturali ed esercizi di vicinato

1. Il PGT individua gli ambiti urbani caratterizzati dalla presenza di numerose e contigue attività commerciali di vicinato, tali da poter costituire centri commerciali naturali, definendone in apposito approfondimento la consistenza e le caratteristiche, i punti di forza e di debolezza, le forme di tutela e valorizzazione con riferimento ai seguenti indirizzi:
- a. Introduzione di specifiche condizioni ed eventuali destinazioni funzionali per gli esercizi di vicinato, o per mercati temporanei di particolare interesse storico-culturale, di tradizione e tipicità.
 - b. Mantenimento e valorizzazione nell'ambito dei mercati di spazi per la vendita diretta di piccole produzioni tipiche locali di qualità.
 - c. Identificazione dei parcheggi, degli interventi viabilistici e dei servizi di supporto necessari al fine di contenere le situazioni di impatto e disagio nei giorni di svolgimento dei mercati.
 - d. Potenziare la dotazione di aree di parcheggio ai margini del centro commerciale naturale, anche attraverso convenzioni con parcheggi ad uso privato, nella misura orientativa di un metro quadrato per ciascun metro quadrato di superficie di vendita.
 - e. Inibizione di destinazioni ed usi incompatibili con la funzione di centro commerciale naturale, anche qualora siano collocati a distanza dal centro storico, quali strutture medie di vendita in posizione periferica o semicentrale che possono creare condizioni di concorrenza conflittuali con l'obiettivo prioritario di equilibrio delle diverse forme di commercio presenti nel territorio.
 - f. Sviluppo di un progetto unitario che renda il centro commerciale naturale riconoscibile attraverso il coordinamento degli interventi su pavimentazioni, colori, insegne, e elementi dell'arredo urbano; nei centri storici perseguire la sostituzione degli asfalti esistenti con pavimentazioni in pietra naturale.
 - g. Creazione di adeguato mix commerciale e funzionale, comprendendo funzioni residenziale, terziaria, e funzioni di supporto come sale cinematografiche, altre funzioni ad elevato afflusso di utenti, o anche attraverso l'integrazione con le fermate e stazioni del trasporto pubblico e i nodi di interscambio modale.
 - h. Priorità alla riqualificazione e restauro del patrimonio edificato di valore storico e architettonico che caratterizzano il centro commerciale naturale.
 - i. Recupero delle aree dismesse e degradate, garantendo il mantenimento delle caratteristiche dell'intorno urbano in cui sono collocate.

- j. Inibizione di attività o categorie merceologiche che potrebbero essere incompatibili con le esigenze di tutela o con i caratteri del centro commerciale naturale.
2. I proventi dagli oneri di cui all'articolo IX-3 comma 5 vengono destinati alla realizzazione dei seguenti servizi rivolti a rafforzare i centri commerciali naturali:
- a. Realizzazione di parcheggi, anche localizzati in adiacenza della media struttura di vendita qualora questa sia inserita o confinante con il centro commerciale naturale.
 - b. Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili protetti di collegamento con le aree residenziali e con le localizzazioni di uffici pubblici.
 - c. Ristrutturazione e restauro di edifici e testimonianze storico architettoniche che caratterizzano il centro commerciale naturale.
 - d. Qualificazione degli spazi pubblici con pavimentazioni, sistemazioni a verde, ed elementi di arredo urbano.
3. Nei comuni di piccole dimensioni di alta collina e montagna assume valore prioritario il mantenimento di un'adeguata presenza di esercizi di vicinato. Ove questo non sia realizzabile i comuni possono prevedere la presenza di esercizi commerciali polifunzionali dove l'attività di commerciale venga associata con altri esercizi pubblici o servizi di interesse collettivo.

TITOLO X. SISTEMA TURISTICO

Art. X-1. Obiettivi specifici per il turismo

1. Il PTCP contribuisce alla valorizzazione delle potenzialità turistiche del territorio provinciale attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:
 - a. Censimento sistematico delle risorse con potenziale attrattivo turistico presenti sul territorio provinciale e loro organizzazione e valorizzazione secondo itinerari di visita tematici e territoriali.
 - b. Valorizzazione patrimonio naturalistico, sistema delle acque, paesaggio rurale, città d'arte e borghi storici come assi portanti per la promozione dell'offerta turistica della provincia.
 - c. Potenziamento dell'offerta ricettiva attraverso l'adozione di soluzioni a basso impatto privilegiando il riuso di strutture dismesse e storiche.
 - d. Promozione di modalità di mobilità sostenibile per gli spostamenti lungo gli itinerari turistici e per l'accesso alle risorse turistiche dalle grandi aree urbane.
 - e. Riqualificazione degli approdi per lo sviluppo della navigazione turistica lungo i principali corsi d'acqua, anche per brevi tratti in integrazione con le ciclovie.
 - f. Uso di modalità di perequazione territoriale per lo sviluppo e messa a sistema dei servizi per il turismo attraverso i piani territoriali d'ambito.

Art. X-2. Risorse territoriali per il turismo

1. La provincia sviluppa e gestisce, nell'ambito del sistema informativo territoriale di cui all'articolo I-23, apposita banca dati che censisce le risorse che hanno potenzialità rilevanti ai fini del potenziamento dell'offerta turistica. I comuni, nell'ambito delle varianti del PGT, aggiornano e completano le informazioni per la banca dati, con particolare riferimento ai seguenti temi:
 - a. parchi, riserve, aspetti naturalistici, elementi di Rete Natura 2000, Rete ecologica provinciale, Rete verde provinciale;
 - b. città d'arte, borghi rurali, di collina e montagna, monumenti religiosi;
 - c. corsi d'acqua, canali, rogge, fontanili;
 - d. geositi e altre rilevanze geomorfologiche;
 - e. manufatti e caratteri del paesaggio rurale, colture tipiche e di origine protetta o controllata;
 - f. percorsi naturalistici, rurali, enogastronomici, paesaggistici, religiosi, sentieristica.
2. Sulla base di tale banca dati la provincia individua nel PTCP e nella pianificazione e programmazione di settore le modalità più opportune per mettere a sistema e promuovere attraverso offerte integrate le risorse evidenziate dai comuni, in particolare attraverso la promozione di:
 - a. Percorsi tematici o territoriali attrezzati, con modalità fruibili coordinate, anche attraverso il coinvolgimento delle diverse forme associative comunali.
 - b. Progetti strategici di valorizzazione turistica da presentare per la richiesta di finanziamenti europei, nazionali e regionali, coordinando le diverse istituzioni pubbliche e organizzazioni e rappresentanze imprenditoriali presenti sul territorio.
 - c. Modalità, strumenti e azioni volti a recuperare e rafforzare i caratteri naturalistici e rurali come fattori fondamentali del paesaggio e dell'attrazione turistica del territorio provinciale.
 - d. Iniziative di promozione dell'immagine del territorio provinciale e di marketing di prodotto, anche attraverso marchi tematici, prodotti d'area, club di prodotto, o altre forme di coordinamento e garanzia di qualità su prodotti e servizi offerti.

Art. X-3. Sistema turistico Po di Lombardia

1. (O) Il PTCP definisce strategie ed azioni finalizzate a favorire l'attuazione degli indirizzi territoriali contenuti nel Programma di sviluppo del Sistema turistico Po di Lombardia, ferma restando la coerenza con i principi e gli obiettivi di cui agli articoli I-2 e I-4 e con i temi prioritari di cui all'articolo I-13 comma 4. A tale fine individua i seguenti elementi di rilevanza sovracomunale:
 - a. Percorsi e direttrici di collegamento tra le diverse risorse turistiche, da recepire e attuare attraverso la pianificazione comunale e di settore provinciale.
 - b. Indirizzi per la valorizzazione dei caratteri del paesaggio rurale e degli aspetti naturalistici come fattori fondamentali per la qualificazione dell'immagine del Sistema turistico.
 - c. Indirizzi per il coinvolgimento delle aziende agricole in attività di offerta di servizi, manutenzione del territorio e dei percorsi, e di potenziamento degli aspetti naturalistici attraverso gli strumenti europei e regionali finalizzati a favorire la multifunzionalità.
 - d. Infrastrutture e interscambi modali che devono essere attrezzati o potenziati ai fini di migliorare l'accesso al sistema mediante trasporto pubblico, e la mobilità sostenibile all'interno del Sistema turistico.
 - e. Strategie e azioni da attivare attraverso i piani territoriali d'ambito, anche mediante utilizzo di strumenti e modalità di perequazione territoriale come definiti all'articolo I-18.
 - f. Progetti strategici per il turismo che integrano l'elenco all'articolo I-20.
2. (D) La partecipazione dei comuni all'attuazione delle strategie del Sistema turistico Po di Lombardia, ai fini dell'obiettivo P6, costituisce oggetto della verifica di compatibilità ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della LR 12/2005 e ss.mm.ii. A tale fine costituiscono contenuti minimi sovracomunali dei PGT:
 - a. La verifica, integrazione e aggiornamento delle banche dati sulle risorse di cui all'articolo X-2 comma 1.
 - b. La verifica dei dati alla scala locale sull'offerta ricettiva nelle diverse tipologie, e sui flussi turistici organizzati per provenienza e motivazione.
 - c. La mappatura delle piste ciclabili, dei percorsi pedonali e dei sentieri, delle stazioni e fermate intermodali, dei servizi, esistenti e programmati sul territorio, che svolgono o possono svolgere una funzione turistica.
 - d. L'individuazione di offerta ricettiva e di servizi adeguata, sia quantitativamente che qualitativamente, secondo le indicazioni generali fornite dal Programma di sviluppo del Sistema turistico, con priorità alle strutture esistenti rurali e storiche.
 - e. La mappatura delle strade rurali vicinali ad uso pubblico, anche di proprietà privata, che siano funzionali al collegamento pedonale e ciclabile tra i percorsi di interesse fruitivo e turistico e le risorse di interesse turistico, come individuate dal Sistema turistico. Dove necessario, al fine di favorire le finalità pubbliche turistiche, il comune definisce mediante convenzioni con i proprietari le modalità di uso promiscuo pubblico e agricolo e di manutenzione delle stesse.
 - f. La definizione alla scala locale degli interventi per valorizzare le risorse turistiche, secondo le indicazioni del Programma di sviluppo del Sistema turistico, e per potenziare gli aspetti naturalistici e i caratteri del paesaggio rurale.
 - g. La definizione di azioni locali di promozione territoriale turistica, in coordinamento con azioni ed indirizzi previsti dal Sistema turistico, e delle modalità per l'eventuale partecipazione ai marchi di qualità gestiti dal Sistema turistico.
 - h. La definizione di iniziative di area vasta, secondo quanto previsto alla tabella di cui all'Appendice 1 delle presenti Norme, per la valorizzazione e promozione delle potenzialità turistiche con almeno tre comuni tra loro associati, anche nell'ambito degli obblighi normativi sulle funzioni fondamentali di cui alla Legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss.mm.ii.

Art. X-4. Servizi per il turismo

1. (I) Il PTCP individua i comuni con significativa attrattività turistica nell'ambito del piano dei servizi sovracomunali di cui all'articolo VI-4.
2. (D) I comuni elencati al comma 1 sviluppano nell'ambito del Documento di Piano apposito studio volto a caratterizzare i flussi turistici, le potenzialità turistiche e l'indotto correlato, ed individuare carenze nei servizi necessari, e le adeguate misure di risposta da adottare, di competenza locale, e le proposte sugli aspetti sovracomunali da affrontare in collaborazione con la provincia.
3. (D) I comuni al comma 1 prevedono indicatori appositi da inserire nel programma di monitoraggio del PGT volti a verificare le variazioni nei flussi turistici e l'attuazione delle azioni previste per la valorizzazione del turismo.

Art. X-5. Valutazione di impatto turistico

1. (D) Per gli interventi di seguito elencati il Documento di Piano del PGT sviluppa apposito capitolo dedicato alla valutazione degli effetti su risorse e potenzialità turistiche, come elencate all'articolo X-2 comma 1, con riferimento a immagine e attrattività del territorio, paesaggio rurale e naturale, funzionalità e qualità dei servizi.
 - a. Strutture espositive e fieristiche, centri congressi e funzioni annesse
 - b. Grandi strutture di vendita, e strutture per cinema multisala
 - c. Insediamenti di logistica e impianti produttivi
 - d. Servizi tecnologici, impianti per rifiuti o energie rinnovabili
 - e. Strutture ricettive o impianti per il turismo di dimensioni rilevanti
 - f. Infrastrutture ferroviarie e strade a 4 corsie o a scorrimento veloce

TITOLO XI. SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DELLA MOBILITÀ

Art. XI-1. Obiettivi per la mobilità

1. Il PTCP persegue, in coordinamento con il Piano di bacino della mobilità e dei trasporti della provincia, i seguenti obiettivi specifici per la mobilità, e favorisce le azioni volte alla loro realizzazione nei tavoli regionali e interistituzionali ai quali la provincia è chiamata a partecipare:
 - a. Rafforzare, attraverso l'organizzazione delle infrastrutture su ferro e viarie esistenti, la caratterizzazione policentrica del sistema insediativo della provincia, e favorirne il collegamento con le principali direttrici nazionali ed internazionali.
 - b. Favorire un interscambio più efficace ed un utilizzo più ampio delle diverse modalità di spostamento, ottimizzando orari e modalità di integrazione tariffaria.
 - c. Riqualificare le ferrovie secondarie, potenziare gli interscambi con le direttrici principali, i collegamenti interprovinciali e interregionali, e l'accessibilità verso l'area metropolitana, gli aeroporti e le stazioni ferroviarie dell'alta velocità (Milano, Novara, Piacenza).
 - d. Raddoppiare linea Milano-Mortara, tratta Albairate (Cascina Bruciata) – Parona, e quadruplicamento linea Tortona-Voghera (tratta Lombarda), interventi individuati come prioritari nel PTR.
 - e. Potenziare il trasporto delle merci su ferro attraverso il miglioramento dell'accessibilità ai porti Liguri e verso il Nord Europa, e la creazione di piattaforme logistiche intermodali.
 - f. Potenziare i collegamenti viari lungo le direttrici più congestionate, con riqualificazione e potenziamento dei ponti su Po, Ticino e Sesia.
 - g. Migliorare la funzionalità della rete viaria esistente e prevedere viabilità di circonvallazione ai fini di evitare l'attraversamento dei centri abitati da parte del traffico non locale e dei mezzi pesanti.
 - h. Migliorare la sicurezza delle strade e degli incroci, prevedendo interventi volti all'uso esclusivo e alla protezione degli utenti deboli (pedoni, ciclisti e motociclisti).
 - i. Organizzazione degli accessi mediante apposite viabilità di distribuzione, limitando le intersezioni a raso e sostituendole con adeguate rotonde, a seguito di specifici studi di approfondimento sul traffico locale.
 - j. Favorire lo sviluppo di modalità di fruizione pedonale e ciclabile nei centri abitati, estendendone i percorsi fino a raggiungere i parcheggi a corona dell'abitato e del centro.
 - k. Migliorare l'accessibilità ai borghi di collina e montagna dagli assi di collegamento di fondovalle.
 - l. Favorire lo sviluppo di reti ciclabili urbane di connessione tra i diversi servizi e le stazioni e fermate del trasporto pubblico.
 - m. Potenziare i collegamenti ciclabili di tipo fruitivo turistico lungo canali e corsi d'acqua, di connessione tra aree naturalistiche, centri storici e luoghi di rilevanza paesaggistica.
 - n. Favorire l'utilizzo dei corsi d'acqua e dei navigli a fini turistici e fruitivi, anche in combinazione con gli itinerari ciclabili.
2. (O) La provincia si dota di apposito osservatorio sulla mobilità con il compito di:
 - a. monitorare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, anche attraverso la raccolta e aggiornamento dei dati sui flussi di veicoli e passeggeri, e lo sviluppo di apposito modello previsionale per la mobilità;
 - b. favorire il confronto permanente con le istituzioni, operatori e parti sociali interessati al funzionamento della mobilità provinciale;
 - c. promuovere in sede regionale e nelle altre sedi istituzionali l'attuazione degli obiettivi della mobilità provinciale.

Art. XI-2. Nodi di interscambio modale

1. (I) Il PTCP individua le stazioni e fermate di interscambio modale nella Tavola 1, secondo la seguente classificazione:
 - a. di interesse strategico, nelle stazioni ferroviarie e del trasporto pubblico su gomma di Pavia, Vigevano, Voghera e Mortara.
 - b. di interesse sovracomunale, nelle stazioni e fermate ferroviarie e del trasporto pubblico su gomma di Casteggio, Garlasco, Gropello Cairoli, Stradella, Broni, Belgioioso.
 - c. di interesse turistico, oltre a quelle del punto a), nelle stazioni e fermate ferroviarie e del trasporto pubblico su gomma: Certosa di Pavia, Lomello, Miradolo Terme - Chignolo Po.

Il Comune, nell'ambito del proprio PGT:

 - a. individua le aree delle stazioni e fermate ferroviarie e prevede gli interventi prioritari di miglioramento dell'interscambio ferro-gomma in ragione delle utenze del servizio, favorendo gli scambi con il trasporto pubblico e con la rete della mobilità dolce;
 - b. individua le aree degli scali merci e prevede gli interventi prioritari di miglioramento dell'interscambio ferro-gomma, anche in relazione alle attività logistiche.
2. (D) I PGT dei Comuni nei quali ricadono stazioni e fermate di interscambio modale di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), dettano disposizioni in relazione a:
 - a. l'accesso alla stazione o fermata, che deve essere facilitato, tramite l'utilizzo dei percorsi viabilistici, ciclabili, pedonali diretti e di semplice accesso;
 - b. la dotazione di parcheggi di interscambio, che deve essere dimensionata e localizzata in funzione del movimento passeggeri e di un facile accesso alle stazioni e fermate ferroviarie e del trasporto pubblico locale;
 - c. la realizzazione di una rete ciclabile o pedonale locale per favorire il collegamento del nodo di interscambio con le principali aree residenziali, terziarie e per servizi;
 - d. la realizzazione di aree destinate ad appositi servizi alla persona nell'intorno della stazione e fermata ferroviaria.
3. (D) I PGT dei Comuni nei quali ricadono stazioni e fermate di interscambio modale di cui al precedente comma 1, lettera a), sviluppano anche le seguenti disposizioni in aggiunta a quelle del comma 2:
 - a. gli esercizi commerciali devono svolgere una funzione di rafforzamento e non interferire con i flussi della funzione di interscambio;
 - b. tra le funzioni terziarie si deve dare priorità a quelle di servizio alla persona, senza interferire con i flussi della funzione di interscambio;
 - c. nell'intorno della stazione o fermata ferroviaria devono essere fissati limiti per l'inserimento di nuove funzioni residenziali al fine di non saturare aree che possono ospitare funzioni più strategiche per il ruolo di interscambio modale.
4. (D) I PGT dei Comuni nei quali ricadono stazioni e fermate di interscambio modale di cui al precedente comma 1, lettera b), sviluppano anche le seguenti disposizioni in aggiunta a quelle del comma 2:
 - a. nell'intorno dalla stazione o fermata, si deve dare priorità alle funzioni necessarie all'efficace utilizzo dell'interscambio modale, anche inserendo limitazioni all'introduzione di nuova residenza;
 - b. si deve dare priorità a funzioni terziarie o commerciali che non siano in conflitto con il funzionamento intermodale della stazione o fermata.
5. (D) I PGT dei Comuni nei quali ricadono stazioni e fermate di interscambio modale di cui precedente comma 1, lettera c), sviluppano le seguenti disposizioni:
 - a. previsione di servizi di parcheggio custodito e di affitto di biciclette;
 - b. realizzazione dei percorsi ciclabili protetti necessari per il collegamento con le principali direttrici ciclabili o con le mete di interesse turistico;
 - c. realizzazione di collegamenti ciclabili e pedonali verso i principali approdi lungo i corsi d'acqua;

- d. in fase di redazione dei PGT vanno condotte le necessarie verifiche con l'Agencia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano Monza e Brianza, Lodi e Pavia, in merito agli interventi di miglioramento dell'interscambio ferro-gomma, in relazione alla competenza dell'Agencia in materia di programmazione del trasporto pubblico;
 - e. la riqualificazione del nodo d'interscambio va attuata secondo le direttive individuate nella DGR n. X/2524 del 2014 con particolare riferimento alle indicazioni per l'organizzazione di punti di interscambio, e secondo quanto specificato dall'allegato tecnico alla "Relazione di analisi e individuazione delle strategie di intervento" di cui alla DGR n. XII/7206 del 2022;
6. (D) Con riferimento all'ambito individuato come "Interporto di Mortara" nella Tavola 1, il PGT deve prevedere un apposito Studio di approfondimento diretto a:
- a. potenziare l'interscambio ferro-gomma, attraverso la previsione di apposite infrastrutture funzionali al terminale intermodale;
 - b. realizzare un'ambientazione e una mitigazione delle infrastrutture di interscambio, finalizzata al miglioramento e all'incremento della rete verde ed ecologica in rapporto alle preesistenze ambientali.

Art. XI-3. Mobilità ciclabile e a basso impatto

1. (O) La Provincia sviluppa il Piano Strategico della Mobilità Ciclistica provinciale, in coerenza il vigente Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) regionale. In tale piano la Provincia:
- a. verifica e dettaglia alla scala provinciale i contenuti del PRMC, fornendo indicazioni attuative per la mobilità ciclabile dei Comuni;
 - b. individua le direttrici ciclabili per le quali è necessario sviluppare percorsi di collegamento tra centri urbani e insediamenti, e per l'accesso alle stazioni e fermate del trasporto pubblico;
 - c. individua i percorsi ai fini fruitivi e turistici di collegamento tra le risorse presenti sul territorio, anche in relazione al Programma di sviluppo del Sistema turistico Po di Lombardia;
 - d. individua gli interventi per la messa in sicurezza dei percorsi ciclabili e degli incroci che interessano la viabilità provinciale.
- I percorsi ciclabili di interesse regionale e provinciale afferenti al territorio della Provincia sono individuati nella Tavola 1.
2. (D) I Comuni, nell'ambito dei propri PGT, in relazione alla mobilità ciclabile sviluppano le disposizioni sui seguenti contenuti minimi:
- a. individuazione dei percorsi ciclabili esistenti e definizione delle priorità di intervento per la loro messa in rete, adeguamento, riqualificazione e ampliamento;
 - b. individuazione e realizzazione di itinerari casa-lavoro e casa-scuola che possono essere serviti attraverso percorsi ciclabili protetti;
 - c. individuazione e realizzazione di percorsi ciclabili per l'accessibilità alle aree residenziale, terziarie, di servizi, e alle stazioni e fermate del trasporto pubblico;
 - d. individuazione e realizzazione dei percorsi ciclabili finalizzati alla fruizione turistica;
 - e. individuazione delle strade vicinali, funzionali all'utilizzo per percorsi ciclabili, e sviluppo di modalità per assicurarne l'uso pubblico, anche mediante convenzioni con i proprietari;
 - f. disposizioni per la realizzazione di percorsi ciclabili da inserire specificamente nella pianificazione attuativa;
 - g. criteri e interventi per la messa in sicurezza dei percorsi ciclabili, ove questi siano in sede promiscua;
 - h. recepimento dei tracciati di progetto con valore prescrittivo, individuando la relativa fascia di salvaguardia e inedificabilità; per i tracciati con valore prescrittivo, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera b) e comma 3 e dell'art. 102 bis l.r. 12/2005, valgono le fasce di salvaguardia e rispetto stabilite nei relativi atti, non inferiori a quelle individuate dal vigente Piano Territoriale Regionale (PTR) con l'applicazione della disciplina ivi prevista.

3. (I) I Comuni nei PGT localizzano le aree da pedonalizzare e le zone da sottoporre a limitazione del traffico, preferibilmente in corrispondenza dei centri storici o dei centri commerciali naturali, anche prevedendo forme di accesso regolamentate, e consentendo l'accesso solo a residenti e a veicoli con motori a basso livello di emissioni.
4. (I) I Comuni nei PGT prevedono zone a 30km/h nei luoghi ove sono presenti attrezzature e servizi a forte richiamo di flussi pedonali o lungo la viabilità locale nelle aree a destinazione prevalentemente residenziale.
5. (I) I Comuni nell'ambito dei propri PGT, prevedono adeguati sistemi di parcheggi lungo gli assi principali di penetrazione urbana, esterni alle sedi stradali; in corrispondenza dei più periferici vengono organizzate adeguate modalità di spostamento per il raggiungimento del centro, con mezzo pubblico, o attraverso percorsi pedonali e/o ciclabili protetti.
6. (O) La Provincia promuove modalità di coordinamento tra i Comuni per l'attivazione di forme di spostamento a basso impatto del tipo car-sharing, o altre forme sperimentali che necessitino per essere attuate di un bacino di utenza sovracomunale.
7. (O) La Provincia promuove il coordinamento di mobility manager che operano nelle istituzioni e nelle organizzazioni presenti sul territorio al fine di migliorare l'offerta di trasporto pubblico e favorire il trasferimento modale verso il mezzo pubblico.
8. (O) La Provincia promuove l'adozione di modalità di spostamento a basso impatto, attraverso la realizzazione di percorsi ciclabili e l'accesso mediante trasporto pubblico, finalizzate alla fruizione turistica.
9. (D) Le strade d'argine del Po, del Ticino, e degli altri corsi d'acqua e canali, sono direttrici strategiche ai fini della realizzazione di percorsi ciclopedonali di carattere turistico e fruitivo, e la Provincia ne favorisce l'utilizzo coordinando a tale fine le competenze di Comuni ed Enti gestori.
10. (P) Per i lotti della Ciclovía turistica nazionale VENTO, a seguito dell'approvazione dei progetti definitivi, gli stessi costituiscono variante agli strumenti urbanistici difforni ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della LR 18/2019, e sono recepiti dal PTCP.

Art. XI-4. Insediamenti e mobilità

1. (I) Il rapporto tra insediamenti e mobilità costituisce componente essenziale dei PGT, che sulla base del quadro conoscitivo devono contenere specifiche disposizioni sul sistema viario in relazione al contesto insediativo ed ecologico, alla funzionalità delle reti e alla sostenibilità ambientale delle previsioni.
2. (D) I Comuni, nell'ambito dei propri PGT, predispongono un apposito Studio di approfondimento sul traffico esistente e indotto nei casi di cui al successivo comma 3.
3. (D) Lo Studio di approfondimento sul traffico esistente e indotto, è obbligatorio nei seguenti casi:
 - a. tutte le previsioni di carattere sovracomunale;
 - b. tutte le previsioni di nuove logistiche superiori ai 5000 mq. di slp.
4. (D) La realizzazione degli adeguamenti delle infrastrutture, evidenziati dallo Studio e dal relativo parere provinciale di cui al comma 2, costituisce parte sostanziale delle previsioni e deve essere esplicitata nei PGT comunali come preconditione alle autorizzazioni degli interventi.
5. (D) Gli insediamenti devono essere collegati in modo organico e razionale alla viabilità provinciale, utilizzando prioritariamente strade di distribuzione dedicate ed evitando accessi diretti su essa.
6. (D) I Comuni, nell'ambito dei PGT, prevedono una specifica viabilità di accesso alle aree produttive e logistiche, funzionale ad allontanare il traffico pesante dai centri e nuclei. Lungo tale viabilità non possono essere localizzati nuovi insediamenti residenziali o altre funzioni sensibili.
7. (I) I Comuni, nell'ambito dei propri PGT, tengono conto dei seguenti indirizzi generali su insediamenti e mobilità:
 - a. localizzazione degli insediamenti residenziali, terziari e per servizi, in stretta relazione con il trasporto pubblico e collegati a questi attraverso percorsi ciclabili e pedonali; essi vanno posti ad adeguata distanza dalle infrastrutture lineari, in ragione della normativa sull'inquinamento acustico, anche prevedendo adeguate fasce filtro, come previsto dal successivo comma 8;

- b. localizzazione degli insediamenti produttivi e commerciali ad adeguata distanza dagli insediamenti residenziali, terziari e per servizi, con adeguate fasce filtro, come previsto dal successivo comma 8;
 - c. localizzazione delle logistiche ai sensi dell'articolo VIII-1.
8. (D) I Comuni nell'ambito dei propri PGT, dettano specifiche disposizioni per la sistemazione e l'inserimento ambientale delle infrastrutture viarie in rapporto agli insediamenti, prevedendo fasce filtro di adeguata ampiezza, anche in rapporto alle aree verdi e agricole, e alle reti ecologiche preesistenti.

Art. XI-5. Trasporto pubblico su gomma

1. (I) Il PGT favorisce la funzionalità delle fermate del trasporto pubblico su gomma secondo le indicazioni fornite all'articolo XI-2. Gli interventi, sia strutturali che gestionali, che interessano le aree delle fermate o la viabilità percorsa dalle linee del trasporto pubblico su gomma di rilievo sovracomunale, devono essere concordati con gli uffici competenti della provincia preventivamente all'adozione del PGT o di altri strumenti di pianificazione territoriale o di settore del comune e dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Milano Monza Brianza, Lodi e Pavia.
2. (D) Sulle strade che sono percorse da linee di trasporto pubblico su gomma di interesse sovracomunale non possono essere introdotti nuovi accessi viabilistici diretti da proprietà private, a meno che questi non siano compresi in interventi di riqualificazione della viabilità e degli incroci finalizzati a razionalizzare gli accessi e a migliorare la fluidità del traffico.
3. (I) Gli incroci semaforizzati interessati dalle linee di trasporto pubblico su gomma di interesse sovracomunale devono essere equipaggiati in modo da assegnare priorità, o quantomeno favorire, il transito o le svolte degli autobus.
4. (I) Le fermate del trasporto pubblico vengono, ove l'orografia lo consente, collegate alle rete locale dei percorsi ciclabili, e vengono inoltre collegate attraverso percorsi pedonali protetti alle principali destinazioni residenziali presenti nell'intorno.

Art. XI-6. Viabilità e salvaguardie

1. (D) La rete autostradale, stradale primaria e locale, esistente e di previsione, sono individuate nella Tavola 1.
I tracciati di nuova previsione hanno valore indicativo, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera e), della LR n. 12/2005 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 4.
I Comuni, nell'ambito dei propri PGT:
 - a. recepiscono i tracciati stradali di progetto con valore prescrittivo, di cui al successivo comma 4, individuando la relativa fascia di salvaguardia e inedificabilità;
 - b. inseriscono i tracciati stradali di progetto con valore indicativo, precisandone il percorso e le caratteristiche funzionali, e individuando la relativa fascia di salva-guardia e inedificabilità, non inferiore alla fascia di rispetto stabilita dal vigente Codice della Strada e Regolamento di esecuzione;
 - c. propongono eventuali nuove soluzioni per la riqualificazione e la realizzazione di tracciati e intersezioni stradali, di interesse provinciale; prima dell'adozione del PGT, i suddetti elementi sono sottoposti a specifico parere da parte della Provincia, che si esprime entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. (P) Sui tracciati con valore prescrittivo, di cui al successivo comma 4, fatte salve le maggiori disposizioni contenute nei relativi atti, nella fascia di salvaguardia sono vietate nuove previsioni insediative, e sono consentiti i soli interventi di ampliamento di edifici esistenti per i fini agricoli, qualora permesso dal PGT vigente al momento di approvazione del PTCP, a condizione che non siano collocati ad una distanza dal tracciato dell'infrastruttura inferiore a quella degli edifici esistenti.
3. (P) Fatta salva la legislazione vigente in materia, il vincolo di salvaguardia dei tracciati con valore prescrittivo e indicativo ha efficacia ai sensi dell'articolo 18 comma 2, lettera b) della LR n. 12 del 2005 e ss.mm.ii.
4. (P) Per i tracciati con valore prescrittivo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera b), e comma 3, della LR n. 12/2005 e ss.mm.ii., valgono le fasce di salvaguardia e rispetto stabilite nei relativi atti, non inferiori a quelle stabilite dal vigente Codice della Strada e Regolamento di esecuzione.

Per il tracciato della nuova tratta autostradale Broni-Mortara valgono le misure di tutela di cui all'articolo 19 della LR n. 9 del 2001, individuate in sede di approvazione del progetto preliminare; le salvaguardie di cui all'articolo 18, comma 2, lettera 'b', e comma 3, della LR n.12/2005 e ss.mm.ii., come definite nei precedenti commi, sono da intendersi riferite alla configurazione di tracciato del progetto definitivo dell'infrastruttura.

Sono fatti salvi, in qualsiasi caso, i disposti di cui all'art 102 bis della LR 12/2005 e ss.mm.ii., in ordine all'obbligo di individuazione in capo ai comuni delle misure di salvaguardia dei nuovi tracciati delle infrastrutture per la mobilità previsti dalla programmazione nazionale, regionale e provinciale, nei termini disciplinati dai criteri regionali approvati con DGR n. VIII- 8579 del 3.12.2008.

Art. XI-7. Inserimento paesistico ambientale delle infrastrutture

1. (D) Il progetto preliminare dell'infrastruttura contiene specifico studio di approfondimento per l'inserimento paesaggistico e ambientale, secondo le indicazioni tecniche fornite dalla normativa sulla VIA ove prevista, e verifica i seguenti argomenti di interesse sovracomunale ai fini della coerenza con gli obiettivi del PTCP:
 - a. Consumo di suolo, e priorità al riuso di tracciati esistenti, aree interstiziali e degradate.
 - b. Frammentazione della struttura poderale agricola, delle connessioni ecologiche, e del sistema del verde e delle aree libere di uso pubblico, ed interventi di ricucitura previsti.
 - c. Interferenza con le componenti che caratterizzano il contesto paesaggistico e con le visuali significative, e previsione di azioni di ricomposizione delle interruzioni indotte dal tracciato.
 - d. Interferenza con elementi di pregio culturale e paesaggistico, e con i siti di importanza comunitaria di Rete Natura 2000, ed interventi di equipaggiamento a verde nelle fasce laterali al tracciato e di ricostituzione delle macchie boschive.
 - e. Effetto barriera o conurbativo rispetto al tessuto dei centri urbani esistenti, ed interventi volti a mantenere la permeabilità del tracciato e ad evitare la proliferazione delle immissioni da insediamenti ai lati del tracciato.
 - f. Ricettori residenziali o sensibili interferiti dalle emissioni inquinanti acustiche ed in atmosfera, e misure previste per l'abbattimento degli inquinanti o la protezione dagli effetti.
 - g. Inserimento nel paesaggio con sistemazioni a verde, modellazione morfologica dei luoghi e progettazione architettonica di ponti e manufatti.
 - h. Progettazione delle aree di servizio e di sosta in modo che si raccordino con il contesto, anche prevedendo percorsi che rendano fruibili le risorse presenti nell'intorno, come punti panoramici, itinerari locali, borghi, geositi, e altre risorse di potenziale interesse turistico.
 - i. Compensazioni ambientali con interventi volti all'attuazione della Rete Ecologica Provinciale e al recupero delle situazioni di degrado intercettate dal tracciato.
 - j. Previsione di mitigazioni per la fase di cantierizzazione, anche a carattere temporaneo, e anticipazione delle mitigazioni a verde compatibilmente con le esigenze di gestione dei lavori e delle opere di cantierizzazione.
 - k. Quantificazione economica di massima delle mitigazioni e compensazioni ambientali ai fini della previsione di eventuale garanzia bancaria per la loro realizzazione e funzionalità.
2. (D) Ai fini dell'inserimento paesaggistico e ambientale viene prevista adeguata fascia di ambientazione, di ampiezza variabile secondo quanto definito allo studio di approfondimento di cui al comma 1, che ospita le misure di mitigazione e compensazione necessarie, e che viene individuata nelle fasi di progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva, anche ai fini degli espropri o delle servitù necessarie.
3. (D) Dove non esistano documentate motivazioni tecniche le mitigazioni a verde vengono messe in opera in via preventiva alla realizzazione delle opere. Apposite mitigazioni dovranno essere previste anche per mitigare gli impatti durante le fasi di cantierizzazione delle opere.
4. (D) Per le opere di mitigazione e compensazione viene definita nel progetto la somma da mettere a disposizione con apposita fideiussione al fine di garantirne la realizzazione a regola d'arte. Apposito monitoraggio, durante la fase di cantiere e i primi due anni dopo l'entrata in esercizio, verifica l'efficacia delle mitigazioni. Eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto sulla previsione degli impatti in fase di progettazione danno luogo a interventi mitigativi o compensativi integrativi da realizzare con le somme messe a disposizione con fideiussione.

5. (D) Per il dimensionamento delle compensazioni ambientali connesse con il consumo di suolo si fa riferimento a quanto previsto all'articolo V-2 comma 2. Le opere compensative possono essere realizzate anche in aree esterne e distanti dall'infrastruttura, secondo le indicazioni date dalla provincia e dal comune, ed inserite nel progetto, anche ai fini espropriativi, e dovranno in via prioritaria essere destinate all'attuazione della Rete Ecologica Provinciale.

Art. XI-8. Infrastrutture per trasporto dati ed energia

1. (I) I corridoi delle reti tecnologiche di interesse sovracomunale vengono in via prioritaria localizzati nel sottosuolo in cavidotti appositamente attrezzati e collocati, dove le condizioni tecniche e di sicurezza lo consentano, lungo le principali infrastrutture viarie.
2. (D) Nel caso le reti tecnologiche non possano essere collocate nel sottosuolo, per documentate motivazioni tecniche, si devono prevedere adeguate misure di mitigazione e compensazione degli impatti indotti su paesaggio, ambiente e funzionalità agricola.
3. (O) La provincia sviluppa, attraverso apposito tavolo di lavoro con i soggetti gestori delle reti tecnologiche, un apposito quaderno di soluzioni tipo di mitigazione e compensazione da applicare nei casi ricorrenti per l'inserimento ambientale e territoriale delle infrastrutture.
4. (D) I soggetti gestori delle reti tecnologiche collaborano con provincia e comuni fornendo le informazioni necessarie a censire le infrastrutture esistenti, e ad individuare i corridoi di interesse sovracomunale per la localizzazione delle nuove reti. Gli elaborati di PTCP vengono a tal fine integrati con la procedura prevista all'articolo I-8, a meno che non si manifestino incoerenze rispetto ai principi di cui all'articolo I-2 o agli obiettivi generali di cui all'articolo I-4. In tale caso si procede con procedura di variante generale di cui all'articolo I-7 comma 3. I corridoi per le nuove reti tecnologiche vengono recepiti alla scala di maggiore dettaglio della pianificazione comunale.
5. (I) I comuni individuano nei PGT, in collaborazione con i soggetti gestori, i tracciati delle reti tecnologiche esistenti ed in progetto, e le relative fasce di rispetto secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Individuano inoltre i tratti dei tracciati esistenti dove programmare l'interramento dell'infrastruttura.
6. (D) Nella progettazione dei tracciati delle nuove infrastrutture sopra suolo, o in occasione di interventi di riqualificazione e razionalizzazione di quelli esistenti, si seguono le seguenti disposizioni, in attesa delle linee guida più organiche e strutturate di cui al precedente comma 3:
 - a. Massimizzare il distanziamento dalle zone edificate residenziali, terziarie o dove siano presenti servizi e usi sensibili con presenza continuativa di persone per periodi di tempo significativi.
 - b. Evitare, o comunque minimizzare, l'interferenza visiva con linee di crinale, geositi, elementi geomorfologici significativi, edifici ed altri elementi di rilevanza storica e architettonica, viste e panorami di rilievo. Nei casi dove il tracciato è vincolato, dare priorità a soluzioni di interrimento.
 - c. Evitare, o comunque minimizzare, l'interferenza con l'organizzazione poderalle delle aziende agricole, e con il loro funzionamento tenendo anche conto delle colture generalmente presenti nella zona e delle tecniche di coltivazione e di irrigazione abitualmente utilizzate.
 - d. Dare priorità a soluzioni tecniche che minimizzino l'interferenza visiva con il paesaggio, in particolare negli attraversamenti delle aree tutelate e degli ambiti agricoli strategici di interesse paesaggistico e di interazione con il sistema naturalistico.
 - e. Adottare soluzioni di tracciato e tecniche volte ad evitare l'attraversamento delle zone in cui sono presenti aree naturalistiche segnalate dal PTCP e a minimizzare l'interferenza con la fauna presente nell'intorno di tali aree.

Art. XI-9. Rete distributiva dei carburanti

1. (P) I comuni in sede di aggiornamento del PGT, ed in accordo con PUT (piano urbano del traffico) e PUM (piano urbano della mobilità), si devono dotare di piani di localizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti ai sensi dell'art 86 della LR 6/2010 e ss.mm.ii.
2. (D) Contestualmente al piano di cui al comma 1, il comune prevede lo sviluppo di una rete distributiva di impianti dotati di distribuzione dotati di prodotti ecocompatibili, con particolare riferimento al metano, secondo la programmazione regionale di settore (DCR VIII-834/2009, DGR VIII-9590/2009, o DGR VI- 48714/2000 per i comuni che non sono ancora dotati del piano di cui al comma 1).
3. (I) Nell'ambito del piano di cui al comma 1 il comune favorisce l'installazione di colonnine per l'alimentazione di autovetture elettriche, anche con riferimento alle misure incentivanti di cui alla DGR VIII-9590/2009.

APPENDICI

Appendice 1. Tabella dei temi sovracomunali prioritari per i PGT (art. I-13, c. 4)

Nella tabella seguente vengono definiti i contenuti sovracomunali che rivestono importanza prioritaria ai fini dell'attuazione degli obiettivi generali del piano elencati all'articolo I-4.

Per ciascun obiettivo sono riportati i contenuti prioritari, accompagnati da specifici criteri, indicatori e valori obiettivo.

Tali contenuti sono da intendersi come disposizioni direttive, ove non siano diversamente classificate negli articoli della normativa cui fanno riferimento. Gli eventuali scostamenti o incoerenze devono essere adeguatamente motivati, e sono oggetto prioritario di valutazione di compatibilità ai sensi dell'articolo 18 della LR n. 12/2005 e s.m.i.

Il Documento di Piano del PGT, nel capitolo appositamente previsto dall'articolo I-13 comma 5, fornisce evidenza di come queste disposizioni siano state tenute in considerazione e attuate, con particolare riferimento a:

- a) coerenza dei contenuti del PGT con gli obiettivi generali;
- b) sviluppo dei temi sovracomunali prioritari nel PGT e nei suoi strumenti attuativi;
- c) rispetto dei criteri, e dei valori obiettivo previsti per gli indicatori.

N°	Obiettivo generale (art. I-4 delle Norme di ptcp)	Temi sovracomunali prioritari per ipgt	Criteri e indicatori
Sistema produttivo e insediativo			
P1	Valorizzare il posizionamento geografico strategico della Provincia rispetto alle regioni del Nord-ovest	<ul style="list-style-type: none"> · Individuazione di interventi e strategie locali che possano, anche in associazione con altri comuni, contribuire con le strategie regionali e provinciali alla valorizzazione del favorevole posizionamento geografico. · Miglioramento accessibilità locale ai corridoi regionali e nazionali. Vedere anche obiettivo M1 sugli aspetti relativi all'intermodalità. · Salvaguardia dei corridoi e delle aree dove localizzare gli interventi strategici di livello sovraprovinciale. 	<p>Criterio. Individuazione di almeno un intervento di valenza sovralocale da attuare in associazione con altri comuni mediante modalità e strumenti di perequazione territoriale.</p> <p>Vedere anche obiettivo M1 sugli aspetti relativi all'intermodalità.</p>
P2	Favorire la creazione di condizioni per un territorio più efficiente e competitivo, per attrarre nuove attività e mantenere e rafforzare quelle esistenti	<ul style="list-style-type: none"> · Potenziamento dei servizi di supporto alle imprese · Avvio di strumenti di cooperazione tra comuni · Individuazione delle attività produttive industriali e artigianali che sono in situazioni ambientalmente non compatibili con le funzioni del contesto e che necessitano di essere rilocalizzate in nuovi poli produttivi. 	<p>Criterio. Individuazione di almeno due iniziative volte a creare un contesto più competitivo per le imprese.</p> <p>Criterio. Individuazione con altri comuni di almeno un polo produttivo sovracomunale, per rilocalizzazione attività non compatibili e per localizzazione delle attività nuove.</p> <p>Indicatore. SLP attività produttive in situazioni ambientalmente non compatibili con il contesto. Valore obiettivo: decremento della SLP in situazione di non compatibilità.</p>


N°	Obiettivo generale (art. 1-4 delle Norme di ptcp)	Temi sovracomunali prioritari per ipgt	Criteri e indicatori
P3	Tutelare e consolidare le forme insediative tradizionali, nel rapporto tra città e campagna, che ancora caratterizzano gran parte del territorio della Provincia.	<ul style="list-style-type: none"> · Contenimento del consumo di suolo agricolo o non edificato, da intendersi come risorsa di interesse generale, scarsa e non riproducibile. · Priorità al riuso, ove esistenti, di aree dismesse, abbandonate e degradate. · Mantenimento di forme urbane compatte, evitando fenomeni di generalizzata diffusione insediativa, o di conurbazione lungo le arterie viabilistiche principali e lungo le aste dei corsi d'acqua. · Localizzazione degli interventi insediativi in coerenza con le infrastrutture presenti sul territorio 	<p>Indicatore. Superficie urbanizzata / superficie territoriale. Valore obiettivo: rispetto indicazioni e valori di cui all'articolo V-2.</p> <p>Criterio. Individuazione delle superfici dismesse, abbandonate e degradate, e programmazione interventi di riuso, previa bonifica dove necessaria.</p> <p>Indicatore. Perimetro della superficie urbanizzata / perimetro del cerchio di area equivalente alla superficie urbana. Valore obiettivo: diminuzione rispetto al valore nella situazione esistente .</p> <p>Criterio. Rispetto di indicazioni e parametri di distanza dalle infrastrutture di cui all'articolo XI-4 comma 7.</p>
P4	Valorizzare ed equilibrare il sistema dei servizi di rilevanza sovracomunale	<ul style="list-style-type: none"> · Individuazione dei fabbisogni di servizi per gli utenti gravitanti non residenti. · Individuazione delle strutture esistenti che hanno bacino di riferimento sovracomunale, quantificazione delle potenzialità ed ipotesi di inserimento nelle funzioni gestite nell'ambito di associazioni tra più comuni. · localizzazione dei servizi sovracomunali per i comuni definiti polo attrattore nel PTCP. 	<p>Criterio. Individuazione di almeno due servizi da attuare in associazione con altri comuni mediante modalità e strumenti di perequazione territoriale.</p>
P5	Favorire la multifunzionalità nelle aziende agricole esistenti, attraverso un raccordo più stretto tra attività agricola, tutela del paesaggio rurale, beni e servizi prodotti	<ul style="list-style-type: none"> · Mantenimento delle aziende insediate sul territorio. · Individuazione aree agricole, dettagliando le indicazioni degli ambiti agricoli provinciali, sia in cartografia che nelle norme d'uso. · Definizione di indirizzi per la tutela di ambiente e paesaggio nel territorio rurale. · Tutela dei prodotti agricoli di qualità e di valore paesaggistico, anche rispetto ad altri usi emergenti legati alle produzioni energetiche da fonti rinnovabili. · Apertura e integrazione dell'agricoltura con le attività agroindustriali e agrituristiche. 	<p>Indicatore. Superficie complessiva degli ambiti agricoli di interesse strategico. Valore obiettivo: evitare decrementi del valore complessivo della superficie</p> <p>Criterio. Incremento del numero aziende agrituristiche presenti sul territorio comunale</p>
P6	Mettere a sistema e valorizzare le molteplici risorse turistiche presenti sul territorio	<ul style="list-style-type: none"> · Censimento delle risorse turistiche (storico culturali, naturalistiche, rurali, altre) presenti sul territorio, anche ai fini dell'inserimento nel programma di sviluppo del Sistema turistico del Po di Lombardia. · Individuazione delle sinergie attivabili dalla messa a sistema delle risorse e dei servizi turistici, unitamente agli altri comuni compresi nelle associazioni tra più comuni. · Individuazione delle strade vicinali ad uso pubblico che possono costituire direttrice ciclopedonale per l'accesso alle risorse turistiche presenti sul territorio. · Individuazione di strutture ricettive con priorità a riuso strutture già esistenti, storiche o rurali, o collocate in aree urbanizzate. 	<p>Criterio. Realizzazione censimento sistematico delle risorse turistiche.</p> <p>Criterio. Individuazione di almeno due iniziative di promozione turistica da attuare in associazione con altri comuni.</p> <p>Criterio. Individuazione nel PGT delle strade vicinali ad uso pubblico, anche se di proprietà privata.</p> <p>Indicatore. Sviluppo lineare piste ciclabili su percorsi turistici. Valore obiettivo: incremento del 10% del valore rispetto alla situazione esistente.</p> <p>Indicatore. Posti letto ricettivo in strutture agrituristiche e storiche / totale posti letto ricettivo. Valore obiettivo: incremento del valore rispetto alla situazione esistente</p>

N°	Obiettivo generale (art. 1-4 delle Norme di ptcp)	Temi sovracomunali prioritari per ipgt	Criteri e indicatori
P7	Organizzare una equilibrata coesistenza sul territorio di forme di commercio differenziate alle varie scale	<ul style="list-style-type: none"> · Misure volte a sostenere e mantenere gli esercizi commerciali di vicinato: accessibilità, parcheggi, forme organizzate del tipo “centri commerciali naturali”, mercati periodici. · Realizzazione di medie strutture unicamente quando queste costituiscano occasione per la qualificazione del tessuto insediativo in cui si collocano. · Evitare le situazioni di congestione causate dalla vicinanza di più medie e grandi strutture di vendita. 	<p>Indicatore. Numero degli esercizi commerciali di vicinato / abitanti residenti. Valore bersaglio: incremento del valore per comuni che presentano un valore inferiore alla media provinciale</p>
Sistema infrastrutture e mobilità			
M1	Migliorare l'accessibilità e l'interscambio modale delle reti di mobilità	<ul style="list-style-type: none"> · Realizzazione delle funzioni di interscambio in corrispondenza delle stazioni e fermate del trasporto pubblico. · Favorire l'accesso veicolare, ciclabile e pedonale dai comuni limitrofi verso le stazioni del servizio ferroviario e le principali stazioni del trasporto su gomma. 	<p>Criterio: per le stazioni ferroviarie, studio di approfondimento e definizione di una dotazione adeguata di parcheggi per autovettura in funzione del numero di partenze Criterio: almeno 5 stalli protetti per biciclette per ogni 100 partenze in corrispondenza delle stazioni ferroviarie e delle principali fermate autobus extraurbane (solo per comuni di pianura)</p>
M2	Favorire l'inserimento nel territorio di funzioni logistiche intermodali	<ul style="list-style-type: none"> · Priorità alla realizzazione di centri/piattaforme logistiche intermodali localizzate nei pressi delle linee ferroviarie. · Collocazione in luogo accessibile dalla viabilità principale e studio degli effetti indotti sul traffico esistente. · Indirizzi per un equilibrato inserimento territoriale e paesaggistico dei nuovi impianti 	<p>Criterio. Collocazione degli insediamenti entro 3 km da casello autostradale, o vicino a ferrovia con prevalenza di intermodalità ferro-gomma Criterio. Da assoggettare a modalità di perequazione territoriale secondo i criteri di cui all'articolo VIII-1</p>
M3	Razionalizzare e rendere più efficiente il sistema della viabilità	<ul style="list-style-type: none"> · Verifica del carico e degli impatti delle trasformazioni insediative sulla funzionalità della rete viabilistica sovracomunale. · Messa in salvaguardia dei tracciati stradali di rilevanza sovralocale, ad evitare la creazione di situazioni di conurbazione, e razionalizzazione degli accessi. · Interventi volti a migliorare la sicurezza negli incroci e nella rete stradale, e protezione degli utenti deboli (pedoni, ciclisti, motociclisti). 	<p>Criterio. Realizzazione approfondimento impatti sul traffico secondo le casistiche di cui all'articolo XI-4</p>
M4	Favorire l'adozione di modalità dolci di spostamento per percorsi a breve raggio o di carattere ludico-fruitivo	<ul style="list-style-type: none"> · Collegamenti a rete ciclabili che mettano tra loro in connessione i principali servizi e le stazioni e fermate del trasporto pubblico. · Adozione di parcheggi di interscambio esterni alle aree urbane, unitamente a strategie di tariffazione crescente dei parcheggi verso il centro, con realizzazione di collegamenti ciclabili e pedonali verso il centro, o bus navetta per i comuni di maggiori dimensioni. 	<p>Indicatore. Numero parcheggi esterni / numero parcheggi interni all'assetto urbano consolidato. Valore obiettivo: Crescita del 20% del valore dell'indicatore Indicatore. Sviluppo lineare piste ciclabili / abitanti. Valore obiettivo. Crescita del 20% del valore dell'indicatore Criterio. Incremento nei centri urbani delle aree pedonali e a traffico limitato rispetto alla situazione esistente</p>
M5	Razionalizzare le infrastrutture a rete per il trasporto dell'energia e della informazioni	<ul style="list-style-type: none"> · Individuazione delle situazioni critiche di interazione con ambiti residenziali, paesaggistici e naturalistici. 	<p>Criterio. Censimento delle reti e individuazione delle situazioni critiche</p>

N°	Obiettivo generale (art. 1-4 delle Norme di ptcp)	Temi sovracomunali prioritari per ipgt	Criteri e indicatori
Sistema paesaggistico e ambientale			
A1	Recuperare, riqualificare e rifunzionalizzare le situazioni di degrado nelle aree dismesse e abbandonate	<ul style="list-style-type: none"> · Recupero funzionale e reinserimento paesaggistico delle aree produttive dismesse, con salvaguardia dei manufatti testimoni dell'archeologia industriale. · Verifica degli impatti delle nuove funzioni previste nelle aree dismesse su viabilità ed efficacia del sistema urbano. 	Criterio. Individuazione delle superfici dismesse, abbandonate ed degradate, e programmazione interventi di riuso, previa bonifica dove necessaria (come per P3).
A2	Tutelare e valorizzare i caratteri e gli elementi paesaggistici	<ul style="list-style-type: none"> · Definizione della Carta del Paesaggio e di quanto altro previsto dalla linee guida regionali sui contenuti paesaggistici dei PGT · Verifica, aggiornamento ed integrazione banche dati e tematismi PTCP sul paesaggio · Articolazione delle indicazioni paesaggistiche in funzione dei caratteri specifici di ciascuna unità di paesaggio. 	Criterio. Verifica ed integrazione alla scala di maggiore dettaglio delle banche dati sul paesaggio di cui al Titolo II.
A3	Migliorare la compatibilità paesaggistica degli interventi infrastrutturali ed insediativi sul territorio	<ul style="list-style-type: none"> · Tutela e recupero dei centri storici e dei nuclei rurali, sia negli aspetti fisici che in riferimento alle attribuzioni di funzioni coerenti con il contesto nel quale si collocano. · Incremento della dotazione di verde e di parchi nelle zone a più elevata densità insediativa e urbanizzazione. · Recepire alla scala di maggiore dettaglio comunale le indicazioni regionali e provinciali per l'inserimento paesaggistico di impianti ed infrastrutture. 	<p>Indicatore. Esemplari arborei in area urbana / abitante</p> <p>Valore obiettivo. Incremento di almeno il 10% del valore per i comuni che presentano un valore esistente inferiore alla media provinciale</p> <p>Criterio. Inserimento nelle norme del PGT di apposito regolamento per l'inserimento paesaggistico di impianti ed infrastrutture</p>
A4	Garantire un adeguato grado di protezione del territorio dai rischi idrogeologici, sismici e industriali	<ul style="list-style-type: none"> · Adozione nei piani comunali di misure per la salvaguardia dei ricettori sensibili rispetto a rischi frane ed esondazione, secondo indicazioni regionali e Autorità di Bacino. · Sviluppo studi di microzonizzazione sismica e adozione nei piani comunali di misure di prevenzione per il rischio sismico, secondo quanto normative nazionali e regionali. · Sviluppo di studi di rischio e adozione delle misure previste dalle norme per la messa in sicurezza industrie a rischio di incidente rilevante. · Contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli, e adozione di sistemi volano per rallentamento deflusso acque meteoriche. 	<p>Criterio. Piena corrispondenza alle norme vigenti su rischio idrogeologico, sismico e industriale.</p> <p>Indicatore. Superficie permeabile / superficie territoriale. Valore obiettivo. 50% per nuovi insediamenti esterni all'abitato; 30% per nuovi insediamenti in riuso di aree dismesse</p>
A5	Invertire la tendenza al progressivo impoverimento del patrimonio naturalistico edella biodiversità	<ul style="list-style-type: none"> · Compensazione preventiva per la realizzazione delle trasformazioni sul territorio. · Attuazione progetto di rete verde ed ecologica, anche attraverso compensazione ambientale al consumo di suolo. · Valorizzazione potenzialità ecosistemiche degli spazi rurali prossimi alle aree naturalistiche. · Collegamento aree verdi interne agli abitati e aree agricole, naturali e seminaturali esterne. · Salvaguardia, nelle zone più densamente urbanizzate, dei varchi ineditificati con potenzialità di connessione ecologica. 	<p>Indicatore. Superficie boscata / abitanti. Valore obiettivo: Incremento valore del 10% se il valore esistente è inferiore alla media provinciale</p> <p>Indicatore. Sviluppo lineare di filari arborei o fasce tampone / superficie territoriale. Si applica solo alle parti di territorio in pianura. Valore obiettivo: Incremento del 10% se inferiore al valore obiettivo minimo di 60 metri lineari / ettaro</p>

N°	Obiettivo generale (art. 1-4 delle Norme di ptcp)	Temi sovracomunali prioritari per ipgt	Criteri e indicatori
A6	Evitare o comunque contenere il consumo di risorse scarse e non rinnovabili	<ul style="list-style-type: none"> · Migliorare l'efficienza energetica del patrimonio edilizio, nuovo ed esistente. · Favorire l'uso di energia proveniente da fonti rinnovabili e contenere l'uso di energia proveniente da fonte fossile. · Contenimento produzione pro-capite di rifiuti e incremento quote di raccolta differenziata. · Razionalizzazione uso dell'illuminazione pubblica, e contenimento dell'inquinamento luminoso in relazione agli aspetti naturalistici. 	<p>Criterio. Previsioni insediative e strategie di risparmio devono portare ad un bilancio energetico comunale positivo.</p> <p>Indicatore. Consumo idrico potabile / abitante. Valore obiettivo: diminuzione annuo del consumo di almeno l' 1%.</p>
A7	Contenere i livelli di esposizione dei ricettori agli inquinanti	<ul style="list-style-type: none"> · Aggiornamento delle zonizzazioni acustiche e risanamento delle situazioni fuori norma. · Evitare o mitigare l'interazione tra ricettori e sorgenti acustiche, in particolare in situazioni di promiscuità tra usi produttivi e residenziali. · Contenimento dell'esposizione ai campi elettromagnetici nelle vicinanze di infrastrutture per il trasporto e la trasformazione dell'energia. · Minimizzazione degli sversamenti in falda da aree produttive, da attività agricole, e da sedi stradali e parcheggi. 	<p>Criterio. Aggiornamento e approvazione Piano di zonizzazione acustica entro mesi sei da approvazione nuovo PGT</p>
A8	Definire modalità per un inserimento organico nel territorio degli impianti per la produzione di energia rinnovabile	<ul style="list-style-type: none"> · Priorità alla collocazione degli impianti fotovoltaici sulle coperture di impianti produttivi, logistici e centri commerciali, e definizioni di criteri restrittivi per localizzazione su suolo agricolo. 	

Appendice 2. Articolazione degli ambiti territoriali di area vasta (art. I-16)



Appendice 3. Disposizioni per le unità tipologiche di paesaggio

A - VALLI DEI PRINCIPALI CORSI D'ACQUA: PO E SESIA

Comuni interessati: Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Badia Pavese, Bastida de' Dossi, Bastida Pancarana, Belgioioso, Breme, Candia Lomellina, Castelnuovo, Cava Manara, Casei Gerola, Cervesina, Chignolo Po, Confienza, Corana, Cornale, Costa de' Nobili, Cozzo, Ferrera Erbognone, Frascarolo, Gambarana, Langosco, Mede, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Monticelli Pavese, Palestro, Pieve Albignola, Pieve Porto Morone, Portalbera, Rea, Robbio Lomellina, Rosasco, San Cipriano Po, Santa Cristina e Bissone, San Zenone al Po, Sannazzaro de' Burgondi, Sartirana Lomellina, Silvano Pietra, Sommo, Spessa, Suardi, Torre de' Negri, Torre Beretti e Castellaro, Zerbo, Zinasco.

Delimitazione e caratteri connotativi

La Valle perfluviale si estende lungo i Fiumi Po e Sesia e comprende, oltre alle aree golenali, le aree delle vecchie golene bonificate caratterizzate dalle divagazioni del Po e della foce dei suoi affluenti.

Insieme alla Valle del Ticino rappresenta la struttura naturalistica portante della provincia pavese.

Gli elementi morfologici di delimitazione (scarpate definite) rappresentano un importante fattore di articolazione e di differenziazione del paesaggio.

L'area golenale è ricca di elementi di interesse naturalistico sia per la sua struttura idrografica che per la presenza di residue formazioni boschive; gli argini e le golene diversificano la dominante paesaggistica caratterizzata dall'uniformità della pianura.

Indirizzi

- a) Valorizzazione dell'ambito fluviale e dei suoi paesaggi naturali e seminaturali, riferita all'intero spazio delle fasce fluviali, con terrazzi e meandri, di cui vanno protetti i caratteri di naturalità, i meandri dei piani golenali, gli argini e i terrazzi. Va difesa la vegetazione riparia, dei boschi e della flora dei greti. Si tratta di opere che tendono all'incremento della continuità verde lungo le fasce fluviali, indispensabili per il mantenimento di corridoi ecologici attraverso l'intera pianura padana.
- b) Adesione attiva all'iniziativa "Manifesto del Po" con l'obiettivo di ridare una prospettiva strategica unitaria al fiume ed ai territori associati anche attraverso la condivisione di informazioni e conoscenze.
- c) Valorizzazione del rapporto tra ambito fluviale e insediamenti urbani.
- d) Ricognizione, identificazione e tutela dei manufatti che hanno storicamente caratterizzato il sistema fluviale.
- e) Ricomposizione paesaggistica del paesaggio rurale e naturale tramite il potenziamento degli elementi costituenti la Rete Verde Provinciale, con specifica attenzione ai sistemi ripariali e le formazioni lineari ai margini dei coltivi e lungo il reticolo irriguo.
- f) Recupero, ripristino e sistemazione ambientale, urbanistica funzionale dei siti e degli insediamenti degradati di carattere antropico.
- g) Recupero ambientale dei siti degradati già interessati da attività di tipo estrattivo che si distribuiscono lungo tutta la fascia fluviale.
- h) Realizzazione di servizi a supporto delle attività di carattere turistico e ricreativo anche attraverso il riutilizzo ed il ripristino degli insediamenti e dei fabbricati d'origine agricola esistenti.
- i) Recupero finalizzato al ripristino dei caratteri ambientali e delle funzioni idrauliche delle lanche inattive.
- j) Realizzazione di circuiti per la mobilità di tipo turistico e ciclopedonale.
- k) Limitazione dello sviluppo insediativo lungo le fasce fluviali ed a ridosso delle delimitazioni morfologiche, favorendo in tal senso il recupero urbanistico di aree dismesse in contesti già urbanizzati.

- l) Tutela e valorizzazione, anche in termini di accessibilità pubblica ed idoneo equipaggiamento vegetazionale, della viabilità minore e della rete dei percorsi di fruizione del territorio, quale sistema di relazione tra i centri e nuclei di antica formazione, edilizia rurale diffusa tramite la promozione di servizi connessi a circuiti e percorsi di fruizione culturale ed agro-eno-gastronomica ed a forme di turismo sostenibile correlate al rilancio del sistema turistico del Po.
- m) Attenta valutazione, sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, di previsioni relative a nuovi impianti industriali, poli logistici e strutture di vendita, qualora ammessi dalle norme specifiche relative all'ambito di tutela.
- n) Ricostituire stazioni di sosta e percorsi ecologici per la fauna di pianura e l'avifauna stanziale e di passo.
- o) Il sostegno alla pioppicoltura va effettuato anche attraverso la sensibilizzazione degli agricoltori all'adesione a schemi internazionali di certificazione per una pioppicoltura sostenibile, che regolano la pratica gestionale delle coltivazioni, come il PEFC (Programme for Endorsment Certification Schemes) approvato nel 2007 indicato nelle pubblicazioni disponibili sul sito internet della Regione Lombardia.

B - PIANURA IRRIGUA LOMELLINA

Comuni interessati: Alagna, Albonese, Breme, Candia Lomellina, Castello d'Agogna, Castelnuovo, Cernago, Ceretto Lomellina, Cilavegna, Confienza, Cozzo, Dorno, Ferrera Erbognone, Gallivola, Gravellona Lomellina, Lomello, Mede, Mortara, Langosco, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Parona, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Robbio Lomellina, San Giorgio di Lomellina, Sannazzaro de' Burgondi, Sant'Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Sommo, Torre Beretti e Castellaro, Tromello, Valle Lomellina, Valeggio, Villa Biscossi, Zeme, Zinasco.

Delimitazione e caratteri connotativi

Si estende fra la golena del fiume Sesia e il Parco del Ticino, con estensione verso sud fino alla valle del Fiume Po.

L'elemento connotativo primario di quest'ambito è determinato dall'assetto agricolo ad orientamento risicolo, con la sua tipica organizzazione aziendale (cascine) e colturale (fitto reticolo irriguo con ampie distese di campi inonati per lunghi periodi dell'anno).

L'antropizzazione risulta contenuta, ad eccezione della zona nord-est lungo la ex SS494.

L'assetto ecosistemico è caratterizzato un esteso sviluppo dell'idrografia superficiale che ha nell'Agogna e nel Terdoppio gli elementi strutturali primari, e da una significativa presenza di elementi di valore naturalistico: zone umide e golenali, garzaie e altre aree protette, la Zona di protezione speciale Risaie della Lomellina, i dossi, le risorgive (fontanili);

L'utilizzo agricolo richiede il consumo di rilevanti quantità di risorse idriche e determina effetti diffusi di inquinamento della rete irrigua e dei corsi d'acqua.

Le fasce fluviali del Fiume Sesia e Torrente Agogna sono a rischio di degrado ed erosione.

Indirizzi

- a) Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi d'interesse ambientale corrispondenti ai principali corsi d'acqua (Agogna, Terdoppio), alle aree delle risorgive e dei dossi, favorendone la fruizione anche attraverso la realizzazione e la promozione di percorsi verdi (green-way).
- b) Consolidamento ed incentivo dell'attività agricola in atto, sia per il suo valore produttivo che paesistico.
- c) Le politiche agricole e la pianificazione locale, compatibilmente con le esigenze di produttività aziendale e nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno prevedere incentivi e norme tese a:
 1. accrescere la complessità dell'ecosistema contenendo le spinte alla monocultura e prevedendo la conservazione e l'incremento delle biocenosi frammentarie (filari, boscaglie ecc.);
 2. regolamentare l'uso dei diserbanti e pesticidi;
 3. salvaguardare i caratteri dominanti della trama paesistica quali il reticolo idrografico e gli elementi consolidati della tessitura;
 4. salvaguardare la vegetazione sparsa quale elemento importante sia dal punto di vista ecologico che paesistico;
 5. salvaguardare e valorizzare gli elementi tipici della pianura irrigua quali i fontanili, le risorgive, i prati marcitoi e le marcite;
 6. definizione di norme ed incentivi per il recupero degli insediamenti tipici (cascine, casali), prevedendo anche usi complementari a quelli agricoli, purché compatibili con l'attività agricola e con le tipologie interessate;
 7. individuazione e promozione di idonee tipologie costruttive per i nuovi impianti a servizio dell'agricoltura, che si pongano in un corretto rapporto con le preesistenze;
- d) Localizzazione lungo le aste fluviali di assi verdi attrezzati e spazi funzionali legati alle attività turistico-ricreative e sportive.
- e) Previsione di interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale dei tratti relativi ai sistemi spondali caratterizzati da fenomeni di artificializzazione e degrado nella fascia del Po e degli affluenti Sesia, Agogna, Erbognone.
- f) Inserimento eco-paesistico degli interventi insediativi e infrastrutturali attraverso progetti di specifica mitigazione e compensazione ambientale.
- g) Attuazione della proposta di PLIS lungo la riva sinistra del corso del Po (progetto Po-net) con promotori i Comuni di Pieve del Cairo, Mezzana Bigli, Sannazzaro de' Burgondi, Pieve Albignola.
- h) Ricostituzione di stazioni di sosta e percorsi ecologici per la fauna di pianura e l'avifauna stanziale e di passo.

C - PIANURA IRRIGUA PAVESE

Comuni interessati: Albuzzano, Bascapè, Battuda, Belgioioso, Borgarello, Bornasco, Casorate Primo, Ceranova, Certosa di Pavia, Chignolo Po, Copiano, Corteolona, Costa de' Nobili, Cura Carpignano, Filighera, Genzone, Gerenzago, Giussago, Inverno e Monteleone, Landriano, Lardirago, Maghero, Marcignago, Marzano, Miradolo Terme, Rognano, Roncaro, San Genesio ed Uniti, Santa Cristina e Bissone, Spessa, Sant'Alessio con Vialone, Torre d'Arese, Torre de' Negri, Torrevecchia Pia, Trivolzio, Siziano, Trovo, Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Villanterio, Vistarino, Zeccone.

Delimitazione e caratteri connotativi

Si estende dal Parco del Ticino fino ai confini settentrionali ed orientali della Provincia.

Il sistema irriguo derivato dalle risorgive e dai fiumi (Olona e Lambro) è alla base dell'organizzazione paesistica. In alcune aree (nord Pavese) l'impianto ricalca la trama centuriata con le sue linee regolari.

La cascina costituisce l'elemento insediativo caratterizzante.

Il paesaggio agrario, a prevalente indirizzo foraggiero, risulta a tratti impoverito sia nei suoi contenuti percettivi che ecosistemici (riduzione della trama podereale, eliminazione della vegetazione sparsa).

Sempre a nord del capoluogo provinciale, il territorio è strutturato su alcune direttrici (Naviglio Pavese, Vigentina, linea ferroviaria) che fungono storicamente da ordinatori dei processi insediativi.

Indirizzi

- a) Salvaguardia e valorizzazione degli elementi della trama organizzativa storicamente consolidata quali: i relitti delle centuriazioni, (specie nel Pavese centro-settentrionale, fra il Parco del Ticino e il Milanese), i sistemi irrigui e relativi manufatti, le pratiche colturali tradizionali connesse (marcite, prati irrigui).
- b) Salvaguardia e integrazione della rete eco paesistica.
- c) Recupero degli elementi di naturalità dei corpi idrici e dei relativi sistemi spondali.
- d) Progettazione e localizzazione lungo l'asta fluviale di assi verdi attrezzati e spazi funzionali legati alle attività turistico-ricreative e sportive.
- e) Ricostituzione di stazioni di sosta e percorsi ecologici per la fauna di pianura e l'avifauna stanziale e di passo.
- f) Tutela dell'insediamento rurale nella sua forma tipica (cascina) incentivandone il riuso in forme compatibili.
- g) Progettazione di interventi per il ridisegno e la riqualificazione urbanistica ed ambientale degli ambiti urbanizzati ed edificati di interfaccia con gli spazi aperti.
- h) Promozione di progetti di recupero dei centri storici con particolare riferimento agli assi di penetrazione e attraversamento urbano lungo la direttrice Codognese.
- i) Studio e promozione di idonee tipologie costruttive per gli impianti a servizio dell'agricoltura, che si pongano in un corretto rapporto con le preesistenze.
- j) Inserimento eco-paesistico degli interventi insediativi e infrastrutturali attraverso progetti di specifica mitigazione e compensazione ambientale.
- k) Realizzazione di circuiti per la mobilità turistica e ciclopeditone.
- l) Il sostegno alla pioppicoltura va effettuato anche attraverso la sensibilizzazione degli agricoltori all'adesione a schemi internazionali di certificazione per una pioppicoltura sostenibile, che regolano la pratica gestionale delle coltivazioni, come il PEFC (Programme for Endorsment Certification Schemes) approvato nel 2007 indicato nelle pubblicazioni disponibili sul sito internet della Regione Lombardia.

D - COLLINA BANINA

Comuni interessati: Inverno e Monteleone, Miradolo Terme.

Delimitazione e caratteri connotativi

Si tratta di un'emergenza morfologica netta sul piano della pianura, che assume pertanto carattere particolare e evidente sensibilità paesistica.

Indirizzi

- a) Salvaguardare i caratteri morfologici storico-culturali, percettivi e naturalistici residui.
- b) Verificare attentamente le previsioni urbanistiche e progettuali, in rapporto alla sensibilità dei luoghi.

E - PIANURA OLTREPADANA

Comuni interessati: Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bastida de Dossi, Barbianello, Bastida Pancarana, Bressana Bottarone, Broni, Casei Gerola, Campospinoso, Casanova Lonati, Casatisma, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Cava Manara, Cervesina, Cigognola, Codevilla, Corana, Cornale, Corvino San Quirico, Godiasco, Lungavilla, Mezzana Bigli, Montebello della Battaglia, Nicorvo, Pinarolo Po, Portalbera, Pizzale, Rea, Redavalle, Retorbido, Robecco Pavese, Rivanazzano, San Cipriano Po, Silvano Pietra, Stradella, Torricella Verzate, Verretto, Verrua Po, Voghera.

Delimitazione e caratteri connotativi

Si estende dal limite golenale del fiume Po fino ai primi rilievi collinari.

Questo ambito è caratterizzato dalla monocultura cerealicola alla quale si associano numerosi e rilevanti fenomeni di degrado in relazione alla presenza di siti degradati di tipo estrattivo e industriale.

Il sistema naturalistico risulta frammentario e semplificato nei suoi contenuti ecosistemici.

L'assetto insediativo urbano si sviluppa principalmente lungo le direttrici primarie ed è soggetto a crescente pressione evolutiva (conurbazione lineare). I maggiori centri si dispongono:

- a) lungo la via Emilia (pedecollinare) con presenza di piccole industrie ma anche obsoleti opifici ed edifici commerciali che hanno originato un continuo urbanizzato da Voghera a Casteggio, Broni e Stradella;
- b) attestati a sud di Pavia, caratterizzati da una rilevante conurbazione con scarsi livelli di porosità. Oltre la linea degli insediamenti si estendono campagne prevalentemente occupate dalla cerealicoltura, con case e nuclei sparsi tra un tessuto agrario rotto da piantate, colture promiscue, e ville.

Indirizzi

- a) Riqualificazione ambientale del territorio agricolo, mediante l'incentivazione di nuovi temi produttivi anche nel campo della bioagricoltura.
- b) Ripristino e integrazione della rete ecopaesistica principale.
- c) Riqualificazione e valorizzazione paesistica dei principali corsi d'acqua che attraversano l'ambito in direzione Sud-Nord (Curone, Staffora, Coppa, Scuropasso, Versa), con individuazione di adeguate aree di salvaguardia.
- d) Tutela dei nuclei di insediamento agricolo (cascine) e degli elementi residui dell'organizzazione territoriale (strade vicinali, trama poderale, vegetazione interpoderale) con particolare riferimento al sistema Voghera sud-ovest (residui della struttura centuriata).
- e) Controllo paesistico delle conurbazioni lungo la s.p. 35 e lungo la via Emilia con limitazione, per quest'ultima, delle espansioni disorganiche sui versanti collinari, salvaguardando anche gli apparati conoidali e le piccole incisioni dei torrenti che scendono dall'Oltrepò collinare.
- f) Mantenimento dei residui varchi di permeabilità ed in particolare creazione di aree di connessione ecologica nelle aree agricole contigue alla via Emilia e nelle aree agricole residue dei Comuni di Broni e Stradella.
- g) Riqualificazione delle aree interessate da attività estrattive dismesse e, più in generale, dei siti degradati, finalizzata alla ridefinizione delle caratteristiche ecologiche ed ambientali dei luoghi e al recupero del loro uso anche per uso pubblico.
- h) Realizzazione di circuiti turistico-sportivi di carattere tematico legati alla valorizzazione dei luoghi.

F - VALLI E DORSALI DELLA BASSA COLLINA

Comuni interessati: Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Broni, Canneto Pavese, Castana, Corvino San Quirico, Lirio, Montebello della Battaglia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losanna, Nicorvo, Oliva Gessi, Pietra de Giorgi, Redavalle, Rovescala, San Damiano al Colle, Santa Giuletta, Santa Maria della Versa, Stradella, Torricella Verzate, Zenevredo.

In parte: Borgo Priolo, Calvignano, Casteggio, Codevilla, Moncalvo, Montalto Pavese, Rivanazzano, Retorbido, Torrazza Coste.

Delimitazione e caratteri connotativi

Riguarda i primi rilievi collinari nei quali domina il paesaggio tipico della viticoltura intensiva, con assetto naturalistico limitato agli impluvi ed alle zone a morfologia ed esposizione meno favorevole (specie nel settore occidentale).

L'area presenta caratteri morfologici irregolari, più blandi in corrispondenza dei primi terrazzi alluvionali, progressivamente più accentuati risalendo le valli verso sud.

I versanti sono interessati da frequenti fenomeni di dissesto idrogeologico che assume intensità crescente nella parte meridionale dell'ambito.

Il sistema insediativo si sviluppa principalmente secondo due impostazioni:

- a) nel fondovalle dei principali corsi d'acqua (tendenza crescente anche in relazione alla stabilità dei siti);
- b) sui crinali, in corrispondenza delle aree geologicamente più resistenti, dove spesso emergono tipologie consolidate, ed elementi di particolare interesse connotativo (architetture storiche).

L'edificazione sia di tipo residenziale che quella connessa all'attività agricola, è spesso caratterizzata dall'uso di tipologie improprie poco coerenti con il tessuto edilizio tradizionale; tale criticità è particolarmente evidente nel settore orientale dell'ambito e necessita di azioni volte a prevenire l'ulteriore disordinato diffondersi di episodi edilizi decontestualizzati, favorendo, al contempo, la riqualificazione ed il reinserimento paesaggistico dell'esistente; l'assetto viario consente frequenti ed ampie vedute percettive, che rendono questo ambito particolarmente sensibile sotto il profilo paesistico.

Indirizzi

- a) Attivazione di programmi di azione paesistica, tesi alla valorizzazione del paesaggio della viticoltura.
- b) Conservazione dinamica dei sistemi naturalistici presenti nell'area al fine di consolidare ed integrare gli elementi della Rete eco paesistica Provinciale.
- c) Tutela e valorizzazione paesistica dei principali corsi d'acqua e dei relativi ambiti (Coppa, Verzate, Scuropasso e Versa) con recupero degli aspetti degradati e limitazione delle espansioni urbane che interessano gli ambiti stessi.
- d) Tutela dei caratteri agricolo-insediativi più significativi quali zone a vigneto di impianto tipico (fronte Broni-Redavalle, Pietra de' Giorgi, Redavalle – zona Casteggio – Calvignano – Genestrello - Torrazza).
- e) Controllo ed incentivo di tipologie edilizie e materiali coerenti con il contesto di riferimento.
- f) Riconversione delle colture in atto pregiudizievoli per la stabilità dei versanti.
- g) Recupero ambientale delle zone degradate dal dissesto idrogeologico e/o da attività antropiche.
- h) Controllo dell'impatto paesistico dei progetti con particolare riferimento a quelli relativi ad opere infrastrutturali, a quelli di risanamento idrogeologico, e a quelli estrattivi.
- i) Limitazione delle espansioni urbane in atto sui pendii collinari a ridosso della pianura.
- j) Valorizzazione dei tracciati panoramici anche in funzione di circuiti turistici di carattere tematico legati alla viticoltura.

G - VALLI E DORSALI DELLA MEDIA COLLINA – SETTORE CENTRO-ORIENTALE

Comuni interessati: Borgoratto M. , Golferenzo, Rocca de' Giorgi, Volpara.

In parte: Borgo Priolo, Calvignano, Casteggio, Colli Verdi, Fortunago. Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Rocca Susella

Delimitazione e caratteri connotativi

Riguarda il territorio dell'alta Valle Versa e i tratti medio alti delle valli Scuropasso e Schizzola.

La viticoltura è meno intensiva e frequentemente alternata a formazioni boschive dovute ad una morfologia più marcata, che determinano un assetto naturalistico più complesso rispetto all'ambito della bassa collina; Il sistema insediativo segue logiche analoghe a quello della bassa collina, con ubicazioni meno frequenti sui crinali per effetto della morfologia.

Il paesaggio si presenta a tratti fortemente connotato (es. territorio di Rocca de' Giorgi) e comunque meno alterato da processi edificatori incongrui.

L'ambito è interessato da un diffuso dissesto idrogeologico.

Indirizzi

- a) Conservazione dinamica dei sistemi naturalistici presenti nell'area al fine di consolidare ed integrare gli elementi della Rete eco paesistica Provinciale;
- b) Tutela e valorizzazione dei caratteri agricolo-insediativi più significativi (territorio di Rocca de' Giorgi), anche mediante proposta di vincolo paesistico ai sensi dell'Art. 138 e seg. Del D. Lgs. N. 42/2004).
- c) Controllo ed incentivo di tipologie edilizie e materiali coerenti con il contesto di riferimento.
- d) Riconversione delle colture in atto pregiudizievoli per la stabilità dei versanti.
- e) Valorizzazione dei tracciati panoramici anche in funzione di circuiti turistici di carattere tematico legati alla viticoltura.
- f) Salvaguardia delle linee di crinale e delle visuali sensibili.

H - VALLI E DORSALI DELLA MEDIA COLLINA – SETTORE OCCIDENTALE

Comuni interessati: Godiasco Salice T, Montesegale, Rocca Susella.

In parte: Borgo Priolo, Codevilla, Fortunago, Rivanazzano, Retorbido, Torrazza Coste.

Delimitazione e caratteri connotativi

Riguarda la parte iniziale della valle Staffora fino a P. Nizza, la valle Ardivestra e il versante occidentale della valle Schizzola.

Ha caratteristiche morfologiche ed assetto naturalistico simile al settore centro-orientale della media collina, rispetto al quale è meno marcata la presenza di vigneti che lasciano posto a seminativi spesso incolti.

Le superfici forestali sono estese ed in evoluzione, con prevalenza di latifoglie. Sono presenti siti di elevato contenuto naturalistico quali ad esempio gli "Orridi di Marcellino" in comune di Torrazza Coste.

I principali centri abitati sono ubicati nel fondovalle mentre sui versanti (prevalentemente quelli a solatio) trovano collocazione i piccoli borghi e gli insediamenti sparsi di origine rurale. In posizione di sommità sono presenti numerosi presidi fortificati e/o resti dei medesimi.

Il dissesto idrogeologico è una criticità che interessa molti versanti anche di questo ambito.

Indirizzi

- a) Riqualificazione del territorio agricolo mediante appositi piani settoriali, improntati alla incentivazione di assetti colturali compatibili con le caratteristiche idrogeologiche, paesaggistiche e socio- economiche del contesto interessato.
- b) Conservazione dinamica dei sistemi naturalistici presenti nell'area.
- c) Tutela e valorizzazione paesistica dei principali corsi d'acqua e dei relativi ambiti (Ardivestra, Schizzola, Staffora) con recupero degli aspetti degradati e limitazione delle espansioni urbane che interessano gli ambiti stessi.
- d) Valorizzazione del PLIS "Parco di Fortunago".
- e) Tutela e valorizzazione dei paesaggi che ancora conservano una elevata connotazione (es. Valle Ardivestra;) proponendo, se del caso, l'estensione del vincolo sensi dell'Art. 138 e seg. Del D. Lgs. N. 42/2004).
- f) Tutela e valorizzazione del sistema degli insediamenti storici che caratterizzano l'ambito (Montesegale, Fortunago, Rocca, Gravanago, Stefanago, Cecima).
- g) Controllo dell'impatto paesistico dei progetti con particolare riferimento a quelli relativi ad opere infrastrutturali ed a quelli di risanamento idrogeologico.
- h) Promozione di un Parco Locale di Interesse Sovracomunale lungo il Torrente Staffora esteso all'intero corso da Varzi alla confluenza nel fiume Po, d'intesa con gli altri Enti interessati.
- i) Promozione di un Parco Locale d'Interesse Sovracomunale per la tutela e la valorizzazione del sistema ambientale Casarone – Orridi di Marcellino.
- j) Organizzazione e valorizzazione di un sistema di percorsi di fruizione paesistica, connesso con gli itinerari di rilevanza sovra locale (Greenway).

I - VALLI E DORSALI DELL'ALTA COLLINA

Comuni interessati: Bagnaria, Cecima, Ponte Nizza, Val di Nizza, Val Verde.

In parte: Varzi, Zavattarello, Colli Verdi.

Delimitazione e caratteri connotativi

Si estende dal torrente Ardivestra alla linea che congiunge Varzi con Pietragavina-Zavattarello.

Costituisce l'ambito di transizione fra la collina e la montagna appenninica.

La morfologia ha forme marcate ed articolate che determinano un assetto naturalistico più complesso rispetto alla fascia di media collina, con estese formazioni boschive di elevato contenuto naturalistico (placca di Pizzocorno, dorsale di Zuccarello ecc.).

Lungo il fondovalle (Staffora e Nizza) sono presenti numerosi impianti da frutta mentre i versanti sono caratterizzati da seminativi a pezzatura irregolare, con crescente passaggio alle superfici incolte per effetto della dismissione agricola e del dissesto idrogeologico.

Il sistema insediativo primario si sviluppa nel fondovalle e, in misura minore, sui versanti, questi organizzati in piccoli borghi e case sparse.

Anche in questo ambito sono numerosi gli insediamenti fortificati che si elevano dai crinali a connotare il paesaggio: Oramala, Pietragavina, Zavattarello, Colli Verdi). Varzi ha rappresentato storicamente e, ancora si conferma, punto di riferimento geografico e socioeconomico per l'intero territorio.

L'insediamento archeologico del Monte Vallassa, in comune di Cecima, sullo spartiacque fra la valle Staffora e la val Curone, rappresenta un importante risorsa sia culturale che turistica da valorizzare.

Indirizzi

- a) Riqualificazione del territorio agricolo mediante appositi piani settoriali, improntati alla incentivazione di assetti culturali compatibili con le caratteristiche idrogeologiche, paesaggistiche e socio- economiche del contesto interessato.
- b) Conservazione dinamica dei sistemi naturalistici presenti nell'area.
- c) Tutela e valorizzazione paesistica dei principali corsi d'acqua e dei relativi ambiti (Staffora, Val di Nizza, Tidone) con recupero degli aspetti degradati e limitazione delle espansioni urbane che interessano gli ambiti stessi.
- d) Valorizzazione dei PLIS "Castello di Valverde" e "Castello Dalverme".
- e) Tutela e valorizzazione paesistica dei principali sistemi storico insediativi.
- f) Controllo dell'impatto paesistico dei progetti con particolare riferimento a quelli relativi ad opere infrastrutturali ed a quelli di risanamento idrogeologico.
- g) Organizzazione e valorizzazione di un sistema di percorsi di fruizione paesistica, connesso con gli itinerari di rilevanza sovra locale (Greenway).
- h) Promozione di un Parco Locale di Interesse Sovracomunale lungo il Torrente Staffora esteso all'intero corso da Varzi alla confluenza nel fiume Po, d'intesa con gli altri Enti interessati.
- i) Promozione di un Parco Locale Interprovinciale (con la Provincia di Alessandria) per la valorizzazione del contesto storico – archeologico di Monte Vallassa.

J - MONTAGNA APENNINICA

Comuni interessati: Brallo di Pregola, Menconico, Romagnese, Santa Margherita di Staffora.

In parte: Varzi, Zavattarello.

Delimitazione e caratteri connotativi

Si estende a sud della linea Varzi – Zavattarello, e comprende l'alta valle Staffora e l'alta Val Tidone con relativi affluenti.

Tipica zona di montagna, associa ampie formazioni forestali di elevato interesse naturalistico, a zone di insediamento agricolo organizzate in relazione al variegato e particolare assetto morfologico.

A testimonianza dell'alto valore naturalistico di questo ambito, si registra la presenza di tre aree protette appartenenti alla Rete Natura 2000 e più precisamente: la Riserva del Monte Alpe in comune di Menconico, la riserva "Sassi Neri" in comune di Romagnese, e la riserva "Le Torraie" in comune di Brallo di Pregola.

Gli insediamenti sono organizzati per lo più in piccoli borghi di origine rurale, a forma compatta e a matrice differenziata in relazione alla collocazione orografica, attorno ai quali è a tratti leggibile la minuziosa organizzazione agricola fatta di piccoli appezzamenti (campi di paese) spesso segnati da muricci e terrazzamenti progressivamente inglobati nell'avanzare della natura che a causa dell'abbandono si sta lentamente riappropriando del territorio.

Le visuali sono ampie e sempre raccordate tra loro seguendo il filo delle dorsali e il continuo sovrapporsi di quinte montuose più o meno calcate dai versanti boschivi.

Indirizzi

- a) Tutela e valorizzazione degli elevati valori naturalistici e paesistici presenti nell'area con particolare riguardo al sistema delle aree protette, quali fattori di attrattività del territorio, anche attraverso l'attuazione del progetto OLTRENATURA elaborato dalla Provincia di PV in partenariato con altri Enti istituzionali.
- b) Conservazione dinamica degli assetti paesistico-ambientali presenti alle quote inferiori rispetto all'orizzonte sensibile determinato dalle aree di elevata naturalità; in particolare vanno tutelati, oltre agli aspetti naturalistici esistenti ed in evoluzione, gli elementi tipici del paesaggio agrario quali: terrazzamenti, presidi agricoli, ecc.
- c) Disincentivo della edificazione sparsa, a vantaggio dei nuclei o centri esistenti che costituiscono uno dei caratteri fondamentali dell'area.
- d) L'espansione dei nuclei va verificata sotto il profilo morfologico, in relazione alla matrice originaria ed al sito di appartenenza.
- e) Sviluppo delle tipologie edilizie (anche in ordine ai volumi) e delle tecnologie tipiche dei luoghi.
- f) Controllo dell'impatto paesistico dei progetti con particolare riferimento a quelli relativi ad opere infrastrutturali ed a quelli di risanamento idrogeologico.
- g) Valorizzazione dei tracciati escursionistici primari (via del sale, via degli Abati) e messa a sistema con la rete dei percorsi locali e con l'offerta turistico – ricettiva del territorio.